



Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali
di concerto con
il Ministro dell'Istruzione e del Merito e con
il Ministro dell'Università e della Ricerca

VISTA la Raccomandazione del Consiglio del 22 maggio 2017 sul quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente, che abroga la raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, sulla costituzione del quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente (2017/C 189/03);

VISTO il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'istruzione e del merito, dell'università e della ricerca, dell'8 gennaio 2018, recante *"Istituzione del Quadro nazionale delle qualificazioni rilasciate nell'ambito del Sistema nazionale di certificazione delle competenze di cui al decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13"*;

VISTO l'Accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 3 agosto 2022 (Repertorio atti n. 175/CSR del 3 agosto 2022);

DECRETA

Articolo 1

1. In recepimento dell'Accordo in sede di Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, citato nelle premesse, è adottato il *"Rapporto italiano di referenziazione delle qualificazioni al quadro europeo EQF – Aggiornamento 2022 – Manutenzione 2022"*, che costituisce parte integrante del presente atto.

Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, nonché nel sito istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali: www.lavoro.gov.it

Roma,

Il Ministro del lavoro e
delle politiche sociali
Marina Elvira Calderone

Il Ministro dell'istruzione
e del merito
Giuseppe Valditara

Il Ministro dell'università
e della ricerca
Anna Maria Bernini

Firmato digitalmente da CALDERONE MARINA
ELVIRA
C=IT
O=MINISTERO DEL LAVORO E DELLE
POLITICHE SOCIALI

Firmato digitalmente da
VALDITARA GIUSEPPE
C=IT
O=MINISTERO
DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

Firmato digitalmente da
BERNINI ANNAMARIA
C=IT
O=MINISTERO
DELL'UNIVERSITA' E
DELLA RICERCA



Rapporto italiano di referenziazione delle qualificazioni al Quadro europeo EQF

Aggiornamento: 2022 - Manutenzione: 2022



Punto Nazionale di Coordinamento EQF

L'Anpal – Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro – è stata istituita dal d.lgs. 150/2015 con lo scopo di coordinare la rete dei servizi per le politiche del lavoro e la gestione delle politiche attive del lavoro, di promuovere l'effettività dei diritti al lavoro, alla formazione e all'elevazione professionale mediante interventi e servizi che migliorino l'efficienza del mercato del lavoro.

Tramite le proprie strutture di ricerca, l'Agenzia svolge anche analisi, monitoraggio e valutazione delle politiche attive e dei servizi per il lavoro.

Presso l'Agenzia è collocato il Punto Nazionale di Coordinamento EQF, a cui spettano le funzioni di attuazione tecnico scientifica della Raccomandazione EQF in Italia, quali: l'aggiornamento periodico del Rapporto di referenziazione; la gestione della procedura di referenziazione delle qualificazioni italiane al quadro EQF, il monitoraggio, la valutazione e la manutenzione evolutiva del Quadro nazionale delle qualificazioni.

Commissario Straordinario: Raffaele Tangorra

Anpal

Via Fornovo, 8 00192 Roma

www.anpal.gov.it

Il presente lavoro rientra nelle attività del progetto congiunto dei punti di coordinamento nazionali istituiti presso ANPAL – EQF, EUROPASS e EUROGUIDANCE – denominato “Italian Cooperation 4 Transparency of Skills & Mobility” (Grant Agreement n. VS/2018/0254) finanziato dalla CE e da ANPAL e nelle attività previste dal Piano triennale Anpal realizzate dalla Struttura di ricerca e consulenza tecnico-scientifica 2 - Monitoraggio e valutazione della formazione professionale e del Fondo Sociale Europeo (Responsabile Andrea Simoncini).

Coordinamento di progetto: *Andrea Simoncini (Responsabile del Punto Nazionale di Coordinamento EQF), Michela Bastianelli (Rappresentante per l'Italia nell'Advisory Group EQF)*

Gruppo di redazione: *Michela Bastianelli, Alessandra Biancolini, Gabriella Falzacappa, Anna Rita Racioppo, Andrea Simoncini*

Coordinamento del processo di consultazione nazionale: *Andrea Simoncini, Michela Bastianelli*

Coordinamento del processo di consultazione internazionale: *Michela Bastianelli, Gabriella Falzacappa*

Coordinamento traduzioni: *Alessandra Biancolini, Gabriella Falzacappa*

Traduzione dei testi in inglese: *Romexpress S.r.l.*

Coordinamento grafico: *Alessandra Biancolini, Anna Rita Racioppo*

Progettazione e realizzazione grafica e impaginazione: *Eurodesk Italy (Alfredo Scrivani)*

Si ringrazia l'Istituto Nazionale per l'Analisi delle Politiche Pubbliche – INAPP nelle persone di Paola Andreani, Anna D'Arcangelo, Sandra D'Agostino, Massimiliano Franceschetti, Concetta Fonzo, Diana Macrì, Riccardo Mazzearella, Rita Porcelli, Ismene Tramontano e Claudio Vitali che hanno collaborato alla proposta tecnica del rapporto insieme con il Gruppo di redazione del Rapporto.

INDICE

GUIDA ALLA LETTURA.....	2
PREMESSA.....	4
INTRODUZIONE.....	6
Che cosa è l'EQF	7
Finalità e obiettivi dell'EQF.....	8
Obiettivi, processo di elaborazione e struttura del Rapporto.....	9
CAPITOLO 1 - Il contesto normativo per l'aggiornamento del Rapporto italiano di referenziazione delle qualificazioni al Quadro europeo EQF.....	12
1.1 – La strategia italiana per l'apprendimento permanente e il Sistema nazionale di certificazione delle competenze	13
1.2 – Altri interventi di policy che ampliano la strategia italiana per l'apprendimento permanente.....	20
1.3 – Il Quadro Nazionale delle Qualificazioni nell'ambito della strategia italiana per l'apprendimento permanente	22
1.4 – Gli strumenti per il riconoscimento e la spendibilità delle competenze e delle qualificazioni in Italia	23
CAPITOLO 2 – Il Quadro Nazionale delle Qualificazioni: obiettivi, struttura, procedure, governance e coerenza con i dieci criteri per la referenziazione al Quadro europeo EQF	27
2.1 – Prima referenziazione delle qualificazioni al Quadro europeo EQF	27
2.2 – Il Quadro nazionale delle qualificazioni.....	29
2.2.1 – Obiettivi e finalità del QNQ.....	29
2.2.2 – Il quadro definitorio del QNQ.....	29
2.2.3 – La struttura e le specifiche tecniche del QNQ	29
2.2.4 – Effetti giuridici e fasi del processo di referenziazione delle qualificazioni al QNQ	36
2.2.5 – Referenziazione al QNQ di altre tipologie di qualificazioni	39
2.2.6– I criteri per la referenziazione delle qualificazioni italiane al QNQ	39
2.2.7 – I criteri per la determinazione delle sotto articolazioni interne a ciascun livello del QNQ.....	42
2.2.8 – Criteri di codifica delle qualificazioni referenziate al QNQ.....	44
2.2.9 – I sistemi informativi a supporto del processo di implementazione del QNQ e della referenziazione delle qualificazioni italiane	45
2.2.10 – La <i>governance</i> del QNQ	46
2.2.11 – La garanzia della qualità del processo di referenziazione e i sistemi nazionali di garanzia della qualità nell'istruzione e nella formazione	47
2.2.12 – Il processo di aggiornamento del QNQ.....	51
2.3 – Coerenza con i dieci criteri per la referenziazione al Quadro europeo EQF	52
CAPITOLO 3 – I sistemi italiani delle qualificazioni e loro referenziazione al Quadro Nazionale delle Qualificazioni	56
3.1 – Il sistema educativo di istruzione e formazione	58

3.1.1 – Sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita ai sei anni (pre-primario).....	59
3.1.2 – Il primo ciclo di istruzione.....	60
3.1.3 – Il secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione	61
3.1.4 – Istruzione e formazione tecnica superiore post secondaria	63
3.1.5 – Il sistema di istruzione e formazione terziario	63
3.2 – Il sistema dell’istruzione degli adulti	70
3.3 – Il sistema della formazione professionale regionale	71
3.4 – La formazione continua dei lavoratori.....	73
3.5 – Il sistema delle professioni	75
3.5.1 – Le professioni regolamentate.....	76
3.5.2 – Le professioni non regolamentate.....	77
3.6 – L’offerta di apprendimento non formale	78
3.7 – I sistemi italiani delle qualificazioni: diagrammi di sintesi, visual identity del QNQ e tavola sinottica di referenziazione	81
CAPITOLO 4 – Sintesi dei risultati del confronto con le sedi istituzionali e della consultazione nazionale e internazionale.....	90
4.1 Principali risultati del confronto con le amministrazioni pubbliche centrali e regionali.....	91
4.2 Principali risultati della consultazione internazionale.....	93
4.3 Consultazione pubblica on line.....	95
ALLEGATO 1 - ALLEGATI II – VI DELLA RACCOMANDAZIONE EQF (2017).....	97
Allegato II – Descrittori che definiscono i livelli del quadro europeo delle qualifiche (EQF)	97
Allegato III – Criteri e procedure per la referenziazione dei quadri o sistemi nazionali delle qualifiche al quadro europeo delle qualifiche (EQF)	98
Allegato IV – Principi di garanzia della qualità per le qualificazioni corrispondenti a un livello EQF	99
Allegato V – Principi per i sistemi di crediti collegati ai quadri o sistemi nazionali delle qualifiche rapportati al quadro europeo delle qualifiche (EQF)	100
Allegato VI – Elementi dei campi dati per la pubblicazione elettronica di informazioni sulle qualificazioni corrispondenti a un livello EQF.....	101
ALLEGATO 2 – DECRETO interministeriale dell’8 GENNAIO 2018 che istituisce il Quadro Nazionale delle Qualificazioni	102
ALLEGATO 3 - DECRETO interministeriale del 5 gennaio 2021 recante Disposizioni per l’adozione delle Linee guida per l’interoperatività degli Enti Pubblici Titolari del sistema nazionale di certificazione delle competenze	109
ALLEGATO 4 - GLOSSARIO DELLE DEFINIZIONI GIURIDICHE	118
ALLEGATO 5 - INDICE DELLE NORME.....	123
ALLEGATO 6 - BIBLIOGRAFIA	132
ALLEGATO 7 - SITOGRAFIA.....	134

ALLEGATO 8 - QUESTIONARIO PER LA CONSULTAZIONE PUBBLICA SUL RAPPORTO ITALIANO DI REFERENZIAZIONE AL QUADRO EUROPEO EQF	136
APPENDICE I – Elenco degli enti pubblici consultati per i rispettivi sistemi di qualificazioni	140
APPENDICE II – Relazioni degli esperti internazionali	141

Alcuni di voi si chiedono a che cosa serva loro l'Europa, con tutte le sue complicazioni burocratiche, mentre ci si dovrebbe occupare dei problemi specifici del proprio paese o della propria regione [...].

L'Europa ha cominciato faticosamente a formarsi come complesso di popoli, ciascuno con un dialetto e poi con una lingua nazionale diversa, dalla fine dell'Impero Romano e in questo decorso di secoli ci sono stati massacri ininterrotti [...].

Per la prima volta in millecinquecento anni di storia, dal 1945 a oggi, abbiamo avuto quasi settant'anni ininterrotti di pace [...]. Molti di voi possono non solo vivere in pace a casa loro, ma tentare l'avventura del programma Erasmus e sperimentare come si vive e si studia in altri paesi. Perché godete di questa fortuna? Perché delle persone illuminate, che si chiamavano Altiero Spinelli, Alcide De Gasperi, Konrad Adenauer, Robert Schumann e altri fondatori dell'Europa unita, hanno capito che, non solo per necessità politiche ed economiche, ma anche per profonde ragioni di unità culturale si doveva riconoscere il nostro continente come una patria comune [...].

A Bologna, la prima università del mondo, passavano Copernico ed Erasmo da Rotterdam, Paracelso e Dürer. Non dimentichiamo che tutta la cultura filosofica medievale è stata europea, senza distinzione di nazionalità, Tommaso d'Aquino insegnava a Parigi, l'inglese Occam e l'italiano Marsilio sostenevano la causa dell'imperatore tedesco, mentre tutte le canzoni di gesta e le storie del Graal migravano tra Inghilterra, Francia, Spagna e Germania per arrivare con Pulci, il Boiardo e l'Ariosto nell'Italia rinascimentale. Quando andate all'opera o a un concerto di musica classica di solito non vi chiedete a quale paese appartenessero Verdi o Beethoven, Haendel o Mozart, Vivaldi o Chopin, Ravel o De Falla. Godete la musica come qualcosa di comune a un intero continente [...].

Ecco che cosa sta alla base dell'identità culturale europea, un lungo dialogo tra letterature, filosofie, opere musicali e teatrali. Niente che si possa cancellare nonostante una guerra, e su questa identità si fonda una comunità che resiste alla più grande delle barriere, quella linguistica [...].

Ringraziate Iddio o la sorte, come preferite, di essere nati europei.

Umberto Eco, *Discorso agli studenti italiani*, 28 novembre 2014.

GUIDA ALLA LETTURA

Il presente Rapporto contiene un elevato numero di riferimenti normativi e tecnici che costituiscono parte integrante del Rapporto stesso. Al fine di renderne agevole la lettura e la consultazione, si è ritenuto opportuno limitare al minimo le citazioni nel testo, rinviando in nota a piè di pagina i riferimenti essenziali e negli allegati la raccolta integrale e sistematica delle relative fonti. In sintesi, nel presente Rapporto:

- gli allegati della Raccomandazione EQF citati nel testo sono riportati in Allegato 1;
- il testo e i relativi allegati del Decreto interministeriale dell'8 gennaio 2018 che istituisce il Quadro Nazionale delle Qualificazioni sono riportati in Allegato 2;
- il testo e i relativi allegati del Decreto interministeriale del 5 gennaio 2021 recante Disposizioni per l'adozione delle Linee guida per l'interoperatività degli Enti Pubblici Titolari del sistema nazionale di certificazione delle competenze sono riportati in Allegato 3;
- le definizioni giuridiche sono riportate nell'Allegato 4 - Glossario delle definizioni giuridiche: la prima nota a piè di pagina dell'Introduzione e di ciascun Capitolo elenca le definizioni ivi presenti rinviando al glossario in Allegato;
- i riferimenti normativi indicati nel testo riportano in nota solamente il numero e la data della norma; i riferimenti per esteso delle norme, comprensivi dei dati di pubblicazione in GUUE e GURI e del *permalink*, sono raccolti, per anno, nell'Allegato 5;
- i riferimenti bibliografici indicati nel testo sono raccolti, in ordine alfabetico, nell'Allegato 6;
- i siti istituzionali a cui si fa riferimento nel testo sono raccolti nell'Allegato 7;
- il modello di questionario utilizzato per la consultazione pubblica è riprodotto in Allegato 8;
- l'elenco degli Enti Pubblici Titolari consultati per i rispettivi sistemi di qualificazioni e le relazioni degli esperti internazionali sono rispettivamente riportati nelle Appendici I e II.

Sempre al fine di agevolare la leggibilità e consultazione del testo, nell'Introduzione è riportato un sommario che riepiloga i contenuti dei capitoli e ad inizio di ogni capitolo un sommario che riepiloga i contenuti dei paragrafi del capitolo.

Nella traduzione italiana del Rapporto il termine comunitario "qualifica" - definita dalla Raccomandazione EQF come "risultato formale di un processo di valutazione e convalida, acquisito quando un'autorità competente stabilisce che una persona ha conseguito i risultati dell'apprendimento rispetto a standard predefiniti" - è sostituito da "qualificazione" in coerenza con la definizione giuridica italiana (cfr Allegato 4). Per identificare, in modo certo, i titoli e le certificazioni rilasciate dal Sistema nazionale di certificazione delle competenze è stato preferito il termine "qualificazione" a quello di "qualifica", dal momento che quest'ultimo ricorre, nell'ordinamento italiano, con accezioni d'uso in diverse normative di settore (ad esempio, nell'ambito di specifiche filiere formative, nella contrattualistica di lavoro o nella normativa relativa alle professioni regolamentate).

Infine, di seguito è riportato un elenco delle principali abbreviazioni e acronimi:

- ACCREDIA – Ente Italiano Unico di Accreditamento
- AFAM - Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica
- ANPAL – Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro
- ATECO – Classificazione delle attività economiche 2007 (versione nazionale della nomenclatura europea adottata con Regolamento (CE) n. 1893/2006 del 20 dicembre 2006)
- CCIAA – Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura
- CFA – Crediti Formativi Accademici
- CFU – Crediti Formativi Universitari
- CIMEA – Centro di Informazione sulla Mobilità e le Equivalenze Accademiche
- CNAM – Consiglio Nazionale per l'alta formazione artistica e musicale
- CNSU – Consiglio Nazionale degli Studenti Universitari
- CONI – Comitato Olimpico Nazionale Italiano

- CP ISTAT – Nomenclatura e Classificazione delle Unità Professionali 2011 (versione nazionale della classificazione ISCO08 adottata con Raccomandazione (CE) 29 ottobre 2009)
- CPIA – Centri Provinciali per l’Istruzione degli Adulti
- CRUI– Conferenza dei rettori delle Università Italiane
- CUN – Consiglio Universitario Nazionale
- ECTS – *European Credit Transfer System*
- ECVET – Sistema europeo di crediti per l'istruzione e la formazione professionale
- EHEA – *European Higher Education Area*
- EQF – Quadro Europeo delle Qualificazioni
- EQAVET – Quadro europeo di riferimento per la garanzia della qualità dell’istruzione e della formazione professionale
- FSE – Fondo Sociale Europeo
- GUUE – Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea (già GUCE Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea)
- GURI – Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana
- IDA – Istruzione degli Adulti
- IeFP – Istruzione e Formazione Professionale
- IFTS – Istruzione e Formazione Tecnica Superiore
- INAPP – Istituto Nazionale per l’Analisi delle Politiche Pubbliche
- ITS *Academy* – Istituti Tecnologici Superiori
- PCN EQF – Punto di coordinamento nazionale per l’EQF
- QNQ – Quadro Nazionale delle Qualificazioni
- QNQR – Quadro Nazionale di riferimento delle Qualificazioni Regionali
- QTI – Quadro dei Titoli italiani dell’Istruzione superiore
- SCU – Servizio Civile Universale
- SIU – Sistema Informativo Unitario delle politiche del lavoro
- SNCC – Sistema Nazionale di Certificazione delle Competenze
- UNI – Ente Nazionale Italiano di Unificazione

PREMESSA

Il presente Rapporto di referenziazione delle qualificazioni italiane al Quadro europeo EQF è frutto del processo di referenziazione svolto in Italia, in attuazione della Raccomandazione EQF del 2017 e del decreto interministeriale del 2018 che istituisce il Quadro Nazionale delle Qualificazioni - QNQ.

Obiettivo del presente rapporto è quello di promuovere, attraverso l'implementazione del QNQ, un modello coeso di *governance* dei sistemi di istruzione e formazione capace di fronteggiare la dinamicità e reattività delle qualificazioni e delle competenze sia in risposta ai cambiamenti dettati dalle rivoluzioni verdi, tecnologico-digitali e da mercati del lavoro connotati sempre più da processi transizionali, sia in risposta a cambiamenti imprevedibili portatori di accelerazioni o mutamenti repentini, come quelli prodotti dall'emergenza epidemiologica da COVID.

Il QNQ in Italia infatti oltre ad essere il dispositivo per la referenziazione delle qualificazioni al Quadro europeo EQF, finalizzato a raccordare e comparare il sistema italiano delle qualificazioni con i sistemi degli altri Paesi aderenti nell'ambito della cooperazione in materia di istruzione e formazione, rappresenta anche "il sistema di *governance*" nazionale volto a favorire la trasparenza, la spendibilità e la portabilità delle qualificazioni e delle competenze nell'ambito del Sistema nazionale di certificazione delle competenze.

In funzione di tali caratteristiche l'implementazione del QNQ, realizzata attraverso l'adozione del presente rapporto, pone le basi, come recita la Raccomandazione EQF del 2017, per "modernizzare i sistemi di istruzione e formazione, aumentare l'occupabilità, la mobilità e l'integrazione sociale dei lavoratori e dei discenti [...] ed assicurare un collegamento migliore tra apprendimento formale, non formale e informale", fornendo un valido strumento a supporto dei servizi di individuazione, validazione e certificazione delle competenze acquisite in diversi contesti. Parimenti l'adesione al Quadro europeo EQF per il tramite del QNQ mira, attraverso una maggiore trasparenza, comprensione e comparabilità delle qualificazioni, a "sostenere ed agevolare le pratiche di riconoscimento delle qualificazioni a fini professionali e di apprendimento" pur non producendo, di per sé, effetti giuridici automatici di equivalenza ed equipollenza sia in riferimento a qualificazioni estere sia a qualificazioni nazionali afferenti ad un medesimo livello.

A tal fine, il presente Rapporto definisce criteri comuni di trasparenza e leggibilità delle qualificazioni per agevolarne i processi di comparabilità e spendibilità e al contempo salvaguarda e valorizza le identità dei singoli ordinamenti, che si differenziano per finalità, target, caratteristiche dell'offerta e profilo educativo, culturale e professionale dei percorsi.

Pertanto, ai descrittori e sub descrittori del QNQ è affidato il compito di sviluppare ed esprimere le dimensioni di comparabilità interna ed esterna ai e tra i sistemi di qualificazioni puntualmente illustrati nel Capitolo 3; al contempo, le sotto-articolazioni concorrono a connotare le specificità culturali, professionali e strutturali e la visualizzazione grafica in quattro distinti colori agevola una visione intuitiva e immediata delle dimensioni identitarie. In particolare, i macrosistemi di qualificazioni vengono identificati attraverso i seguenti colori:

- i sistemi nazionali dell'istruzione primaria, secondaria e superiore, in azzurro;
- i sistemi della formazione professionale regionale e delle Province autonome, in verde;
- il sistema dell'istruzione degli adulti, in giallo;
- il sistema delle qualificazioni delle professioni regolamentate, in rosso.

L'intero processo di attuazione del QNQ, per l'ampiezza e complessità della sua portata, si basa su tre approcci assunti a metodo generale nell'implementazione del Sistema nazionale di certificazione delle competenze:

1. *l'approccio cooperativo* tra le amministrazioni coinvolte, volto a garantire un'applicazione condivisa e partecipata del processo di referenziazione, a salvaguardia della reciproca fiducia e della crescita collettiva e coordinata dei sistemi di qualificazioni;
2. *l'approccio progressivo* basato sulla massima valorizzazione delle esperienze consolidate, privilegiando opzioni di adattamento graduale degli ordinamenti e limitando al minimo necessario l'introduzione di elementi di innovazione;
3. *l'approccio sostanziale* che privilegia la massima sostenibilità, tempestività ed economicità delle procedure di referenziazione, garantendo la valorizzazione del patrimonio informativo esistente e, ove possibile, l'adozione di meccanismi volti a semplificare le procedure secondo criteri di proporzionalità.

In coerenza con tali approcci, il processo di referenziazione delle qualificazioni al QNQ, si realizza in sintonia con il lavoro e con le sedi di *governance* del Sistema nazionale di certificazione delle competenze, prevedendo, laddove utile, sia nell'avvio delle procedure sia nelle progressive fasi di implementazione, la partecipazione attiva e la cooperazione degli Enti Pubblici Titolari.

INTRODUZIONE¹

Il Quadro europeo delle qualificazioni per l'apprendimento permanente (d'ora in poi Quadro europeo EQF) istituito con la Raccomandazione del 2008 rappresenta il quadro di riferimento comunitario finalizzato a migliorare la trasparenza e la comparabilità delle qualificazioni negli Stati membri dell'UE e negli altri Stati aderenti. Coprendo le qualificazioni di ogni ordine e grado di tutti i sistemi nazionali di istruzione e formazione, l'EQF offre una panoramica completa delle qualificazioni nei 39 Paesi attualmente coinvolti nella sua attuazione.

Pur mantenendo i principali obiettivi sanciti nel 2008, la Raccomandazione EQF è stata rivista e aggiornata nel 2017 con lo scopo di “permettere a discenti e lavoratori di rendere più visibili le proprie abilità e competenze, indipendentemente da dove queste siano state acquisite” e di renderla più adeguata alle esigenze della realtà attuale e pronta ad affrontare le sfide future nel vasto panorama delle qualificazioni in Europa.

La revisione della Raccomandazione EQF è stata preceduta, nel 2012, da un'altra importante Raccomandazione sulla convalida dell'apprendimento non formale e informale, che pone la validazione delle competenze acquisite nei diversi contesti quale leva fondamentale per “migliorare l'occupabilità e la mobilità, nonché accrescere la motivazione per l'apprendimento permanente” considerando i quadri nazionali delle qualificazioni quali strumenti fondamentali per aumentare la visibilità e il valore degli apprendimenti, a prescindere dal contesto in cui questi hanno luogo.

L'Italia ha aderito alla Raccomandazione EQF fin dall'inizio, adottando nel 2013 il “Primo rapporto italiano di referenziazione delle qualificazioni ad EQF” (ISFOL, 2014).

Attualmente l'Italia si trova in una seconda fase del processo di attuazione della Raccomandazione EQF. Ciò lo si deve ad un profondo e complesso lavoro di cooperazione interistituzionale per la realizzazione del Sistema nazionale di certificazione delle competenze (d'ora in poi SNCC), nel contesto della più complessiva strategia italiana per l'apprendimento permanente varata nel 2012. Nell'ambito di questo processo, l'Italia si è dotata nel 2018 di un proprio Quadro nazionale delle qualificazioni (QNQ) sulla base del quale si propone, con il presente rapporto (che sostituisce il precedente), di aggiornare la referenziazione delle qualificazioni italiane al Quadro europeo EQF.

¹ Per le definizioni dei termini *Abilità, Apprendimento permanente, Apprendimento formale, Apprendimento informale, Apprendimento non formale, Atlante del Lavoro e delle Qualificazioni, Competenza, Conoscenza, Crediti, Formazione regolamentata, Quadro europeo delle qualificazioni, Referenziazione, Responsabilità e autonomia, Risultati dell'apprendimento, Sistema nazionale di istruzione e formazione, Sistema nazionale di certificazione delle competenze*, si rimanda al Glossario contenuto nell'Allegato 4 del presente Rapporto.

Che cosa è l'EQF

Il Quadro europeo EQF, istituito con la Raccomandazione del 2008², è il dispositivo di riferimento comunitario per la trasparenza e la comparazione dei quadri e dei sistemi nazionali delle qualificazioni dei Paesi aderenti.

La Raccomandazione non si sostituisce ai quadri o ai sistemi nazionali né definisce qualificazioni specifiche o competenze attribuibili al singolo individuo ma, come recita il considerando (3) della nuova Raccomandazione del 2017³, istituisce: *“un quadro di riferimento comune comprendente otto livelli di qualifica, espressi sotto forma di risultati dell'apprendimento corrispondenti a livelli crescenti di perizia. Essi fungono da dispositivo di traduzione tra i diversi sistemi delle qualifiche e i rispettivi livelli. L'EQF è finalizzato a migliorare la trasparenza, la comparabilità e la trasferibilità delle qualifiche dei cittadini”*.

Sulla base della Raccomandazione EQF, gli Stati Membri e quelli aderenti sono chiamati, in maniera volontaria, a rileggere e, nel caso, aggiornare i propri sistemi d'istruzione e formazione, in modo tale da collegarli all'EQF. Attualmente 39⁴ sono i Paesi che aderiscono all'EQF a testimonianza dell'elevato livello di impegno e attenzione riservato ai temi della trasparenza e della comparabilità delle qualificazioni tra Paesi, anche oltre gli Stati membri dell'UE.

A livello tecnico, l'EQF è una griglia di descrittori applicabile a tutte le qualificazioni, da quelle ottenute al termine di un percorso di istruzione del primo ciclo, fino ai livelli più alti di istruzione e formazione accademica e professionale. Il *framework*, contenuto nell'Allegato 2 della Raccomandazione, è costituito da otto livelli e ciascuno di essi è definito in termini di risultati dell'apprendimento (*learning outcome*) attraverso una serie di descrittori articolati su tre dimensioni:

- **conoscenze** distinte in teoriche e/o pratiche;
- **abilità** suddivise in cognitive (comprendenti l'uso del pensiero logico, intuitivo e creativo) e pratiche (comprendenti l'abilità manuale e l'uso di metodi, materiali, strumenti e utensili);
- **responsabilità ed autonomia** ovvero la capacità di applicare le conoscenze e le abilità in modo autonomo e responsabile (questa dimensione sostituisce quella di competenza della Raccomandazione del 2008).

La relazione tra qualificazioni nazionali e livelli EQF avviene attraverso la referenziazione all'EQF dei quadri nazionali delle qualificazioni o, laddove non esistano, dei singoli sistemi nazionali di qualificazioni. Si tratta di un processo nazionale autonomo attuato dalle autorità nazionali responsabili dei sistemi di qualificazioni, nel rispetto dei criteri per la referenziazione descritti nell'Allegato III della Raccomandazione. Il rispetto di tali criteri è essenziale per assicurare la garanzia della qualità di tutte le qualificazioni corrispondenti a un livello EQF e per favorire la reciproca trasparenza e fiducia nei processi nazionali di referenziazione.

Inoltre, un apposito gruppo consultivo (*Advisory Group EQF*), coordinato dalla Commissione europea e composto dai rappresentanti di tutti gli Stati aderenti, opera a sostegno dell'attuazione uniforme, coerente, trasparente e coordinata della Raccomandazione. In sede di *Advisory Group EQF* sono state elaborate due note tecniche che rappresentano il riferimento metodologico comune per l'implementazione del processo di referenziazione dei quadri nazionali all'EQF e per la stesura dei relativi rapporti di referenziazione⁵, ivi compreso il presente Rapporto.

² RACCOMANDAZIONE UE su quadro europeo EQF, 23 aprile 2008.

³ RACCOMANDAZIONE UE su quadro europeo EQF, 22 maggio 2017 che aggiorna e sostituisce la Raccomandazione del 2008.

⁴ Oltre ai 27 Stati Membri dell'UE, altri 12 Paesi sono coinvolti nell'attuazione dell'EQF: Regno Unito, Islanda, Liechtenstein e Norvegia (Paesi dell'area economica europea), Albania, ex Repubblica Jugoslava di Macedonia, Montenegro, Serbia e Turchia (Paesi candidati), Bosnia e Erzegovina, Kosovo (potenziali Paesi candidati) e Svizzera.

⁵ Note AG 43-4 on the Updating of EQF referencing as part of the EQF AG work programme 2018-19; Note 5 on Referencing National Qualifications Levels to the EQF Update 2013 European Qualifications Framework Series. Note EQF AG 54-3” Strengthening the referencing to the EQF – reflections on the updating of EQF referencing” on 18 November 2020.

Finalità e obiettivi dell'EQF

L'EQF rientra nel più ampio contesto della cooperazione europea esistente nel settore dell'istruzione e della formazione nell'ambito del quadro strategico europeo *Education and Training 2020 - ET 2020*⁶ (e dei futuri quadri strategici europei) e mira, in particolare, al raggiungimento dei seguenti obiettivi:

- contribuire a modernizzare i sistemi di istruzione e formazione;
- aumentare l'occupabilità, la mobilità e l'integrazione sociale di lavoratori e discenti;
- assicurare un miglior collegamento tra l'apprendimento formale, non formale e informale e sostenere la validazione dei risultati dell'apprendimento ottenuti in contesti diversi (ad esempio nel lavoro).

Nel corso degli ultimi 10 anni, gli Stati Membri con il supporto della Commissione europea hanno sviluppato ulteriormente il Quadro europeo EQF per renderlo maggiormente efficace al fine di aumentare il livello di trasparenza, comparabilità e comprensione delle qualificazioni nazionali ed internazionali, non solo tra Paesi europei ma anche con Paesi terzi. Ne è derivato, nel 2017, un aggiornamento delle raccomandazioni rivolte agli Stati Membri e ai Paesi aderenti, sintetizzate come segue:

- usare l'EQF per riportare i propri quadri o sistemi nazionali delle qualificazioni e confrontarli con tutti i tipi e livelli delle qualificazioni nell'Unione e, se del caso, rivedere e aggiornare la referenziazione dei livelli dei quadri o sistemi nazionali delle qualificazioni sulla base dei livelli e dei descrittori dell'Allegato II e dei criteri per la referenziazione di cui all'Allegato III (Raccomandazioni 1 e 2);
- assicurare la conformità delle qualificazioni incluse nei quadri o sistemi nazionali e referenziate all'EQF ai principi comuni di garanzia della qualità presenti nell'Allegato IV⁷, al fine di facilitare la mobilità dei discenti e dei lavoratori all'interno e al di là dei confini settoriali e geografici (Raccomandazione 3);
- promuovere, se del caso, collegamenti tra i sistemi di crediti e i quadri o sistemi nazionali delle qualificazioni, tenendo conto dei principi comuni per i sistemi di crediti di cui all'Allegato V⁸ (Raccomandazione 4);
- rafforzare l'indicazione dei livelli QNQ/EQF in tutte le nuove qualificazioni e relativi attestati (certificati, diplomi, supplementi ai certificati e ai diplomi ecc.) rilasciati dalle autorità competenti e nei registri delle qualificazioni e rendere i risultati della referenziazione pubblicamente disponibili a livello nazionale e di Unione europea, garantendo che le informazioni sulle qualificazioni e sui relativi risultati d'apprendimento siano accessibili, utilizzando i campi dati per la pubblicazione elettronica delle informazioni sulle qualificazioni, conformemente all'Allegato VI⁹ (Raccomandazioni 5 e 6);
- incoraggiare l'uso dell'EQF da parte delle parti sociali, dei servizi pubblici per l'impiego, degli erogatori di istruzione, degli organismi di garanzia della qualità e delle autorità pubbliche al fine di sostenere il confronto delle qualificazioni e la trasparenza dei risultati dell'apprendimento (Raccomandazione 7);
- garantire la continuità dei compiti e delle attività svolte dai punti nazionali di coordinamento dell'EQF nel sostenere le autorità nazionali nella referenziazione dei quadri o sistemi nazionali delle qualificazioni all'EQF e nell'avvicinamento dell'EQF alle persone e alle organizzazioni (Raccomandazione 8).

Molteplici sono dunque gli obiettivi che l'EQF si pone e altrettanto numerosi sono i risultati e gli impatti che l'implementazione di tale *framework* registra a livello sia nazionale sia internazionale. Secondo l'ultimo monitoraggio del CEDEFOP¹⁰, 35 dei 39 Paesi aderenti hanno referenziato le proprie qualificazioni all'EQF e tutti hanno sviluppato o stanno sviluppando un proprio quadro nazionale. Anche tra i Paesi terzi un numero sempre crescente di Stati sta cercando un raccordo tra i propri quadri nazionali e l'EQF. Ciò sta a significare che il primo ciclo di referenziazione si sta per concludere, contribuendo notevolmente al miglioramento della

⁶ Cfr CONCLUSIONI DEL CONSIGLIO UE del 12 maggio 2009.

⁷ "Fatti salvi i principi nazionali di garanzia della qualità che si applicano alle qualifiche nazionali".

⁸ "Fatte salve le decisioni nazionali relative: i) all'utilizzo dei sistemi di crediti; e ii) al loro collegamento ai quadri o sistemi nazionali delle qualifiche". I crediti non comportano il riconoscimento automatico delle qualificazioni.

⁹ L'allegato VI include sia elementi obbligatori (come il livello QNQ/EQF e i risultati dell'apprendimento) sia elementi opzionali. Tutti i Paesi sono invitati a fornire anche gli elementi opzionali, se disponibili.

¹⁰ CEDEFOP (2019).

trasparenza dei sistemi nazionali delle qualificazioni e alla valorizzazione, attraverso questi, dei diversi contesti dell'apprendimento formale, non formale e informale.

Obiettivi, processo di elaborazione e struttura del Rapporto

In attuazione della Raccomandazione EQF del 2017 e al fine di coordinare i diversi sistemi che concorrono all'offerta pubblica di apprendimento permanente e dei servizi di individuazione e validazione e certificazione delle competenze, il "Rapporto italiano di referenziazione delle qualificazioni al Quadro europeo EQF" ha l'obiettivo di rendere operativo il QNQ, istituito in Italia con decreto interministeriale del 2018¹¹, attraverso la referenziazione dei sistemi italiani di istruzione e formazione nazionali e regionali e delle relative tipologie di qualificazioni al quadro stesso e al Quadro europeo EQF.

Sulla base del presente Rapporto e coerentemente con le indicazioni fornite dal decreto istitutivo del QNQ¹² e dalla Raccomandazione EQF, sarà avviata la "Procedura di referenziazione a QNQ/EQF delle qualificazioni rilasciate a livello nazionale e regionale". A tal fine il Punto di Coordinamento Nazionale EQF (d'ora in poi PCN EQF), collocato presso l'Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro – ANPAL, provvederà ad adottare e aggiornare periodicamente una «Guida operativa all'analisi preliminare, descrizione e referenziazione delle qualificazioni al QNQ» con l'obiettivo di offrire a tutti i soggetti interessati elementi di supporto informativo, formativo e operativo per la referenziazione delle qualificazioni. La procedura di referenziazione sarà informatizzata attraverso un apposito applicativo gestionale in grado di: raccogliere e gestire le istanze di referenziazione presentate dagli Enti Pubblici Titolari per le qualificazioni di propria competenza; alimentare, via via che le qualificazioni saranno descritte e referenziate, il Registro italiano delle qualificazioni referenziate al QNQ. Il Registro completerà l'infrastruttura informativa del Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali, già implementata con l'Atlante del lavoro e delle qualificazioni¹³, quale dispositivo classificatorio e informativo, e sarà interoperabile con le banche dati nazionali e con il Portale europeo *Europass*, come previsto dalla Decisione *Europass*¹⁴, e con la rete *Eures*, come previsto dal Regolamento *Eures*¹⁵ attraverso il raccordo anche con le classificazioni del Programma ESCO¹⁶.

Il presente Rapporto, elaborato a partire dalla proposta tecnica a cura del PCN EQF, è il risultato di un ampio confronto di partenariato di cui fanno parte:

- il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in qualità di autorità nazionale responsabile per l'attuazione delle disposizioni di cui al QNQ;
- Il Ministero dell'Istruzione e del Merito e il Ministero dell'Università e della Ricerca, in qualità di autorità nazionali concertanti per l'attuazione delle disposizioni di cui al QNQ;
- il partenariato istituzionale, composto da tutte le amministrazioni centrali, regionali e delle province autonome competenti nell'ambito del SNCC;
- la Commissione europea, il CEDEFOP, il Consiglio d'Europa, gli esperti internazionali espressamente nominati e i Paesi aderenti alla Raccomandazione partecipanti all'*Advisory Group EQF*;
- il partenariato economico e sociale;
- l'Istituto Nazionale per l'Analisi delle Politiche Pubbliche - INAPP in qualità di ente individuato dalla normativa con il ruolo di valutatore indipendente delle istanze di referenziazione.

Il Rapporto, una volta condiviso a livello tecnico, è approvato con Accordo sancito in sede di Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano e

¹¹ DECRETO INTERMINISTERIALE, 8 gennaio 2018.

¹² DECRETO INTERMINISTERIALE, 8 gennaio 2018, art. 5.

¹³ <https://atlantelavoro.inapp.org/>.

¹⁴ DECISIONE (UE) EUROPASS 2018/646, 18 aprile 2018.

¹⁵ REGOLAMENTO (UE) EURES 2016/589, 13 aprile 2016.

¹⁶ <https://ec.europa.eu/esco/portal/home?resetLanguage=true&newLanguage=it>.

successivamente adottato con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell'Istruzione e del Merito e con il Ministro dell'Università e della Ricerca.

Il Rapporto sarà pubblicato in lingua italiana e in lingua inglese sul sito istituzionale del PCN EQF e sul Portale *Europass* della Commissione europea entro sei mesi dalla data della sua adozione.

Il Rapporto è conforme ai 10 criteri per la referenziazione stabiliti dall'Allegato III della Raccomandazione EQF. La conformità a ciascun criterio, oltre ad essere puntualmente argomentata nel Rapporto, è sistematizzata e sintetizzata attraverso una tavola sinottica presente nella Tabella 2.7.

Il Rapporto è strutturato come segue:

- nel Capitolo 1, ***“Il contesto normativo per l’aggiornamento del Rapporto italiano di referenziazione delle qualificazioni al Quadro europeo EQF”***, vengono illustrati i due principali elementi di innovazione intervenuti in Italia rispetto alla prima fase di referenziazione, entrambi introdotti dalla strategia italiana per l'apprendimento permanente, varata nel 2012¹⁷, ai quali si deve la stesura del presente Rapporto. Trattasi della costituzione del SNCC e l'introduzione dei servizi di individuazione, validazione e certificazione delle competenze acquisite in tutti i contesti di apprendimento (formali, non formali e informali) e dell'istituzione del QNQ. Nel capitolo viene inoltre messa in evidenza la piena integrazione che la strategia italiana per l'apprendimento permanente ha con altre *policy* nazionali – attuate e in via di attuazione – che ne ampliano l'impianto normativo e tecnico, a favore del rafforzamento dei sistemi territorialmente integrati dei servizi di istruzione, formazione, lavoro e inclusione sociale. Infine, vengono presentati, raggruppati in cinque macro-tipologie, i dispositivi adottati in Italia per il riconoscimento e la spendibilità delle competenze e delle qualificazioni, illustrandone le differenze di valore e finalità, le relazioni di complementarità e la rilevanza che assumono in relazione alla messa a regime del QNQ.
- nel Capitolo 2, ***“Il Quadro Nazionale delle Qualificazioni: obiettivi, struttura, procedure, governance e coerenza con i dieci criteri per la referenziazione al Quadro europeo EQF”***, viene descritto il QNQ, quale principale elemento di innovazione rispetto alla prima fase di referenziazione delle qualificazioni italiane all'EQF. In particolare vengono esplicitati: gli obiettivi e le finalità del QNQ, con specifico riferimento sia al contesto nazionale sia al contesto europeo; la struttura e le specifiche tecniche del Quadro; gli effetti giuridici e le fasi della procedura di referenziazione che interessa tutte le qualificazioni italiane, sia quelle già referenziate nella prima fase sia quelle da referenziare *ex novo*, rilasciate dagli Enti Pubblici Titolari; i criteri minimi di inclusione e posizionamento adottati per la referenziazione e i criteri elaborati per la determinazione delle sotto articolazioni, in base alle quali distinguere ulteriori specificità tra le qualificazioni appartenenti ad un medesimo livello; la *governance* multilivello e multiattore dell'implementazione del QNQ e il ruolo svolto dai sistemi informativi (Atlante del Lavoro e delle qualificazioni e Registro italiano delle qualificazioni referenziate al QNQ); il supporto fornito agli Enti Pubblici Titolari, nell'ambito dei rispettivi sistemi di qualificazioni, dai sistemi nazionali posti a garanzia della qualità dell'istruzione e della formazione. Infine, vengono illustrati, in forma riepilogativa, i principali argomenti a sostegno della coerenza e dell'assolvimento dei dieci criteri per la referenziazione stabiliti dall'Allegato III della Raccomandazione EQF.
- nel Capitolo 3 ***“I sistemi italiani delle qualificazioni e loro referenziazione al Quadro Nazionale delle Qualificazioni”*** viene realizzata una mappatura completa dei sistemi dell'offerta di istruzione e formazione presenti in Italia comprendente: il sistema nazionale di istruzione e formazione, il sistema dell'istruzione degli adulti, il sistema della formazione professionale regionale, la formazione continua in ambito territoriale rivolta ai lavoratori, la formazione continua finanziata attraverso i Fondi Paritetici Interprofessionali, la formazione regolamentata ed infine l'offerta di apprendimento non formale. Ogni sistema viene descritto indicando: la *governance*, i percorsi di apprendimento erogati, i requisiti di accesso, l'organizzazione, gli obiettivi, i target di riferimento e le diverse tipologie di qualificazioni rilasciate. Per ciascuna tipologia di qualificazione e i rispettivi risultati di apprendimento viene indicato il posizionamento su uno degli 8 livelli del QNQ e dell'EQF e le relative sotto articolazioni di livello,

¹⁷ LEGGE 28 giugno 2012, n. 92, art. 4, commi da 51 a 61 e da 64 a 68.

determinati in base ai criteri descritti nel Capitolo 2. Il quadro di insieme della referenziazione dei sistemi delle qualificazioni italiane al QNQ ed EQF è, infine, riepilogato graficamente in diagrammi di sintesi rappresentativi dei percorsi dell'offerta di apprendimento, in una *visual identity* e in una tavola di sinossi comprendente tutte le tipologie di qualificazioni rilasciate in Italia nell'ambito del SNCC ordinate per livello EQF.

- nel capitolo 4, **“Sintesi dei risultati del confronto con le sedi istituzionali e della consultazione nazionale e internazionale”**, sono illustrati i principali risultati dei tre processi consultivi realizzati per la finalizzazione del rapporto (la condivisione e confronto con le amministrazioni pubbliche centrali e regionali; la consultazione internazionale; la consultazione pubblica nazionale).

Completano il Rapporto l'apparato di allegati e le appendici così come illustrato nella Guida alla Lettura.

CAPITOLO 1 - Il contesto normativo per l'aggiornamento del Rapporto italiano di referenziazione delle qualificazioni al Quadro europeo EQF¹⁸

Successivamente alla prima fase di attuazione della Raccomandazione EQF conclusasi con l'adozione del "Primo rapporto italiano di referenziazione delle qualificazioni al quadro europeo EQF", l'Italia, a partire dal 2012, si è mossa gradualmente verso una seconda fase di attuazione. Ciò lo si deve ad un profondo e complesso processo di cooperazione interistituzionale che ha condotto alla definizione della strategia italiana per l'apprendimento permanente varata nel 2012 (par. 1.1) e alla quale si sono successivamente aggiunti ulteriori interventi di riforma che ne rafforzano l'implementazione, ampliandone il quadro normativo di riferimento e lo spettro dei beneficiari: la riforma dei servizi per il lavoro e delle politiche attive; l'introduzione del Reddito di cittadinanza; l'introduzione del sistema duale; la riforma degli Istituti Professionali; il recepimento della Raccomandazione *Upskilling Pathways* (par. 1.2).

Nel contesto di tale processo, due sono i principali ambiti di innovazione intervenuti rispetto alla prima fase di referenziazione, ai quali si deve la stesura del presente Rapporto:

- la messa a regime del Sistema nazionale di certificazione delle competenze (SNCC) che introduce, nei diversi ordinamenti dei sistemi di istruzione e formazione professionale, nuovi servizi di individuazione, validazione e certificazione delle competenze comunque acquisite (in contesti formali, non formali e informali) e adotta la referenziazione a EQF come uno dei criteri obbligatori per l'inclusione delle qualificazioni nel Repertorio Nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali (par. 1.1);
- l'istituzione del QNQ che, introducendo anche in Italia, al pari degli altri Paesi, un *framework* unico e onnicomprensivo, funzionale a una migliore organizzazione, modernizzazione e descrizione di tutte le qualificazioni del sistema pubblico di istruzione e formazione professionale, determina le condizioni per la referenziazione *ex novo* di tutte le qualificazioni rilasciate sul territorio nazionale, ovvero sia di quelle già referenziate sia di quelle non ancora referenziate ad EQF nel Primo rapporto del 2012 (par. 1.3).

Oltre ai due strumenti sopra descritti (riconducibili rispettivamente ai servizi per la convalida degli apprendimenti conseguiti in contesti non formali e informali e ai dispositivi di trasparenza per una maggiore leggibilità e comparabilità delle qualificazioni), l'Italia dispone di specifici strumenti per il riconoscimento e la spendibilità delle competenze e delle qualificazioni oggetto di una illustrazione riepilogativa nell'ultimo paragrafo del presente capitolo (par. 1.4).

¹⁸ Per le definizioni dei termini *Apprendimento formale*, *Apprendimento non formale*, *Apprendimento informale*, *Apprendimento permanente*, *Atlante del Lavoro e delle Qualificazioni*, *Attestazione*, *Classificazione dei settori economico-professionali*, *Competenza*, *Certificazione delle competenze*, *Conoscenze*, *Crediti*, *Ente Pubblico Titolare*, *Ente titolato*, *Formazione regolamentata*, *Individuazione e validazione delle competenze*, *Professione regolamentata*, *Quadro Nazionale delle Qualificazioni*, *Qualificazione*, *Referenziazione*, *Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali*, *Risultati dell'apprendimento*, *Sistema nazionale di istruzione e formazione*, *Sistema nazionale di certificazione delle competenze*, *Sistemi di crediti*, *Trasferimento di crediti* si rimanda al Glossario contenuto nell'Allegato 4 del presente Rapporto.

1.1 – La strategia italiana per l'apprendimento permanente e il Sistema nazionale di certificazione delle competenze

La strategia italiana per l'apprendimento permanente, varata nell'ambito della legge di riforma del mercato del lavoro del 2012¹⁹ riconosce, in linea con le indicazioni dell'Unione europea, il diritto individuale all'apprendimento permanente che avviene nei diversi contesti, formali, non formali e informali e nelle diverse fasi della vita, quale leva strategica al fine di migliorare le conoscenze, le capacità e le competenze degli individui, in una prospettiva personale, civica, sociale e occupazionale.

Nell'ambito di questo quadro di indirizzo, sono state definite, in sede di Conferenza Unificata²⁰, cinque misure prioritarie per l'attuazione di politiche nazionali per l'apprendimento permanente:

- 1) misure che comprendano partenariati di cui fanno parte anche le parti sociali e la società civile;
- 2) misure a sostegno dell'orientamento permanente;
- 3) misure rivolte ai giovani della formazione professionale, agli adulti (in modo specifico donne) in fase di rientro nel mercato del lavoro e a lavoratori e target con bassi livelli di qualificazione e competenze;
- 4) misure che utilizzino efficacemente gli strumenti di trasparenza (il Quadro europeo EQF) e integrino i diversi servizi offerti nell'ambito dei sistemi di istruzione, formazione professionale, lavoro, orientamento e certificazione delle competenze acquisite nei contesti formali, non formali e informali;
- 5) misure volte a migliorare la pertinenza dell'istruzione e della formazione sia relativamente alla specificità dei percorsi, sia in riferimento agli sbocchi nel mondo del lavoro e ad adeguarla alle esigenze dei gruppi mirati di destinatari.

Obiettivo della strategia è quello di rendere l'apprendimento permanente una realtà concreta in termini di nuove opportunità e servizi ai cittadini e alle organizzazioni, attraverso la messa in trasparenza, il riconoscimento, la spendibilità e portabilità delle competenze e delle qualificazioni in ambito nazionale ed europeo, per l'inserimento e reinserimento formativo ed occupazionale, la *flexicurity* e la mobilità geografica e professionale in ogni fase della vita. Al contempo, la strategia ha l'obiettivo di aumentare l'efficienza e l'efficacia degli investimenti pubblici e comunitari per il rafforzamento dei sistemi nazionali dell'apprendimento permanente²¹, dei servizi e delle misure delle politiche attive del lavoro e delle politiche di inclusione sociale.

Al tal fine, la strategia per l'apprendimento permanente mira all'implementazione di tre sistemi, strettamente connessi tra loro, attraverso i quali si determinano le condizioni e gli strumenti necessari a costruire un'ampia e stabile *governance* multilivello, capace di coordinare i diversi *provider* dei servizi di istruzione, formazione e lavoro, sotto forma di reti territorialmente integrate. Queste ultime sono individuate come le forme organizzative più appropriate per rafforzare la capacità di raggiungere (*outreach*) e contrastare le povertà educative, segnatamente quelle più marginali, attraverso la presa in carico integrale della persona e l'accessibilità e la personalizzazione dei servizi, facendo leva: sulla valorizzazione delle competenze possedute dalle persone a prescindere dal contesto in cui sono state acquisite; sull'interoperabilità dei servizi e dei sistemi informativi; e sulla messa a sistema di un QNQ quale infrastruttura di coordinamento unitaria per il governo delle *policy*, per l'erogazione dei servizi, per il monitoraggio degli interventi e la valutazione degli impatti. Questi tre sistemi sono:

- a) **il sistema delle reti territoriali integrate dei servizi di istruzione, formazione e lavoro²²;**
- b) **il sistema nazionale di certificazione delle competenze (SNCC)²³;**
- c) **il sistema Informativo Unitario delle politiche del lavoro - SIU²⁴.**

¹⁹ LEGGE 28 giugno 2012, n. 92, art. 4, commi da 51 a 61 e da 64 a 68.

²⁰ INTESA IN CONFERENZA UNIFICATA, 20 dicembre 2012.

²¹ Impegno assunto anche nell'ambito della condizionalità ex ante 10.3 della Programmazione del Fondo sociale europeo 2014-2020: cfr ACCORDO DI PARTENARIATO 2014-2020 ITALIA Sezione 2, 2017.

²² LEGGE 28 giugno 2012, n. 92, art. 4, commi 55 e 56.

²³ LEGGE 28 giugno 2012, n. 92, art. 4, commi 58 e 64 – 68.

²⁴ DECRETO LEGISLATIVO 14 settembre 2015, n. 150, artt. 13, 14 e 15.

a) **Il sistema delle reti territoriali integrate** comprende l'insieme dei servizi pubblici e privati di istruzione, formazione e lavoro relativi a tutti gli ambiti di apprendimento siano essi formali, non formali e informali collegati in modo organico alle principali strategie messe in atto per la crescita economica, occupazionale, sociale e personale (l'accesso al lavoro dei giovani, la riforma del *welfare*, l'invecchiamento attivo e l'esercizio della cittadinanza attiva, anche da parte degli immigrati). L'azione delle reti si basa sulla centralità della persona (e dei suoi fabbisogni, anche in una prospettiva multidimensionale) ed è finalizzata ad ampliare la platea dei beneficiari dei servizi di apprendimento permanente attraverso: la creazione di sinergie tra i sistemi di apprendimento formali, non formali e informali e tra i diversi soggetti dell'offerta formativa; la promozione di azioni trasversali tra le diverse offerte formative e di servizio qualificandone gli standard, gli obiettivi e gli impatti; l'integrazione tra le diverse opportunità per l'inserimento lavorativo, anche attraverso la riqualificazione professionale; la promozione del contratto di apprendistato valorizzandone i contenuti formativi; la promozione di azioni condivise di orientamento permanente e di accompagnamento finalizzate al rientro nei sistemi di istruzione e formazione o all'inserimento o reinserimento nel mercato del lavoro; ed infine la promozione della formazione continua dei lavoratori.

I principali nodi della rete²⁵ assolvono funzioni di accoglienza, orientamento e analisi dei fabbisogni formativi delle persone più svantaggiate e di individuazione e previsione della domanda di competenze attese del sistema produttivo. Sulla base delle Linee strategiche di intervento contenenti gli elementi costitutivi essenziali delle reti territoriali²⁶, tre sono essenzialmente i servizi offerti:

- il sostegno alla personalizzazione dei percorsi e la rilevazione ed analisi dei fabbisogni di competenza, anche in connessione con le esigenze dei sistemi produttivi territoriali;
- il riconoscimento dei crediti e la certificazione delle competenze;
- l'orientamento permanente.

L'azione delle reti poggia su un impianto di *governance* multilivello:

- il livello nazionale con funzioni di indirizzo, monitoraggio e valutazione ed individuazione delle politiche e delle priorità strategiche, attraverso l'istituzione di un apposito Tavolo interistituzionale per l'apprendimento permanente²⁷ e la promozione di incontri periodici con le Parti Sociali;
- il livello regionale nell'ambito del quale le Regioni e le Province autonome programmano lo sviluppo delle reti in termini di: definizione e valutazione dei programmi di sviluppo, centri di servizio di innovazione e competitività, fabbisogni formativi e professionali e uso integrato delle risorse;
- il livello locale in cui vengono definite le modalità organizzative e di funzionamento delle reti al fine di assicurare al cittadino l'accesso per la costruzione e il sostegno dei propri percorsi di apprendimento.

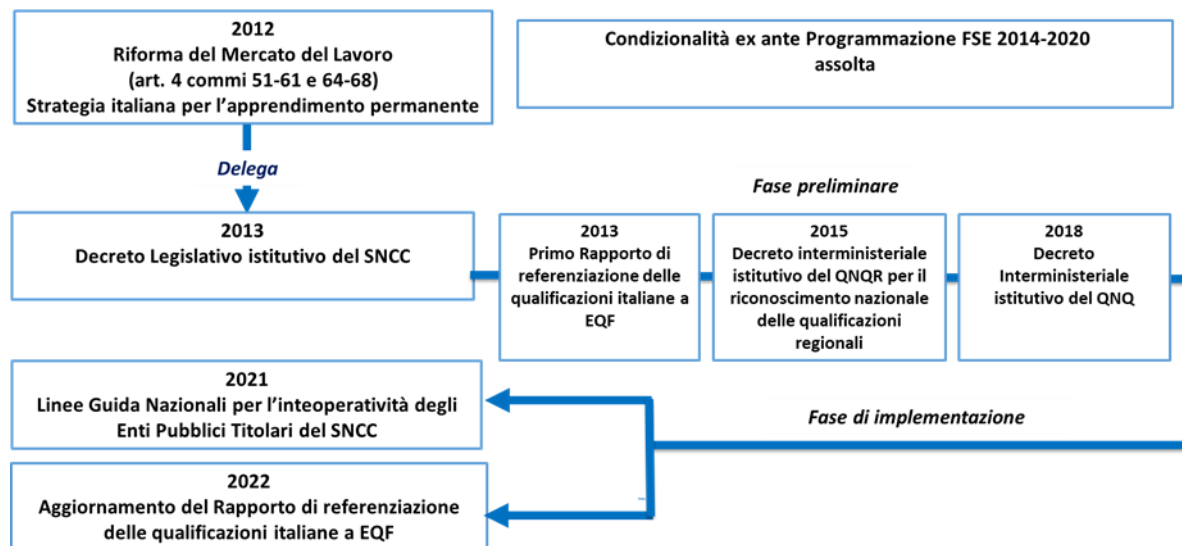
²⁵ I nodi della rete sono: scuole, Istituti Tecnici Superiori, Centri provinciali per l'istruzione degli Adulti (Cpia), servizi di individuazione, validazione degli apprendimenti e certificazione delle competenze, centri per l'impiego, agenzie per il lavoro, agenzie di formazione professionale, istituti ed agenzie di ricerca, forum del terzo settore e organizzazioni dell'associazionismo, del volontariato e del non profit, Sportelli Unici per le Attività Produttive - SUAP, Enti ed Associazioni culturali (biblioteche, musei, teatri), Poli tecnico-professionali, Università, servizi di orientamento e di consulenza, imprese (attraverso le loro rappresentanze datoriali e sindacali), Camere di Commercio Industria e Artigianato e Osservatorio sull'immigrazione.

²⁶ ACCORDO IN CONFERENZA UNIFICATA, 10 luglio 2014.

²⁷ Il Tavolo interistituzionale sull'apprendimento permanente è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri con l'INTESA IN CONFERENZA UNIFICATA del 20 dicembre 2012 ed è composto da Ministero dell'Istruzione (attuale Ministero dell'Istruzione e del Merito), Ministero dell'Università e della Ricerca, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, il Ministero dello Sviluppo Economico ((Ministero delle Imprese e del Made in Italy), Ministero dell'economia e delle finanze, Regioni e Province autonome e Enti locali, con il coinvolgimento delle competenti agenzie pubbliche tecniche e di ricerca.

b) **Il Sistema nazionale di certificazione delle competenze (SNCC)**, istituito nel 2013²⁸ e messo a regime nel 2021 con l'adozione delle Linee Guida per l'interoperatività degli Enti Pubblici Titolari²⁹ (figura 1.1)³⁰, mira a favorire la trasparenza, la spendibilità, la portabilità e l'incrementalità delle competenze in ambito nazionale ed europeo, anche in termini di riconoscimento di crediti in ingresso, in itinere e in esito a percorsi di apprendimento, al fine di promuovere la crescita e la valorizzazione dell'intero patrimonio culturale e professionale acquisito dalla persona nella sua storia di vita, di studio e di lavoro.

Figura 1.1. Iter legislativo per la piena messa a regime del SNCC



Il sistema si basa sulla riorganizzazione, in una disciplina unitaria, di una serie di istituti giuridici, alcuni preesistenti alla norma (quali le certificazioni in esito a percorsi di apprendimento formale, di ogni ordine, grado e territorio), altri di nuova introduzione (l'individuazione, la validazione e la certificazione delle competenze acquisite in contesti di apprendimento non formale o informale) e sulla adozione su tutto il territorio nazionale di:

- i. norme generali (finalità, definizioni ed effetti giuridici) e di principi comuni validi per tutte le pubbliche amministrazioni titolari di sistemi di qualificazioni dell'offerta pubblica di apprendimento permanente (Enti Pubblici Titolari)³¹, quali: sussidiarietà, centralità della persona, semplicità, accessibilità, trasparenza, oggettività, tracciabilità, riservatezza del servizio, correttezza metodologica, completezza, equità e non discriminazione;
- ii. livelli essenziali delle prestazioni dei servizi di individuazione, validazione e certificazione, validi per tutti gli Enti Pubblici Titolari;

²⁸ DECRETO LEGISLATIVO 16 gennaio 2013, n. 13.

²⁹ DECRETO INTERMINISTERIALE, 5 gennaio 2021, di cui in Allegato 3 è riportato un estratto.

³⁰ La Figura 1.1 riporta l'iter legislativo che ha portato alla piena messa a regime del SNCC, attualmente in corso di regolazione e organizzazione nell'ambito dei singoli sistemi di qualificazioni. Avviato nel 2013 con il Decreto Legislativo n.13, in applicazione della delega di norma contenuta nella riforma del mercato del lavoro del 2012, il SNCC ha previsto una serie di tappe intermedie. In particolare, prima della sua completa messa a regime, nel 2021, con l'adozione delle Linee guida nazionali, ulteriormente rafforzate dall'adozione del presente Rapporto di referenziazione che rende operativo il QNQ, la fase preliminare ha previsto: la pubblicazione nel 2013 (in assenza di un QNQ) del Primo Rapporto italiano di referenziazione a EQF; l'istituzione nel 2015 del Quadro Nazionale delle Qualificazioni Regionali – QNQR (di cui al presente paragrafo) e l'istituzione nel 2018 del QNQ (di cui al par. 1.3 del presente Capitolo e al Capitolo 2).

³¹ Il rispetto dei livelli essenziali e degli standard minimi di servizio è vigilato dal Comitato tecnico nazionale, istituito con il Decreto legislativo del 16 gennaio 2013, n.13, presieduto dai rappresentanti del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, del Ministero dell'Istruzione (attuale Ministero dell'Istruzione e del Merito) e del Ministero dell'Università e della Ricerca e composto dai rappresentanti del Ministero per la Pubblica Amministrazione e la Semplificazione, del Ministero dello Sviluppo Economico (attuale Ministero delle Imprese e del Made in Italy), del Ministero dell'Economia e delle Finanze e delle amministrazioni pubbliche, centrali, regionali e delle Province autonome di Trento e di Bolzano in qualità di Enti Pubblici Titolari. Il rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni è verificato sulla base di indicatori, soglie, modalità di controllo, valutazione e accertamento definiti dalle Linee guida per l'interoperatività degli Enti Pubblici Titolari del SNCC.

- iii. standard minimi di servizio ai quali gli Enti Pubblici Titolari devono attenersi articolati in: standard di processo (inerenti le fasi di identificazione, valutazione e attestazione dei servizi); standard di attestazione (inerenti i contenuti minimi delle attestazioni e le modalità di registrazione e conservazione nel sistema informativo dell'Ente Pubblico Titolare in interoperabilità con il SIU); standard di sistema (inerenti i requisiti organizzativi, professionali, strumentali che gli enti pubblici devono assicurare nel disciplinare e organizzare i servizi di individuazione, validazione e certificazione nell'ambito degli ordinamenti di propria pertinenza).

Nell'ambito del SNCC, gli Enti Pubblici Titolari, attraverso i propri enti titolati, su richiesta della persona e attenendosi agli standard sopra descritti (di cui all'Allegato 3 del presente Rapporto), possono individuare, validare e certificare, anche in termini di crediti, le competenze di cui si compongono le qualificazioni, (fino al numero totale di competenze costituenti l'intera qualificazione)³² inserite nei repertori di propria competenza e ricomprese nel Repertorio nazionale³³. Gli Enti Pubblici Titolari operano in modo autonomo secondo il principio di sussidiarietà, garantendo la separazione delle funzioni di regolazione, organizzazione, monitoraggio, vigilanza e controllo da quelle di erogazione dei servizi e nel rispetto dell'autonomia stabilita dalle normative vigenti.

I documenti di validazione e i certificati rilasciati a conclusione dell'individuazione e validazione e della certificazione delle competenze costituiscono atti pubblici e le qualificazioni rilasciate:

- a. hanno valore sull'intero territorio nazionale secondo le norme che li regolano;
- b. sono riconoscibili, a livello europeo e internazionale, attraverso la referenziazione ai livelli del QNQ quale riferimento unico al Quadro EQF;
- c. sono portabili nei differenti sistemi di qualificazioni del SNCC, nel rispetto degli ordinamenti e delle norme vigenti, e leggibili per il mondo del lavoro e delle professioni attraverso il loro inserimento nell'Atlante del lavoro e delle qualificazioni.

Le competenze validate o certificate possono costituire un credito, secondo criteri e procedure definiti da ciascun Ente Pubblico Titolare per i rispettivi ambiti di titolarità e in applicazione delle normative vigenti, anche in complementarità con i sistemi europei dei crediti.

In Figura 1.2 vengono sintetizzate le fasi, gli obiettivi, i metodi, gli *output* e le funzioni dei servizi di individuazione, validazione e certificazione delle competenze.

³² Il Sistema nazionale di certificazione delle competenze è stato implementato in coerenza con le indicazioni della Raccomandazione del Consiglio europeo del 20 dicembre 2012 sulla convalida dell'apprendimento non formale e informale, e in complementarità con l'applicazione della Raccomandazione del Parlamento e del Consiglio del 18 giugno 2009 sull'istituzione di un sistema europeo di crediti per l'istruzione e la formazione professionale (ECVET) sostituita di recente dalla RACCOMANDAZIONE (UE) VET, 24 novembre 2020, nonché con il Sistema europeo per l'accumulazione ed il trasferimento dei crediti (ECTS). Sono fatte salve altre disposizioni legislative in materia, in particolare quelle riferite alle professioni regolamentate oggetto della Direttiva UE 2005/36/CE e successive modifiche.

A tale riguardo, è opportuno evidenziare che, in base alle Linee guida per l'interoperatività degli Enti Pubblici Titolari del SNCC, le qualificazioni delle professioni regolamentate, ivi incluse le qualificazioni per le professioni sanitarie e per le arti ausiliarie delle professioni sanitarie, sono escluse dal campo di applicazione dei servizi di individuazione, validazione e certificazione delle competenze, acquisite in contesti non formali e informali. È fatta salva, per gli enti titolari delle suddette qualificazioni, la facoltà di disciplinare l'applicazione dei richiamati servizi, per le qualificazioni di propria competenza, in coerenza con le normative di settore e previa Intesa in Conferenza Stato Regioni o, ove consentito, attraverso l'adozione di appositi Accordi in Conferenza Unificata o Stato Regioni, anche al fine di determinare eventuali casistiche di equivalenza delle qualificazioni o di esonero dal percorso formativo e dall'esame.

³³ Fatti salvi accordi bilaterali, che consentono ad un Ente Pubblico Titolare di individuare, validare o certificare competenze afferenti a qualificazioni di competenza di un altro Ente Pubblico Titolare.

Figura 1.2 - Schema di sintesi dei servizi di individuazione, validazione e certificazione delle competenze

Servizio	Accoglienza	Individuazione	Validazione	Certificazione
Obiettivo	Informare e orientare il cittadino rispetto al servizio offerto	Ricostruire le esperienze e individuare nel Quadro nazionale le qualificazioni e le competenze potenzialmente validabili o certificabili	Ricostruire le esperienze e individuare nel Quadro nazionale le qualificazioni e le competenze potenzialmente validabili o certificabili	Certificare le competenze apprese in contesti formali (in uscita da formazione) e non formali e informali (in uscita da validazione)
Metodo	Accoglienza e informazione individuale in gruppo	Colloqui individuali di: condivisione attività svolte, individuazione competenze e composizione Dossier	Valutazione con al minimo esame tecnico del dossier. Eventuale prova diretta	Prova diretta: colloquio tecnico o prova in situazione
Attestato		Documento di trasparenza (valore di parte prima): competenze individuate e messe in trasparenza	Documento di validazione (valore di parte seconda): competenze (o abilità e conoscenze) validate	Certificato (valore di parte terza): competenze del Repertorio Nazionale certificate
Funzioni preposte		Operatore consulente	Esperto di metodo Esperto di settore	Commissione o organismo collegiale con requisito di terzietà

L'interoperatività degli Enti Pubblici Titolari, elemento essenziale ai fini della mutualità dei servizi e della portabilità delle competenze, si fonda sulla realizzazione di due infrastrutture:

- **il Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali**
- **la dorsale informativa unica.**

Il Repertorio nazionale rappresenta il riferimento unitario, ai fini della progettazione formativa per competenze, della personalizzazione dei servizi di istruzione, formazione e lavoro, dell'individuazione validazione e certificazione delle competenze acquisite in contesti di apprendimento formali, non formali e informali e della trasparenza, spendibilità e riconoscimento delle qualificazioni a livello nazionale e comunitario. Il Repertorio nazionale è costituito da tutti i repertori dei titoli di istruzione e formazione, compresi quelli di istruzione e formazione professionale e delle qualificazioni professionali³⁴, codificati a livello nazionale, regionale o di Provincia autonoma, rispondenti a determinati standard minimi di accesso. Le qualificazioni incluse nel Repertorio nazionale, infatti, devono rispettare quattro requisiti minimi:

- a) l'identificazione dell'Ente Pubblico Titolare;
- b) l'identificazione delle qualificazioni e delle relative competenze che compongono il repertorio;
- c) la referenziazione delle qualificazioni, laddove applicabile, ai codici statistici ATECO e alla nomenclatura e classificazione delle unità professionali (CP ISTAT), nel rispetto delle norme del sistema statistico nazionale;

³⁴Un repertorio è l'atto pubblico con il quale un Ente Pubblico Titolare adotta formalmente una o più qualificazioni di propria competenza. Ad esempio, sono repertori:

- le classi di laurea di riferimento nazionale per l'offerta universitaria adottate con i decreti del Ministero dell'Università e della Ricerca;
- gli ordinamenti del Ministero dell'Istruzione e del Merito per l'istruzione secondaria superiore (licei e istituti tecnici e professionali) e per l'istruzione degli adulti;
- i repertori regionali della formazione professionale adottati dalle Regioni con propri atti;
- i repertori di figure di riferimento nazionale della IeFP - Istruzione e Formazione Professionale, dei percorsi IFTS - Istruzione e Formazione Tecnica Superiore e dei percorsi ITS *Academy* - Istituti Tecnologici Superiori adottati con decreti interministeriali a seguito di Accordi in Conferenza Stato-Regioni.

d) la referenziazione delle qualificazioni al Quadro europeo EQF, realizzata attraverso la formale inclusione delle stesse nel processo nazionale di referenziazione per il tramite del QNQ.

Al fine di rendere operativi tutti i requisiti minimi di eleggibilità obbligatori per tutte le qualificazioni per accedere al Repertorio Nazionale, quest'ultimo è tuttora in fase di sviluppo e sarà implementato e reso consultabile attraverso due principali infrastrutture informatiche interconnesse: l'Atlante del lavoro e delle qualificazioni per le sue funzioni classificatorie (ATECO e CP) e di raccordo al mondo del lavoro e il Registro italiano delle qualificazioni referenziate al QNQ (cfr par. 2.2.9) per la sua funzione di raccordo con i sistemi nazionali ed europei delle qualificazioni tramite la procedura di referenziazione (cfr par.2.2.6).

In questa prima fase di attuazione del QNQ, la referenziazione delle singole qualificazioni, inserite nel Repertorio Nazionale, è pertanto un criterio di eleggibilità progressivo e dinamico che sarà soddisfatto con l'adozione del presente Rapporto aggiornato e con la successiva referenziazione delle singole qualificazioni al QNQ/EQF attraverso la procedura descritta al par. 2.2.6.

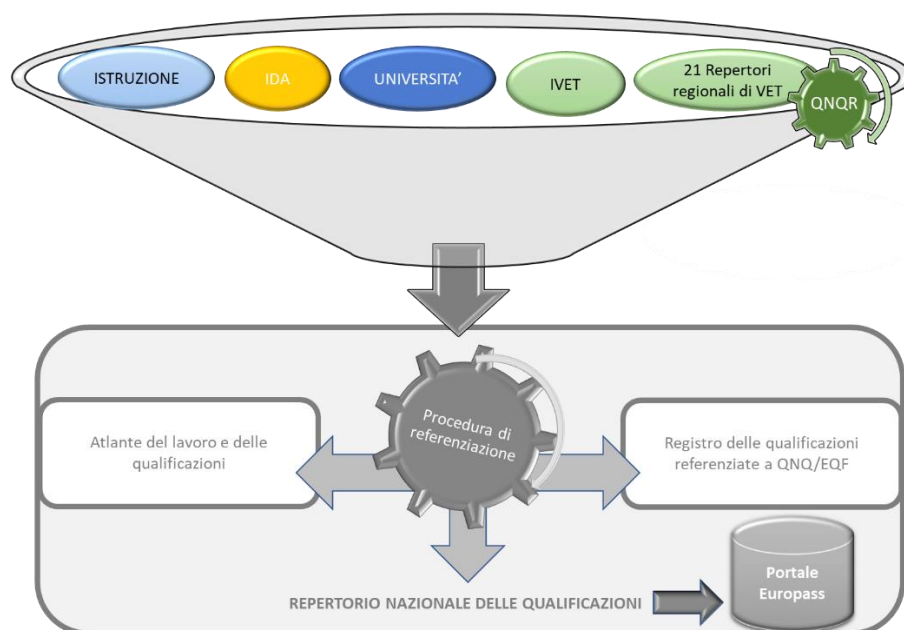
Inoltre, al fine di ricondurre all'interno di un'unica cornice le qualificazioni rilasciate dal sottosistema della formazione professionale regionale (cfr par. 3.3), nell'ambito del Repertorio nazionale è stato istituito il Quadro nazionale di riferimento delle qualificazioni regionali (QNQR)³⁵, volto a garantire una *governance* unitaria nonché un quadro di comparabilità e progressiva standardizzazione a un sottosistema di qualificazioni la cui responsabilità e gestione (a differenza di altri sottosistemi come quello dell'istruzione) è rimessa ad una pluralità di Enti Pubblici Titolari con diversi repertori, ovvero 21 Regioni e Province Autonome. L'implementazione del QNQR consente: la correlabilità e progressiva standardizzazione delle qualificazioni regionali e delle relative competenze sulla base delle sequenze descrittive dei contenuti professionali del lavoro incluse nell'Atlante del lavoro e delle qualificazioni³⁶; la loro spendibilità a livello nazionale ed europeo per il tramite della referenziazione al QNQ e all'EQF; ed, infine, il loro utilizzo come parametro di riferimento nell'ambito dei servizi di individuazione, validazione e certificazione delle competenze.

In Figura 1.3 vengono sintetizzate le relazioni esistenti tra repertori dei titoli di istruzione e formazione, Repertorio Nazionale, Registro italiano delle qualificazioni referenziate, Atlante del Lavoro e delle qualificazioni e QNQR.

³⁵ DECRETO INTERMINISTERIALE, 30 giugno 2015.

³⁶ Sono correlabili le qualificazioni regionali che, in termini di competenze, presidiano le stesse attività di lavoro. Le qualificazioni regionali correlabili sono considerate automaticamente equivalenti in relazione agli ambiti specifici di correlazione.

Figura 1.3 – Repertori dei titoli di istruzione e formazione, Repertorio Nazionale, Registro italiano delle qualificazioni referenziate, Atlante del Lavoro e delle qualificazioni e QNQR.



La **dorsale informativa unica** rappresenta l'infrastruttura di interoperabilità delle banche dati centrali e territoriali finalizzata a garantire il raccordo e la mutualità dei servizi di individuazione, validazione e certificazione delle competenze, al pari degli altri servizi di istruzione, formazione e lavoro, ai fini del monitoraggio e della valutazione degli interventi e della tracciabilità e conservazione degli attestati rilasciati³⁷. L'attuazione della dorsale informativa unica si realizza nell'ambito dello sviluppo e della gestione integrata del sistema informativo unitario delle politiche del lavoro, di cui al seguente punto c).

- c) **Il Sistema Informativo Unitario delle politiche del lavoro** - SIU, istituito nel 2015³⁸, è l'infrastruttura tecnologica che ha l'obiettivo di migliorare i servizi offerti nell'ambito della rete delle politiche attive per il lavoro, attraverso la conservazione degli atti, l'interoperabilità delle banche dati centrali e territoriali esistenti e il supporto al monitoraggio e alla valutazione delle misure e degli interventi erogati. Il SIU è strutturato in nodi di coordinamento: un nodo di coordinamento nazionale presso ANPAL³⁹ e nodi di

³⁷ La gestione degli elementi minimi informativi spetta agli Enti Pubblici Titolari, mediante i propri sistemi informativi che devono essere interoperativi con la dorsale informativa unica. Gli elementi minimi devono includere:

- i dati anagrafici e codice fiscale del destinatario del servizio di individuazione e validazione e certificazione delle competenze;
- i dati dell'ente titolato con indicazione dei riferimenti normativi di autorizzazione o accreditamento;
- la tipologia di attestazione;
- le competenze attestate, indicando, per ciascuna di esse, almeno la denominazione, il repertorio e le qualificazioni di riferimento (per quest'ultime andranno specificate la denominazione, la descrizione, il livello EQF/NQF);
- il riferimento alle classificazioni statistiche dell'Atlante del lavoro e delle qualificazioni, laddove applicabile, ai fini del riconoscimento nell'ambito del sistema nazionale di certificazione delle competenze;
- le modalità di apprendimento delle competenze;
- le modalità di valutazione delle competenze;
- la data di rilascio delle attestazioni.

³⁸ DECRETO LEGISLATIVO 14 settembre 2015, n. 150, artt. 13, 14 e 15.

³⁹ L'ANPAL ha il compito di realizzare e gestire il SIU in cooperazione con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, il Ministero dell'Istruzione e del Merito e il Ministero dell'Università e della Ricerca, le Regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano, l'INPS e l'INAPP, valorizzando e riutilizzando le infrastrutture informative già realizzate da altre amministrazioni. L'Agenzia è, inoltre, deputata a gestire l'albo nazionale dei soggetti accreditati per le politiche attive e quello degli enti di formazione accreditati dalle Regioni e Province autonome, il repertorio nazionale degli incentivi all'occupazione e attività e programmi europei per la formazione e l'occupazione.

coordinamento regionali e delle Province autonome⁴⁰. Il SIU costituisce la base informativa per la formazione e il rilascio del Fascicolo elettronico del Lavoratore (ex Libretto formativo del cittadino⁴¹), liberamente accessibile a titolo gratuito, attraverso il quale viene documentato il patrimonio culturale e professionale accumulato dai cittadini e dai lavoratori nella loro storia personale e professionale, raccogliendo le informazioni relative ai percorsi educativi e formativi, ai periodi lavorativi, alle fruizioni di provvidenze pubbliche e ai versamenti contributivi.

1.2 – Altri interventi di policy che ampliano la strategia italiana per l'apprendimento permanente

A partire dal 2012, la strategia italiana per l'apprendimento permanente oltre a concentrarsi sull'implementazione dei tre sistemi fondativi sopradescritti, ha anche posto particolare attenzione al processo di integrazione con altri interventi di *policy* e disegni di riforma che ne ampliano e rafforzano l'impianto normativo, tecnico e strategico. Gli esempi più significativi di queste riforme possono essere sintetizzati come segue.

- **La riforma in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive**⁴² che istituisce l'Agenzia Nazionale per le politiche attive del Lavoro – ANPAL con il ruolo di coordinamento della rete nazionale dei servizi per le politiche attive del lavoro, della quale fanno parte numerose istituzioni ed enti pubblici e privati⁴³. Elemento centrale della riforma è rappresentato dal riordino dei servizi e delle politiche attive per l'occupazione e dal rilancio e rafforzamento dei Centri per l'impiego (CPI), come centri di servizio di una più ampia rete territoriale di soggetti pubblici e privati, che stipulano con gli utenti in cerca di occupazione patti di servizio personalizzati (una sorta di veri e propri contratti) in cui vengono indicate le attività di orientamento, profilazione, formazione, incontro domanda/offerta e inserimento o reinserimento lavorativo sulla base di un'offerta di lavoro congrua⁴⁴ che le parti si impegnano a svolgere. La partecipazione a tali attività o l'accettazione di offerte di lavoro congrue, diventa condizione vincolante per il mantenimento da parte della persona delle misure di sostegno al reddito, pena la riduzione o perdita del sostegno economico e dello stato di disoccupazione. In tutte le misure di politica attiva (dalla profilazione e personalizzazione dei servizi, ai percorsi formativi, all'incontro domanda offerta di lavoro,

⁴⁰ In particolare costituiscono elementi del SIU:

- a) il sistema informativo dei percettori di ammortizzatori sociali, di cui all'articolo 4, comma 35, della legge 28 giugno 2012, n. 92;
- b) l'archivio informatizzato delle comunicazioni obbligatorie, di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 297;
- c) i dati relativi alla gestione dei servizi per il lavoro e delle politiche attive del lavoro, ivi incluse la scheda anagrafica e professionale;
- d) il sistema informativo della formazione professionale;
- e) la piattaforma digitale del Reddito di cittadinanza per il Patto per il lavoro, implementata attraverso il sistema di cooperazione applicativa con i sistemi informativi regionali del lavoro.

Al SIU inoltre affluiscono i dati relativi alle schede anagrafico-professionali delle Regioni e delle province autonome, i dati contenuti nella banca dati reddituale, con riferimento alle dichiarazioni dei redditi, gli esiti delle consultazioni delle banche dati catastali e di pubblicità immobiliare e i dati contenuti nelle banche dati del Ministero dell'istruzione e del Merito e del Ministero dell'Università e della Ricerca, contenenti l'Anagrafe nazionale degli studenti e il Sistema nazionale delle anagrafi degli studenti di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76 nonché l'Anagrafe nazionale degli studenti universitari e dei laureati delle università di cui all'articolo 1-bis del decreto-legge 9 maggio 2003, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 luglio 2003, n. 170.

⁴¹ DECRETO LEGISLATIVO 10 settembre 2003, n. 276, art. 2, comma 1, lettera i).

⁴² DECRETO LEGISLATIVO 14 settembre 2015, n. 150.

⁴³ Oltre all'ANPAL fanno parte della Rete: i centri per l'impiego e le strutture regionali per le politiche attive del lavoro; l'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale - INPS, in relazione alle competenze in materia di incentivi e strumenti a sostegno del reddito; l'Istituto Nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro - INAIL, in relazione alle competenze in materia di reinserimento e di integrazione lavorativa delle persone con disabilità da lavoro; le Agenzie per il lavoro, i soggetti autorizzati allo svolgimento delle attività di intermediazione e i soggetti accreditati ai servizi per il lavoro; i fondi interprofessionali per la formazione continua; i fondi bilaterali; l'INAPP; il sistema delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura; le università e gli istituti di scuola secondaria di secondo grado.

⁴⁴ DECRETO MINISTERIALE, 10 aprile 2018. Il decreto adotta l'Atlante del lavoro e delle qualificazioni come modello istituzionale di riferimento per la definizione dell'offerta di lavoro congrua.

alla condizionalità e congruità dell'offerta ecc.) la piena operatività del QNQ gioca una funzione essenziale di infrastruttura di coordinamento unitaria per l'offerta integrata dei servizi e per il raccordo tra formazione e inserimento lavorativo degli individui.

- **Il Reddito di cittadinanza** introdotto nel 2019⁴⁵ che estende la portata dei patti di servizio personalizzati e dei relativi meccanismi di condizionalità anche ai servizi socioassistenziali territoriali andando ad ampliare notevolmente gli ambiti di intervento delle reti territoriali attraverso l'approccio della presa in carico integrale dell'individuo e del suo nucleo familiare di appartenenza. Tali prestazioni, infatti, vengono erogate, sulla base di patti di servizio per l'inclusione sociale⁴⁶ stipulati in stretto raccordo con la rete dei servizi per l'impiego, con i servizi sanitari e le scuole, nonché con soggetti privati attivi nell'ambito degli interventi socioassistenziali di contrasto alla povertà, con particolare riferimento agli enti non profit. L'obiettivo è quello di costruire interventi su misura volti a rimuovere le cause della povertà e promuovere le condizioni che rendono effettivo il diritto al lavoro, alla formazione e all'inserimento sociale delle fasce più deboli e maggiormente a rischio di esclusione.
- **L'introduzione del sistema duale**⁴⁷ che rende operativo in Italia l'apprendistato formativo (cfr Box 2 nel Capitolo 3), ovvero un contratto di lavoro basato su un apposito protocollo sottoscritto dall'istituzione formativa e dal datore di lavoro, finalizzato alla formazione lavorativa dell'apprendista e al conseguimento di titoli di istruzione e formazione e qualificazioni professionali di ogni ordine e grado contenuti nel Repertorio nazionale. Coerentemente con quanto previsto dalla strategia italiana per l'apprendimento permanente, il sistema duale integra, in maniera organica, periodi di formazione interna all'impresa e periodi di formazione presso l'istituzione formativa riconoscendone pari valore nell'ambito unitario del piano formativo personalizzato. Questa importante innovazione se da un lato si è resa possibile attraverso l'introduzione anche in Italia della convalida degli apprendimenti comunque acquisiti, dall'altro sollecita i sistemi di qualificazioni e gli ordinamenti ad accelerare i processi di adeguamento ai criteri stabiliti dal Quadro EQF e alla descrizione delle qualificazioni per risultati di apprendimento, ai fini della progettazione per competenze dei percorsi di studio.
- **La riforma degli Istituti Professionali** del 2017⁴⁸, che, oltre al riordino dell'ordinamento dell'istruzione professionale, ha previsto l'istituzione di una rete nazionale di scuole professionali, della quale fanno parte l'istruzione professionale statale e l'istruzione e formazione professionale regionale, anch'essa recentemente riformata nel 2019⁴⁹. In particolare, alla rete vengono attribuite molteplici finalità tra cui il raccordo con il mondo del lavoro, il rafforzamento degli interventi posti a supporto delle transizioni scuola – lavoro e il sostegno del sistema duale realizzato in alternanza scuola lavoro e in apprendistato. Nel perseguimento di tali obiettivi, la rete delle scuole professionali è chiamata a agire in stretto raccordo con la rete nazionale dei servizi per le politiche del lavoro nell'ambito della più ampia cornice del sistema integrato delle reti territoriali per l'apprendimento permanente.

Il processo di implementazione della strategia italiana per l'apprendimento permanente si è ulteriormente rafforzato e accelerato per effetto della **Raccomandazione Upskilling Pathways**⁵⁰ di cui la strategia italiana ha fatto propri⁵¹: i principi della *"Three steps strategy"*⁵² e l'attenzione posta alla *governance* integrata e multilivello e ad azioni di intercettazione dei target più deboli e difficili da raggiungere (*outreach*). L'implementazione della Raccomandazione è uno dei punti di discussione del Tavolo interistituzionale per

⁴⁵ DECRETO LEGGE 28 gennaio 2019, n. 4.

⁴⁶ Il Patto per l'inclusione sociale è un accordo tra i servizi socio-assistenziali e l'intero nucleo familiare che viene stipulato sulla base della valutazione di bisogni complessi e multidimensionali dell'utenza. Anch'esso, come il patto di servizio per il lavoro, si basa sul principio di condizionalità rispetto agli impegni presi, funzionale al mantenimento del beneficio economico di sostegno al reddito.

⁴⁷ DECRETO LEGISLATIVO 15 giugno 2015, n. 81.

⁴⁸ DECRETO LEGISLATIVO 13 aprile 2017, n. 61 e successivi decreti attuativi.

⁴⁹ ACCORDO IN CONFERENZA STATO REGIONI, 1° agosto 2019, recepito con DECRETO INTERMINISTERIALE 7 luglio 2020, n. 56.

⁵⁰ RACCOMANDAZIONE (UE) sui percorsi di miglioramento del livello delle competenze, 19 dicembre 2016.

⁵¹ MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI e MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA, Rapporto di attuazione della Raccomandazione *Upskilling Pathways* (2019).

⁵² Step 1 – Valutazione iniziale delle competenze, Step 2 – Offerta personalizzata di percorsi di qualificazione o riqualificazione, Step 3 – Validazione finale degli apprendimenti.

l'apprendimento permanente che a tale riguardo ha visto tra i suoi obiettivi, l'adozione nel 2021 di un "Piano strategico nazionale per lo sviluppo delle competenze della popolazione adulta"⁵³ volto a dare attuazione congiunta alle linee di indirizzo nazionali e comunitarie in materia di apprendimento permanente attraverso la promozione del miglioramento delle competenze degli adulti, a partire dalla valorizzazione delle competenze comunque acquisite.

1.3 – Il Quadro Nazionale delle Qualificazioni nell'ambito della strategia italiana per l'apprendimento permanente

Il QNQ, istituito in Italia nel 2018⁵⁴, oltre ad essere il dispositivo nazionale per la referenziazione delle qualificazioni al Quadro europeo EQF finalizzato a raccordare e comparare il sistema italiano delle qualificazioni con i sistemi degli altri Paesi aderenti alla Raccomandazione EQF⁵⁵, rappresenta anche, per la sua ampia applicabilità a tutti i contesti di apprendimento, lo strumento per descrivere e classificare tutte le qualificazioni rilasciate nell'ambito del SNCC. In funzione di tali caratteristiche, l'attuazione del QNQ, attraverso l'adozione del presente rapporto, rappresenta un passaggio fondamentale per la messa a regime del SNCC, per l'implementazione della strategia italiana per l'apprendimento permanente e, più in generale, dell'ampio pacchetto di riforme messe in campo in questi anni dall'Italia nell'ambito delle politiche e dei servizi di istruzione, formazione, lavoro e inclusione sociale in quanto:

- contribuisce a migliorare, attraverso l'utilizzo di criteri e descrittori standardizzati, la trasparenza di tutte le qualificazioni rilasciate sul territorio nazionale aumentando in tal modo comparabilità, spendibilità, portabilità e incrementalità delle competenze in ambito nazionale ed europeo, anche in funzione della mobilità formativa e professionale;
- favorisce il dialogo tra i diversi ordinamenti dell'istruzione e della formazione di ogni ordine e grado per una più proficua sinergia tra le rispettive autorità competenti;
- contribuisce a migliorare il coordinamento dell'offerta dei servizi di istruzione, formazione e lavoro, integrandoli tra loro in una prospettiva di semplificazione, complementarità, anche a vantaggio di una strategia più efficace di orientamento permanente;
- rappresenta uno dei riferimenti essenziali per lo sviluppo di analisi ricorrenti dei fabbisogni di competenze degli individui e delle organizzazioni, ai fini della profilazione e della personalizzazione dei servizi di istruzione, formazione e lavoro, nonché nello sviluppo dei dispositivi di condizionalità e dei *tool* di autovalutazione e di incontro domanda/offerta (di opportunità di studio e di lavoro), per un più efficace utilizzo degli investimenti nazionali e comunitari in capitale umano, in sviluppo economico e in coesione sociale;
- contribuisce alla qualità della formazione e all'accrescimento delle competenze possedute dagli individui in una prospettiva di crescita personale, civica, sociale e occupazionale, favorendo l'acquisizione e l'aggiornamento continuo delle competenze e segnatamente delle competenze chiave, fondamentali per l'occupabilità e la cittadinanza⁵⁶;
- contribuisce a promuovere maggiori opportunità di qualificazione e riqualificazione degli individui, a partire dal riconoscimento delle competenze acquisite in contesti di apprendimento non formali e informali, in quanto strumento di riferimento nelle diverse fasi dei servizi di individuazione, validazione e certificazione delle competenze (identificazione, valutazione, attestazione);
- agevola e incoraggia tutte le forme di co-progettazione per competenze tra istituzioni formative e mondo del lavoro e modalità di apprendimento di tipo *work based* e segnatamente quella duale (apprendistato, alternanza, impresa formativa simulata), favorendo il *matching* tra qualificazioni/competenze e occupazioni/professioni;
- favorisce, attraverso l'attribuzione dei livelli, l'interoperabilità tra le banche dati nazionali, locali ed europee poste a supporto di operatori (enti di istruzione e formazione, orientatori, centri per l'impiego

⁵³ ACCORDO IN CONFERENZA UNIFICATA, 8 luglio 2021.

⁵⁴ DECRETO INTERMINISTRIALE, 8 gennaio 2018.

⁵⁵ Per una descrizione più approfondita delle caratteristiche tecniche del QNQ si rinvia al Capitolo 2.

⁵⁶ RACCOMANDAZIONE (UE) sulle competenze chiave, 22 maggio 2018.

e per la mobilità, datori di lavoro servizi per la validazione delle competenze o centri per il riconoscimento dei titoli) ed utenti finali (cittadini, studenti, lavoratori).

1.4 – Gli strumenti per il riconoscimento e la spendibilità delle competenze e delle qualificazioni in Italia

In Italia il valore legale del titolo di studio non è disciplinato da una specifica previsione normativa, ma rappresenta l'insieme degli effetti giuridici derivanti dal conseguimento di una determinata qualificazione rilasciata nell'ambito del sistema di istruzione e formazione. Tali effetti possono essere interni al sistema di istruzione e formazione, determinando i passaggi tra i vari gradi del sistema stesso; o esterni, nei casi in cui le qualificazioni costituiscono requisito per l'accesso alle professioni regolamentate o ai pubblici concorsi per l'impiego nelle pubbliche amministrazioni⁵⁷.

Gli enti competenti per il riconoscimento di una qualificazione sono molteplici e le procedure si differenziano per tipologia, valore e finalità. Non potendo offrire un quadro di riepilogo dei singoli procedimenti, nel presente paragrafo si propone una panoramica degli strumenti per il riconoscimento e la spendibilità delle competenze e delle qualificazioni organizzata in sei macro-tipologie al fine di rendere visibili, in uno sguardo d'insieme, le differenze di valore e finalità, le relazioni di complementarità e la rilevanza di contesto che assumono in relazione alla completa messa a valore del QNQ, attraverso il presente Rapporto.

1. *Dispositivi per la trasparenza e per la leggibilità e comparabilità delle qualificazioni*: in questa tipologia rientrano le disposizioni, le procedure e i servizi che derivano dal recepimento della Raccomandazione EQF e dell'implementazione della Decisione Europass⁵⁸, nel cui ambito il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha la responsabilità sull'attuazione e l'ANPAL svolge dal 2017 le funzioni dei Punti Nazionali di Coordinamento EQF, Europass ed Euroguidance. I dispositivi sulla trasparenza operano attraverso l'adozione del QNQ e degli strumenti Europass⁵⁹, ai fini della più ampia spendibilità e portabilità delle qualificazioni e delle competenze. Tali dispositivi mirano anche ad agevolare le procedure di valutazione e di riconoscimento, ma, di per sé, non determinano effetti giuridici automatici di equivalenza tra qualificazioni.
2. *Servizi per la convalida degli apprendimenti conseguiti in contesti non formali e informali*: in questa tipologia rientrano le disposizioni, le procedure e i servizi di individuazione, validazione e certificazione delle competenze per il riconoscimento degli apprendimenti comunque e ovunque acquisiti, anche in termini di crediti, nell'ambito del SNCC. Per i servizi di convalida il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali detiene la responsabilità sull'attuazione della disciplina generale, mentre gli Enti Pubblici Titolari dei rispettivi repertori e ordinamenti hanno la competenza di regolazione e organizzazione dei servizi.
3. *Documentazione a supporto delle procedure di riconoscimento delle qualificazioni conseguite all'estero*: le qualificazioni conseguite all'estero non sono automaticamente riconosciute in Italia, vale a dire, non hanno valore legale. Nel panorama nazionale esistono differenti tipologie di documentazione utili al fine di ottenere informazioni dettagliate e trasparenti in riferimento alle qualificazioni ottenute all'estero. La

⁵⁷ SERVIZIO STUDI DEL SENATO DELLA REPUBBLICA ITALIANA (2011).

⁵⁸ DECISIONE (UE) EUROPASS 2018/646, 18 aprile 2018.

⁵⁹ Il Centro Nazionale Europass Italia fa parte della rete europea dei Centri Nazionali Europass (National Europass Centres – NECs) coordinata dalla Commissione europea insieme alla rete Euroguidance ed in connessione con i Punti di Coordinamento EQF. Dal 1° luglio 2020 il nuovo portale Europass offre strumenti on line gratuiti a studenti e cittadini in cerca di occupazione ed opportunità formative in Europa, nell'ottica di supportare la trasparenza di qualificazioni, abilità e competenze.

Gli strumenti Europass attualmente disponibili sono:

- il profilo Europass, che consente l'accesso all'editor del CV Europass della lettera di presentazione, dove è possibile creare e aggiornare il CV scegliendo tra diversi modelli; archiviare in una "biblioteca" virtuale Europass il proprio CV e lettere di presentazione, condividere tali strumenti agevolmente in 29 lingue;
- il supplemento al diploma, che fornisce informazioni che facilitano la comprensione delle conoscenze e delle competenze acquisite durante l'istruzione superiore, accademica, tecnica oppure artistica e musicale;
- il supplemento al certificato, che fornisce informazioni sul livello ed il contenuto delle conoscenze ed abilità apprese nel corso di percorsi che portano all'acquisizione di qualificazioni del sistema di istruzione secondaria superiore;
- l'Europass Mobilità, che mette in trasparenza e documenta in modo standardizzato a livello UE le competenze acquisite durante esperienze di mobilità geografica all'estero.

dichiarazione di valore, in particolare è un documento che attesta gli elementi principali della qualificazione nel sistema estero di riferimento, è redatta in lingua italiana e rilasciata dalle Rappresentanze diplomatico-consolari italiane all'estero⁶⁰. Nel settore della formazione superiore, un documento utile al fine della valutazione delle qualificazioni è il Supplemento al Diploma Europass che accompagna il diploma finale integrandolo con dettagliate informazioni, in doppia lingua, riguardo al percorso svolto, all'istituzione che ha rilasciato la qualificazione finale e alla descrizione dell'intero sistema formativo nazionale. Un ulteriore esempio è dato dalle attestazioni prodotte dai Centri nazionali di informazione stabiliti all'articolo IX.2 della Convenzione di Lisbona⁶¹. In riferimento all'Italia, il Centro di Informazione sulla Mobilità e le Equivalenze Accademiche - CIMEA⁶², rilascia Attestati di comparabilità e Attestati di verifica delle qualificazioni estere al fine di una più semplice riconoscibilità di queste ultime nel contesto nazionale⁶³.

4. *Le procedure individuali e le disposizioni di riconoscimento dei titoli e delle qualificazioni italiane all'estero*: tali procedure dipendono dalle regole e dalla legislazione specifica del Paese dove si intende ottenere il riconoscimento. In tutti i casi il riconoscimento non è automatico e la documentazione da presentare è definita dall'autorità estera competente. Ogni Paese ha uffici specifici preposti all'esame della domanda per il riconoscimento del titolo di studio. In molti Paesi esistono Centri nazionali di informazione sul riconoscimento dei titoli di studio. La rete ENIC (*European National Information Centres*) del Consiglio d'Europa e dell'UNESCO e NARIC (*National Academic Recognition Information Centres*) dell'Unione Europea raccoglie i centri di informazione di 55 Paesi aderenti⁶⁴. Il Centro di Informazione sulla Mobilità e le Equivalenze Accademiche - CIMEA è il centro italiano ufficiale della rete ENIC-NARIC e svolge la propria attività di informazione e consulenza sulle procedure di riconoscimento dei titoli di studio e sui temi collegati all'istruzione e formazione superiore italiana e internazionale.
5. *Le procedure di equiparazione tra qualificazioni*: in questa tipologia rientrano sia le disposizioni di portata generale, sia le procedure che gli Enti Pubblici Titolari adottano, su istanza individuale, per gli ambiti di rispettiva competenza, al fine di determinare l'equiparazione, anche parziale, tra la qualificazione in possesso di un individuo e una qualificazione di propria titolarità, in relazione agli effetti giuridici interni o esterni derivanti dal possesso di tali qualificazioni. La procedura di equiparazione tra qualificazioni può interessare:
 - a. qualificazioni di un medesimo ordinamento;
 - b. qualificazioni di ordinamenti differenti;
 - c. qualificazioni di ordinamenti previgenti e ordinamenti riformati o aggiornati.

Nell'ambito delle disposizioni di portata generale, la normativa può disporre l'equiparazione fra titoli di studio ai fini, ad esempio, dell'accesso ad ulteriori corsi di studio, della partecipazione a pubblici concorsi o per l'accesso alle professioni regolamentate, nei limiti definiti dagli ordinamenti degli Enti Pubblici Titolari. In tali ipotesi si parla di *equipollenza ex lege* che può essere estesa anche in ambiti diversi da quelli per i quali la normativa è stata emanata⁶⁵.

⁶⁰ Per le Rappresentanze Diplomatiche si intende le Ambasciate e Consolati competenti per zona, vale a dire le più vicine alla città in cui si trova l'istituzione che ha rilasciato il titolo straniero. Fonte: <https://www.miur.gov.it/dichiarazione-di-valore>.

⁶¹ Il testo della Convenzione di Lisbona è disponibile online sul sito del Consiglio d'Europa: <https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=0900001680072c7>

⁶² <http://www.cimea.it/it/index.aspx>

⁶³ <http://www.cimea.it/it/servizi/attestati-di-comparabilita-e-certificazione-dei-titoli/attestati-di-comparabilita-e-di-verifica-dei-titoli-diplome.aspx>

⁶⁴ Sul sito della rete ENIC-NARIC (<http://www.enic-naric.net>) sono riportati l'elenco di tutti i Centri di informazione relativi ai 55 paesi aderenti e le informazioni sulle autorità di ogni paese al mondo che si occupano di istruzione e formazione superiore, suddivise per Regioni dell'UNESCO. Il link al centro di informazione italiano è <https://www.enic-naric.net/italy.aspx>.

⁶⁵ Con riguardo alla dichiarazione di equipollenza tra diversi titoli di laurea il Consiglio di Stato si è espresso nei seguenti termini: "E' chiaro che, poiché l'ordinamento consente [...] a soggetti titolari di diversi titoli di laurea l'esercizio di una medesima attività professionale [...], quei titoli, pur formalmente diversi, debbano essere acquisiti, ai fini in questione e per espressa volontà normativa, come sostanzialmente equipollenti" (Consiglio di Stato, Sentenza 5924/2019).

Le procedure di equiparazione attivate su istanza individuale possono articolarsi, invece, in due fattispecie:

- a. le procedure finalizzate a determinare l'*equipollenza* tra una determinata qualificazione in possesso di un individuo (ad esempio una qualificazione conseguita all'estero) e una corrispondente qualificazione di competenza dell'ente titolare (ad es. il corrispondente titolo di studio italiano), in relazione agli effetti giuridici, interni o esterni, derivanti dal possesso di quella qualificazione e con carattere permanente⁶⁶, nei limiti definiti dagli orientamenti della giurisprudenza⁶⁷.
- b. le procedure finalizzate a determinare l'*equivalenza* tra una determinata qualificazione in possesso di un individuo e una corrispondente qualificazione di competenza dell'ente titolare, in relazione a una finalità specifica (ad esempio la prosecuzione degli studi in Italia, l'accesso a un pubblico concorso o a una professione regolamentata). In questo caso si utilizza il termine "riconoscimento finalizzato" e gli atti che ne derivano esauriscono la loro efficacia nell'ambito dello scopo per il quale sono stati rilasciati. Il riconoscimento finalizzato del titolo estero è stato introdotto in Italia con la ratifica della Convenzione di Lisbona⁶⁸, con l'obiettivo di minimizzare i costi e semplificare le procedure in relazione alle esigenze e alle finalità dell'istanza di riconoscimento. A tale riferimento, il CIMEA, nel suo ruolo di centro nazionale di informazione sulle procedure di riconoscimento dei titoli dell'istruzione superiore, ha pubblicato la seguente tabella sinottica 1.1 sulle procedure di riconoscimento finalizzato dei titoli di livello terziario⁶⁹.

⁶⁶ A titolo esemplificativo si può citare la procedura di equivalenza ai fini professionali del Ministero dell'Istruzione e del Merito per cui, chiunque voglia partecipare a corsi o concorsi e abbia conseguito in territorio straniero il titolo di studio richiesto, relativo alla scuola secondaria di primo e secondo grado, può richiedere l'*equipollenza* al titolo italiano presso l'ufficio scolastico territoriale. Il decreto di equipollenza, una volta ottenuto, è spendibile sempre e comunque. È altresì possibile presentare un'istanza di equivalenza del proprio titolo di studio straniero, ai fini della sua spendibilità esclusivamente nell'ambito di una specifica procedura concorsuale, presentando domanda alla Direzione per gli ordinamenti scolastici del Ministero dell'istruzione e del Merito (riconoscimento finalizzato). (<https://www.miur.gov.it/web/guest/equivalenza-ai-fini-professionali>).

⁶⁷ L'*equipollenza* fra titoli di studio per la partecipazione a pubblici concorsi, può essere stabilita dalle norme primarie o secondarie, ma non dall'amministrazione o dal giudice. Quando un bando richiede il possesso di un determinato titolo di studio senza prevedere il rilievo del titolo equipollente, non è consentita la valutazione di un titolo diverso, salvo che l'*equipollenza* non sia stabilita da una norma di legge. Il giudizio di equipollenza tra i titoli di studio ai fini dell'ammissione ai pubblici concorsi appartiene infatti al legislatore e l'unico parametro cui fare corretto riferimento è quello secondo il quale i titoli di studio sono diversi tra loro e le equipollenze costituiscono eccezioni non suscettibili di interpretazione estensiva ed analogica. Un marginale ruolo di integrazione può essere riconosciuto alle amministrazioni solo ove previsto dal bando di concorso: più precisamente, ove il bando ammetta come requisito di ammissione una determinata qualificazione o titolo equipollente tout-court, l'amministrazione potrà procedere ad una valutazione di equipollenza sostanziale; se invece il bando richiede una determinata qualificazione o quelli ad esso equipollenti *ex lege*, siffatta determinazione deve essere intesa con riferimento alla valutazione di equipollenza formulata da un atto normativo e non può essere integrata da valutazioni di tipo sostanziale compiute ex post dall'amministrazione (Consiglio di Stato, Sentenza 6260 del 2012).

⁶⁸ LEGGE 11 luglio 2002, n. 148.

⁶⁹ <http://www.cimea.it/it/servizi/procedure-di-riconoscimento-dei-titoli/procedure-di-riconoscimento-dei-titoli-overview.aspx>.

Tabella 1.1- Procedure di riconoscimento finalizzato dei titoli di livello terziario in Italia

CATEGORIA	SCOPO DEL RICONOSCIMENTO	ENTE RESPONSABILE	RIFERIMENTO NORMATIVO
Riconoscimento accademico	Accesso ad un corso/prosecuzione degli studi	Università e Istituzioni AFAM	Art. 2 Legge 148/2002
	Abbreviazione di corso/riconoscimento periodo studi/riconoscimento di crediti		
	Conseguimento del corrispondente titolo italiano (equipollenza)		
	Equipollenza del Dottorato di Ricerca	Ministero dell'Università e della Ricerca	Art. 74 DPR 382/80
Riconoscimento non accademico	Accesso a pubblici concorsi	Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica - Ufficio P.P.A.	Art. 38 Dlgs 165/2001 e Art. 2 DPR 189/2009
	Attribuzione di punteggio per la definizione della graduatoria definitiva nei pubblici concorsi/progressione di carriera nella P.A.	Ministero dell'Università e della Ricerca tramite domanda rivolta all'amministrazione interessata	Art. 3 DPR 189/2009
	Fini previdenziali/riscatto periodo di studi		
	Iscrizione ai Centri per l'impiego		
	Accesso al praticantato o tirocinio successivi al conseguimento del titolo		
	Assegnazione di borse di studio e altri benefici	Amministrazione interessata	Art. 4 DPR 189/2009
	Valutazione di titoli e certificazioni comunitarie	Amministrazione interessata con parere del Ministero dell'Università e della Ricerca	Art. 12 Legge 29/2006
Riconoscimento professionale	Esercizio di professione regolamentata (es. Chimico, Medico, Psicologo, Ingegnere, ecc.)	Ministero che vigila la professione	Dlgs 206/2007

CAPITOLO 2 – Il Quadro Nazionale delle Qualificazioni: obiettivi, struttura, procedure, governance e coerenza con i dieci criteri per la referenziazione al Quadro europeo EQF⁷⁰

La Raccomandazione EQF definisce il quadro nazionale delle qualificazioni come uno “*strumento di classificazione delle qualificazioni [...] [che] mira a integrare e coordinare i sottosistemi nazionali delle qualificazioni e a migliorare la trasparenza, l’accessibilità, la progressione e la qualità delle qualifiche rispetto al mercato del lavoro e alla società civile*” e incoraggia gli Stati membri ad adottare quadri completi ed unitari inclusivi di qualificazioni di tutti i tipi e livelli e a rapportare i quadri nazionali ad EQF.

Il recepimento della prima Raccomandazione EQF, conclusosi nel 2012 con il Primo Rapporto italiano di referenziazione, è stato condotto in assenza di un QNQ, attraverso un collegamento diretto di una parte delle qualificazioni rilasciate dal sistema nazionale di apprendimento permanente agli otto livelli della tassonomia europea (par. 2.1).

Come illustrato nel capitolo 1, gli avanzamenti della normativa realizzati in Italia a partire dal 2012 (Figura 1.1), con la definizione e la recente messa a regime, con l’adozione nel 2021 delle Linee Guida per l’interoperatività degli Enti Pubblici Titolari, del SNCC e con l’istituzione del QNQ, hanno permesso di colmare le lacune presenti nella prima fase di recepimento della Raccomandazione EQF e rappresentano attualmente il presupposto tecnico e metodologico per l’aggiornamento del Rapporto italiano di referenziazione.

In particolare, il decreto istitutivo del QNQ non solo definisce le finalità, gli obiettivi e la struttura del Quadro nazionale in raccordo con il Quadro europeo EQF, ma stabilisce anche i criteri minimi per la referenziazione al QNQ/EQF dei diversi sistemi di qualificazioni in Italia e la procedura per la referenziazione di tutte le qualificazioni rilasciate, a livello nazionale e regionale, nell’ambito del SNCC ai fini dell’inclusione nel Repertorio nazionale. Il PCN EQF ha il compito di aggiornare il Rapporto di referenziazione e, in base a questo, di avviare e gestire la procedura di referenziazione delle qualificazioni al QNQ/EQF anche attraverso il supporto di un apposito applicativo gestionale interoperabile con le banche dati e i sistemi informativi nazionali e comunitari. Il paragrafo 2.2 è dedicato ad una presentazione puntuale e dettagliata di tutte le componenti strutturali e funzionali del QNQ.

Il capitolo si conclude con un paragrafo (2.3) che sintetizza e sistematizza tutte le argomentazioni sviluppate nel Rapporto, poste a sostegno della conformità del processo di referenziazione realizzato in Italia rispetto ai dieci criteri stabiliti dall’Allegato III della Raccomandazione EQF.

2.1 – Prima referenziazione delle qualificazioni al Quadro europeo EQF

Il Primo Rapporto italiano di referenziazione⁷¹ è stato il risultato di un lavoro di analisi e confronto che ha visto il coinvolgimento di numerosi attori istituzionali (il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, il Ministero dell’Istruzione e dell’Università e della Ricerca, la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le Politiche europee - le Regioni e Province autonome), delle parti sociali e degli esperti internazionali.

⁷⁰ Per le definizioni dei termini *Abilità, Apprendimento formale, Apprendimento non formale, Apprendimento informale, Apprendimento permanente, Atlante del Lavoro e delle Qualificazioni, Classificazione dei settori economico-professionali, Competenza, Certificazione delle competenze, Conoscenze, Crediti, Ente Pubblico Titolare, Ente titolato, Formazione regolamentata, Individuazione e validazione delle competenze, Micro qualificazioni, Professione regolamentata, Quadro di riferimento nazionale delle qualificazioni regionali, Quadro Nazionale delle Qualificazioni, Qualificazione, Qualificazione internazionale, Referenziazione, Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali, Responsabilità e autonomia, Sistema nazionale di istruzione e formazione, Sistema nazionale di certificazione delle competenze*, si rimanda al Glossario contenuto nell’Allegato 4 del presente Rapporto.

⁷¹ Il Primo Rapporto italiano di referenziazione è stato elaborato da ISFOL (oggi INAPP), approvato in Conferenza Stato Regioni il 20 dicembre 2012 e recepito con DECRETO INTERMINISTERIALE, 13 febbraio 2013. Il rapporto è stato oggetto di successiva presentazione all’EQF Advisory Group.

In mancanza di un proprio quadro nazionale, la scelta operata è stata quella di collegare le qualificazioni del sistema nazionale di apprendimento permanente direttamente agli 8 livelli del Quadro EQF e di referenziare, in una prima fase, solo le qualificazioni del primo e secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, dell'istruzione e formazione terziaria (universitaria, accademica e non universitaria) e le qualificazioni di istruzione e formazione professionale e di istruzione e formazione tecnica superiore regolate da Accordi Stato-Regioni e in quanto tali dotate di repertori di riferimento nazionali delle qualificazioni. Nella Tabella 2.1 è riportata la referenziazione delle qualificazioni italiane ad EQF contenuta nel Primo Rapporto.

Tabella 2.1- Referenziazione delle qualificazioni italiane a EQF - 2012

LIVELLO EQF	Titolo/Qualificazione
1	Diploma conclusivo del primo ciclo di istruzione
2	Certificato competenze base in esito all'assolvimento dell'obbligo di Istruzione
3	Attestato di qualifica di operatore professionale (IeFP triennale)
4	Diploma liceale Diploma istruzione tecnica Diploma istruzione professionale Diploma professionale di tecnico (IeFP quadriennale) Certificato di specializzazione tecnica superiore (IFTS)
5	Diploma di tecnico superiore ⁷²
6	Laurea Diploma accademico di I livello
7	Laurea magistrale Diploma accademico di II livello Master universitario I livello Diploma accademico di specializzazione (I livello) Diploma di perfezionamento o Master (I livello)
8	Dottorato di ricerca (PhD) Diploma accademico formazione alla ricerca Diploma specializzazione Master universitario di II livello Diploma accademico specializzazione (II livello) Diploma di perfezionamento (II livello)

La prima referenziazione non ha riguardato le qualificazioni afferenti alla formazione professionale regionale. La ragione va ricondotta all'assenza di due elementi sostanziali:

- un quadro nazionale di riferimento delle qualificazioni regionali, in grado di consentire una correlazione omogenea delle qualificazioni regionali rispetto ai livelli del Quadro EQF;
- un QNQ e i relativi criteri per la referenziazione di qualificazioni appartenenti ad un medesimo sistema, ma potenzialmente collocate a livelli differenti del Quadro EQF.

Per motivi analoghi, il primo rapporto non conteneva neppure elementi per la referenziazione delle qualificazioni relative alle professioni regolamentate.

⁷²Sulla base della LEGGE 15 luglio 2022, n. 99 sull'istituzione del Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore, il Diploma di Tecnico superiore ha assunto la denominazione di Diploma di specializzazione per le tecnologie applicate. Gli Istituti Tecnici Superiori hanno altresì assunto la denominazione di Istituti Tecnologici Superiori (ITS *Academy*).

2.2 – Il Quadro nazionale delle qualificazioni

Il decreto istitutivo del QNQ⁷³ si compone di 6 articoli e 3 allegati (cfr Allegato 2). Gli articoli regolano le finalità e gli obiettivi, le definizioni e gli effetti giuridici, le procedure e la *governance* del processo di referenziazione delle qualificazioni rilasciate sul territorio nazionale. Gli allegati descrivono le specifiche tecniche del QNQ e i criteri della referenziazione, in coerenza e complementarità con l'attuazione della normativa che disciplina la messa in opera del SNCC (cfr paragrafo 1.1).

2.2.1 – Obiettivi e finalità del QNQ

Come anticipato nel capitolo 1, il QNQ svolge la duplice funzione di:

- attuare la Raccomandazione EQF, con la finalità di raccordare il Quadro italiano con i quadri degli altri Paesi europei;
- perfezionare il requisito normativo della referenziazione delle qualificazioni italiane al QNQ per la loro inclusione nel Repertorio nazionale, al fine di coordinare i diversi sistemi che concorrono all'offerta pubblica di apprendimento permanente e dei servizi di individuazione e validazione e certificazione delle competenze.

Tale duplice funzione e le relative finalità contribuiscono al raggiungimento dei seguenti obiettivi strategici:

- migliorare l'accessibilità, la trasparenza, la comparabilità e la permeabilità delle qualificazioni;
- facilitare la spendibilità delle qualificazioni in ambito nazionale ed europeo, anche in funzione della mobilità geografica e professionale;
- promuovere la centralità della persona e la valorizzazione delle esperienze individuali, anche attraverso l'individuazione, la validazione e la certificazione delle competenze acquisite nei contesti non formali e informali, ivi comprese quelle acquisite in contesti di apprendimento basati sul lavoro;
- contribuire alla qualità della formazione e all'accrescimento delle competenze possedute dagli individui in una prospettiva di crescita personale, civica, sociale e occupazionale.

2.2.2 – Il quadro definitorio del QNQ

Il QNQ assume un ampio quadro definitorio a garanzia della uniformità e univocità dei linguaggi basato sulla Raccomandazione EQF e integrato con le definizioni assunte nell'ambito del SNCC contenute nelle Linee guida per l'interoperatività degli Enti Pubblici Titolari⁷⁴. Tali definizioni si applicano al presente Rapporto e sono riportate nel Glossario delle definizioni giuridiche contenuto nell'Allegato 4.

2.2.3 – La struttura e le specifiche tecniche del QNQ

La struttura del QNQ è sviluppata, in coerenza e continuità con quella del Quadro europeo EQF, in una griglia di riferimento comune comprendente otto livelli, espressi sotto forma di risultati di apprendimento, corrispondenti a livelli crescenti di perizia e complessità. Ciascuno degli otto livelli del QNQ trova corrispondenza nel livello omologo del Quadro EQF. Al fine di distinguere le specificità delle qualificazioni appartenenti ad un medesimo livello, il QNQ prevede delle sotto articolazioni di livello, come illustrato al par. 2.2.7.

Come per il Quadro EQF, i risultati di apprendimento rappresentano il riferimento per la descrizione della competenza sulla base di tre dimensioni (conoscenze, abilità, autonomia e responsabilità) e attraverso descrittori che esprimono ciò che l'individuo dovrebbe conoscere ed essere in grado di fare con un determinato grado di autonomia e responsabilità in rapporto all'acquisizione di una determinata qualificazione.

In coerenza con la Raccomandazione EQF, il QNQ adotta la definizione di competenza, quale comprovata capacità di utilizzare, in situazioni di lavoro, di studio o nello sviluppo professionale e personale, un insieme strutturato di conoscenze e di abilità acquisite nei contesti di apprendimento formale, non formale o informale.

⁷³ DECRETO INTERMINISTRIALE, 8 gennaio 2018.

⁷⁴ DECRETO INTERMINISTRIALE, 5 gennaio 2021.

Rispetto al Quadro EQF, il QNQ amplia l'apparato di descrittori, esplicitando, adeguando e integrando quelli presenti nella Raccomandazione EQF, con ulteriori sub-descrittori di livello definiti sulla base dei seguenti criteri:

1. adozione dei descrittori esplicitamente indicati nella Raccomandazione EQF;
2. adeguamento di descrittori esplicitamente indicati alla realtà dei sistemi italiani delle qualificazioni;
3. esplicitazione di descrittori impliciti nella Raccomandazione EQF;
4. inserimento, laddove necessario, di ulteriori elementi descrittivi per rendere il descrittore più inclusivo delle diverse tipologie di qualificazioni nazionali.

I sub-descrittori di livello mirano ad arricchire la tassonomia e la fisionomia dei singoli livelli EQF al fine di rendere il QNQ maggiormente inclusivo e di garantire una maggiore trasparenza, comparabilità e spendibilità delle qualificazioni, dal momento che:

- esprimono i risultati di apprendimento attesi per quanto riguarda ciò che l'individuo dovrebbe conoscere ed essere in grado di fare in rapporto ad un determinato livello di qualificazione;
- sono dei riferimenti guida volti a favorire lo sviluppo e il posizionamento delle qualificazioni in relazione a ciascuno dei livelli;
- sono ampi per consentire la loro applicazione al contesto lavorativo e di studio, in modo da potersi rivolgere ai diversi attori del sistema dell'istruzione, della formazione e del lavoro.

Inoltre, le dimensioni e i descrittori del QNQ sono definiti come parametri funzionali alla descrizione delle qualificazioni secondo un approccio qualitativo e pertanto nel processo di referenziazione sono da intendersi:

- a) tipici ma non necessariamente esclusivi di un determinato livello;
- b) correlati ma indipendenti, nella loro progressione, rispetto agli altri descrittori e dimensioni.

In conformità con i criteri sopra descritti riepilogati in tabella 2.2, le tre dimensioni dell'EQF (conoscenze, abilità, autonomia e responsabilità) si arricchiscono, all'interno del QNQ, di sub-descrittori specifici successivamente illustrati nel dettaglio.

Tabella 2.2 Sub-descrittori del QNQ e criteri metodologici di riferimento

Conoscenze	Abilità	Responsabilità e Autonomia
Dimensione fattuale e/o concettuale CRITERIO 1 Dimensioni descrittive esplicitamente indicate nella Raccomandazione	Abilità procedurali, pratiche, tecniche, professionali e settoriali CRITERIO 1 Dimensioni descrittive esplicitamente indicate nella Raccomandazione CRITERIO 4 Ulteriori dimensioni	Contesto CRITERIO 2 Esplicitazione dimensioni implicite presenti in EQF
Ampiezza e/o profondità CRITERIO 2 Esplicitazione dimensioni implicite presenti in EQF	Abilità cognitive, dell'interazione sociale e di attivazione CRITERIO 1 Dimensioni descrittive esplicitamente indicate nella Raccomandazione	Responsabilità CRITERIO 3 Curvatura delle dimensioni esplicite di EQF
Comprensione e consapevolezza CRITERIO 2 Esplicitazione dimensioni implicite presenti in EQF	CRITERIO 4 Ulteriori dimensioni	Autonomia CRITERIO 3 Curvatura delle dimensioni esplicite di EQF

Conoscenza

Così come esplicitamente definito nel Quadro EQF, le conoscenze sono descritte come concettuali (teoriche) e fattuali (pratiche). Man mano che si declinano lungo la scala dei livelli, i descrittori della conoscenza sono *esplicitati*, all'interno del QNQ, con riferimento ai seguenti elementi:

- c) la *dimensione concettuale e/o fattuale*, che esprime il passaggio da una dimensione della conoscenza prettamente concreta e ancorata ai fatti (livelli 1 e 2), verso una dimensione concettuale e astratta che si manifesta a partire dal livello 3 e si dispiega nei livelli successivi. Tra i livelli 4 e 8 le conoscenze si intendono integrate rispetto a questa dimensione;
- d) l'*ampiezza e la profondità*, che esprimono rispettivamente l'estensione in senso orizzontale e verticale delle conoscenze. L'ampiezza si sviluppa progressivamente tra i livelli 1 e 3; al livello 4 acquisisce rilevanza la dimensione della profondità, che si esprime a partire dal livello 5 in termini di progressiva specializzazione e innovazione;
- e) la *comprensione e consapevolezza*, che esprime la capacità interpretativa e il livello di "presa di coscienza" rispetto alle conoscenze. Tale dimensione si esplicita a partire dal livello 3 in termini di capacità di interpretazione e al livello 5 in termini di consapevolezza degli ambiti della conoscenza, per poi svilupparsi come consapevolezza critica.

Abilità

Così come esplicitamente definito nel Quadro EQF, le abilità sono "capacità di applicare conoscenze e di utilizzare *know-how* per portare a termine compiti e risolvere problemi" e sono descritte come *cognitive* (comprendenti l'uso del pensiero logico, intuitivo e creativo) o *pratiche* (comprendenti l'abilità manuale e l'uso di metodi, materiali, strumenti). Questa accezione è ripresa e adottata dal QNQ che amplia l'ambito di applicabilità sia della *componente pratica*, facendo ricadere nel suo interno anche altre tipologie di abilità (abilità procedurali, pratiche, tecniche, professionali e settoriali), sia la *componente cognitiva*, andando a catturare anche le abilità tipiche dell'interazione sociale. L'integrazione del descrittore abilità, si giustifica nell'ambito della sua stessa definizione, che rimanda ad una multidimensionalità dell'abilità, riferendosi con essa alla capacità di sviluppare idee (abilità cognitive), sviluppare cose (abilità tecniche) e instaurare e mantenere relazioni con le persone (abilità relazionali e di attivazione). Pertanto, i descrittori della dimensione abilità sono stati esplicitati, all'interno del QNQ, con riferimento ai seguenti elementi:

1. la *componente pratica* è caratterizzata da diverse abilità: procedurali, tecniche, professionali e settoriali. Il descrittore colloca in maniera progressiva quelle che ricorrono prevalentemente ad un fare operativo (materiali e strumenti) dal livello 1 fino al livello 5, e quelle afferenti alla componente procedurale (metodi, prassi e protocolli) a partire dal livello 3. Nella progressione dei livelli viene inoltre descritto il diverso livello di "azione": nei livelli 1-2 la sola "applicazione", nei livelli 3-5 "l'utilizzazione anche attraverso adattamenti, riformulazioni e rielaborazioni" e nei livelli 6-8 rispettivamente "trasferire, integrare e innovare" saperi, materiali strumenti metodi, prassi e procedure, secondo l'incrementalità sopra descritta;
2. la *componente cognitiva*, intesa come capacità di applicare conoscenze e di utilizzare *know-how* per portare a termine attività complesse, è espressa con riferimento a tre gruppi di abilità:
 1. *cognitive* che permettono una corretta interpretazione ed integrazione della realtà;
 2. dell'*interazione sociale*, connesse all'interazione con altri individui;
 3. di *attivazione*, in relazione alla capacità di affrontare e risolvere problemi.

All'interno della componente cognitiva, sono state individuate alcune abilità di riferimento (*soft skills*), elettive e tipiche (ma non esclusive) di un determinato livello, al fine di connotare qualitativamente la fisionomia dei livelli, renderli più facilmente distinguibili l'uno dall'altro e agevolare il posizionamento delle qualificazioni al loro interno. La componente cognitiva, dunque, oltre a descrivere le abilità legate al ragionamento, pensiero logico, intuitivo e creativo si amplia di quelle abilità più versatili, utili e riconosciute

anche nel mercato del lavoro, tipiche di un'ampia gamma di profili occupazionali e quindi facilmente trasferibili da un'occupazione all'altra o da un contesto all'altro. Tali *skill* sono state individuate sulla base di un'analisi comparativa, condotta nel 2016, delle principali classificazioni e quadri di riferimento a livello europeo e internazionale, in particolare: la tassonomia cognitiva di Bloom⁷⁵; il Progetto De.Se.Co.⁷⁶, la Raccomandazione sulle competenze chiave del 2006⁷⁷; l'indagine PIAAC (2012)⁷⁸; il Rapporto UNESCO - Education 2030: Incheon Declaration and Framework for Action⁷⁹,

Responsabilità e autonomia

Così come esplicitamente definito nel Quadro EQF, la responsabilità e autonomia sono descritte come la capacità di applicare le conoscenze e le abilità in modo autonomo e responsabile. La dimensione di autonomia e responsabilità è espressa focalizzando aspetti della competenza necessari alla sua più efficace descrizione, esplicitando:

- la componente relativa al contesto, secondo livelli crescenti di incertezza e complessità entro cui si realizzano le condizioni di studio, vita sociale e di lavoro;
- la componente decisionale, secondo livelli progressivi, che a partire dall'assicurare la conformità del risultato atteso arrivi a promuovere la trasformazione e l'innovazione dei risultati da raggiungere;
- la componente relativa ai gradi di indipendenza previsti nelle attività da svolgere.

Considerato ciò, i descrittori di responsabilità e autonomia sono stati esplicitati e integrati come segue:

- a) il contesto, che esprime livelli crescenti di incertezza e complessità entro cui si realizzano le attività di studio, vita sociale e di lavoro ed è rappresentativo delle condizioni ambientali e relazionali entro cui vengono agite le altre dimensioni della competenza relative alla responsabilità e all'autonomia;
- b) la responsabilità è la componente decisionale che un soggetto applica e mette in campo per il raggiungimento di un risultato. Si manifesta in modo progressivo a seconda dei compiti svolti, a partire, cioè, da compiti routinari fino a compiti più complessi e si realizza nell'assicurazione della conformità del risultato atteso (livello 3). A partire dal livello 4 si entra progressivamente nella dimensione del controllo sul risultato di altri. Tra i livelli 4-5 si esprime la responsabilità del coordinamento delle attività e delle risorse e la verifica dei risultati raggiunti in funzione degli obiettivi assegnati. Dal livello 6 la responsabilità si manifesta come capacità di definire gli obiettivi, esercitare la valutazione e lo sviluppo di risultati e di risorse e promuovere la trasformazione e l'innovazione;
- c) l'autonomia esprime i margini di indipendenza nello svolgimento dell'attività. Si manifesta gradualmente tra i livelli 1-3 nella progressiva indipendenza dell'attività dalla supervisione di altri. Tra i livelli 4-5 l'attività si esprime in particolare nella funzione del controllo e della vigilanza dell'operato di altri, al fine di garantire la conformità dei risultati e la corretta applicazione delle procedure previste. Tra i livelli 6-8, raggiunta un'ampia indipendenza dalla supervisione, l'attività si caratterizza nel graduale passaggio dal livello della gestione a quello dello sviluppo e trasformazione dell'attività stessa.

Nell'ambito del SNCC, al fine di promuovere principi comuni per la descrizione delle qualificazioni e delle competenze contenute nel Repertorio nazionale e una maggiore omogeneità delle stesse (*qualification design*), i risultati dell'apprendimento sono descritti in termini di competenze e associati ai descrittivi dell'Atlante del Lavoro e delle Qualificazioni e del QNQ, a partire da una denominazione sintetica riguardante: le attività a cui è riferita, i risultati attesi, il contesto e la complessità, anche in termini di autonomia e responsabilità. A seguire, le competenze contengono elementi descrittivi delle conoscenze e delle abilità costitutive e del livello di responsabilità e autonomia, anche in relazione al contesto di esercizio della competenza stessa. Le conoscenze, le abilità e la responsabilità e l'autonomia, in quanto elementi costitutivi delle competenze nel loro insieme, sono descritte rispetto ai risultati di apprendimento secondo criteri di

⁷⁵ Bloom, B. S. (1956).

⁷⁶ Rychen D.S. & Salganik L.H. (Eds.) (2003) De.Se.Co.'s final report.

⁷⁷ RACCOMANDAZIONE (UE) sulle competenze chiave, (2006).

⁷⁸ OECD (2013), OECD Skills Outlook 2013: First Results from the Survey of Adult Skills, OECD Publishing.

⁷⁹ UNESCO, 2015.

essenzialità e di effettiva significatività, nonché di coerenza in termini di estensione e di livello di complessità, rispetto alla competenza cui si riferiscono. La dimensione di autonomia e responsabilità non richiede necessariamente una descrizione distinta e può essere esplicitata nell'ambito della denominazione sintetica della competenza.

Nella Tabella 2.3 è presentato il QNQ in 8 livelli, 3 dimensioni e relativi descrittori di livello sopra esplicitati.

Tabella 2.3 - Quadro nazionale italiano delle qualificazioni (2018)

LIVELLO	CONOSCENZE	ABILITA'	RESPONSABILITA'/AUTONOMIA
Sub descrittori	Dimensione fattuale e/o concettuale Ampiezza e profondità Comprensione e consapevolezza	Abilità procedurali, pratiche, tecniche, professionali e settoriali Abilità cognitive, dell'interazione sociale e di attivazione	Responsabilità Autonomia Contesto
1	Conoscenze concrete, di base, di limitata ampiezza, finalizzate ad eseguire un compito semplice in contesti noti e strutturati.	Utilizzare saperi, materiali e strumenti per svolgere un compito semplice, coinvolgendo abilità cognitive, relazionali e sociali di base. Tipicamente: CONCENTRAZIONE e INTERAZIONE	Svolgere il compito assegnato nel rispetto dei parametri previsti, sotto diretta supervisione nello svolgimento delle attività, in un contesto strutturato.
2	Conoscenze concrete, di base, di moderata ampiezza, finalizzate ad eseguire compiti semplici in sequenze diversificate.	Utilizzare saperi, materiali e strumenti per svolgere compiti semplici in sequenze diversificate, coinvolgendo abilità cognitive, relazionali e sociali necessarie per svolgere compiti semplici all'interno di una gamma definita di variabili di contesto. Tipicamente: MEMORIA e PARTECIPAZIONE	Eseguire i compiti assegnati secondo criteri prestabiliti, assicurando la conformità delle attività svolte, sotto supervisione per il conseguimento del risultato, in un contesto strutturato, con un numero limitato di situazioni diversificate.
3	Gamma di conoscenze, prevalentemente concrete, con elementi concettuali finalizzati a creare collegamenti logici. Capacità interpretativa.	Applicare una gamma di saperi, metodi, materiali e strumenti per raggiungere i risultati previsti, attivando un set di abilità cognitive, relazionali, sociali e di attivazione che facilitano l'adattamento nelle situazioni mutevoli. Tipicamente: COGNIZIONE, COLLABORAZIONE e ORIENTAMENTO AL RISULTATO	Raggiungere i risultati previsti assicurandone la conformità e individuando le modalità di realizzazione più adeguate, in un contesto strutturato, con situazioni mutevoli che richiedono una modifica del proprio operato.
4	Ampia gamma di conoscenze, integrate dal punto di vista della dimensione fattuale e/o concettuale, approfondite in alcune aree. Capacità interpretativa.	Applicare una gamma di saperi, metodi, prassi e procedure, materiali e strumenti, per risolvere problemi, attivando un set di abilità cognitive, relazionali, sociali e di attivazione necessarie per superare difficoltà crescenti. Tipicamente: PROBLEM SOLVING, COOPERAZIONE e MULTITASKING	Provvedere al conseguimento degli obiettivi, coordinando e integrando le attività e i risultati anche di altri, partecipando al processo decisionale e attuativo, in un contesto di norma prevedibile, soggetto a cambiamenti imprevisti.
5	Conoscenze integrate, complete, approfondite e specializzate. Consapevolezza degli ambiti di conoscenza.	Applicare un'ampia gamma di metodi, prassi, procedure e strumenti, in modo consapevole e selettivo anche al fine di modificarli, attivando un set esauriente di abilità cognitive, relazionali, sociali e di attivazione che consentono di trovare soluzioni tecniche anche non convenzionali. Tipicamente: ANALISI E VALUTAZIONE, COMUNICAZIONE EFFICACE RISPETTO ALL'AMBITO TECNICO e GESTIONE DI CRITICITA'	Garantire la conformità degli obiettivi conseguiti in proprio e da altre risorse, identificando e programmando interventi di revisione e sviluppo, identificando le decisioni e concorrendo al processo attuativo, in un contesto determinato, complesso ed esposto a cambiamenti ricorrenti e imprevisti.
6	Conoscenze integrate, avanzate in un ambito, trasferibili da un contesto ad un altro. Consapevolezza critica di teorie e principi in un ambito.	Trasferire in contesti diversi i metodi, le prassi e le procedure necessari per risolvere problemi complessi e imprevedibili, mobilitando abilità cognitive, relazionali, sociali e di attivazione avanzate, necessarie per portare a sintesi operativa le istanze di revisione e quelle di indirizzo, attraverso soluzioni innovative e originali. Tipicamente: VISIONE DI SINTESI, CAPACITA' DI NEGOZIARE E MOTIVARE e PROGETTAZIONE	Presidiare gli obiettivi e i processi di persone e gruppi, favorendo la gestione corrente e la stabilità delle condizioni, decidendo in modo autonomo e negoziando obiettivi e modalità di attuazione, in un contesto non determinato, esposto a cambiamenti imprevedibili.
7	Conoscenze integrate, altamente specializzate, alcune delle quali all'avanguardia in un ambito. Consapevolezza critica di teorie e principi in più ambiti di conoscenza.	Integrare e trasformare saperi, metodi, prassi e procedure, mobilitando abilità cognitive, relazionali, sociali e di attivazione specializzate, necessarie per indirizzare scenari di sviluppo, ideare e attuare nuove attività e procedure. Tipicamente: VISIONE SISTEMICA, LEADERSHIP, GESTIONE DI RETI RELAZIONALI E INTERAZIONI SOCIALI COMPLESSE e PIANIFICAZIONE	Governare i processi di integrazione e trasformazione, elaborando le strategie di attuazione e indirizzando lo sviluppo dei risultati e delle risorse, decidendo in modo indipendente e indirizzando obiettivi e modalità di attuazione, in un contesto non determinato, esposto a cambiamenti continui, di norma confrontabili rispetto a variabili note, soggetto ad innovazione.
8	Conoscenze integrate, esperte e all'avanguardia in un ambito e nelle aree comuni ad ambiti diversi. Consapevolezza critica di teorie e principi in più ambiti di conoscenza.	Concepire nuovi saperi, metodi, prassi e procedure, mobilitando abilità cognitive, relazionali, sociali e di attivazione esperte, necessarie a intercettare e rispondere alla domanda di innovazione. Tipicamente: VISIONE STRATEGICA, CREATIVITÀ e CAPACITÀ DI PROIEZIONE ED EVOLUZIONE	Promuovere processi di innovazione e sviluppo strategico, prefigurando scenari e soluzioni e valutandone i possibili effetti, in un contesto di avanguardia non confrontabile con situazioni e contesti precedenti.

Al fine di offrire una comprensione più intuitiva del QNQ e della fisionomia tassonomica dei singoli livelli, nella tabella 2.4, elaborata a partire dalla letteratura disponibile sulle tassonomie cognitive e sui verbi guida⁸⁰, è rappresentata una versione sintetica e del QNQ e del profilo tassonomico di ciascun livello per abilità, performance e contesto di riferimento. La tabella rappresenta un primo riferimento tecnico propedeutico per lo sviluppo della «Guida operativa all'analisi preliminare, descrizione e referenziazione delle qualificazioni al QNQ» (cfr par. 2.2.4) con l'obiettivo di offrire agli enti pubblici titolati e alle agenzie di istruzione e di formazione elementi di supporto informativo, formativo e operativo per il *qualification design*, in termini di corretta descrizione e corretta collocazione rispetto agli otto livelli di fisionomia del QNQ. La guida operativa sarà redatta e periodicamente aggiornata valorizzando le fasi pilota della procedura di referenziazione (di cui al par. 2.2.6) condotte in collaborazione con gli Enti Pubblici Titolati, privilegiando sempre un approccio di tipo *bottom up* basato sul continuo miglioramento di pratiche ed esperienze consolidate e il potenziamento dei sistemi informativi disponibili.

Tabella 2.4 – Tabella di sintesi dei livelli del QNQ ai fini del qualification design

LIVELLO QNQ	Abilità È in grado di...	Performance Al fine di...	Contesto In un contesto...
1	CONCENTRARS E INTERAGIRE	SVOLGERE COMPITI ASSEGNATI NEL RISPETTO DEI PARAMETRI PREVISTI	STRUTTURATO SOTTO DIRETTA SUPERVISIONE
2	MEMORIZZARE E PARTECIPARE AI PROCESSI	ESEGUIRE COMPITI ASSEGNATI SECONDO CRITERI PRESTABILITI	STRUTTURATO CON UN NUMERO LIMITATO DI SITUAZIONI DIVERSIFICATE E SOTTO SUPERVISIONE
3	COLLABORARE CON ORIENTAMENTO AL RISULTATO	RAGGIUNGERE RISULTATI PREVISTI INDIVIDUANDO MODALITÀ DI REALIZZAZIONE ADEGUATE	STRUTTURATO CON SITUAZIONI MUTEVOLI
4	RISOLVERE PROBLEMI E COOPERARE IN MULTITASKING	CONSEGUIRE OBIETTIVI COORDINANDO E INTEGRANDO ATTIVITÀ E RISULTATI ANCHE DI ALTRI, CON PARTECIPAZIONE AL PROCESSO DECISIONALE E ATTUATIVO	DI NORMA PREVEDIBILE SOGGETTO A CAMBIAMENTI IMPREVISTI
5	ANALIZZARE E VALUTARE, COMUNICANDO E GESTENDO LE CRITICITÀ	GARANTIRE LA CONFORMITÀ DEGLI OBIETTIVI CONSEGUITI IN PROPRIO E DA ALTRE RISORSE, IDENTIFICANDO E PROGRAMMANDO INTERVENTI DI REVISIONE E SVILUPPO	DETERMINATO, COMPLESSO ED ESPOSTO A CAMBIAMENTI RICORRENTI E IMPREVISTI
6	SINTETIZZARE, NEGOZIARE, MOTIVARE E PROGETTARE	PRESIDIARE GLI OBIETTIVI E I PROCESSI DI PERSONE E GRUPPI, DECIDENDO IN MODO AUTONOMO E NEGOZIANDO OBIETTIVI E MODALITÀ DI ATTUAZIONE	NON DETERMINATO ED ESPOSTO A CAMBIAMENTI IMPREVEDIBILI
7	GESTIRE RETI RELAZIONALI E INTERAZIONI SOCIALI COMPLESSE, PIANIFICARE IN UNA VISIONE SISTEMICA	GOVERNARE PROCESSI DI INTEGRAZIONE E TRASFORMAZIONE, ELABORANDO STRATEGIE DI ATTUAZIONE E SVILUPPO, DECIDENDO IN MODO INDIPENDENTE	NON DETERMINATO ESPOSTO A CAMBIAMENTI CONTINUI NON CONFRONTABILI CON VARIABILI NOTE, SOGGETTO A INNOVAZIONE
8	RICERCARE E CREARE IN UNA DIMENSIONE STRATEGICA E EVOLUTIVA	PROMUOVERE PROCESSI INNOVATIVI E DI SVILUPPO STRATEGICO, PREFIGURANDO SCENARI E SOLUZIONI E VALUTANDONE GLI EFFETTI ED EVOLUZIONI	DI AVANGUARDIA NON CONFRONTABILE CON SITUAZIONI E CONTESTI PRECEDENTI

⁸⁰ CEDEFOP (2017); Ruhl (2021).

2.2.4 – Effetti giuridici e fasi del processo di referenziazione delle qualificazioni al QNQ

La referenziazione è definita come il processo istituzionale e tecnico che associa le singole qualificazioni rilasciate nell'ambito del SNCC a uno degli otto livelli del QNQ. La referenziazione delle qualificazioni italiane al QNQ garantisce la referenziazione delle stesse al Quadro EQF.

Per gli effetti giuridici, la referenziazione delle qualificazioni italiane al QNQ, sulla base della comparazione fra i risultati di apprendimento di una qualificazione e le dimensioni e i descrittori di cui al paragrafo 2.2.3, costituisce requisito minimo ai fini dell'inclusione delle qualificazioni nel Repertorio nazionale.

In base alla norma istitutiva del QNQ, tutte le attestazioni rilasciate nell'ambito del SNCC indicano il livello di referenziazione della qualificazione al QNQ/EQF, secondo i criteri di codifica di cui al paragrafo 2.2.8.

Come precedentemente illustrato (par. 1.1), in questa prima fase di attuazione del QNQ, la referenziazione delle singole qualificazioni, inserite nel Repertorio Nazionale, è un criterio di eleggibilità progressivo e dinamico che sarà progressivamente soddisfatto con la completa implementazione del processo italiano di referenziazione che si articola nelle seguenti due fasi:

- Fase 1 che si realizza con l'adozione del presente Rapporto e prevede la referenziazione al QNQ/EQF di tutti i sottosistemi e le relative tipologie di qualificazione (incluse nella Tabella 3.10.), volta principalmente a promuovere una migliore integrazione e coordinamento a livello nazionale dell'offerta di apprendimento permanente e a fornire uno strumento operativo a supporto della Fase 2 di referenziazione delle singole qualificazioni
- Fase 2 che si realizza con la procedura di referenziazione al QNQ/EQF delle singole qualificazioni (cfr par. 2.2.6), rilasciate a livello nazionale e regionale dai diversi Enti pubblici Titolari e la conseguente inclusione nel Registro italiano delle qualificazioni referenziate al QNQ, volta principalmente a migliorare i processi di *qualification design* (sia in termini di descrizione sia in termini di posizionamento delle qualificazioni sui livelli del QNQ) e l'interoperabilità tra gli Enti Pubblici Titolari a livello nazionale ed europeo. Questa seconda fase di referenziazione verrà attivata a seguito dell'adozione del presente Rapporto.

L'avvio della procedura prevede preliminarmente una fase pilota condotta in collaborazione con gli Enti Pubblici Titolari, nel rispetto degli approcci cooperativo, progressivo e sostanziale fondanti l'intero processo di attuazione del QNQ. La fase pilota è finalizzata a calibrare e declinare al meglio la procedura di referenziazione che interesserà:

- tutte le qualificazioni degli Enti Pubblici Titolari, vale a dire sia quelle appartenenti a sistemi di qualificazioni già referenziati sia quelle appartenenti a sistemi di qualificazioni non referenziati nell'ambito del primo Rapporto di referenziazione delle qualificazioni italiane a EQF;
- tutte le qualificazioni degli Enti Pubblici Titolari già referenziate al QNQ che, a regime, subiscono una procedura di manutenzione o aggiornamento.

La procedura di referenziazione delle qualificazioni è gestita dal PCN EQF che si avvale dell'INAPP per la valutazione indipendente delle istanze di referenziazione. Al fine di semplificare e ottimizzare la presentazione delle istanze da parte degli Enti Pubblici Titolari, la procedura di referenziazione si realizza, per via telematica, attraverso un apposito applicativo gestionale realizzato da ANPAL che: attinge in modalità automatica le informazioni già disponibili nelle banche dati esistenti (segnatamente in Atlante del lavoro e delle qualificazioni); gestisce le istanze di referenziazione presentate dagli Enti Pubblici Titolari per le qualificazioni di propria competenza; alimenta, via via che le qualificazioni saranno descritte e referenziate il Registro italiano delle qualificazioni referenziate al QNQ (cfr par. 2.2.6).

Gli Enti Pubblici Titolari presentano istanza di referenziazione delle singole qualificazioni di propria competenza al PCN EQF, tenendo come riferimento i risultati della referenziazione dei sistemi delle qualificazioni e delle relative tipologie di qualificazione (Fase 1) pubblicati nel presente Rapporto. Il livello

QNQ/EQF della singola qualificazione deve essere sempre coerente con il livello (o il range di livelli) attribuito al sottosistema e tipologia di qualificazione referenziate nel Rapporto⁸¹.

Come esemplificato in Figura 2.1, la procedura di referenziazione si articola in quattro fasi:

- a) fase di *avvio*: l'Ente Pubblico Titolare presenta l'istanza di referenziazione al PCN EQF definita tenendo conto degli elementi informativi di cui agli allegati IV, V e VI della Raccomandazione EQF e in coerenza con le disposizioni definite ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13⁸².
- b) fase *istruttoria*: il PCN EQF istruisce le istanze di referenziazione della qualificazione al QNQ;
- c) fase di *valutazione indipendente*: l'INAPP formula una valutazione indipendente dell'istanza di referenziazione⁸³;
- d) fase di *follow up*: il PCN EQF fornisce indicazioni, laddove utile, all'ente titolare su eventuali integrazioni e revisioni condivise ai fini della coerenza dell'istanza con quanto richiesto dalla Raccomandazione EQF e dalle normative nazionali vigenti;
- e) fase di *approvazione e pubblicazione*: il PCN EQF approva la referenziazione della qualificazione al QNQ e la sua pubblicazione nel Registro italiano delle qualificazioni referenziate. Dopo l'inserimento nel Registro italiano delle qualificazioni referenziate al QNQ, queste saranno ampiamente accessibili a tutti i livelli di *governance* e tutti i certificati emessi nell'ambito del SNCC adotteranno formati comuni e descrizioni omogenee in termini di risultati di apprendimento.

La procedura di referenziazione delle singole qualificazioni mira a verificare sia la correttezza del posizionamento della qualificazione sul livello rispetto alla descrizione della qualificazione in termini di risultati di apprendimento, sia viceversa la correttezza della descrizione in termini di risultati di apprendimento rispetto al livello attribuito, in una logica di trasparenza 2.0 (così come definita in ambito di *Advisory Group* EQF) finalizzata al superamento dell'approccio unidimensionale del livello (adottato finora per la referenziazione) e al raggiungimento di una maggiore coerenza e accessibilità della qualificazione in termini di risultati di apprendimento.

Il PCN EQF, in esito alla referenziazione della qualificazione al QNQ, può, nel caso, fornire indicazioni all'Ente Pubblico Titolare, al fine di promuovere la progressiva comparabilità dei sistemi delle qualificazioni in coerenza con le indicazioni della Raccomandazione EQF.

Ai fini di una corretta gestione della procedura di referenziazione al QNQ e per garantirne il buon esito, il PCN EQF adotta e aggiorna periodicamente, sulla base delle prassi consolidate, una "Guida operativa all'analisi preliminare, descrizione e referenziazione delle qualificazioni al QNQ" indirizzata a tutti i soggetti interessati, supportandoli con appropriati elementi informativi, formativi e operativi, sia per la definizione e descrizione delle qualificazioni sia per la conduzione delle fasi di posizionamento agli appropriati livelli del QNQ.

In questa prospettiva la procedura di referenziazione al QNQ è da intendersi come un processo di apprendimento e miglioramento continuo della costruzione e descrizione delle qualificazioni sulla base di

⁸¹ Solo nel caso delle micro qualificazioni (cfr nota 83 del presente paragrafo) si possono presentare istanze di referenziazione con un livello QNQ/EQF differente rispetto al livello attribuito, nell'ambito del Rapporto di referenziazione, alla tipologia di qualificazione di cui la micro qualificazione è parte costitutiva. Ad esempio, in linea teorica, una qualificazione di livello QNQ/EQF 4, di istruzione e formazione professionale regionale potrebbe articolarsi in più moduli di micro qualificazioni costitutive ed una di queste potrebbe essere una micro qualificazione di livello QNQ/EQF 3 ovvero differente dal livello attribuito alla tipologia di qualificazione (diploma di IeFP). Per tale motivo le micro qualificazioni non sono ricomprese nella tavola sinottica 3.10 della Referenziazione dei sistemi italiani delle qualificazioni al QNQ/EQF di cui al Capitolo 3.

⁸² Gli Enti Pubblici Titolari hanno cura di segnalare tempestivamente all'ANPAL ogni eventuale integrazione, aggiornamento o cancellazione di qualificazioni di propria competenza referenziate al QNQ/EQF, nonché ogni eventuale revisione delle disposizioni normative e regolamentari relative agli ordinamenti di propria titolarità. Nei casi in cui ANPAL, per qualificazioni già referenziate, accerti l'irreversibile o perdurante venir meno dei requisiti minimi per la referenziazione, previa acquisizione del parere di INAPP, può sospendere la referenziazione di una qualificazione per il tempo utile al ripristino delle condizioni per la referenziazione della qualificazione stessa; nei casi più gravi, ANPAL può revocare la referenziazione, previa acquisizione del parere di INAPP e della ratifica da parte del Comitato Tecnico Nazionale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13.

⁸³ Ai sensi della LEGGE 7 agosto 1990, n. 241.

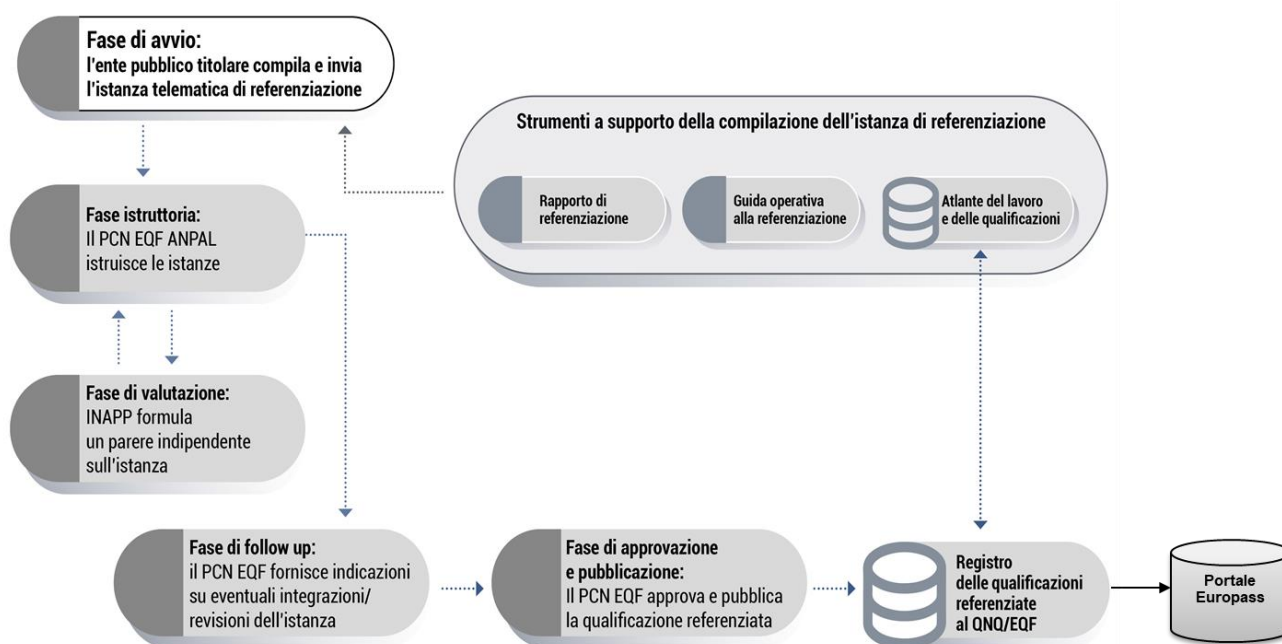
principi comuni di *qualification design* per una migliore qualità, comparabilità delle stesse e un loro uso sistemico e interoperabile a livello nazionale e europeo.

In applicazione di quanto previsto dalle disposizioni del SNCC, gli Enti Pubblici Titolari, nell'ambito delle proprie regolamentazioni, possono delegare la presentazione dell'istanza di referenziazione di una o più qualificazioni di propria competenza a un altro Ente Pubblico Titolare, a propri enti vigilati o ad amministrazioni regionali o enti locali (istanza in modalità delegata). Laddove si renda opportuno per obiettivi di semplificazione o progressiva standardizzazione delle qualificazioni, gli Enti Pubblici Titolari possono presentare istanze di referenziazione in modalità collettiva, secondo criteri e modalità definite nel corso della fase pilota.

Gli Enti Pubblici Titolari nel presentare l'istanza di referenziazione di una qualificazione di propria titolarità, possono presentare, contestualmente alla proposta di referenziazione dell'intera qualificazione, istanza anche per le singole competenze di cui si compone la qualificazione stessa (micro qualificazioni⁸⁴), in modo da poter indicare il livello QNQ/EQF nelle certificazioni attestanti il possesso di tali competenze, così come previsto dalla normativa vigente⁸⁵, al fine di favorire un'offerta pubblica di apprendimento permanente, più ricca, inclusiva e personalizzata tenendo conto anche delle opportunità offerte dai servizi di individuazione, validazione e certificazione delle competenze.

Sulla base di peculiari e comprovate esigenze l'iter di referenziazione delle qualificazioni potrà essere velocizzato e gli Enti Pubblici Titolari potranno presentare, secondo le specifiche procedurali definite dal PCN EQF, istanza preventiva di referenziazione anche per qualificazioni la cui formalizzazione è ancora in fase di perfezionamento. Parimenti, laddove reso possibile dalle informazioni disponibili o eventuali disposizioni di norma la procedura di referenziazione potrà essere realizzata adottando modalità semplificate.

Figura 2.1 - Schema esemplificativo della procedura di referenziazione delle qualificazioni a QNQ/EQF



⁸⁴ In coerenza con la normativa nazionale vigente e con gli indirizzi comunitari in materia di *microcredentials*, nel presente Rapporto, per micro qualificazioni si intendono: qualificazioni, composte da una o più competenze, costitutive di qualificazioni più ampie, rilasciate, nell'ambito del SNCC, in esito a percorsi di breve durata, anche a carattere flessibile, personalizzato e modulare.

⁸⁵ DECRETO INTERMINISTRIALE, 5 gennaio 2021.

2.2.5 – Referenziazione al QNQ di altre tipologie di qualificazioni

Oltre alle qualificazioni rilasciate dagli Enti Pubblici Titolari nell'ambito del SNCC, potranno essere referenziate al QNQ anche le qualificazioni rientranti nella definizione di “qualificazione internazionale”⁸⁶ rilasciate da organismi anche differenti dagli Enti Pubblici Titolari, fermo restando che la referenziazione di tali qualificazioni non comporta in alcun caso l'automatica acquisizione del valore legale di atto pubblico (che è riservato esclusivamente alle qualificazioni rilasciate dagli Enti Pubblici Titolari).

La procedura di referenziazione delle qualificazioni internazionali è subordinata alla concorrenza di una serie di condizioni:

1. le qualificazioni devono rientrare nella definizione di “qualificazione internazionale” e dimostrare comprovata diffusione e stabilità dell'offerta;
2. le qualificazioni devono essere formalmente adottate, valide, in vigore e i relativi contenuti pubblicamente e liberamente accessibili senza oneri per il cittadino;
3. le qualificazioni devono essere espresse in termini di una o più competenze in coerenza con i criteri descrittivi del Quadro EQF, con le indicazioni stabilite ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, nonché con le dimensioni e i descrittori di cui al QNQ;
4. la definizione e il rilascio delle qualificazioni devono rispettare gli standard minimi di servizio definiti ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13 o, nel caso delle qualificazioni rilasciate da organismi differenti dagli Enti Pubblici Titolari, devono rispettare standard codificati e riconosciuti a livello internazionale, qualitativamente comparabili con gli standard minimi di servizio definiti ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13 e, in ogni caso, basati su meccanismi di assicurazione della qualità pubblicamente accessibili, trasparenti e formalizzati.

Le qualificazioni internazionali non sono ricomprese nel Repertorio nazionale e una volta referenziate al QNQ sono inserite nell'Atlante del lavoro e delle qualificazioni e nel Registro nazionale delle qualificazioni referenziate a QNQ in una sezione distinta denominata «Qualificazioni referenziate al QNQ non ricomprese nel Repertorio nazionale».

Oltre alle qualificazioni internazionali, saranno oggetto di referenziazione al QNQ - anche attraverso l'individuazione di una apposita sotto articolazione (cfr par. 2.2.7) - le “qualificazioni rilasciate a norma di legge” da Enti Pubblici Titolari o da organismi di diritto pubblico differenti dagli Enti Pubblici Titolari, abilitanti per specifiche funzioni o attività professionali e non ricomprese nell'ambito delle qualificazioni delle professioni regolamentate (cfr par. 3.5.1).

I criteri minimi di posizionamento nella referenziazione delle qualificazioni di cui al presente paragrafo ai livelli del QNQ sono i medesimi di quelli descritti per le qualificazioni rilasciate dagli Enti Pubblici Titolari nell'ambito del SNCC (cfr par. 2.2.6).

Le condizioni e le modalità operative della procedura di referenziazione delle qualificazioni di cui al presente paragrafo saranno individuate. In fase di successiva manutenzione del presente Rapporto, anche tenendo in considerazione i risultati degli approfondimenti tematici dedicati alle qualificazioni internazionali nell'ambito dell'*Advisory Group EQF*⁸⁷.

2.2.6– I criteri per la referenziazione delle qualificazioni italiane al QNQ

Entrambe le fasi del processo di referenziazione al QNQ (Fase 1 e Fase 2 di cui al par. 2.2.4) vengono realizzate a partire dai due ambiti di criteri minimi stabiliti dal Decreto istitutivo del QNQ:

⁸⁶ Definizione di cui al DECRETO INTERMINISTERIALE, 8 gennaio 2018: cfr Allegato 4 - Glossario delle definizioni giuridiche.

⁸⁷ Nota EQF AG 50-3 Final report of the project group on the levelling of international qualifications and the information exchange between National Qualification Frameworks or systems that have been referenced to the EQF, Brussels, 28 May 2019.

- 1) **I criteri minimi generali di inclusione della qualificazione nel QNQ** che afferiscono alle condizioni preliminari al processo di referenziazione e rendono il documento classificabile come qualificazione del SNCC sulla base dei seguenti requisiti:
- i. le qualificazioni devono essere ricomprese in repertori codificati a livello nazionale, regionale o di provincia autonoma, pubblicamente riconosciuti e rispondenti ai seguenti standard minimi: a) identificazione dell'Ente Pubblico Titolare; b) identificazione delle qualificazioni e delle relative competenze che compongono il repertorio; c) referenziazione delle qualificazioni, laddove applicabile, ai codici statistici di riferimento delle attività economiche (ATECO) e della nomenclatura e classificazione delle unità professionali (CP ISTAT), nel rispetto delle norme del sistema statistico nazionale;
 - ii. le qualificazioni devono essere espresse in termini di una o più competenze in coerenza con i criteri descrittivi del Quadro EQF, con le indicazioni stabilite ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, nonché con le dimensioni e i descrittori di cui al QNQ;
 - iii. le qualificazioni devono essere ricomprese nell'ambito di un quadro regolatorio adottato in coerenza con gli standard minimi di servizio e i livelli essenziali delle prestazioni definiti ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13.
- 2) **I criteri minimi di posizionamento della qualificazione ai livelli del QNQ** che afferiscono alla collocazione della qualificazione a uno degli otto livelli del Quadro, derivante da una lettura dei risultati di apprendimento della qualificazione⁸⁸, sulla base della comparazione e coerenza:
- i. tra gli elementi descrittivi della qualificazione e le dimensioni e i descrittori del QNQ;
 - ii. tra gli elementi descrittivi della qualificazione e le qualificazioni già inserite nel QNQ per il tramite della prima fase di referenziazione e del primo Rapporto italiano di referenziazione delle qualificazioni al Quadro EQF;
 - iii. tra gli elementi descrittivi della qualificazione e le indicazioni sul livello contenute nella normativa vigente;
 - iv. tra gli elementi descrittivi della qualificazione e gli esiti del confronto a livello nazionale, europeo o internazionale (ad esempio, sul posizionamento di qualificazioni simili, nei casi di tipologie di qualificazioni comuni a più Paesi).

Il posizionamento della qualificazione ai livelli del QNQ è determinato, in ogni caso, in esito al processo di ponderazione degli elementi descrittivi della qualificazione da referenziare tenendo in considerazione anche le informazioni sui livelli delle competenze richieste in ingresso e sulle durate dei percorsi per il conseguimento della qualificazione stessa.

In continuità con la prima fase di referenziazione, le valutazioni di comparazione e coerenza danno esito a due tipologie di posizionamento:

- a) un posizionamento definito *“full fit”* che si verifica quando l'esito dell'analisi dà luogo ad una collocazione univoca della qualificazione a uno specifico livello del QNQ;
- b) un posizionamento definito *“best fit”* che si verifica quando l'esito dell'analisi non giunge ad una collocazione univoca della qualificazione a un specifico livello del QNQ e la scelta del posizionamento si determina sulla base del principio della migliore collocazione possibile in base al criterio qualitativo di prevalenza ovvero attribuendo alla qualificazione il livello maggiormente ricorrente o elettivo (come ad esempio nei casi in cui la qualificazione presenti competenze con differenti livelli).

⁸⁸ Prendendo in considerazione le diverse fonti disponibili come ad esempio: i repertori di ciascun sottosistema; i risultati della prima fase di referenziazione; il profilo formativo, culturale e professionale dello studente (rappresentante ciò che uno studente dovrebbe sapere e dovrebbe essere in grado di fare al termine dei percorsi di apprendimento); le diverse tipologie di qualificazione di ciascun sottosistema; campioni di singole qualificazioni appartenenti al medesimo sottosistema.

Con particolare riguardo alla Fase 1 del processo di referenziazione (cfr par. 2.2.4), di cui il presente Rapporto rappresenta il principale risultato, la referenziazione del sistema della formazione professionale regionale (cfr par. 3.3), realizzata in stretta collaborazione con tutti gli Enti Pubblici Titolari, rappresenta sia un aspetto innovativo rispetto al primo Rapporto di referenziazione del 2013 sia un esempio concreto di applicazione dei criteri di referenziazione sopracitati. Nel Box 2.1 sono riportati i passaggi metodologici principali e alcuni esempi di singole qualificazioni prese in considerazione per la referenziazione di questo sottosistema e delle relative tipologie di qualificazioni.

Box 2.1 – Referenziazione al QNQ/EQF del sistema della formazione professionale regionale

Al fine di referenziare il sottosistema della formazione professionale regionale sono stati necessari due step preliminari:

- I. l'identificazione, a partire da una lettura comparativa dell'universo delle qualificazioni contenute in Atlante del lavoro e delle qualificazioni, di tre macroaree di riferimento (area operativa, area tecnica e area dell'alta formazione) in cui si articola l'offerta regionale delle qualificazioni della formazione professionale in modo tale da creare 3 cluster omogenei in relazione alle dimensioni e ai descrittori del QNQ;
- II. il posizionamento ai livelli del QNQ delle tipologie di qualificazione afferenti alle tre macroaree sopramenzionate, determinando anche le relative progressioni di verticalizzazione da una qualificazione ad un'altra di livello successivo, tenendo conto sia delle specifiche identità culturali e professionali del sottosistema della formazione professionale sia delle esigenze di sostanziale comparabilità con le qualificazioni di pari livello appartenenti ai differenti sottosistemi.

Ciò ha comportato un'attenta analisi comparativa e di coerenza, realizzata attraverso un puntuale esame a campione dei risultati di apprendimento delle singole qualificazioni rilasciate nell'ambito della formazione professionale regionale, che ha tenuto in debita considerazione: i repertori di riferimento; i risultati della prima fase di referenziazione; le diverse tipologie di qualificazione; gli altri QNQ europei e il posizionamento di qualificazioni di formazione professionale assimilabili a quelle prese in esame; i requisiti di ingresso; i range di durata dei percorsi per il conseguimento della qualificazione e le opportunità di proseguimento degli studi.

Questo complesso lavoro di analisi delle diverse fonti e di bilanciamento dei diversi elementi descrittivi della qualificazione nonché gli approfondimenti e il confronto realizzati direttamente con gli Enti Pubblici Titolari hanno permesso, ad esempio, di determinare il posizionamento delle qualificazioni regionali di alta formazione professionale al livello 6 QNQ/EQF, con la sotto articolazione 4 e al livello 7 QNQ/EQF con sotto articolazione 3 (di cui al par. 3.3) aventi come requisiti di ingresso rispettivamente: qualificazioni di livello minimo QNQ/EQF 4.2 o 4.4 (o idoneo livello di competenze in ingresso accertato attraverso apposite misure di individuazione o riallineamento delle competenze).

A tale riguardo, tra le qualificazioni prese in esame, vengono di seguito riportati alcuni casi esemplificativi con relativa descrizione sintetica in termini di risultati di apprendimento che hanno permesso di avvalorare il posizionamento delle qualificazioni regionali di alta formazione professionale:

- **REGISTA:** è in grado di curare l'ideazione e la realizzazione di uno spettacolo dal vivo o di un'opera audiovisiva coordinando il lavoro tecnico ed artistico di un gruppo di professionisti (artisti, tecnici e maestranze) che partecipano all'ideazione e alla realizzazione dell'opera.

- **DESIGNER E PROGETTISTA DI MODA:** disegna in autonomia, sulla base dell'osservazione delle tendenze e della propria creatività, idee progettuali di nuovi capi di abbigliamento ed accessori curando, attraverso tecniche di disegno manuale ed assistito dal computer, la realizzazione del

figurino e la successiva definizione della collezione moda, sviluppando il cartamodello e la prototipazione ed identificando i requisiti di messa in produzione

- **SCENEGGIATORE** è in grado di ideare e scrivere un testo per qualsiasi prodotto di finzione o documentario dell'audiovisivo (cinema, televisione, web), a qualsiasi grado di sviluppo (concept, soggetto, trattamento, scaletta, sceneggiatura, revisione della sceneggiatura), collaborando con il team di scrittura e con le altre figure professionali coinvolte nella realizzazione. Inoltre, è in grado di elaborare una scrittura drammaturgica per uno spettacolo dal vivo o radiofonico.

- **MAESTRO PROFESSIONALE** possiede le conoscenze e le abilità imprenditoriali e di gestione (ad es. gestione economico-finanziaria dell'unità produttiva, pianificazione e gestione degli approvvigionamenti, lettura, comprensione e valutazione dell'andamento e dei risultati della gestione contabile e finanziaria aziendale; gestione organizzativa, rilevamento fabbisogni e sviluppo delle prestazioni del personale, negoziazione soluzioni organizzative, motivazione al miglioramento ed a nuove performance), pedagogico-formative (es. accoglienza e accompagnamento formativo di apprendisti, valutazione delle performance e sviluppo delle professionalità dei collaboratori); e teoriche e pratiche professionali (ideazione, progettazione, realizzazione, monitoraggio e valutazione di prodotti/servizi, anche avvalendosi di materiali/tecnologie/soluzioni innovative alla luce degli sviluppi del mercato o delle sue probabili evoluzioni) necessarie a svolgere compiti di responsabilità e gestione autonoma di un'impresa che qualificano in particolare la formazione di giovani collaboratori e collaboratrici.

Le qualificazioni riferenziate al QNQ per le quali non è applicabile il primo dei criteri minimi generali di inclusione della qualificazione nel QNQ, ovvero l'associazione ai codici statistici di riferimento (ATECO e CP ISTAT), sono categorizzate nel Repertorio nazionale con la dicitura «Qualificazioni di istruzione e formazione generale». La classificazione di questa categoria di qualificazioni sarà supportata dalle future e progressive espansioni del QNQ attraverso la definizione di quadri nazionali di riferimento delle competenze chiave, coerenti o comunque correlati con:

- i quadri comunitari di riferimento settoriali, quali ad esempio: il Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER)⁸⁹; il Quadro europeo per le competenze digitali (DigComp)⁹⁰; il Quadro europeo delle competenze ICT (e-CF)⁹¹; il Quadro europeo delle competenze imprenditoriali (EntreComp)⁹²;
- la Raccomandazione europea sulle competenze chiave del 2018⁹³;
- gli standard e le classificazioni internazionali, quali ad esempio: le tassonomie del Programma ESCO e segnatamente quella delle competenze⁹⁴, le classificazioni ISCED e segnatamente l'ISCED-F⁹⁵, i *framework* per la valutazione delle competenze alla base delle indagini internazionali dell'OCSE e segnatamente quelli di *literacy* e *numeracy* dell'indagine PIAAC⁹⁶ di *reading*, *mathematics* e *science* dell'indagine PISA⁹⁷.

2.2.7 – I criteri per la determinazione delle sotto articolazioni interne a ciascun livello del QNQ

Come anticipato nel paragrafo 2.2.3, il QNQ prevede delle sotto articolazioni interne a ciascun livello attraverso le quali distinguere ulteriori specificità delle qualificazioni appartenenti ad un medesimo livello.

⁸⁹CONSIGLIO D'EUROPA (2001) e <https://europass.cedefop.europa.eu/sites/default/files/cefr-en.pdf>.

⁹⁰ COMMISSIONE EUROPEA (2017).

⁹¹ <https://www.ecompetences.eu/it/>

⁹² COMMISSIONE EUROPEA (2018).

⁹³ RACCOMANDAZIONE (UE) sulle competenze chiave, 22 maggio 2018.

⁹⁴ <https://ec.europa.eu/esco/portal/home?resetLanguage=true&newLanguage=it>.

⁹⁵ UNESCO (2014) e UNESCO (2015).

⁹⁶ OCSE (2019) e <https://www.oecd.org/skills/piaac/>.

⁹⁷ OECD (2020) e <http://www.oecd.org/pisa/>

Tali sotto articolazioni non si basano tuttavia su descrittori e sub-descrittori distintivi che renderebbero la tassonomia del QNQ eccessivamente complessa e potenzialmente confusiva. Pertanto, anche al fine di mantenere una più diretta comparabilità tra quadro EQF e QNQ, la fisionomia strutturale dei livelli del Quadro nazionale permane articolata su otto livelli. Le sotto articolazioni, pertanto, interessando criteri distintivi dei titoli e delle qualificazioni a livello nazionale, non incidono sulla referenziazione del QNQ all'EQF, che rimane ancorato ai suddetti otto livelli.

Il criterio delle sotto articolazioni si basa su informazioni qualitative addizionali, volte a distinguere:

- i. le qualificazioni che consentono l'accesso diretto a percorsi di apprendimento di livello successivo rispetto a qualificazioni che non offrono tale possibilità;
- ii. le qualificazioni di specializzazione o di formazione professionale rispettivamente che consentono e non consentono l'accesso a percorsi di apprendimento di livello successivo.

Tale criterio riprende la logica della *International Standard Classification of Education – ISCED*, creata dall'UNESCO come strumento a fini statistici per l'organizzazione dei sistemi di istruzione a livello dei singoli Stati e per la loro comparazione in ambito internazionale (Eurostat, OCSE ecc.), anche al fine di favorire il raccordo tra i livelli di referenziazione del QNQ e le classificazioni ISCED 2011 dei titoli di studio (ISCED-P e ISCED-A)⁹⁸.

In particolare, come riportato nella tabella 2.5, quattro sono le sotto articolazioni di livello che esitano dall'applicazione di tale criterio, elaborato a partire dai descrittori della classificazione ISCED-A che indicano se una data qualificazione consente o non consente l'accesso ai percorsi di livello successivo.

La differenza tra “qualificazioni” (sotto-articolazione 1 e 2) e “qualificazioni di specializzazione o di formazione professionale” (sotto articolazione 3 e 4) si correla ad una differenziazione tra qualificazioni tipiche dell'istruzione generale e quelle più tipicamente professionalizzanti. Come spiegato nella premessa al Rapporto, il QNQ italiano fornisce, infatti, sia elementi che consentono la comparabilità tra qualificazioni di differenti sistemi, sia elementi che evidenzino le specifiche identità di ciascun sottosistema rispetto a finalità, target, caratteristiche dell'offerta e caratteristiche formative, culturali e professionali dei percorsi.

In aggiunta sono previste due ulteriori sotto articolazioni: la sotto articolazione 0 per le micro-qualificazioni⁹⁹ composte da una o più competenze costitutive di qualificazioni più ampie e la sotto articolazione 5 per le “qualificazioni internazionali”.

Tabella 2.5 – Sotto articolazioni interne a ciascun livello del QNQ

SOTTO ARTICOLAZIONI DI LIVELLO	DESCRIZIONE
0	Micro qualificazione composta da una o più competenze costitutive di una o più qualificazioni più ampie
1	Qualificazione che non dà accesso diretto a percorsi di apprendimento formale di livello successivo
2	Qualificazione che dà accesso diretto a percorsi di apprendimento formale di livello successivo
3	Qualificazioni di specializzazione di una qualificazione di tipo 1 o 2 o qualificazioni di formazione professionale, che non danno accesso diretto a percorsi di apprendimento formale di livello successivo
4	Qualificazioni di specializzazione di una qualificazione di tipo 1 o 2 o qualificazioni di formazione professionale, che danno accesso diretto a percorsi di apprendimento formale di livello successivo
5	Qualificazioni internazionali non ricomprese nel Repertorio nazionale

⁹⁸ UNESCO (2012).

⁹⁹ Cfr paragrafo 2.2.4.

Le sotto articolazioni di livello costituiscono, ai fini della referenziazione di tutte le tipologie di qualificazioni rilasciate in Italia, il secondo digit di ciascuno degli otto livelli del QNQ. Il criterio delle sotto articolazioni interne ai livelli del QNQ è da intendersi convenzionalmente *descrittivo* delle caratteristiche ordinamentali della qualificazione e *non prescrittivo* rispetto alle reali opportunità di accesso da parte degli individui ai percorsi. Gli Enti Pubblici Titolari, ad esempio, nell'ambito dei propri ordinamenti e nel rispetto della normativa vigente, possono determinare condizioni personalizzate di accesso ai percorsi, a partire dalla convalida delle competenze comunque acquisite e dal riconoscimento dei crediti che, in taluni casi, possono sostituire il possesso della qualificazione di accesso al percorso.

Infine, con riguardo alle qualificazioni che danno accesso diretto a percorsi di apprendimento di livello successivo, il criterio è da intendersi descrittivo dell'ordinamento e non prescrittivo per tutte le qualificazioni a questo appartenenti, dal momento che, in taluni casi, per il passaggio può essere richiesta anche la continuità o coerenza di profilo o indirizzo disciplinare.

2.2.8 – Criteri di codifica delle qualificazioni referenziate al QNQ

Gli Enti Pubblici Titolari nel riportare il livello di referenziazione delle qualificazioni al QNQ si attengono alla codifica standard del doppio digit (separato dal punto) in cui: il primo digit sta ad indicare il livello QNQ e il secondo digit sta ad indicare la relativa sotto articolazione di livello. Vengono inoltre indicati, come raccomandati e non vincolanti, la sigla IT, identificativa dello Stato, e, nel caso gli Enti Pubblici Titolari adottino procedure di digitalizzazione delle qualificazioni (quali ad esempio *open badge* e qualificazioni digitali), il relativo *layout* grafico di riferimento per l'iconizzazione del livello QNQ e EQF delle qualificazioni referenziate così come riportato nella tabella 2.6. Nella tabella è riportato, in tutte le varianti cromatiche, il logo del QNQ italiano contenente anche il *QR Code* per il collegamento permanente al sito istituzionale del PCN EQF che include le informazioni essenziali sul QNQ e sul Quadro europeo EQF, a partire dalla *visual identity* interattiva del Quadro nazionale riportata nel paragrafo 3.7 (Figura 3.2), per la più ampia e capillare diffusione dei descrittori degli otto livelli, dei diversi sistemi e delle relative tipologie di qualificazioni e degli Enti Pubblici Titolari che li regolano. In coerenza con la *visual identity* del QNQ, il logo presenta cinque varianti cromatiche:

- una variante monocromatica azzurra identificativa dei sistemi e delle qualificazioni rilasciate nell'ambito dell'istruzione, primaria, secondaria e terziaria, ad uso facoltativo esclusivo del Ministero dell'istruzione e del Merito e del Ministero dell'Università e della Ricerca anche nell'ambito delle attestazioni o nella digitalizzazione delle qualificazioni;
- una variante monocromatica verde identificativa dei sistemi e delle qualificazioni rilasciate nell'ambito della formazione professionale regionale, ad uso facoltativo esclusivo delle Regioni e delle Province autonome anche nell'ambito delle attestazioni o nella digitalizzazione delle qualificazioni;
- una variante monocromatica gialla identificativa del sistema e delle qualificazioni rilasciate nell'ambito dell'istruzione degli adulti, ad uso facoltativo esclusivo del Ministero dell'istruzione e del Merito anche nell'ambito delle attestazioni o nella digitalizzazione delle qualificazioni;
- una variante monocromatica rossa identificativa dei sistemi e delle qualificazioni rilasciate nell'ambito delle professioni regolamentate, ad uso facoltativo esclusivo delle rispettive Autorità competenti anche nell'ambito delle attestazioni o nella digitalizzazione delle qualificazioni;
- una variante multicromatica, ad uso esclusivo del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e del PCN EQF.

Il logo del QNQ in tutte le varianti cromatiche sarà registrato dal PCN EQF e le regole di utilizzo definite in un apposito manuale ad uso degli Enti Pubblici Titolari.

In base alla norma istitutiva del QNQ, tutte le attestazioni rilasciate nell'ambito del SNCC indicano il livello di referenziazione della qualificazione al QNQ/EQF, secondo i criteri di codifica di cui al presente paragrafo che saranno resi visibili e comparabili sia alle amministrazioni, alle organizzazioni e alle parti interessate sia agli utenti finali (discenti e datori di lavoro).

Tabella 2.6 - Codifica delle qualificazioni riferenziate al QNQ

Livelli QNQ e sotto arti. ricorrenti	Corrispondenza EQF	Layout grafico di iconizzazione	Logo del QNQ Italia
IT.1.0 IT 1.1 IT 1.2	1		In tutte le sue varianti cromatiche, il logo e il QR Code possono essere utilizzati anche separatamente 
IT.2.0 IT 2.1 IT 2.2 IT 2.4	2		
IT.3.0 IT 3.2 IT 3.4	3		
IT.4.0 IT 4.1 IT 4.2 IT 4.4	4		
IT.5.0 IT 5.4	5		
IT.6.0 IT 6.2 IT 6.4	6		
IT.7.0 IT 7.2 IT 7.3	7		
IT 8.0 IT 8.1 IT 8.3	8		

2.2.9 – I sistemi informativi a supporto del processo di implementazione del QNQ e della referenziazione delle qualificazioni italiane

Il processo di implementazione del QNQ e l'avvio della procedura di referenziazione delle qualificazioni italiane a QNQ/EQF sono resi possibili grazie all'implementazione, di due dispositivi informativi indispensabili all'organizzazione del Repertorio nazionale per promuovere l'accessibilità, la trasparenza, la comparabilità, la spendibilità e la portabilità delle qualificazioni e delle competenze nei diversi contesti di apprendimento in Italia e in Europa. Questi sono:

- l'Atlante del Lavoro e delle Qualificazioni:** dispositivo classificatorio e informativo, realizzato e gestito da INAPP, a supporto della realizzazione del Repertorio nazionale, al fine di sistematizzare le informazioni e mettere in correlazione, ove possibile, le competenze delle qualificazioni dell'offerta pubblica di apprendimento permanente con le attività e i processi lavorativi e i settori economici. L'Atlante è un dispositivo classificatorio e informativo che fornisce una mappatura dettagliata del mondo del lavoro e delle qualificazioni rilasciate nell'ambito del SNCC e che contribuisce a: fornire riferimenti standardizzati per l'analisi dei fabbisogni, la *skill gap analysis* e l'orientamento; a supportare i servizi di identificazione, di validazione e di certificazione delle competenze; e a favorire il *qualification design*. L'Atlante è organizzato in tre sezioni (Atlante Lavoro, Atlante e Qualificazioni e Atlante e Professioni) e si basa su due strumenti ordinatori: il QNQ con funzione di individuare i diversi livelli di complessità delle qualificazioni; la Classificazione dei settori economico-professionali - costituita dalle classificazioni statistiche nazionali ATECO (NACE) e CP (ISCO) - la quale rappresenta il riferimento tecnico unitario per la descrizione dei contenuti del lavoro e delle professioni, con la funzione di promuovere una migliore rispondenza delle qualificazioni con il mercato del lavoro. Mentre le classificazioni statistiche rappresentano il criterio

ordinatore stabile nel tempo, le sequenze descrittive dei contenuti del lavoro rappresentano il criterio ordinatore dinamico, dal momento che sono sottoposti a manutenzione permanente (con cadenza annuale), alla quale possono partecipare, con propri contributi, tutti gli *stakeholder* pubblici e privati rappresentativi di un determinato settore economico professionale (secondo il cosiddetto approccio *wiki*). L'Atlante del lavoro e delle qualificazioni è interoperabile con le principali fonti statistiche e le banche dati internazionali, nazionali e territoriali, dal momento che i codici delle Classificazioni ATECO e CP sono associati alle sequenze descrittive dei contenuti del lavoro e delle professioni. L'interoperatività dell'Atlante del lavoro e delle qualificazioni è ulteriormente garantita attraverso il progressivo raccordo con le classificazioni del Programma ESCO utilizzate a livello europeo per la mobilità dei lavoratori nell'ambito della rete EURES;

- b) il **Registro italiano delle qualificazioni referenziate a QNQ/EQF**: applicativo gestionale realizzato e gestito da ANPAL a supporto della procedura di referenziazione delle qualificazioni al QNQ descritta al par. 2.2.4. Il registro è alimentato dalla raccolta delle istanze di referenziazione e dalla repertoriazione di tutte le qualificazioni italiane referenziate al QNQ. Le istanze degli Enti Pubblici Titolari sono compilate a partire dalle informazioni presenti nei repertori inseriti in Atlante del lavoro e delle qualificazioni e, una volta approvate, le qualificazioni referenziate entrano a far parte del Registro. Ciascuna qualificazione sarà descritta a partire dalle informazioni previste dai campi dati dell'Allegato VI della Raccomandazione EQF 2017 nonché le informazioni relative all'ordinamento di riferimento in coerenza con i criteri degli allegati IV e V. Il registro delle qualificazioni referenziate a QNQ/EQF è interoperabile con le banche dati nazionali e liberamente accessibile per la consultazione pubblica e lo scarico dei dati. Il Registro avrà dunque una doppia funzione: sia di "back office" in quanto gestionale a supporto della procedura di referenziazione delle singole qualificazioni raccogliendo tutte le informazioni utili di cui agli Allegati IV, V e VI della Raccomandazione EQF; sia di "front office" al fine di comunicare e mettere in trasparenza tali informazioni a livello nazionale ed internazionale. Il Registro infatti, essendo sviluppato in piena compatibilità con gli standard tecnici e tecnologici definiti a livello europeo per l'implementazione del Portale *Europass* e con le classificazioni del Programma ESCO, costituisce non solo la base informativa per promuovere una maggiore spendibilità e qualità delle informazioni dei documenti di trasparenza *Europass* e per la comparabilità con le qualificazioni degli altri paesi aderenti alla Raccomandazione EQF referenziate e incluse nei rispettivi registri, ma anche e soprattutto un dispositivo fondamentale per la progressiva alimentazione, a livello nazionale, di tutte le sezioni del Portale europeo, ivi comprese le informazioni relative alle opportunità di apprendimento (*learning opportunities*), alle opportunità di lavoro, ai *provider* dei servizi di formazione, individuazione, validazione e certificazione delle competenze e al sistema aperto di autenticazione, archiviazione, pubblicazione e condivisione di titoli e qualificazioni digitali (*Digitally-signed-credentials framework*).

I dispositivi informativi sopradescritti sono parte costitutiva e integrante del Sistema informativo unitario delle politiche del lavoro - SIU (lungo l'intero ciclo di programmazione delle *policy*, di gestione, monitoraggio e valutazione dei programmi, di offerta e personalizzazione dei servizi), con specifico riferimento all'implementazione delle componenti relative alla formazione (sistema informativo della formazione e l'albo nazionale degli enti accreditati a svolgere attività di formazione professionale), ai fini del coordinamento dei sistemi informativi e per la formazione e il rilascio del Fascicolo elettronico del lavoratore (cfr par. 1.1).

2.2.10 – La *governance* del QNQ

La *governance* del QNQ in Italia è distribuita su diversi livelli e presenta una struttura ampia e articolata di amministrazioni pubbliche e di sistemi di qualificazioni.

La competenza sull'attuazione del QNQ in Italia è attribuita al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, che adotta le disposizioni regolamentari, di concerto con il Ministero dell'Istruzione e del Merito e il Ministero dell'Università e della Ricerca, vigila sull'applicazione delle norme e coordina le sedi di governo e i tavoli di confronto con il partenariato economico e sociale.

Al PCN EQF spettano le funzioni di attuazione tecnico scientifica del QNQ, quali: l'aggiornamento periodico del Rapporto di referenziazione; la gestione della procedura di referenziazione delle qualificazioni italiane al quadro EQF (cfr par. 2.2.4), il monitoraggio, la valutazione e la manutenzione evolutiva del QNQ. Il PCN EQF

informa periodicamente il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali sull'andamento delle attività relative al processo di referenziazione delle qualificazioni al QNQ. All'INAPP è attribuito un ruolo di autorità indipendente che opera a garanzia della qualità e affidabilità dei processi di referenziazione delle qualificazioni italiane al quadro EQF.

La responsabilità dei singoli ordinamenti è attribuita agli Enti Pubblici Titolari che hanno la competenza sui rispettivi repertori di qualificazioni e sui relativi sistemi di garanzia della qualità, nel rispetto della normativa vigente nell'ambito del SNCC.

Al fine di garantire modalità e fasi di attuazione convergenti e integrate, le sedi di supervisione, confronto e coordinamento interistituzionale tra le amministrazioni e agenzie pubbliche coinvolte nell'attuazione del QNQ in Italia coincidono con quelle del SNCC nonché con la governance e la manutenzione evolutiva del QNRQ e si articolano:

- in un livello tecnico e istruttorio, il Gruppo Tecnico¹⁰⁰;
- in un livello di governo con funzioni di indirizzo, ratifica, monitoraggio, valutazione e verifica dei livelli essenziali delle prestazioni, il Comitato Tecnico Nazionale¹⁰¹, rappresentativo di tutti gli Enti Pubblici Titolari che rilasciano qualificazioni nell'ambito del SNCC;
- in un livello istituzionale di ratifica e approvazione, la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, che con apposito Accordo approva gli aggiornamenti del Rapporto di referenziazione ai fini della successiva adozione con decreto interministeriale (cfr par. 2.2.12).

Per i medesimi motivi anche il monitoraggio e la valutazione dell'attuazione del QNQ è parte integrante del monitoraggio e della valutazione che si realizza nell'ambito del SNCC¹⁰².

Nell'ambito del Gruppo Tecnico e del Comitato Tecnico Nazionale è presente anche Il Dipartimento delle Politiche europee della Presidenza del Consiglio dei Ministri, in qualità di autorità che coordina il processo di implementazione in Italia della Direttiva 2005/36/CE¹⁰³ che, nel contesto del SNCC, concerne le qualificazioni delle professioni regolamentate.

Nelle sedi di confronto e coordinamento tecnico a livello comunitario, come l'*EQF Advisory Group*, sono presenti i rappresentanti del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, del Ministero dell'Istruzione e del Merito e del Ministero dell'Università e della Ricerca, anche per il tramite di esperti del PCN EQF.

A livello nazionale, regionale o settoriale, gli Enti Pubblici Titolari coinvolgono le parti economiche e sociali nella definizione e nell'aggiornamento dei rispettivi sistemi di qualificazioni. Una rappresentanza delle parti economiche e sociali partecipa anche all'Organismo tecnico dell'apprendistato che svolge anche una funzione di cabina di regia per l'attuazione del sistema duale in Italia. Le parti economiche e sociali vengono inoltre periodicamente coinvolte e consultate nei processi di implementazione e attuazione del SNCC e del QNQ, partecipando attivamente alle procedure di aggiornamento del Repertorio Nazionale, attraverso la manutenzione dell'Atlante del lavoro e delle qualificazioni, e al processo di aggiornamento del Rapporto di referenziazione attraverso la consultazione nazionale e una specifica presentazione per la condivisione della Proposta tecnica del Rapporto realizzata da parte del Ministero del Lavoro¹⁰⁴.

2.2.11 – La garanzia della qualità del processo di referenziazione e i sistemi nazionali di garanzia della qualità nell'istruzione e nella formazione

In coerenza con quanto stabilito dal Decreto istitutivo del QNQ e sulla base dei criteri di inclusione e posizionamento descritti nel par. 2.2.6, la garanzia della qualità del processo di referenziazione e dell'inclusione delle singole qualificazioni nel Registro italiano delle qualificazioni referenziate al QNQ/EQF è

¹⁰⁰ DECRETO INTERMINISTERIALE, 30 giugno 2015, art. 9 integrato dal DECRETO INTERMINISTERIALE, 8 gennaio 2018, art.5, c. 3.

¹⁰¹ DECRETO LEGISLATIVO 16 gennaio 2013, n. 13, art. 3.

¹⁰² DECRETO LEGISLATIVO 16 gennaio 2013, n. 13, art. 9 e DECRETO INTERMINISTERIALE, 5 gennaio 2021, art. 4.

¹⁰³ Recepita in Italia con il DECRETO LEGISLATIVO 9 novembre 2007, n. 206 e successive modificazioni.

¹⁰⁴ La presentazione si è tenuta il 15 marzo 2022 in modalità on line.

assicurata, dal ruolo di supporto alla *governance* del QNQ svolto dal PCN EQF istituito presso ANPAL e dalla funzione di valutatore indipendente svolta da INAPP che è anche punto di riferimento nazionale EQAVET. I due istituti garantiscono un doppio livello di valutazione:

- interna da parte del PCN EQF di ANPAL incaricato: della manutenzione e dell'aggiornamento periodico del Rapporto di referenziazione (di cui al par. 2.2.12.); della procedura di referenziazione delle singole qualificazioni al QNQ/EQF (cfr par. 2.2.4) e della conseguente implementazione del Registro italiano delle qualificazioni referenziate al QNQ; dello sviluppo e aggiornamento periodico di una guida operativa per la referenziazione e il *qualification design*; del monitoraggio, della valutazione e manutenzione evolutiva del QNQ; dell'informativa periodica al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali sull'andamento delle attività relative al processo di referenziazione delle qualificazioni al QNQ/EQF e delle attività svolte nell'ambito dell'*Advisory Group EQF*; delle attività di comunicazione e disseminazione, al fine di promuovere la conoscenza dell'EQF, del QNQ e del processo italiano di referenziazione.
- esterna da parte di INAPP, quale autorità indipendente che opera a garanzia della qualità e affidabilità del processo di referenziazione (es. aggiornamento e manutenzione del Rapporto di referenziazione) e della procedura di referenziazione delle singole qualificazioni attraverso la predisposizione di un parere di valutazione indipendente dell'istanza. INAPP inoltre mette a disposizione le informazioni sulle qualificazioni già disponibili in Atlante del lavoro e delle qualificazioni (reso interoperabile con il Registro italiano di cui sopra) e coordina annualmente la manutenzione dello strumento coinvolgendo tutti gli attori pubblici e privati e le parti sociali rappresentative dei diversi settori economico-professionali.

La garanzia della qualità di ciascun sottosistema di qualificazione del SNCC è assicurata come di seguito descritto¹⁰⁵.

L'assicurazione della qualità nel sistema di istruzione e formazione, dalla scuola primaria alla scuola secondaria di II grado¹⁰⁶, è realizzata dall'Istituto nazionale per la valutazione del sistema di istruzione – INVALSI¹⁰⁷, responsabile del Sistema nazionale di valutazione - SNV¹⁰⁸. Il sistema di valutazione consta di quattro fasi: autovalutazione delle istituzioni scolastiche (RAV), valutazione esterna delle istituzioni scolastiche, azioni di miglioramento e rendicontazione pubblica dei risultati del processo. La valutazione esterna riguarda anche gli apprendimenti degli studenti. Il processo di valutazione si svolge in un periodo di tre anni. Alle scuole si applica la normativa sulla trasparenza della pubblica amministrazione, che incentiva i processi di valutazione della performance e di miglioramento. Sono previsti anche sistemi per premiare le migliori performance¹⁰⁹.

Dall'a.s. 2019/2020 il Sistema nazionale di valutazione – SNV ha incluso anche il sistema di istruzione degli adulti organizzato presso i Centri provinciali per l'istruzione degli adulti - CPIA. Nel 2019, l'INVALSI, ha avviato, in stretta collaborazione con la Rete nazionale dei Centri Regionali di Ricerca, Sperimentazione e Sviluppo dei CPIA - CRRS&S¹¹⁰, la prima fase del processo attraverso la redazione di uno specifico rapporto di autovalutazione (RAV – CPIA¹¹¹) secondo il format già utilizzato da tutte le istituzioni scolastiche statali di I e II ciclo, statali e paritarie e adattato alla realtà e alle peculiarità del segmento formativo dei CPIA.

L'assicurazione della qualità a livello di istruzione superiore avviene tramite un doppio canale di valutazione: interno ed esterno¹¹² in linea con le principali indicazioni europee. La valutazione interna si svolge negli atenei

¹⁰⁵ https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/content/quality-assurance-33_en del 26 Gennaio, 2022.

¹⁰⁶ DECRETO-LEGGE 9 febbraio 2012, n.5 art. 51 convertito con modificazioni dalla LEGGE 4 aprile 2012, n.35.

¹⁰⁷ <https://www.invalsi.it/invalsi/index.php>

¹⁰⁸ <https://snv.pubblica.istruzione.it/snv-portale-web/public/scuole/normativa>

¹⁰⁹ LEGGE 27 ottobre 2009 n.150.

¹¹⁰ <https://miur.gov.it/i-centri-regionali-di-ricerca-sperimentazione-e-sviluppo>

¹¹¹ <https://snv.pubblica.istruzione.it/snv-portale-web/public/ravCPIA/ravCPIA>

¹¹² LEGGE 30 dicembre 2010, n.240.

tramite l'attività svolta dai Nuclei di valutazione, dai Presidi di Qualità e dalle Commissioni Paritetiche Docenti Studenti. Dal 2012¹¹³, il Governo ha dato concreta attuazione alle procedure di accreditamento e di valutazione attraverso: l'introduzione di un sistema di accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio universitari; l'introduzione di un sistema di valutazione e di assicurazione della qualità, dell'efficienza e dell'efficacia della didattica e della ricerca; il potenziamento del sistema di autovalutazione della qualità e dell'efficacia delle attività didattiche e di ricerca delle università. La valutazione esterna viene effettuata dall'Agenzia nazionale per la valutazione del sistema universitario e della ricerca - ANVUR¹¹⁴ che opera come agenzia autonoma e svolge le funzioni di agenzia nazionale sull'assicurazione della qualità così come previsto dallo Spazio europeo dell'istruzione superiore (*European Higher Education Area* - EHEA)¹¹⁵, e in base ai principi di autonomia, imparzialità, professionalità, trasparenza e pubblicità degli atti. A partire dal 2012, l'ANVUR ha definito un modello di assicurazione della qualità attraverso il documento Autovalutazione, valutazione periodica e accreditamento del sistema universitario italiano – AVA¹¹⁶. Il Sistema AVA segue le *Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area* – ESG redatte dall'*European Association for Quality Assurance in Higher Education* - ENQA. Un sistema di assicurazione della qualità nel settore dell'Altra formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) è, attualmente, in fase di sviluppo¹¹⁷.

Concorrono altresì al processo di garanzia della qualità, per gli ambiti di rispettiva competenza, anche altri organismi a supporto degli Enti Pubblici Titolari nell'ambito dei rispettivi sistemi delle qualificazioni, quali:

- per il sistema dell'istruzione e della formazione del primo e secondo ciclo, l'istruzione e formazione tecnica superiore post secondaria e la formazione terziaria non universitaria (gli Istituti Tecnologici Superiori), l'Istituto nazionale di Documentazione, Innovazione e Ricerca Innovativa – INDIRE¹¹⁸;
- per il sistema dell'istruzione terziaria universitaria, il Centro di Informazione sulla Mobilità e le Equivalenze Accademiche – CIMEA¹¹⁹, anche in qualità di centro italiano ufficiale della rete ENIC-NARIC;
- per il sistema dell'istruzione degli adulti, la Rete nazionale dei Centri Regionali di Ricerca, Sperimentazione e Sviluppo dei Centri Provinciali per l'Istruzione degli adulti - CRRS&S.

Il principale strumento di assicurazione della qualità dell'offerta formativa per i sistemi della formazione professionale regionale è rappresentato invece dall'accREDITamento delle istituzioni formative¹²⁰, il quale prevede il possesso da parte di tali istituzioni di una serie di standard minimi per l'assicurazione della qualità dei servizi (risorse infrastrutturali e logistiche, affidabilità economico e finanziaria, capacità gestionali e risorse professionali, efficacia ed efficienza, relazioni con il territorio) definiti da ciascuna Regione e Provincia autonoma sulla base di criteri stabiliti a livello nazionale, anche in coerenza con il quadro europeo di riferimento per la garanzia della qualità dell'istruzione e della formazione professionale (EQAVET)¹²¹.

Per il periodo 2021-2027, il ruolo di Reference Point nazionale EQAVET¹²² è stato nuovamente affidato, come detto precedentemente, all'INAPP¹²³ il cui compito è quello di sostenere:

¹¹³ DECRETO LEGISLATIVO 27 gennaio 2012, n.19.

¹¹⁴ <https://www.anvur.it/>

¹¹⁵ L'ANVUR ha ricevuto nel 2018 una valutazione esterna coordinata dall'ENQA. La valutazione e i relativi documenti sono disponibili al seguente link: <https://www.enqa.eu/review-database/external-review-report-of-anvur/>.

¹¹⁶ DECRETO MINISTERIALE 7 gennaio 2019, n.6.

¹¹⁷ <https://www.anvur.it/news/gruppo-di-lavoro-internazionale-sulla-valutazione-e-lassicurazione-della-qualita-nel-settore-afam/>

¹¹⁸ <https://www.indire.it/>

¹¹⁹ <http://www.cimea.it/it/index.aspx>

¹²⁰ DECRETO MINISTERIALE 25 maggio 2001, n. 166 e INTESA IN CONFERENZA STATO REGIONI, 20 marzo 2008.

¹²¹ RACCOMANDAZIONE (UE) EQAVET, 18 giugno 2009 sostituita dalla RACCOMANDAZIONE (UE) relativa all'istruzione e formazione professionale (IFP) per la competitività sostenibile, l'equità sociale e la resilienza, del 24 novembre 2020.

¹²² <https://inapp.org/it/eqavet>

¹²³ Incarico affidato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e dal Ministero dell'Istruzione.

- l'attuazione quadro europeo di riferimento per la garanzia della qualità dell'istruzione e della formazione professionale;
- l'attività di disseminazione di documentazione tecnica e scientifica di prassi e di strumenti a supporto della cultura della qualità dell'offerta formativa;
- l'implementazione del Piano nazionale per la garanzia di qualità dell'istruzione e formazione - PNQ (2017)¹²⁴.

In particolare, la realizzazione del Piano nazionale per la garanzia della qualità dell'istruzione e della formazione (PNQ), in applicazione del quadro europeo EQAVET e in coerenza con l'allegato IV della Raccomandazione EQF, è caratterizzato in Italia dal coinvolgimento di molteplici attori istituzionali a livello nazionale e regionale e dal rilevante ruolo delle Parti economiche e sociali. Condividendo le finalità e i vantaggi connessi all'attuazione della Raccomandazione EQAVET, i Ministeri del Lavoro, dell'Istruzione e dell'Università e le Regioni e le Province autonome hanno concordato sull'opportunità di individuare un quadro di riferimento comune per l'assicurazione della qualità del sistema di istruzione e formazione, che garantisca scelte e dispositivi omogenei, lasciando altresì all'autonomia dei diversi soggetti interessati le decisioni su ulteriori evoluzioni e declinazioni territoriali. L'obiettivo del Piano nazionale per la garanzia della qualità è quello di ridurre e prevenire l'insuccesso formativo e la dispersione attraverso il miglioramento continuo dell'offerta formativa, la promozione di una cultura della qualità dei sistemi, e l'attuazione di procedure e strumenti per assicurare la qualità della formazione erogata. A tal fine è prevista l'adozione di molti degli indicatori suggeriti dalla Raccomandazione europea, valorizzando anche la valutazione qualitativa e tra pari che può tenere conto dei fattori di complessità tipici dell'attività formativa.

Figura 2.2 - La Governance del QNQ: soggetti, funzioni e sedi



¹²⁴ MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI, MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA, REGIONI E PROVINCE AUTONOME (2017). Il Piano nazionale per la garanzia di qualità del sistema di istruzione e formazione (PNQ) è stato approvato in prima battuta nel 2012 per migliorare il livello qualitativo dei sistemi di istruzione e formazione, oltre che per monitorarne i progressi in risposta alla Raccomandazione EQAVET del giugno 2009. Rivisto e aggiornato nel 2017 dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, dal Ministero dell'Istruzione, dalle Regioni e Province Autonome, dalle Parti sociali e dalle Istituzioni scolastiche e formative (parte del Board del Reference Point Nazionale per la garanzia di qualità dell'Istruzione e della Formazione), il Piano è stato approvato in data 21 dicembre 2017 dalla Conferenza Stato Regioni.

2.2.12 – Il processo di aggiornamento del QNQ

La redazione del Rapporto italiano di referenziazione delle qualificazioni all'EQF è affidata al PCN EQF. Nello specifico, la natura dinamica dei QNQ, così come emerge anche dalla Raccomandazione EQF del 2017, suggerisce di distinguere due procedure di revisione periodica del Rapporto:

- a) la **procedura di aggiornamento** che concerne l'impianto e le componenti costruttive del QNQ, quali la struttura, le regole di attuazione e la *governance* del QNQ;
- b) la **procedura di manutenzione** adattiva ed evolutiva che concerne gli aspetti di adeguamento a eventuali innovazioni di tipo normativo, tecnico e metodologico o revisioni di posizionamento dei sistemi delle qualificazioni al QNQ/EQF che non modificano l'impianto e le componenti costruttive del QNQ ma mirano ad attualizzarne o migliorarne l'applicazione.

Le due procedure di revisione del Rapporto prevedono due iter differenziati in relazione alla portata delle modifiche introdotte.

La **procedura di aggiornamento** prevede il seguente iter:

- 1) il PCN EQF elabora la proposta tecnica di aggiornamento del Rapporto di referenziazione, in raccordo con INAPP, e la trasmette al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;
- 2) il PCN EQF presenta la proposta tecnica di aggiornamento del Rapporto di referenziazione al Gruppo Tecnico ai fini della consultazione, della revisione condivisa e della successiva approvazione;
- 3) il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali presenta la proposta tecnica di aggiornamento, approvata dal Gruppo Tecnico, al Comitato Tecnico Nazionale ai fini dell'avvio della consultazione pubblica nazionale e internazionale;
- 4) il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali presenta alle parti economiche e sociali la proposta di aggiornamento del Rapporto di referenziazione presentata al Comitato Tecnico Nazionale;
- 5) il PCN EQF dà avvio alla fase di consultazione pubblica nazionale e internazionale da parte di almeno due esperti provenienti da due paesi diversi;
- 6) il PCN EQF presenta all'*Advisory Group EQF* la proposta di aggiornamento del Rapporto di referenziazione;
- 7) Sulla base di quanto emerso dalla consultazione nazionale e internazionale, il PCN EQF, in raccordo con INAPP, predispone una revisione della proposta di aggiornamento del Rapporto di referenziazione e la trasmette al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;
- 8) Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, previa approvazione al Comitato Tecnico Nazionale, provvede all'iter di formalizzazione del Rapporto di referenziazione attraverso l'approvazione con Accordo sancito in sede di Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano e alla successiva adozione con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell'Istruzione e del Merito e con il Ministro dell'Università e della Ricerca.
- 9) Il PCN EQF invia la versione definitiva del rapporto aggiornato alla Commissione europea e all'*EQF Advisory Group* per la pubblicazione sul Portale europeo Europass.

La **procedura di manutenzione** prevede invece il seguente iter:

- 1) il PCN EQF, in raccordo con INAPP, elabora una proposta tecnica di manutenzione del Rapporto di referenziazione che viene trasmessa al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;
- 2) il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali trasmette la proposta tecnica di manutenzione del Rapporto di referenziazione al Gruppo Tecnico per la supervisione e l'approvazione;
- 3) la proposta tecnica di manutenzione del Rapporto di referenziazione, approvata dal Gruppo Tecnico, viene adottata con decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, previa informativa al Comitato Tecnico Nazionale.

Il PCN EQF garantisce un'adeguata restituzione degli esiti delle consultazioni pubbliche dei processi di aggiornamento del Rapporto di referenziazione e rende disponibile, nel proprio sito istituzionale, la versione

vigente del Rapporto di referenziazione in lingua italiana e in lingua inglese nonché l'archivio di tutte le versioni storizzate. Il PCN EQF ha cura di pubblicare tempestivamente sul Portale *Europass* della Commissione europea la versione vigente del Rapporto di referenziazione in lingua italiana e in lingua inglese e comunque non oltre il termine di sei mesi dalla data di formalizzazione dell'ultima revisione, unitamente a tutte le eventuali informazioni utili.

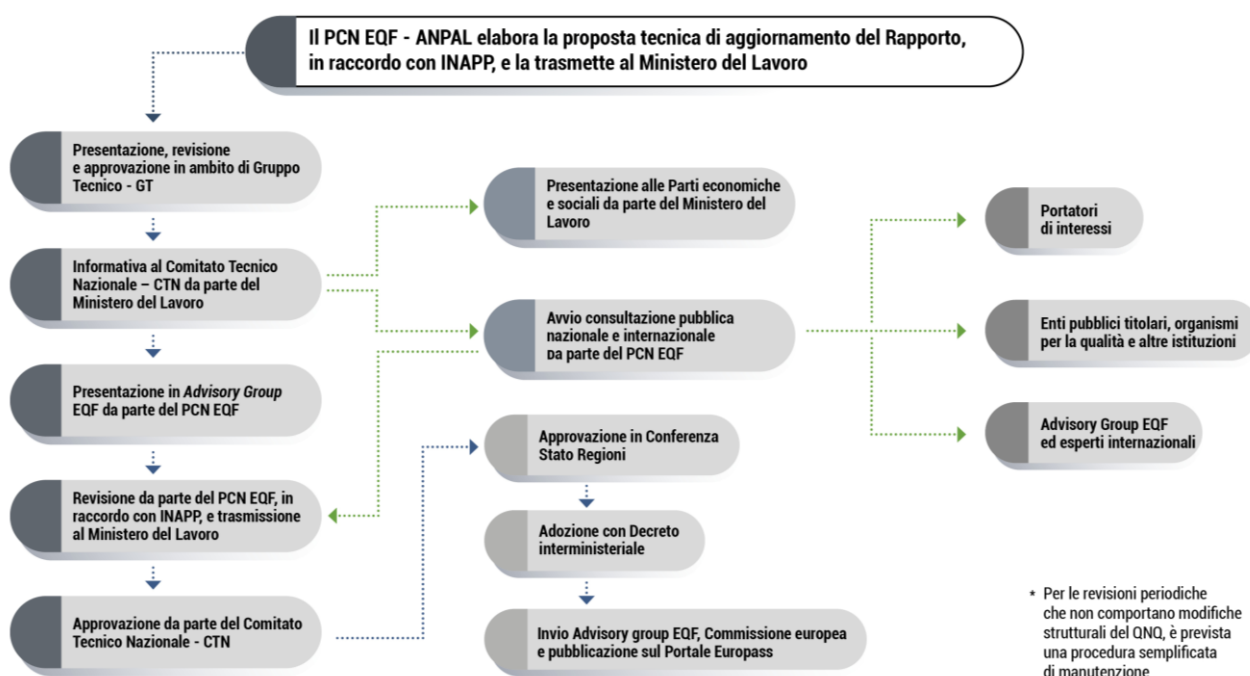
La classificazione delle versioni del Rapporto di referenziazione avviene secondo la doppia codifica numerica corrispondente all'anno di revisione (aaaa) rispettivamente:

- per la procedura di aggiornamento, attraverso la dicitura "Aggiornamento: aaaa";
- per la procedura di manutenzione, attraverso la dicitura "Manutenzione: aaaa".

Il Rapporto di referenziazione recherà pertanto nel titolo la dicitura completa di:

"Rapporto italiano di referenziazione dalle qualificazioni al quadro europeo EQF - Aggiornamento: aaaa - Manutenzione: aaaa"

*Figura 2.3 - La Governance del QNQ - Procedura di aggiornamento**



2.3 – Coerenza con i dieci criteri per la referenziazione al Quadro europeo EQF

Nel recepire la struttura e il funzionamento del quadro europeo EQF, il QNQ adotta i dieci criteri a sostegno delle procedure di referenziazione contenuti nell'Allegato III della Raccomandazione EQF. I criteri costituiscono i principi guida che rendono possibile la comparabilità tra quadri o sistemi nazionali delle qualificazioni, attraverso il Quadro EQF, in un'ottica di fiducia reciproca per la trasparenza e spendibilità delle qualificazioni.

In linea di continuità con la prima fase del processo di referenziazione, i dieci criteri guida risultano pienamente assolti. Inoltre, in virtù degli avanzamenti tecnici e normativi introdotti, successivamente alla prima fase e per effetto dell'istituzione del QNQ e della relativa procedura di referenziazione, le argomentazioni a sostegno di tale assolvimento ne risultano decisamente rafforzate.

La tabella 2.7 riepiloga, per ciascun criterio, le argomentazioni di assolvimento, esplicitandone i riferimenti puntuali ai paragrafi del Rapporto.

Tabella 2.7 – Rispondenza ai criteri e alle procedure per la referenziazione del QNQ al Quadro europeo EQF

<i>Criterio 1: le autorità competenti definiscono chiaramente e rendono pubbliche le responsabilità e/o le competenze giuridiche di tutti i pertinenti organismi nazionali che partecipano al processo di referenziazione.</i> Come illustrato ai paragrafi 2.2.10-2.2.12 del presente Rapporto, le responsabilità e le competenze giuridiche di tutti i pertinenti organismi nazionali che partecipano al processo di referenziazione nonché le relative sedi istituzionali di <i>governance</i> sono chiaramente definite a livello normativo e rese pubbliche. Le autorità competenti dei rispettivi sistemi di qualificazioni (Enti Pubblici Titolari) sono indicate nelle tabelle di referenziazione incluse nel Capitolo 3 del Rapporto. La <i>governance</i> del QNQ è una <i>governance</i> multi attore e multi livello in cui la responsabilità dei singoli ordinamenti è attribuita agli Enti Pubblici Titolari che hanno la competenza sui rispettivi sistemi di qualificazioni e di garanzia della qualità e che, a livello nazionale, regionale o settoriale, coinvolgono le parti economiche e sociali nei diversi processi che riguardano la definizione e l'aggiornamento dei rispettivi sistemi di qualificazioni e l'implementazione e attuazione del SNCC e del QNQ. L'attuazione del QNQ è definita a livello normativo ed attribuita al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero dell'Istruzione e del Merito e il Ministero dell'Università e delle Ricerche. Le funzioni di attuazione tecnico scientifica sono invece attribuite, per norma, al PCN EQF, mentre l'INAPP svolge il ruolo di autorità indipendente a garanzia della qualità e affidabilità della procedura di referenziazione. Le sedi di confronto e coordinamento interistituzionale coincidono con quelle del SNCC (il Gruppo Tecnico, il Comitato Tecnico Nazionale e la Conferenza Stato Regioni).
<i>Criterio 2: Vi è una correlazione chiara e dimostrabile fra i livelli delle qualificazioni nei quadri o sistemi nazionali delle qualificazioni e i descrittori dei livelli dell'EQF.</i> Come illustrato al paragrafo 2.2.3 del presente Rapporto e definito a livello normativo, la struttura del QNQ è sviluppata, in coerenza, continuità e chiara e diretta correlazione con quella del Quadro europeo EQF, in una griglia di riferimento comune comprendente otto livelli, espressi sotto forma di risultati dell'apprendimento, corrispondenti a livelli crescenti di perizia e complessità. Ciascuno degli otto livelli del QNQ trova corrispondenza nel livello omologo del Quadro EQF (cfr tabella 2.3). Rispetto al Quadro EQF, il QNQ amplia l'apparato di descrittori, esplicitando, adeguando e integrando quelli presenti nella Raccomandazione EQF, con ulteriori sub-descrittori di livello che mirano ad arricchire la tassonomia europea e la fisionomia dei singoli livelli. Infine, le definizioni del QNQ di cui all'Allegato 4 del presente Rapporto sono pienamente coerenti con le definizioni di cui all'Allegato I della Raccomandazione.
<i>Criterio 3: I quadri o sistemi nazionali delle qualificazioni e le relative qualificazioni si basano sul principio e sull'obiettivo dei risultati dell'apprendimento e sono collegati alle disposizioni in materia di convalida dell'apprendimento non formale e informale e, se del caso, a sistemi di crediti.</i> Come illustrato al paragrafo 2.2.3 del presente Rapporto e definito a livello normativo, il QNQ e i criteri descrittivi delle relative qualificazioni si basano pienamente sul principio e sull'obiettivo dei risultati di apprendimento. Inoltre, come illustrato in tutto il Capitolo 1 e al paragrafo 2.2.4, le disposizioni in materia di QNQ sono collegate e integrate alle disposizioni in materia di convalida dell'apprendimento non formale e informale e ai sistemi dei crediti, dal momento che la referenziazione delle qualificazioni italiane al QNQ costituisce requisito minimo per legge ai fini dell'inclusione delle qualificazioni nel Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali.
<i>Criterio 4: Le procedure per inserire le qualificazioni nel quadro nazionale delle qualificazioni o per descriverne la posizione nel sistema nazionale delle qualificazioni sono trasparenti.</i> Come illustrato in tutto il Capitolo 1 e al paragrafo 2.2.4 del presente Rapporto e definito a livello normativo, la procedura e i ruoli delle autorità competenti per la referenziazione delle qualificazioni al QNQ sono chiaramente definiti e resi pubblici. Similmente, come illustrato al paragrafo 2.2.6 e definito a livello normativo, i criteri per l'inclusione delle qualificazioni nel QNQ sono chiaramente definiti e resi pubblici. Inoltre, la referenziazione delle qualificazioni al QNQ è realizzata sulla base di una procedura di candidatura pienamente coerente con i requisiti cui agli allegati IV, V e VI della Raccomandazione e attraverso un apposito applicativo gestionale (Registro nazionale delle qualificazioni referenziate al QNQ) che consente la raccolta e la repertoriazione di tutta la documentazione concernente le singole istanze di referenziazione delle qualificazioni e l'implementazione del registro delle qualificazioni in cooperazione applicativa con il portale europeo <i>Europass</i>. Inoltre, il PCN EQF secondo quanto definito a livello normativo assicura la definizione e il periodico aggiornamento di una "Guida operativa all'analisi preliminare, descrizione e referenziazione delle qualificazioni

al QNQ” indirizzata a tutti i soggetti interessati, supportandoli con appropriati elementi informativi, formativi ed operativi, sia per la definizione e descrizione delle qualificazioni in termini di risultati di apprendimento sia per la conduzione delle fasi di correlazione agli appropriati livelli del QNQ.

Criterio 5: I sistemi nazionali di garanzia della qualità nell’istruzione e nella formazione fanno riferimento ai quadri o sistemi nazionali delle qualificazioni e sono conformi ai principi in materia di garanzia della qualità, come specificato nell’Allegato IV della presente raccomandazione.

Come illustrato al paragrafo 2.2.11, il Piano nazionale per la garanzia di qualità dell’istruzione e formazione (PNQ), promosso e coordinato a livello tecnico dal Reference Point nazionale EQAVET, collocato presso INAPP, costituisce il quadro di riferimento unitario dei sistemi nazionali di garanzia della qualità per tutti gli ordinamenti e sistemi dell’istruzione e della formazione, in applicazione del Quadro europeo EQAVET e in coerenza con l’Allegato IV della Raccomandazione EQF. Concorrono ai processi di garanzia della qualità, attraverso il supporto tecnico, il monitoraggio e la valutazione, per gli ambiti di rispettiva competenza, INVALSI, INDIRE, ANVUR, CIMEA e la Rete nazionale dei Centri Regionali di Ricerca, Sperimentazione e Sviluppo dei Centri Provinciali per l’Istruzione degli adulti.

Criterio 6: Il processo di referenziazione prevede l’accordo espresso dei pertinenti organismi di garanzia della qualità, attestanti che il rapporto di referenziazione è conforme alle pertinenti disposizioni, regole e pratiche nazionali in materia di garanzia della qualità.

Come illustrato al paragrafo 2.2.11, il contributo al processo di referenziazione da parte dei pertinenti organismi di garanzia della qualità è assicurato dal ruolo tecnico del PCN EQF e dalla funzione di valutatore indipendente svolta da INAPP, anche attraverso il processo di consultazione pubblica.

Criterio 7: Al processo di referenziazione partecipano esperti internazionali e i rapporti di referenziazione contengono una dichiarazione scritta relativa al processo stesso, redatta da almeno due esperti internazionali provenienti da due paesi diversi.

Come illustrato al paragrafo 2.2.12, nell’aggiornamento periodico del QNQ, durante il processo di predisposizione e formalizzazione del Rapporto, è prevista la partecipazione di almeno due esperti internazionali provenienti da due paesi diversi. Il PCN EQF garantisce un’adeguata restituzione della documentazione e degli esiti delle consultazioni internazionali nei processi di aggiornamento del Rapporto di referenziazione.

Criterio 8: La o le autorità competenti certificano la referenziazione all’EQF dei quadri o sistemi nazionali delle qualificazioni. Le autorità competenti, compresi i punti nazionali di coordinamento dell’EQF, pubblicano una relazione completa che descrive il processo di referenziazione con gli elementi che lo giustificano e tratta separatamente ciascuno dei criteri. La stessa relazione può essere utilizzata per l’autocertificazione nell’ambito del quadro dei titoli accademici dello spazio europeo dell’istruzione superiore, conformemente ai criteri di autocertificazione ivi applicati.

Il presente Rapporto descrive puntualmente il processo di referenziazione e argomenta le prove che sostengono la referenziazione, con riferimento esplicito a ciascuno dei criteri di cui alla Raccomandazione EQF nei paragrafi da 2.2.1 a 2.2.12. Come illustrato al paragrafo 2.2.12, la redazione e le procedure di revisione periodica del Rapporto sono curate a livello tecnico, dal PCN EQF. Il Rapporto è adottato formalmente dalle autorità competenti al rilascio delle qualificazioni referenziate, attraverso un Accordo sancito in sede di Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano e successivo recepimento con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell’Istruzione e del Merito e con il Ministro dell’Università e della Ricerca.

Il PCN EQF garantisce un’adeguata restituzione degli esiti delle consultazioni pubbliche nei processi di aggiornamento del Rapporto di referenziazione e rende disponibile, nel proprio sito istituzionale, la versione vigente del Rapporto di referenziazione in lingua italiana e in lingua inglese nonché l’archivio di tutte le versioni storicizzate. Il PCN EQF inoltre assicura le attività di comunicazione e disseminazione, al fine di promuovere la conoscenza dell’EQF del QNQ e del processo italiano di referenziazione.

Per quanto riguarda l’autocertificazione nell’ambito del quadro dei titoli accademici dello spazio europeo dell’istruzione superiore, gli elementi di autocertificazione del QTI (self certification report) saranno ulteriormente integrati, resi espliciti e, laddove necessario, aggiornati sulla base di aggiornamenti derivanti dai processi di riforma in corso degli ordinamenti del sistema di istruzione e formazione terziario. In successiva fase di manutenzione del presente Rapporto

Criterio 9: Entro sei mesi dalla referenziazione o dall'aggiornamento del rapporto di referenziazione, gli Stati membri e gli altri Paesi partecipanti pubblicano il rapporto di referenziazione e forniscono le informazioni utili a fini di confronto sul pertinente portale europeo.

Come illustrato al paragrafo 2.2.12, Il PCN EQF ha cura di pubblicare sul Portale *Europass* della Commissione europea la versione vigente del Rapporto di referenziazione in lingua italiana e in lingua inglese tempestivamente e comunque non oltre il termine di sei mesi dalla data di formalizzazione dell'ultima revisione, unitamente a tutte le eventuali informazioni utili.

Criterio 10: Una volta completato il processo di referenziazione, tutti i documenti di nuova emissione relativi alle qualificazioni che rientrano nei quadri o sistemi nazionali delle qualificazioni (per esempio certificati, diplomi, supplementi ai certificati, supplementi ai diplomi) e/o i registri delle qualificazioni rilasciati dalle autorità competenti dovrebbero contenere un chiaro riferimento, in base ai quadri o sistemi nazionali delle qualificazioni, al livello adeguato dell'EQF.

Come illustrato al paragrafo 2.2.4 del presente Rapporto e definito a livello normativo, tutte le attestazioni rilasciate nell'ambito del SNCC indicano il livello di referenziazione della qualificazione al QNQ/EQF, secondo i criteri di codifica definiti al paragrafo 2.2.8. L'integrazione del livello EQF si completa attraverso la corrispondenza al livello omologo del QNQ. Ogni qualificazione sarà codificata come riportato nella Tabella 2.6 – Esempio di codificazione dei titoli riferiti al QNQ/EQF e tutti gli elementi della codifica saranno visibili sia alle istituzioni, alle organizzazioni e alle parti interessate sia agli utenti finali (discenti e datori di lavoro). A tal fine, è prevista la creazione di specifici strumenti interattivi volti a potenziare la comunicazione e la diffusione del QNQ a partire dal nuovo logo (in diversi colori per ogni sottosistema), il QR code contenente le principali informazioni su QNQ e EQF e la nuova *visual identity* che sarà resa disponibile anche on line.

CAPITOLO 3 – I sistemi italiani delle qualificazioni e loro referenziazione al Quadro Nazionale delle Qualificazioni¹²⁵

L'offerta di istruzione e formazione in Italia è organizzata secondo una struttura complessa che presenta *governance*, obiettivi e target specifici, sintetizzabili come segue:

1. il sistema educativo di istruzione e formazione (par. 3.1) articolato in 4 livelli, propedeutici e suddivisi per fasce di età, che comprendono l'intera offerta formativa dal livello pre-primario sino al livello terziario, le cui competenze sono ripartite tra Ministero dell'Istruzione e del Merito, Regioni e Province autonome e Ministero dell'Università e della Ricerca;
2. il sistema dell'istruzione degli adulti (par. 3.2) erogata presso i Centri provinciali per l'istruzione degli adulti (CPIA) e di competenza del Ministero dell'Istruzione e del Merito;
3. il sistema della formazione professionale (par. 3.3), di competenza delle Regioni e delle Province autonome, centrato su un'offerta professionalizzante rivolta a giovani e adulti. Tra le competenze delle Regioni e delle Province autonome rientra anche la formazione continua rivolta ai lavoratori in ambito territoriale (par. 3.4);
4. l'offerta di formazione continua finanziata dai Fondi Paritetici Interprofessionali, di competenza delle parti sociali (par. 3.4), volta all'erogazione di interventi formativi di tipo aziendale, settoriale, territoriale e individuale per favorire l'innovazione e la competitività delle imprese;
5. la formazione regolamentata il cui ambito di competenza è concorrente tra Stato e Regioni e Province autonome e la cui offerta è finalizzata all'accesso e all'esercizio di professioni o attività professionali riservate per norma di legge (par. 3.5.1).

Ciascuno dei sistemi sopra elencati offre opportunità di apprendimento diversificate, a conclusione delle quali vengono rilasciate diverse tipologie di qualificazioni (certificazioni, attestati, titoli di studio, diplomi, qualifiche professionali ecc.) i cui risultati di apprendimento si collocano su un livello del QNQ.

Nel capitolo viene illustrata la struttura complessiva dell'offerta di istruzione e formazione e le relative tipologie di qualificazioni rilasciate¹²⁶. Per ciascuna tipologia di qualificazione oltre all'Ente Pubblico Titolare e all'ente titolato al rilascio della qualificazione, viene indicato, sulla base dei criteri di posizionamento di cui al par. 2.2.6, il livello QNQ o, laddove opportuno, il *range* dei possibili livelli QNQ (primo digit) e le relative sotto articolazioni¹²⁷ illustrate nella tabella 2.5 (secondo digit); sono inoltre indicati per ciascuna qualificazione i livelli minimi di QNQ in ingresso. La referenziazione al QNQ e ad EQF dei diversi sistemi di qualificazione di cui al presente capitolo costituisce riferimento di posizionamento ai fini della presentazione dell'istanza di referenziazione delle singole qualificazioni da parte degli Enti Pubblici Titolari secondo la procedura descritta al par. 2.2.4.

Il paragrafo 3.6 offre una rassegna sintetica dell'offerta di apprendimento non formale, selezionata in relazione alla complementarità che i servizi di individuazione e validazione potenzialmente offrono rispetto ai sistemi dell'offerta pubblica di apprendimento permanente.

¹²⁵ Per le definizioni dei termini *Abilità*, *Apprendimento formale*, *Apprendimento non formale*, *Apprendimento informale*, *Apprendimento permanente*, *Atlante del Lavoro e delle Qualificazioni*, *Attestazione di parte prima o seconda o terza*, *Attività riservate*, *Competenza*, *Certificazione delle competenze*, *Conoscenze*, *Crediti*, *Ente titolato*, *Formazione regolamentata*, *Micro qualificazioni*, *Organismo nazionale italiano di accreditamento*, *Professione non organizzata in ordini e collegi*, *Professione regolamentata*, *Quadro Nazionale delle Qualificazioni*, *Qualificazione*, *Referenziazione*, *Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali*, *Risultati dell'apprendimento*, *Sistemi di crediti*, si rimanda al Glossario contenuto nell'Allegato 4 del presente Rapporto.

¹²⁶ Le principali fonti per la descrizione dei sistemi italiani delle qualificazioni di cui al presente capitolo sono: il Primo Rapporto italiano di referenziazione delle qualificazioni al Quadro europeo EQF, i siti istituzionali dei rispettivi Enti Pubblici Titolari e delle reti europee Euridyce e Refernet, i contributi delle amministrazioni pubbliche interessate in esito al processo di confronto e condivisione della proposta tecnica del Rapporto.

¹²⁷ Ad esclusione del codice 0 concernente le micro qualificazioni composte da una o più competenze costitutive di qualificazioni più ampie.

Infine, il paragrafo 3.7 riepiloga graficamente il quadro di insieme del sistema italiano di istruzione e formazione attraverso: diagrammi di sintesi dell'offerta di apprendimento strutturati in base all'età degli studenti e alla durata dei percorsi, la *visual identity* del QNQ e la tavola sinottica contenente tutte le tipologie di qualificazioni del SNCC, ordinate per livello EQF in raccordo con il livello QNQ e la classificazione ISCED-P e ISCED-A 2011.

3.1 – Il sistema educativo di istruzione e formazione

Il sistema educativo di istruzione e formazione italiano presenta la seguente articolazione:

1. Sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita ai sei anni (pre-primario);
2. Primo ciclo di istruzione;
3. Secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione;
4. Istruzione e formazione tecnica superiore post secondaria;
5. Istruzione e formazione terziaria.

L'istruzione obbligatoria ha una durata di 10 anni (da 6 a 16 anni di età) e comprende gli otto anni del primo ciclo di istruzione (cinque anni di scuola primaria e tre anni di scuola secondaria di primo grado) e i primi due anni del secondo ciclo di istruzione e formazione¹²⁸ (che possono essere frequentati nella scuola secondaria di secondo grado o nell'istruzione e formazione professionale regionale). L'ultimo anno dell'obbligo di istruzione può essere assolto anche attraverso un contratto di apprendistato, come illustrato nel Box 2. Inoltre, al termine dell'istruzione obbligatoria, per effetto del diritto dovere di istruzione e formazione per almeno 12 anni (o, comunque, sino al conseguimento di una qualifica professionale triennale entro il diciottesimo anno di età)¹²⁹, gli studenti possono scegliere se continuare il proprio percorso di studi:

- nel sistema dell'istruzione secondaria di secondo grado di competenza statale,
- oppure nel sistema di istruzione e formazione professionale di competenza regionale.

Gli studenti che hanno assolto l'obbligo di istruzione possono proseguire il percorso di studi anche nel Sistema di istruzione degli adulti (cfr par. 3.2).

Con riguardo alla *governance*¹³⁰:

- lo Stato ha competenza legislativa esclusiva in materia di norme generali sull'istruzione e per la determinazione dei "livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali" che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;
- lo Stato e le Regioni e le Province autonome hanno competenza legislativa concorrente in materia di istruzione attraverso la definizione di principi fondamentali da parte dello Stato e l'emanazione di norme di dettaglio da parte delle Regioni e Province autonome;
- le Regioni e le Province autonome hanno potestà legislativa esclusiva in materia di formazione professionale, compresi i percorsi di istruzione e formazione professionale¹³¹;
- gli enti locali concorrono alle funzioni di organizzazione dei servizi di istruzione e formazione sul territorio.

¹²⁸ LEGGE 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 622: "L'istruzione impartita per almeno dieci anni è obbligatoria ed è finalizzata a consentire il conseguimento di un titolo di studio di scuola secondaria superiore o di una qualifica professionale di durata almeno triennale entro il diciottesimo anno di età."

¹²⁹ LEGGE 28 marzo 2003, n. 53 e DECRETI LEGISLATIVI 15 aprile 2005, n. 76 e 17 ottobre 2005, n. 226.

¹³⁰ COSTITUZIONE ITALIANA, Titolo V come modificata dalla Legge costituzionale n. 3 del 2001.

¹³¹ A partire dalla riforma costituzionale del 2001 le Regioni e le Province autonome regolano ed organizzano la formazione professionale con propri atti di norma e programmazione; la normativa statale previgente la riforma costituzionale, come ad es. la legge n. 845 del 1978, mantengono una applicazione cedevole rispetto alle disposizioni regionali.

Nell'esercizio delle rispettive competenze e per lo svolgimento di attività di interesse comune, Stato, Regioni ed Enti locali si coordinano nei livelli di governo e operano in leale collaborazione attraverso Accordi e Intese nell'ambito delle Conferenze Permanenti - Unificata e Stato-Regioni.

Il sistema italiano di istruzione e di formazione riconosce alle istituzioni scolastiche¹³² e universitarie¹³³ autonomia didattica, organizzativa e di ricerca, sperimentazione e sviluppo.

La messa a regime delle disposizioni di norma concernenti il SNCC mira a favorire la più ampia spendibilità e portabilità delle qualificazioni e delle competenze, rafforzando la personalizzazione dei percorsi e favorendo la possibilità di passaggi tra diversi sistemi e ordinamenti, anche attraverso il riconoscimento dei crediti.

Tutti gli ordinamenti del sistema educativo di istruzione e formazione, nel triennio conclusivo del secondo ciclo, prevedono obbligatoriamente periodi di apprendimento costituiti da esperienze di transizione tra scuola e lavoro¹³⁴ o tirocini curriculari (Box 3.1), secondo durate e modalità specifiche dell'ordinamento e dell'indirizzo di studio.

Con l'introduzione del sistema duale nel 2015¹³⁵ (cfr par 1.2), l'assolvimento dell'obbligo di istruzione e l'acquisizione delle qualificazioni di ogni ordine e grado del sistema educativo di istruzione e formazione è possibile, a partire dal quindicesimo anno di età, anche mediante un contratto di apprendistato (Box 3.2).

Box 3.1 – I tirocini in Italia

Il tirocinio è un periodo di orientamento e di formazione realizzato in un contesto lavorativo ma che non si configura come un contratto di lavoro. In Italia si distinguono due categorie di tirocini¹³⁶.

I tirocini curriculari sono percorsi e modalità formative che si realizzano durante un percorso di studio, come parte costitutiva e integrante del piano formativo, finalizzati ad integrare l'apprendimento con un'esperienza di contesto lavorativo. La regolazione e organizzazione dei tirocini curriculari è definita nell'ambito dei rispettivi ordinamenti del SNCC.

I tirocini extracurriculari sono misure formative di politica attiva finalizzata a creare un contatto diretto tra un'impresa e un tirocinante allo scopo di favorirne l'orientamento, l'acquisizione di competenze professionali e l'inserimento o il reinserimento lavorativo. Questo tipo di tirocinio è disciplinato dalle Regioni e dalle Province autonome. A livello nazionale sono definiti degli standard minimi comuni, riferiti ad esempio agli elementi qualificanti del tirocinio, alle modalità con cui il tirocinante presta la sua attività e all'indennità minima¹³⁷.

Coerentemente con quanto illustrato si sottolinea che il tirocinio, curriculare o extracurriculare, non è un contratto di lavoro ma una misura di formazione in impresa finalizzata all'inserimento/reinserimento lavorativo i cui risultati di apprendimento sono declinati nel progetto formativo individuale che, al pari del Piano formativo individuale nel contratto di apprendistato, costituisce un requisito essenziale per l'avvio del tirocinio.

¹³² DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 MARZO 1999, n. 275.

¹³³ COSTITUZIONE ITALIANA, art. 33, LEGGE 9 maggio 1989, n. 168 e LEGGE 30 dicembre 2010, n. 240.

¹³⁴ Tra esse rientra l'alternanza scuola-lavoro, introdotta con il decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77, quale metodologia didattica che permette agli studenti di affiancare alla formazione scolastica, prevalentemente teorica, un periodo di esperienza pratica presso un ente pubblico o presso un'impresa privata. Con la Legge 13 luglio 2015 n. 107 di riforma del sistema scolastico, l'alternanza scuola-lavoro è diventata ordinamentale, essendo stata introdotta in modo stabile nel curriculum scolastico e formativo e resa obbligatoria. A partire dall'anno scolastico 2018-19, sulla base delle disposizioni stabilite con la legge 30 dicembre 2018 n. 145, i percorsi di alternanza scuola lavoro assumono la dicitura di "Percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento - PCTO" con una durata, negli ultimi tre anni di studio, di almeno 210 ore negli Istituti Professionali, almeno 150 ore negli Istituti Tecnici e almeno 90 ore nei Licei. Il ruolo delle imprese nei percorsi PCTO è socialmente e didatticamente molto importante ma è bene specificare che si tratta di "studenti" e non di "lavoratori" (come nel contratto di apprendistato). Il coinvolgimento delle imprese avviene per il tramite del tutor aziendale che insieme al tutor didattico, co-progetta il percorso e concorre alla co-valutazione finale dei risultati di apprendimento.

¹³⁵ DECRETO LEGISLATIVO 15 giugno 2015, n. 81.

¹³⁶ LEGGE 24 giugno 1997, n. 196, art. 18 e DECRETO INTERMINISTERIALE 25 marzo 1998, n. 142.

¹³⁷ ACCORDO IN CONFERENZA STATO REGIONI 25 maggio 2017.

Box 3.2 – Il contratto di apprendistato in Italia

L'apprendistato è un contratto di lavoro subordinato, a tempo indeterminato, finalizzato alla formazione e all'occupazione dei giovani. Si articola in tre tipologie e si pone in diversi rapporti con i sistemi di offerta pubblica di apprendimento formale:

a) apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore (cosiddetto di Primo livello): si rivolge a giovani di età compresa fra 15 e 25 anni, che possono essere assunti in tutti i settori di attività; ha una durata determinata in rapporto alla durata ordinamentale della qualificazione da conseguire, di norma, non superiore a quattro anni;

b) apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere (Secondo livello): si rivolge a giovani di età compresa tra i 18 e 29 anni o adulti senza limite di età beneficiari di misure di sostegno al reddito. L'apprendistato professionalizzante non è finalizzato all'acquisizione di una qualificazione del SNCC, ma all'inquadramento nella qualifica contrattuale oggetto del contratto di apprendistato. Sono pertanto i contratti collettivi a stabilire la durata del contratto (che non può essere superiore a tre anni o cinque anni per le professioni artigiane), nonché gli standard professionali di riferimento e le modalità di erogazione della formazione tecnico-professionale. Le Regioni predispongono un'offerta pubblica integrativa per lo sviluppo di competenze di base e trasversali, per un monte ore complessivo pari al più a 120 ore complessive sul triennio;

c) apprendistato di alta formazione e di ricerca (Terzo livello): si rivolge a giovani di età compresa tra i 18 e 29 anni, che possono essere assunti in tutti i settori di attività per il conseguimento di titoli di studio universitari e dell'alta formazione, compresi i dottorati di ricerca, i diplomi relativi ai percorsi degli istituti tecnologici superiori, per attività di ricerca, nonché per il praticantato per l'accesso alle professioni organizzate in ordini o collegi; ha una durata determinata in rapporto alla durata ordinamentale della qualificazione da conseguire.

L'apprendistato è un contratto di lavoro a causa mista, formativa e professionale e pertanto gli studenti iscritti ai percorsi di istruzione e formazione e coinvolti nelle tipologie di contratto di primo e terzo livello hanno un doppio status di "studente" e "lavoratore". La cooperazione tra le istituzioni formative e i datori di lavoro nelle tipologie di apprendistato duale (primo livello e terzo livello) è molto strutturata, dal momento che le attività formative e lavorative, previste e regolate dalla legge attraverso il Piano formativo individuale, sono individuate in fase di co-progettazione dei percorsi e sono esaminate, in fase di co-valutazione da parte del tutor didattico e del tutor aziendale. Data la natura e le finalità del primo e del terzo livello, come tipologie di contratto formativo finalizzato all'acquisizione di qualificazioni del sistema formale di istruzione e formazione, queste due tipologie di apprendistato concorrono alla definizione del sistema duale di istruzione e formazione in Italia, unitamente alle misure di alternanza scuola lavoro.

3.1.1 – Sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita ai sei anni (pre-primario)

Il sistema integrato dalla nascita sino a sei anni (*Early childhood education and care - ECEC*)¹³⁸, si articola in:

a) servizi educativi per l'infanzia da 0 a 3 anni distinti in:

- nidi e micronidi che accolgono bambine e bambini tra 3 e 36 mesi;
- sezioni primavera che accolgono bambine e bambini tra 24 e 36 mesi;

¹³⁸ LEGGE 13 luglio 2015, n. 107 e DECRETO LEGISLATIVO 13 aprile 2017, n. 65.

- servizi integrativi¹³⁹;

b) scuola dell'infanzia che accoglie bambine e bambini da 3 a 6 anni.

Sul sistema integrato dalla nascita sino a sei anni, il Ministero dell'Istruzione e del Merito e le Regioni e le Province autonome hanno competenza legislativa concorrente e al suo funzionamento concorrono anche gli Enti locali e altri enti pubblici o privati.

L'istruzione pre-primaria è parte integrante del sistema di istruzione e formazione ma non è obbligatoria e non prevede il rilascio di qualificazioni referenziate al QNQ.

3.1.2 – Il primo ciclo di istruzione

Il primo ciclo di istruzione¹⁴⁰, il cui indirizzo e coordinamento è di competenza del Ministero dell'Istruzione e del Merito, ha una durata complessiva di 8 anni, la sua frequenza è obbligatoria e gratuita ed è articolato in:

- scuola primaria, di durata quinquennale, dai 6 agli 11 anni, che ha l'obiettivo di fornire agli alunni conoscenze e strumenti di base per prepararli a una cittadinanza attiva e aiutarli a elaborare il significato delle proprie esperienze. Al termine della scuola primaria viene rilasciata la Certificazione delle competenze che descrive e attesta la padronanza delle competenze progressivamente acquisite, sostenendo e orientando gli studenti verso la prosecuzione del percorso formativo e i cui risultati di apprendimento si collocano al livello 1 del QNQ/EQF, con la sotto articolazione 1 come indicato nella tabella 3.1;
- scuola secondaria di primo grado, di durata triennale, dagli 11 ai 14 anni, che ha l'obiettivo di far accrescere le capacità autonome di studio degli alunni e rafforzare le loro attitudini all'interazione sociale, organizzare e accrescere le loro conoscenze e le abilità. Al termine dei tre anni viene sostenuto un esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione, che prevede il rilascio del Diploma di licenza conclusivo del primo ciclo di istruzione¹⁴¹, i cui risultati di apprendimento si collocano al livello 1 del QNQ/EQF, con la sotto articolazione 2 come indicato nella tabella 3.1.

Il primo ciclo di istruzione si realizza nelle scuole statali e nelle scuole paritarie¹⁴², che costituiscono il sistema nazionale di istruzione, nonché nelle scuole non paritarie¹⁴³ o attraverso l'istruzione parentale¹⁴⁴. In questi ultimi due casi, sono richieste una serie di condizioni, quali il superamento di appositi esami di idoneità per l'ammissione alle classi successive.

Tabella 3.1 - Referenziazione del sistema delle qualificazioni del primo ciclo di istruzione al QNQ

Ente titolare	Ente titolato	Denominazione delle qualificazioni	QNQ minimi di ingresso	QNQ in uscita	EQF
Ministero dell'Istruzione e del Merito	Istituzioni scolastiche pubbliche e paritarie	Certificazione delle competenze al termine della scuola primaria	-	IT 1.1	1
Ministero dell'Istruzione e del Merito	Istituzioni scolastiche pubbliche e paritarie	Diploma di licenza conclusivo del primo ciclo di istruzione	-	IT 1.2	1

¹³⁹ Servizi che accolgono bambini e bambine entro i 36 mesi d'età con un'organizzazione flessibile e si distinguono in spazi gioco (12-36 mesi), centri per bambini e famiglie (fin dai primi mesi insieme ad un adulto accompagnatore), servizi in contesto domiciliare (3-36 mesi).

¹⁴⁰ DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 marzo 2009, n. 89.

¹⁴¹ Insieme con il Diploma viene altresì rilasciata la Certificazione delle competenze attestante il grado di raggiungimento dei risultati di apprendimento previsti dal curriculum formativo, integrata da una certificazione rilasciata da INVALSI in esito alla partecipazione obbligatoria alle prove nazionali di italiano, inglese e matematica.

¹⁴² LEGGE 10 marzo 2000, n. 62.

¹⁴³ LEGGE 3 febbraio 2006, n. 27.

¹⁴⁴ <https://www.miur.gov.it/istruzione-parentale>.

3.1.3 – Il secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione

Il secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione¹⁴⁵, la cui frequenza è gratuita e obbligatoria fino al secondo anno, comprende varie tipologie di percorsi di studio, i quali condividono gli obiettivi di apprendimento dell'obbligo di istruzione e sono orientati all'acquisizione delle competenze chiave fondamentali per la cittadinanza e l'occupabilità. Gli obiettivi di apprendimento dell'obbligo di istruzione rappresentano pertanto il fattore di equivalenza formativa di tutti i percorsi del secondo ciclo che pure si caratterizzano per curricula molto diversificati. Sebbene l'obbligo di istruzione non abbia carattere terminale nell'ambito del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, gli studenti possono richiedere la Certificazione delle competenze dell'obbligo di istruzione, i cui risultati di apprendimento si collocano al livello 2 del QNQ/EQF, con la sotto articolazione 2 come indicato nella tabella 3.2.

Il secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione è articolato in due sistemi paralleli:

- il sistema dell'istruzione secondaria di secondo grado di competenza del Ministero dell'Istruzione e del Merito;
- il sistema di istruzione e formazione professionale di competenza delle Regioni e delle Province autonome.

Il sistema dell'istruzione secondaria di secondo grado prevede percorsi di durata quinquennale o percorsi quadriennali sperimentali articolati in tre ordini di studio:

- Licei¹⁴⁶ che hanno l'obiettivo di fornire allo studente gli strumenti culturali e metodologici per una comprensione approfondita della realtà e per sviluppare un atteggiamento razionale creativo, critico e progettuale, orientandolo prevalentemente agli studi universitari nonché all'inserimento nella vita sociale e nel mondo del lavoro, attraverso l'acquisizione di adeguate competenze, abilità e conoscenze.
- Istituti Professionali¹⁴⁷, che hanno l'obiettivo di fornire allo studente una solida base di istruzione generale e competenze tecnico-professionali che consentono l'inserimento, in una dimensione operativa, nei settori produttivi del mondo del lavoro cui si riferisce l'indirizzo di studi prescelto (settore primario, secondario e terziario).
- Istituti Tecnici¹⁴⁸, che hanno l'obiettivo generale di fornire allo studente una solida base culturale scientifica e tecnologica ai fini dell'esercizio delle professioni tecniche nei relativi settori professionali (economico, tecnologico).

L'elenco delle istituzioni scolastiche e formative del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione è accessibile e consultabile attraverso la banca dati nazionale disponibile sul sito "La scuola in chiaro" del Ministero dell'Istruzione e del Merito: <https://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/>.

Al termine dei percorsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado, è previsto l'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione, finalizzato al rilascio del Diploma di istruzione secondaria di secondo grado (liceale, tecnico o professionale)¹⁴⁹ che dà accesso all'istruzione e formazione terziaria (par. 3.1.5), sia di natura universitaria (Università, sistema dell'Alta formazione artistica, musicale e coreutica), sia di natura non universitaria, (Sistema dell'Istruzione Tecnologica Superiore – ITS *Academy*¹⁵⁰) e i cui risultati di apprendimento si collocano al livello 4 del QNQ/EQF, con la sotto articolazione 2 come indicato nella tabella 3.2.

¹⁴⁵ DECRETO LEGISLATIVO 17 ottobre 2005, n. 226.

¹⁴⁶ DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 marzo 2010, n. 89.

¹⁴⁷ DECRETO LEGISLATIVO 13 aprile 2017, n. 61.

¹⁴⁸ DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 marzo 2010, n. 88.

¹⁴⁹ Ai sensi del DECRETO LEGISLATIVO 13 aprile 2017, n. 62, al Diploma è allegato il Curriculum dello studente, in cui sono riportate: le discipline ricomprese nel piano degli studi con l'indicazione del monte ore complessivo destinato a ciascuna di esse; le competenze, le conoscenze e le abilità anche professionali acquisite; le attività culturali, artistiche e di pratiche musicali, sportive e di volontariato, svolte in ambito extra scolastico; le attività di alternanza scuola-lavoro ed altre eventuali certificazioni conseguite anche ai fini dell'orientamento e dell'accesso al mondo del lavoro.

¹⁵⁰ LEGGE 15 luglio 2022, n. 99, Istituzione del Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore.

Analogamente ai percorsi di primo ciclo, i percorsi di istruzione secondaria di secondo grado si realizzano nelle scuole statali e nelle scuole paritarie nonché nelle scuole non paritarie o, solo fino all'obbligo di istruzione¹⁵¹, attraverso l'istruzione parentale. In questi ultimi due casi, sono richieste una serie di condizioni, quali il superamento di appositi esami di idoneità per l'ammissione alle classi successive.

Il sistema dell'istruzione e formazione professionale (leFP), caratterizzato da una significativa componente di apprendimento sul luogo di lavoro, è finalizzato allo sviluppo e all'acquisizione di competenze di base e professionali riferite a profili direttamente collegati con il mondo del lavoro. L'istruzione e formazione professionale (leFP) è articolata in due percorsi di diversa durata:

- percorsi triennali per il conseguimento di una qualifica professionale che attesta risultati di apprendimento che si collocano al livello 3 del QNQ/EQF, con la sotto articolazione 4 come indicato nella tabella 3.2. Dopo il conseguimento della qualifica professionale triennale è possibile proseguire nei percorsi di quarto anno della leFP per il conseguimento del diploma o nei percorsi dell'istruzione professionale, attraverso le procedure dei passaggi tra il sistema di istruzione professionale e il sistema di istruzione e formazione professionale per conseguire il diploma di istruzione secondaria superiore;
- percorsi quadriennali per il conseguimento di un diploma professionale che attesta risultati di apprendimento che si collocano al livello 4 del QNQ/EQF, con la sotto articolazione 4 come indicato nella tabella 3.2. Dopo il conseguimento del diploma professionale quadriennale è possibile proseguire nei percorsi dell'istruzione professionale, attraverso le procedure dei passaggi tra il sistema di istruzione professionale e il sistema di istruzione e formazione professionale per conseguire il diploma di istruzione secondaria superiore, oppure proseguire in un percorso annuale di istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS) per accedere successivamente ai percorsi degli Istituti Tecnologici Superiori (ITS Academy). Ferma restando la possibilità di sostenere, come privatista, l'esame di Stato secondo quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia, per conseguire un diploma di istruzione secondaria superiore sono previsti anche due ulteriori percorsi: un anno integrativo realizzato d'intesa con le università e con l'alta formazione artistica, musicale e coreutica, o un anno integrativo che può essere organizzato dalle Regioni e Province autonome.

I percorsi sono erogati dalle istituzioni formative accreditate dalle Regioni, o dagli Istituti Professionali nell'ambito dell'offerta formativa sussidiaria organizzata dalle Regioni (in accordo con gli Uffici Scolastici Regionali). I titoli di qualifica e di diploma professionale rilasciati in esito a tali percorsi sono ricompresi in un Repertorio nazionale dell'offerta di Istruzione e Formazione Professionale, hanno validità nazionale e individuano figure professionali riconducibili ai differenti settori economico-professionali, descritte in termini di risultati dell'apprendimento¹⁵².

Tabella 3.2 - Referenziazione del sistema delle qualificazioni del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione al QNQ

Ente titolare	Ente titolato	Denominazione delle qualificazioni	QNQ minimi di ingresso	QNQ in uscita	EQF
Ministero dell'Istruzione e del Merito	Istituzioni scolastiche statali e paritarie	Certificazione delle competenze dell'obbligo di istruzione	IT 1.2	IT 2.2	2
		Diploma di Istruzione secondaria di secondo grado (liceale, tecnica o professionale)	IT 2.2 IT 2.2 leFP	IT 4.2	4
Regioni e Province autonome	Istituzioni scolastiche statali e paritarie Istituzioni formative accreditate	Certificazione delle competenze dell'obbligo di istruzione (leFP)	IT 1.2	IT 2.2	2
		Qualifica professionale di Istruzione e Formazione Professionale (leFP)	IT 1.2 IT 2.2 leFP	IT 3.4	3

¹⁵¹ Successivamente all'obbligo di istruzione, lo studente che vuole continuare il percorso di studi senza avvalersi delle istituzioni scolastiche assume la definizione di "studente privatista" e deve sostenere gli esami di idoneità o nelle varie annualità o in forma cumulativa.

¹⁵² ACCORDO IN CONFERENZA STATO REGIONI, 1° agosto 2019, recepito con DECRETO INTERMINISTERIALE 7 luglio 2020, n. 56.

		Diploma professionale di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP)	IT 1.2 IT 2.2 IeFP	IT 4.4	4
--	--	---	-----------------------	--------	---

3.1.4 – Istruzione e formazione tecnica superiore post secondaria

Il sistema dell'istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS) offre percorsi di livello post-secondario, la cui organizzazione è di competenza delle Regioni e delle Province autonome, con l'obiettivo principale di sviluppare specializzazioni tecnico-professionali che incontrino i fabbisogni formativi riferiti a settori economico produttivi individuati nell'ambito della programmazione regionale¹⁵³.

I percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore hanno durata annuale (di norma 800-1000 ore) e sono destinati a giovani e adulti in possesso del diploma di istruzione secondaria o del diploma professionale di istruzione e formazione professionale; l'accesso è anche consentito a coloro che sono stati ammessi al quinto anno dei percorsi liceali e a coloro che non sono in possesso del diploma di istruzione secondaria, previo il riconoscimento delle competenze acquisite in precedenti percorsi di istruzione, formazione e lavoro. La frequenza dei percorsi è in genere gratuita o al più è richiesto un contributo di iscrizione e sui materiali didattici.

I percorsi sono erogati da partenariati misti, che comprendono almeno una istituzione formativa accreditata dalle Regioni, un'università e almeno un'impresa. Le qualificazioni rilasciate in esito a tali percorsi hanno validità nazionale, in quanto ricomprese in un Repertorio nazionale dei percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore che contiene figure professionali rispetto ai differenti settori economico-professionali, declinate in risultati dell'apprendimento¹⁵⁴.

Al termine dei percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore viene rilasciato un Certificato di specializzazione tecnica superiore di livello post-secondario, che può consentire l'accesso all'istruzione e formazione terziaria di natura non universitaria (Sistema dell'Istruzione Tecnologica Superiore – ITS Academy) agli studenti in possesso di un Diploma professionale di IeFP e i cui risultati di apprendimento si collocano al livello 4 del QNQ/EQF, con la sotto articolazione 4 come indicato nella tabella 3.3.

Tabella 3.3 - Referenziazione del sistema delle qualificazioni di istruzione e formazione tecnica superiore al QNQ¹⁵⁵

Ente titolare	Ente titolato	Denominazione delle qualificazioni	QNQ minimi di ingresso	QNQ in uscita	EQF
Regioni e Province autonome	Istituzioni formative accreditate in partenariato con università e imprese	Certificato di specializzazione tecnica superiore (IFTS)	IT 4.2 IT 4.4 IeFP IT 4.1 IDA IT 4.2 IDA	IT 4.4	4

3.1.5 – Il sistema di istruzione e formazione terziario

Il sistema di istruzione e formazione terziario comprende varie tipologie di indirizzi di studio, articolati in ordinamenti distinti e paralleli:

1. Percorsi di formazione tecnica superiore promossi dagli Istituti Tecnologici Superiori (ITS Academy);
2. Percorsi di istruzione e formazione universitaria;

¹⁵³ Le Regioni e Province autonome, nell'ambito dei piani territoriali di programmazione dell'offerta formativa di istruzione e formazione tecnica superiore, per sostenere la cultura tecnica e scientifica e l'integrazione tra i sistemi di istruzione, formazione, lavoro e ricerca, possono costituire, su base territoriale, poli tecnico-professionali tra istituti tecnici, istituti professionali, enti di formazione professionale accreditati e Istituti tecnologici superiori (DECRETO LEGGE 31 gennaio 2007, n. 7, art. 13, comma 2).

¹⁵⁴ LEGGE 17 maggio 1999, n. 144, art. 69, DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 25 gennaio 2008 e DECRETO INTERMINISTERIALE, 7 febbraio 2013.

¹⁵⁵ Eventuali qualificazioni di professioni regolamentate rilasciate nell'ambito dell'istruzione e formazione tecnica superiore sono ricomprese nel paragrafo 3.5.1 specificamente dedicato alle professioni regolamentate.

3. Percorsi di Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica (AFAM);
4. Altri percorsi organizzati da Istituti a fini speciali.

L'elenco dell'offerta del sistema di istruzione e formazione terziario è accessibile e consultabile attraverso la banca dati nazionale costantemente aggiornata disponibile sul portale del Ministero dell'Università e della Ricerca <https://www.university.it/>.

3.1.5.1 - Percorsi di formazione tecnica superiore promossi dagli Istituti Tecnologici Superiori (ITS Academy)

Gli Istituti Tecnologici Superiori (ITS Academy)¹⁵⁶ fanno capo al Ministero dell'Istruzione e del Merito; le Regioni e le Province autonome ne organizzano la programmazione. Gli ITS Academy sono scuole di alta specializzazione tecnica e tecnologica che offrono percorsi della durata di due anni (1800/2000 ore) e in taluni casi di tre anni, con una forte componente di apprendimento sul luogo di lavoro (almeno il 30% delle ore). Gli ITS Academy si articolano in aree tecnologiche definite a livello nazionale e individuate nell'ambito della programmazione dei piani territoriali regionali¹⁵⁷ e sono rivolti a giovani e adulti in possesso di diploma di istruzione secondaria superiore e a coloro che, in possesso di un diploma quadriennale di IeFP, abbiano conseguito un certificato di specializzazione tecnica superiore (IFTS). L'accesso ai percorsi è subordinato allo svolgimento o al superamento di test di ammissione in ingresso. La frequenza dei percorsi è, di norma, gratuita. Può essere tuttavia richiesto un contributo per l'iscrizione e i materiali didattici.

Sul piano organizzativo, gli ITS Academy sono costituiti in Fondazioni di partecipazione che ricomprendono, tra i soggetti fondatori, almeno un istituto di scuola secondaria di secondo grado, statale o paritaria, ubicato nella provincia ove ha sede la fondazione, la cui offerta formativa sia coerente con l'area tecnologica di riferimento dell'ITS Academy, una istituzione formativa accreditata dalla Regione, un dipartimento universitario o altro organismo appartenente al sistema della ricerca scientifica e tecnologica e almeno un'impresa del settore produttivo cui si riferisce l'Istituto Tecnico Superiore.

I titoli di studio rilasciati in esito a tali percorsi hanno validità nazionale, in quanto ricompresi in un Repertorio nazionale che contiene figure professionali rispetto alle differenti aree tecnologiche, declinate in risultati dell'apprendimento¹⁵⁸.

Al termine dei percorsi di formazione tecnica superiore promossi dagli ITS Academy¹⁵⁹ viene rilasciato un Diploma di specializzazione per le tecnologie applicate, i cui risultati di apprendimento si collocano al livello 5 del QNQ/EQF, con la sotto articolazione 4, per i percorsi biennali, e il Diploma di specializzazione superiore per le tecnologie applicate al livello 6, con la sotto articolazione 4, per i percorsi triennali¹⁶⁰, come indicato nella tabella 3.4.

Il Diploma di specializzazione superiore per le tecnologie applicate rilasciato dagli ITS Academy, al termine del percorso triennale, così come i diplomi di qualificazione di alta formazione professionale regionale rilasciati dalle istituzioni formative accreditate o autorizzate dalle Regioni e Province autonome, sebbene collocati al livello 6 EQF (e 6.4. QNQ), non consentono comunque l'iscrizione ai percorsi biennali per il conseguimento della laurea magistrale o specialistica, i cui risultati di apprendimento si collocano al livello 7 del QNF/EQF.

¹⁵⁶ LEGGE 15 luglio 2022, n. 99, Istituzione del Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore.

¹⁵⁷ DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 25 gennaio 2008.

¹⁵⁸ DECRETI INTERMINISTRIALI 7 settembre 2011 e 7 febbraio 2013.

¹⁵⁹ Sulla base di apposite tabelle di confluenza tra i risultati di apprendimento al termine dei percorsi promossi dagli ITS Academy e le competenze in esito ai corsi di laurea ad essi assimilabili, la LEGGE 13 luglio 2015, n. 107 (art. 1 c. 51) prevede la possibilità di un riconoscimento di minimo 40 crediti formativi universitari per i percorsi della durata biennale e di minimo 62 crediti per i percorsi della durata triennale.

¹⁶⁰ DECRETO MINISTERIALE, 16 settembre 2016, n. 713, art. 1 comma 11.

Tabella 3.4 - Referenziazione del sistema delle qualificazioni di formazione tecnica superiore al QNQ¹⁶¹

Ente titolare	Ente titolato	Denominazione delle qualificazioni	QNQ minimi di ingresso	QNQ in uscita	EQF
Ministero dell'Istruzione e del Merito	Istituti Tecnologici superiori – ITS Academy	Diploma di specializzazione per le tecnologie applicate (durata biennale)	IT 4.2 IT 4.4 (IFTS) IT 4.2 IDA	IT 5.4	5
Ministero dell'Istruzione e del Merito	Istituti Tecnologici superiori – ITS Academy	Diploma di specializzazione superiore per le tecnologie applicate (durata triennale)	IT 4.2 IT 4.4 (IFTS) IT 4.2 IDA	IT 6.4	6

3.1.5.2 – L'istruzione e formazione universitaria

L'offerta formativa universitaria, la cui organizzazione è di competenza del Ministero dell'Università e della Ricerca¹⁶² è rappresentata dal Quadro dei Titoli Italiani – QTI¹⁶³ realizzato nel 2010 nell'ambito del Processo di Bologna¹⁶⁴ e in applicazione dei Descrittori di Dublino¹⁶⁵, per la costituzione del Quadro dei titoli per lo Spazio europeo dell'istruzione superiore (*Qualifications Framework for the European Higher Education Area - QF for the EHEA*).

In successiva fase di manutenzione del presente Rapporto, gli elementi di autocertificazione del QTI (*self certification report*) saranno ulteriormente integrati, resi espliciti e, laddove necessario, aggiornati sulla base di aggiornamenti derivanti dai processi di riforma in corso degli ordinamenti del sistema di istruzione e formazione terziario.

¹⁶¹ Eventuali qualificazioni di professioni regolamentate rilasciate nell'ambito della formazione tecnica superiore sono ricomprese nel paragrafo 3.5.1 specificamente dedicato alle professioni regolamentate.

¹⁶² LEGGE 30 DICEMBRE 2010, n. 240 e DECRETO MINISTERIALE 22 ottobre 2004, n. 270.

¹⁶³ Il Ministero dell'Istruzione e dell'Università e della Ricerca (attualmente Ministero dell'Istruzione e del Merito e Ministero dell'Università e della Ricerca) ha avviato il processo di realizzazione del QTI, a partire dal 2005, seguendo l'iter procedurale suggerito a livello europeo dal QF-EHEA. Il CIMEA ha realizzato il primo modello del Quadro nazionale, che ha considerato il processo di riforma del nostro sistema d'istruzione superiore a partire dal 1999, in linea con il Processo di Bologna e i descrittori di Dublino. È stato a tal fine istituito un tavolo di tecnici del Ministero e di membri del Gruppo italiano degli esperti di Bologna, che hanno lavorato sul modello di base del QTI. La proposta così elaborata è stata sottoposta a un'ampia consultazione che ha interessato gli uffici interni e le Direzioni generali competenti del Ministero, gli organi istituzionali di consultazione e rappresentanza (il Consiglio Universitario Nazionale – CUN, il Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale CNAM, il Consiglio Nazionale degli Studenti Universitari – CNSU, la Conferenza dei rettori delle Università Italiane – CRUI), le parti sociali e le associazioni professionali, ed è stata sottoposta a un panel di esperti internazionali. Al termine di questo processo è stato pubblicato nel 2010 il QTI, che costituisce lo strumento ufficiale di descrizione del sistema della formazione superiore italiano, costruito sul modello del Quadro dei titoli per lo Spazio europeo dell'istruzione superiore. Il sito internet ufficiale del Quadro dei titoli italiani – QTI in versione italiana e inglese è <http://www.quadrodeititoli.it>

¹⁶⁴ <http://www.processodibologna.it/>

¹⁶⁵ BOLOGNA WORKING GROUP (2005). Il Quadro europeo definito nell'ambito dell'EHEA Framework non ha grandi differenze dal Quadro europeo EQF benché il linguaggio dell'EQF non sia perfettamente identico a quello dell'EHEA Framework. Il Quadro dei titoli accademici dell'area europea dell'istruzione superiore è articolato su tre cicli di qualificazioni, espresso sulla base dei Descrittori di Dublino adottati nell'EHEA Framework, ovvero: conoscenza e capacità di comprensione (*knowledge and understanding*); capacità di applicare conoscenza e comprensione (*applying knowledge and understanding*); autonomia di giudizio (*making judgements*); abilità comunicative (*communication skills*); capacità di apprendimento (*learning skills*).

In coerenza con il QTI, l'offerta formativa universitaria si articola in tre cicli, così come definiti dal Processo di Bologna, e presenta tutti i titoli rilasciati per ciascun ciclo, descritti sia in termini di risultati di apprendimento sia in termini di numero dei crediti¹⁶⁶ attraverso l'utilizzo dell'*European Credit Transfer System* (ECTS)¹⁶⁷.

Il primo ciclo, il cui requisito minimo di accesso è il Diploma di istruzione secondaria superiore o titolo equipollente, è costituito da:

- percorsi triennali, articolati per classi di laurea, al termine dei quali viene rilasciata una Laurea, tramite l'acquisizione di 180 Crediti Formativi Universitari (CFU). I risultati di apprendimento della Laurea si collocano al livello 6 del QNQ/EQF, con la sotto articolazione 2 come indicato nella tabella 3.5.

Il secondo ciclo, il cui requisito minimo di accesso è la Laurea o titolo equipollente comprende:

- a) Percorsi biennali, articolati per classi di laurea, al termine dei quali viene rilasciata una Laurea Magistrale/Specialistica, tramite l'acquisizione di 120 CFU, i cui risultati di apprendimento si collocano al livello 7 del QNQ/EQF, con la sotto articolazione 2 come indicato nella tabella 3.5. In ottemperanza a norme nazionali o direttive comunitarie, esistono anche alcune lauree magistrali/specialistiche a ciclo unico della durata di 5 o 6 anni (corrispondenti a 300 o 360 CFU), al termine delle quali viene rilasciata una Laurea Magistrale/Specialistica a ciclo unico i cui risultati di apprendimento si collocano al livello 7 del QNQ/EQF, con la sotto articolazione 2 come indicato nella tabella 3.5¹⁶⁸;
- b) percorsi di perfezionamento scientifico o di alta formazione permanente e ricorrente, della durata minima di un anno (corrispondente a 60 CFU) al termine del quale viene rilasciato un Master universitario di primo livello, i cui risultati di apprendimento si collocano al livello 7 del QNQ/EQF, con la sotto articolazione 3 come indicato nella tabella 3.5. Diversamente dalla laurea magistrale, il master di primo livello non permette l'accesso al Dottorato di ricerca perché il percorso non ha ordinamento didattico nazionale e il titolo è rilasciato sotto la responsabilità autonoma della singola università.

Nell'esercizio della propria autonomia e al di fuori dell'ordinamento nazionale, le istituzioni universitarie, organizzano anche corsi di perfezionamento di durata generalmente annuale, che rispondono ad esigenze culturali di approfondimento in determinati settori di studio o ad esigenze di aggiornamento o riqualificazione professionale e di educazione permanente¹⁶⁹. I corsi di perfezionamento si concludono con il rilascio di un Diploma di corso di perfezionamento i cui risultati di apprendimento si collocano al livello 7 del QNQ/EQF, con la sotto articolazione 3 come indicato nella tabella 3.5.

I percorsi di terzo ciclo comprendono:

- a) percorsi di durata almeno triennale per la cui ammissione sono richiesti Laurea Magistrale/Specialistica o titolo equipollente e il superamento di un concorso e al termine dei quali viene conseguito il Dottorato di Ricerca, i cui risultati di apprendimento si collocano al livello 8 del QNQ/EQF, con la sotto articolazione 1 come indicato nella tabella 3.5;
- c) percorsi di perfezionamento scientifico o di alta formazione permanente e ricorrente a cui si può accedere con la Laurea Magistrale/Specialistica o con titolo equipollente, della durata minima di un anno (corrispondente a 60 CFU) al termine del quale viene rilasciato un Master universitario di secondo livello, i cui risultati di apprendimento si collocano al livello 8 del QNQ/EQF, con la sotto articolazione 3 come indicato nella tabella 3.5. Al pari dei master di primo livello, il master di secondo livello non permette

¹⁶⁶ I percorsi di studio universitari e dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica sono strutturati in crediti (rispettivamente Crediti Formativi Universitari – CFU e Crediti Formativi Accademici – CFA). Ai crediti formativi corrispondono normalmente 25 ore di lavoro dello studente, ivi compreso lo studio individuale. La quantità media di lavoro svolto in un anno da uno studente è convenzionalmente fissata in 60 crediti. I crediti formativi possono essere acquisiti non solo sostenendo gli esami: le diverse università o dipartimenti possono determinare il riconoscimento dei crediti ottenuti tramite attività lavorativa, tirocinio o laboratori.

¹⁶⁷ https://ec.europa.eu/education/resources-and-tools/european-credit-transfer-and-accumulation-system-ects_en.

¹⁶⁸ Precedentemente al decreto del MURST del 3 novembre 1999, n. 509, poteva essere conseguito, al termine di un ciclo di studi della durata da 4 a 6 anni (a seconda della disciplina studiata) un Diploma di laurea (o Laurea vecchio ordinamento), il cui ordinamento prevedeva il superamento di un numero variabile di esami, raggruppati per annualità (da 19 a 58). L'annualità era l'unità di misura degli esami che la suddetta riforma ha sostituito con il credito formativo universitario. Ai fini dei concorsi pubblici, tali diplomi di Laurea sono equipollenti alle attuali Lauree Magistrali/Specialistiche secondo apposite tabelle di equiparazione.

¹⁶⁹ In caso di presenza di specifica normativa, ad esempio nel settore sanitario, sono attivati percorsi definiti in base a criteri generali delineati dal Ministero dell'Università e della Ricerca, d'intesa con le amministrazioni competenti.

l'accesso al Dottorato di ricerca perché non ha ordinamento didattico nazionale e il titolo è rilasciato sotto la responsabilità autonoma della singola università;

- d) percorsi di specializzazione, di durata variabile, a seconda del settore disciplinare, da un minimo di due a un massimo di sei anni (da 120 a 360 CFU) per la cui ammissione è richiesta la Laurea Magistrale/Specialistica o titolo equipollente e il superamento di un esame in ingresso. Al termine dei percorsi di specializzazione viene rilasciato il Diploma di Specializzazione i cui risultati di apprendimento si collocano al livello 8 del QNQ/EQF, con la sotto articolazione 3 come indicato nella tabella 3.5.

L'accesso ai percorsi di studio è subordinato, per taluni corsi, allo svolgimento o al superamento di test di ammissione in ingresso.

Sul piano organizzativo le istituzioni universitarie statali e private¹⁷⁰, ovvero le università, gli istituti assimilati, e le università telematiche legalmente riconosciute (nonché le loro sedi decentrate e i singoli corsi di studio), sono accreditate dal Ministero dell'Università e della Ricerca sulla base di precisi criteri di accreditamento nazionale¹⁷¹ ed operano nell'ambito dell'autonomia riconosciuta dalla Costituzione, dotandosi di autonomi ordinamenti entro i limiti previsti dalla legge.

L'offerta formativa universitaria è determinata annualmente dalle Università sulla base delle norme ordinamentali¹⁷²: il Consiglio Universitario Nazionale – CUN, l'organo di rappresentanza del sistema universitario con funzioni consultive e propositive del Ministero dell'Università e della Ricerca, mette a disposizione delle Università una Guida alla definizione degli ordinamenti didattici aggiornata ogni anno alla normativa vigente¹⁷³.

Tabella 3.5 - Referenziazione del sistema delle qualificazioni di istruzione e formazione universitaria al QNQ¹⁷⁴

Ente titolare	Ente titolato	Denominazione delle qualificazioni	QNQ minimi di ingresso	QNQ in uscita	EQF
Ministero dell'Università e della Ricerca	Istituzioni universitarie	Laurea	IT 4.2 IT 4.2 IDA	IT 6.2	6
		Laurea Magistrale/Specialistica a ciclo unico Diploma di Laurea	IT 4.2 IT 4.2 IDA	IT 7.2	7
		Laurea Magistrale/Specialistica	IT 6.2	IT 7.2	7
		Dottorato di ricerca	IT 7.2	IT 8.1	8
		Master universitario di primo livello	IT 6.2	IT 7.3	7
		Diploma di corso di perfezionamento	IT 6.2	IT 7.3	7
		Master universitario di secondo livello	IT 7.2	IT 8.3	8
		Diploma di specializzazione	IT 7.2	IT 8.3	8

3.1.5.3 – L'Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica

L'offerta formativa del sistema di Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica (AFAM), la cui organizzazione è di competenza del Ministero dell'Università e della Ricerca¹⁷⁵, ricomprende istituzioni statali

¹⁷⁰ Attualmente sono attive sul territorio nazionale: 67 Università statali, 29 Università non statali legalmente riconosciute, 9 Istituti superiori a ordinamento speciale e 11 Università telematiche (<https://www.miur.gov.it/il-sistema-universitario>).

¹⁷¹ DECRETO MINISTERIALE, 7 gennaio 2019, n. 6 e <https://www.anvur.it/attivita/ava/accreditamento-iniziale/>.

¹⁷² DECRETO MINISTERIALE, 16 marzo 2007.

¹⁷³ Consiglio Universitario Nazionale (2020) e <https://www.cun.it/homepage/>.

¹⁷⁴ Eventuali qualificazioni di professioni regolamentate rilasciate nell'ambito dell'istruzione e formazione universitaria sono ricomprese nel paragrafo 3.5.1 specificamente dedicato alle professioni regolamentate.

¹⁷⁵ LEGGE 21 dicembre 1999, n. 508 e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 luglio 2005, n. 212.

e non statali e, precisamente: Accademie di belle arti statali; un'Accademia nazionale d'arte drammatica; un'Accademia nazionale di danza; Conservatori di musica statali; ex Istituti musicali pareggiati; Istituti superiori per le Industrie Artistiche; Accademie di belle arti legalmente riconosciute, tra cui le cinque storiche di Genova, Verona, Perugia, Bergamo, Ravenna; altri Istituti autorizzati a rilasciare titoli con valore legale¹⁷⁶. Analogamente all'offerta formativa universitaria, anche l'offerta AFAM è articolata in tre cicli, in coerenza con i descrittori di Dublino adottati dall'EHEA Framework.

Il primo ciclo, il cui requisito minimo di accesso è il Diploma di Istruzione secondaria superiore o titolo equipollente, è costituito da:

- percorsi triennali, articolati per classi di laurea, al termine dei quali viene rilasciato un Diploma accademico di primo livello, tramite l'acquisizione di 180 Crediti Formativi Accademici (CFA). I risultati di apprendimento del Diploma accademico di primo livello si collocano al livello 6 del QNQ/EQF, con la sotto articolazione 2 come indicato nella tabella 3.6.

I percorsi di secondo ciclo, il cui requisito minimo di accesso è il Diploma accademico di primo livello o titolo equipollente, comprendono:

- a) percorsi biennali, articolati per classi di laurea al termine dei quali viene rilasciato un Diploma accademico di secondo livello tramite l'acquisizione di 120 CFA. I risultati di apprendimento del Diploma accademico di secondo livello si collocano al livello 7 del QNQ, con la sotto articolazione 2 come indicato nella tabella 3.6. In ottemperanza a norme nazionali o direttive comunitarie, esistono anche alcuni Diplomi accademici di secondo livello a ciclo unico della durata di 5 o 6 anni (corrispondenti a 300 o 360 CFA), al termine dei quali viene rilasciato un Diploma accademico di secondo livello a ciclo unico i cui risultati di apprendimento si collocano al livello 7 del QNQ/EQF, con la sotto articolazione 2 come indicato nella tabella 3.6;
- b) Percorsi di perfezionamento o master di primo livello, della durata minima di un anno (corrispondente a 60 CFA); al termine dei quali viene rilasciato un Diploma di perfezionamento o un Master (I), i cui risultati di apprendimento si collocano al livello 7 del QNQ, con la sotto articolazione 3 come indicato nella tabella 3.6. Diversamente dal Diploma accademico secondo livello, questi diplomi non permettono l'accesso a corsi di terzo ciclo come il Diploma accademico di formazione alla ricerca, perché il percorso non ha ordinamento didattico nazionale e il titolo è rilasciato sotto la responsabilità autonoma della singola istituzione accademica.
- c) Percorsi di specializzazione, a cui si può accedere con il Diploma accademico di primo livello o con titolo equipollente, della durata minima di due anni (corrispondente a 120 CFA), al termine dei quali viene rilasciato un Diploma accademico di specializzazione (I), i cui risultati di apprendimento si collocano al livello 7 del QNQ, con la sotto articolazione 3 come indicato nella tabella 3.6.

I percorsi di terzo ciclo comprendono:

- a) percorsi di durata almeno triennale per la cui ammissione sono richiesti il Diploma accademico secondo livello o titolo equipollente e il superamento di un concorso e al termine dei quali viene rilasciato un Diploma accademico di formazione alla ricerca, i cui risultati di apprendimento si collocano al livello 8 del QNQ, con la sotto articolazione 1 come indicato nella tabella 3.6;
- b) Percorsi di perfezionamento o master di secondo livello, a cui si può accedere con il Diploma accademico di secondo livello o con titolo equipollente, della durata minima di un anno (corrispondente a 60 CFA), al termine dei quali viene rilasciato un Diploma di perfezionamento o Master (II), i cui risultati di apprendimento si collocano al livello 8 del QNQ, con la sotto articolazione 3 come indicato nella tabella 3.6. Al pari dei Diplomi di perfezionamento o Master (I), il Diploma di perfezionamento o Master (II) non permette l'accesso ai percorsi di Diploma accademico di formazione alla ricerca perché non ha ordinamento didattico nazionale e il titolo è rilasciato sotto la responsabilità autonoma della singola istituzione accademica;
- c) Percorsi di specializzazione, a cui si può accedere con il Diploma accademico di secondo livello o con titolo equipollente, della durata minima di due anni (corrispondente a 120 CFA), al termine dei quali viene

¹⁷⁶ <https://www.miur.gov.it/web/guest/istituzioni-afam-riconosciute>.

rilasciato un Diploma accademico di specializzazione (II), i cui risultati di apprendimento si collocano al livello 8 del QNQ, con la sotto articolazione 3 come indicato nella tabella 3.6.

L'accesso ai percorsi di studio è subordinato, per taluni corsi, allo svolgimento o al superamento di test di ammissione in ingresso.

Presso i conservatori di musica statali, gli Istituti musicali non statali e l'Accademia di danza sono attivi anche corsi di studio di livello pre-accademico.

L'offerta formativa dell'Alta Formazione artistica, musicale e coreutica è determinata annualmente e autorizzata dal Ministero dell'Università e della Ricerca sulla base della normativa vigente¹⁷⁷. Analogamente all'offerta formativa universitaria è in fase di ricomposizione il Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale (CNAM), organo di rappresentanza del sistema dell'AFAM con funzioni consultive e propositive del Ministero dell'Università e della Ricerca.

Tabella 3.6 - Referenziazione del sistema delle qualificazioni dell'Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica al QNQ¹⁷⁸

Ente titolare	Ente titolato	Denominazione delle qualificazioni	QNQ minimi di ingresso	QNQ in uscita	EQF
Ministero dell'Università e della Ricerca	Istituzioni AFAM	Diploma accademico di primo livello	IT 4.2 IT 4.2 IDA	IT 6.2	6
		Diploma accademico di secondo livello a ciclo unico	IT 4.2 IT 4.2 IDA	IT 7.2	7
		Diploma accademico di secondo livello	IT 6.2	IT 7.2	7
		Diploma accademico di formazione alla ricerca	IT 7.2	IT 8.1	8
		Diploma di perfezionamento o Master (I)	IT 6.2	IT 7.3	7
		Diploma accademico di specializzazione (I)	IT 6.2	IT 7.3	7
		Diploma di perfezionamento o Master (II)	IT 7.2	IT 8.3	8
		Diploma accademico di specializzazione (II)	IT 7.2	IT 8.3	8

3.1.5.4 – Altri percorsi organizzati da Istituti a fini speciali

In Italia concorrono all'offerta dell'istruzione e formazione accademica non universitaria anche alcuni Istituti a fini speciali, che offrono specializzazioni professionali in campi diversi; per l'accesso è richiesto il Diploma di Istruzione secondaria superiore o titolo equipollente e il superamento di un esame di ammissione. Le qualificazioni rilasciate nell'ambito dell'offerta di istruzione e formazione accademica non universitaria dagli Istituti a fini speciali, si collocano ad un livello 6, 7 o 8 del QNQ/EQF e con le relative sotto articolazioni, in relazione ai requisiti formativi in ingresso e ai risultati di apprendimento in esito ai singoli percorsi, da determinarsi sulla base delle procedure e dei criteri di referenziazione definiti nel capitolo 2 del presente Rapporto. A titolo esemplificativo rientrano tra gli Istituti a fini speciali:

- le Scuole superiori per mediatori linguistici che organizzano percorsi, di durata triennale, di formazione linguistica, di livello superiore, in almeno due lingue, oltre all'italiano, cui si accede con il diploma di istruzione secondaria superiore e un'adeguata preparazione linguistica iniziale e che si concludono con il rilascio di un Diploma di mediatore linguistico equiparato a una qualificazione di primo ciclo del livello terziario (livello QNQ/EQF 6 e sotto-articolazione 2);

¹⁷⁷ CAMERA DEI DEPUTATI – SERVIZIO STUDI (2020).

¹⁷⁸ Eventuali qualificazioni di professioni regolamentate rilasciate nell'ambito dell'AFAM sono ricomprese nel paragrafo 3.5.1 specificamente dedicato alle professioni regolamentate.

- gli Istituti di specializzazione in psicoterapia che organizzano percorsi, di durata quadriennale, di formazione professionale idonea all'esercizio dell'attività psicoterapeutica, individuale e di gruppo, cui si accede con la Laurea magistrale in Psicologia, Medicina o Chirurgia e l'iscrizione ai rispettivi albi professionali e che si concludono con il rilascio di un Diploma di specializzazione in psicoterapia, equiparato a un Diploma di specializzazione rilasciato dall'università (livello QNQ/EQF 8 e sotto articolazione 3).

3.2 – Il sistema dell'istruzione degli adulti

L'offerta pubblica di istruzione degli adulti (IDA) in Italia, la cui organizzazione è di competenza del Ministero dell'Istruzione e del Merito, è affidata ai Centri provinciali per l'istruzione degli adulti (CPIA), istituzioni scolastiche autonome dotate di un proprio organico e di uno specifico assetto didattico e organizzativo¹⁷⁹. In particolare, ogni CPIA si configura come rete territoriale di servizi articolata in una sede centrale e in punti di erogazione (sedi associate e sedi operative, attivabili anche negli istituti di prevenzione e pena), individuati nell'ambito della competenza organizzativa delle Regioni e Province autonome. I CPIA propongono percorsi ordinamentali di istruzione e di istruzione e formazione professionale rivolta agli adulti e ai giovani che hanno compiuto i 16 anni di età in possesso di determinati requisiti¹⁸⁰, iniziative di ampliamento dell'offerta formativa, attività di ricerca, sperimentazione e sviluppo in materia di istruzione adulti¹⁸¹.

I CPIA realizzano, in forma gratuita, i seguenti percorsi ordinamentali¹⁸²:

- percorsi di alfabetizzazione e di apprendimento della lingua italiana per adulti stranieri della durata di 200 ore, finalizzati al conseguimento di un titolo attestante il raggiungimento di un livello di conoscenza della lingua italiana non inferiore al livello A2 del Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER)¹⁸³, i cui risultati di apprendimento si collocano al livello 1 del QNQ/EQF con la sotto articolazione 1 come indicato nella tabella 3.7;
- percorsi di istruzione di primo livello, suddivisi in due periodi didattici: il primo periodo didattico di primo livello della durata di 400-600 ore è finalizzato al conseguimento del titolo conclusivo del primo ciclo, i cui risultati di apprendimento si collocano al livello 1 del QNQ/EQF con la sotto articolazione 2 come indicato nella tabella 3.7. Il secondo periodo didattico di primo livello della durata di 825 ore è finalizzato al conseguimento della Certificazione attestante l'acquisizione delle competenze di base connesse all'obbligo di istruzione¹⁸⁴, i cui risultati di apprendimento si collocano al livello 2 del QNQ/EQF, con la sotto articolazione 1 come indicato nella tabella 3.7;
- percorsi di istruzione di secondo livello, suddivisi in tre periodi didattici ciascuno con un orario complessivo pari al 70% di quello previsto dai corrispondenti ordinamenti degli Istituti Tecnici o Professionali: il primo periodo didattico (della durata di 1518 ore) è finalizzato al conseguimento della Certificazione per l'ammissione al secondo periodo didattico, i cui risultati di apprendimento si collocano al livello 2 del QNQ/EQF con la sotto articolazione 2 come indicato nella tabella 3.7; il secondo periodo didattico (della durata di 1518 ore) è finalizzato al conseguimento della Certificazione per l'ammissione al terzo periodo didattico, i cui risultati di apprendimento si collocano al livello 4 del QNQ/EQF, con la

¹⁷⁹ DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 ottobre 2012, n. 263.

¹⁸⁰ Per maggior precisione, i percorsi dei CPIA sono rivolti a: adulti, anche stranieri, che non hanno assolto l'obbligo di istruzione e che intendono conseguire il titolo di studio conclusivo del primo ciclo di istruzione; adulti, anche stranieri, che sono in possesso del titolo di studio conclusivo del primo ciclo di istruzione e che intendono conseguire titolo di studio conclusivo del secondo ciclo di istruzione; adulti stranieri che intendono iscriversi ai Percorsi di alfabetizzazione e apprendimento della lingua italiana; giovani che hanno compiuto i 16 anni di età e che, in possesso del titolo di studio conclusivo del primo ciclo di istruzione, dimostrano di non poter frequentare i corsi diurni. Con il DECRETO MINISTERIALE 17 maggio 2018 all'art. 3 comma 1, lettera f) sono inoltre precisate le modalità per favorire la possibilità, da parte dei CPIA, di attivare percorsi di leFP per gli adulti previo accordi tra Uffici scolastici regionali e le Regioni e Province autonome.

¹⁸¹ Per una più puntuale e dettagliata descrizione organizzativa dei CPIA si rinvia a <https://www.miur.gov.it/web/guest/i-centri-provinciali-per-l-istruzione-degli-adulti>.

¹⁸² DECRETO MINISTERIALE, 12 marzo 2015.

¹⁸³ CONSIGLIO D'EUROPA (2001) e <https://www.coe.int/en/web/language-policy/home>.

¹⁸⁴ Tale certificazione si riferisce specificamente alle attività e agli insegnamenti comuni a tutti gli indirizzi degli Istituti Professionali e degli Istituti Tecnici.

sotto articolazione 1 come indicato nella tabella 3.7. Il terzo periodo didattico (di 759 ore) è finalizzato al conseguimento del Diploma di Istruzione secondaria di secondo grado degli istituti tecnici, professionali o licei artistici i cui risultati di apprendimento si collocano al livello 4 del QNQ/EQF, con la sotto articolazione 2 come indicato nella tabella 3.7.

I CPIA possono ampliare l'offerta formativa stipulando accordi con gli enti locali e altri soggetti pubblici e privati, con particolare riferimento alle istituzioni formative accreditate dalle Regioni; si tratta di iniziative per potenziare le competenze di cittadinanza e occupabilità della popolazione.

Per valorizzare il patrimonio culturale e professionale dell'adulto, i CPIA, sulla base di un patto formativo individuale, garantiscono la personalizzazione dei percorsi attraverso:

- il riconoscimento dei crediti in ingresso per l'ammissione ai percorsi offerti;
- la realizzazione di attività di accoglienza e di orientamento, finalizzate alla definizione del patto formativo individuale, per un massimo del 10% del monte ore complessivo del percorso.
- la fruizione a distanza di una parte del percorso previsto, di regola, per un massimo del 20% del monte ore complessivo.

Tabella 3.7 - Referenziazione del sistema delle qualificazioni dell'Istruzione degli adulti al QNQ

Ente titolare	Ente titolato	Denominazione delle qualificazioni	QNQ minimi di ingresso	QNQ in uscita	EQF
Ministero dell'Istruzione e del Merito	Centri provinciali per l'istruzione degli adulti - CPIA	Titolo attestante il raggiungimento di un livello di conoscenza della lingua italiana di livello A2 del QCER	-	IT 1.1	1
		Titolo conclusivo del primo ciclo di istruzione	IT 1.1 IT 1.1 IDA	IT 1.2	1
		Certificazione attestante l'acquisizione delle competenze di base connesse all'obbligo di istruzione	IT 1.2 IT 1.2 IDA	IT 2.1	2
		Certificazione per l'ammissione al secondo periodo didattico del secondo livello	IT 1.2 IT 1.2 IDA	IT 2.2	2
		Certificazione per l'ammissione al terzo periodo didattico del secondo livello	IT 2.2 IT 2.2 leFP IT 2.2 IDA	IT 4.1	4
		Diploma di Istruzione secondaria di secondo grado degli istituti tecnici o professionali, o licei artistici	IT 4.1 IDA IT 4.4 leFP	IT 4.2	4

3.3 – Il sistema della formazione professionale regionale

Oltre ai percorsi dell'istruzione e formazione professionale (par. 3.1.3), dell'istruzione e formazione tecnica superiore (par. 3.1.4) e degli Istituti tecnologici superiori (cfr par. 3.1.5.1), le Regioni e le Province autonome esercitano le proprie competenze in materia di formazione professionale attraverso un'offerta di qualificazioni organizzata in uno o più repertori regionali e rivolta agli adulti e ai giovani che hanno assolto l'obbligo di istruzione e hanno assolto o stanno assolvendo contemporaneamente il diritto dovere di istruzione e formazione¹⁸⁵.

Ai fini della referenziazione al QNQ, l'offerta di formazione professionale regionale si può convenzionalmente suddividere nelle seguenti tre aree:

1. un'area operativa caratterizzata da percorsi di formazione professionale regionale rivolti a discenti in possesso di una qualificazione di livello minimo QNQ/EQF 1.2 o a discenti a cui viene accertato un idoneo

¹⁸⁵ L'obbligo di istruzione (cfr par. 3.1) può essere assolto con il conseguimento della Certificazione delle competenze dell'obbligo di istruzione o prosciolto se, al compimento del sedicesimo anno di età, lo studente dimostra di avere osservato per almeno dieci anni le norme sull'obbligo di istruzione.

livello di competenze in ingresso attraverso apposite misure di individuazione o riallineamento delle competenze. Al termine di tali percorsi viene rilasciata una qualificazione di formazione professionale di area operativa i cui risultati di apprendimento si collocano al livello 2 o 3 del QNQ/EQF, con la sotto articolazione 4 per entrambi i livelli come indicato nella tabella 3.8, da determinarsi sulla base delle procedure e dei criteri di referenziazione definiti nel capitolo 2 del presente Rapporto.

2. un'area tecnica caratterizzata da percorsi di formazione professionale regionale rivolti a discenti in possesso di una qualificazione di livello minimo QNQ/EQF 3.4 o a discenti a cui viene accertato un idoneo livello di competenze in ingresso attraverso apposite misure di individuazione o riallineamento delle competenze¹⁸⁶. Al termine di tali percorsi viene rilasciata una qualificazione di formazione professionale regionale di area tecnica i cui risultati di apprendimento si collocano al livello 4 o 5 del QNQ/EQF, con la sotto articolazione 4 per entrambi i livelli come indicato nella tabella 3.8, da determinarsi sulla base delle procedure e dei criteri di referenziazione definiti nel capitolo 2 del presente Rapporto.
3. un'area di alta formazione professionale caratterizzata da percorsi rivolti a discenti in possesso di una qualificazione di livello minimo QNQ/EQF 4.2 o 4.4 o a discenti a cui viene accertato un idoneo livello di competenze in ingresso attraverso apposite misure di individuazione o riallineamento delle competenze. Al termine di tali percorsi viene rilasciata una qualificazione di alta formazione professionale regionale i cui risultati di apprendimento si collocano al livello 6 del QNQ/EQ con la sotto articolazione 4, come indicato nella tabella 3.8, da determinarsi sulla base delle procedure e dei criteri di referenziazione definiti nel capitolo 2 del presente Rapporto. Le qualificazioni di formazione professionale regionale di livello 6.4 consentono l'accesso ai percorsi finalizzati al conseguimento di una qualificazione di formazione professionale regionale di livello 7.3.

Completano il quadro dell'offerta di formazione professionale di competenza delle Regioni e delle Province autonome i percorsi rientranti nell'ambito della formazione continua (par. 3.4) e quelli della formazione regolamentata per l'accesso e l'esercizio di professioni o attività professionali riservate per norma di legge (par. 3.5.1).

Inoltre, l'offerta formativa regionale può essere costituita anche da percorsi volti al conseguimento di micro qualificazioni¹⁸⁷, costituite da singole unità di competenza, certificabili separatamente e repertorate all'interno dei repertori regionali e nel Repertorio nazionale¹⁸⁸.

I percorsi di formazione professionale regionale sono erogati dalle Regioni e dalle Province autonome come segue:

- direttamente;
- attraverso istituzioni formative pubbliche o private sottoposte a procedura di accreditamento adottata da ciascuna Regione e Provincia autonoma, in conformità di criteri di riferimento individuati a livello nazionale¹⁸⁹;
- attraverso soggetti specificamente autorizzati in base alle disposizioni adottate da ciascuna Regione e Provincia autonoma (tale procedura riguarda anche i percorsi autofinanziati).

La procedura di accreditamento e la procedura di autorizzazione, costituiscono il principale strumento di assicurazione della qualità dell'offerta formativa regionale. Per ricevere un finanziamento pubblico o l'autorizzazione allo svolgimento di percorsi autofinanziati, le istituzioni formative devono essere preventivamente accreditate o autorizzate dalla Regione, dimostrando il possesso di una serie di requisiti

¹⁸⁶ Ai percorsi di Area tecnica è possibile accedere anche il livello 4.1 di istruzione degli adulti, in quanto prefigura un livello di competenze superiore al livello QNQ/EQF minimo stabilito (IT 3.4).

¹⁸⁷ Per la definizione di micro qualificazione si rimanda al paragrafo 2.2.4.

¹⁸⁸ Per questa tipologia di micro qualificazioni le Regioni e Province autonome possono, come illustrato nel par. 2.2.4, presentare proposte di referenziazione al fine di poter indicare il livello QNQ/EQF nelle certificazioni attestanti il possesso delle competenze costitutive di una qualificazione più ampia. Per queste micro qualificazioni è prevista la sotto articolazione 0 come indicato nella tabella 3.8.

¹⁸⁹ DECRETO MINISTERIALE, 25 maggio 2001, n. 166 e INTESA IN CONFERENZA STATO REGIONI 20 marzo 2008.

predefiniti, anche in coerenza con i criteri del Quadro europeo EQAVET, come illustrato anche nel Piano nazionale per l'assicurazione della qualità (par. 2.2.11).

I percorsi per il conseguimento di una qualificazione di formazione professionale regionale sono programmati in risposta a fabbisogni formativi e professionali emergenti dai territori ed hanno una durata variabile sia in rapporto agli obiettivi di apprendimento, sia in relazione alla tipologia di destinatari, sia in relazione alle modalità e ai contesti di apprendimento. La progettazione dell'offerta di formazione professionale è connotata, infatti, da una componente importante di apprendimento esperienziale e dalla personalizzazione del percorso anche attraverso i sistemi di crediti formativi¹⁹⁰. Normalmente, nell'ambito del percorso è prevista la partecipazione ad un tirocinio curriculare. La frequenza dei percorsi può essere gratuita e può anche prevedere una indennità di partecipazione per i discenti. Allo stesso tempo, le Regioni e le Province autonome autorizzano anche lo svolgimento di percorsi di formazione professionale autofinanziati, finalizzati al conseguimento di una qualificazione professionale regionale.

Le qualificazioni della formazione professionale regionale, seppure normate e organizzate a livello regionale, hanno validità nazionale, in quanto nel 2015, nell'ambito del processo di attuazione del SNCC e dell'implementazione del Repertorio nazionale, è stato istituito il Quadro nazionale di riferimento delle qualificazioni regionali (QNQR)¹⁹¹ di cui al par. 1.1, che consente la correlazione e progressiva standardizzazione delle qualificazioni regionali e delle relative competenze.

Tabella 3.8 - Referenziazione del sistema delle qualificazioni di formazione professionale regionale al QNQ¹⁹²

Ente titolare	Ente titolato	Denominazione delle qualificazioni	QNQ minimi di ingresso	QNQ in uscita	EQF
Regioni e Province autonome	Istituzioni formative	Qualificazione di formazione professionale di area operativa	IT 1.2 IT 1.2 IDA	IT 2.4	2
	accreditate/autorizzate		IT 1.2 IT 1.2 IDA	IT 3.4	3
		Qualificazione di formazione professionale di area tecnica	IT 4.2 IT4.1 IDA IT 4.2 IDA IT 3.4 FP IT 3.4 leFP	IT 4.4	4
			IT 4.2 IT4.1 IDA IT 4.2 IDA IT 3.4 FP IT 3.4 leFP	IT 5.4	5
		Qualificazione di alta formazione professionale regionale	IT 4.2 IT 4.4 FP IT4.4 leFP IT 4.4 IFTS	IT 6.4	6
			IT 6.2 IT 6.4 FP IT 6.4 ITS Academy	IT 7.3	7

3.4 – La formazione continua dei lavoratori

Con riferimento al sistema pubblico, l'offerta di formazione continua dei lavoratori è affidata:

¹⁹⁰ In tale contesto, a partire dal 2008, si sono concretizzate anche diverse esperienze di partecipazione ad attività pilota nell'ambito di progetti transnazionali finanziati dalla Commissione europea per l'implementazione di ECVET.

¹⁹¹ DECRETO INTERMINISTERIALE, 30 giugno 2015.

¹⁹² Eventuali qualificazioni di professioni regolamentate rilasciate nell'ambito della formazione professionale regionale sono ricomprese nel paragrafo 3.5.1 specificamente dedicato alle professioni regolamentate.

- alle Regioni e Province autonome che, nell'ambito della potestà legislativa in materia di formazione professionale (par. 3.3), elaborano strategie di intervento e programmano l'offerta con risorse proprie o con risorse derivate dal Fondo Sociale Europeo o da altri Fondi Strutturali e di Investimento Europei (SIE) per interventi di formazione continua in ambito territoriale, realizzate da istituzioni formative accreditate (o appositamente selezionate dalle amministrazioni regionali) o dalle imprese stesse;
- alle parti sociali, che operano principalmente attraverso i Fondi Paritetici Interprofessionali per la Formazione Continua, per interventi prevalentemente a livello sovraregionale, nazionale e settoriale, attraverso una quota del contributo fiscale per l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria versato dalle imprese allo Stato¹⁹³ e restituito ai Fondi, in proporzione all'adesione volontaria delle imprese a ciascun fondo.

I Fondi Paritetici Interprofessionali per la Formazione Continua, istituiti nel 2000¹⁹⁴, sono organismi di natura privatistica, costituiti in forma associativa attraverso accordi stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori maggiormente rappresentative sul piano nazionale, sottoposti ad autorizzazione all'attivazione da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e alla vigilanza da parte dell'ANPAL¹⁹⁵. I Fondi Paritetici Interprofessionali possono essere istituiti per ciascuno dei settori economici dell'industria, dell'agricoltura, del terziario e dell'artigianato o per settori diversi. È anche prevista un'apposita sezione di fondi e adesioni per la formazione dei dirigenti, nonché un fondo specificamente destinato alla formazione e al sostegno al reddito dei lavoratori a tempo determinato e indeterminato in somministrazione¹⁹⁶.

Rispetto al *modus operandi*, i fondi interprofessionali finanziano piani formativi di tipo aziendale, settoriale, territoriale e individuale secondo due modalità:

- l'avviso pubblico, secondo procedure di evidenza pubblica analoghe a quelle adottate dalle Regioni e Province autonome nella programmazione e gestione delle risorse comunitarie destinate alla formazione (Fse). Con l'avviso possono essere ridistribuite alle singole imprese più risorse di quelle effettivamente versate, consentendo in questo modo anche alle microimprese di accedere a iniziative di formazione, altrimenti non finanziabili con il solo contributo obbligatorio. Altra analogia con lo strumento regionale riguarda il carattere selettivo attraverso la creazione di graduatorie di accesso ai finanziamenti che passa attraverso una valutazione dei piani e dei soggetti proponenti. Questo strumento è prevalentemente utilizzato dalle imprese di media e piccola dimensione che non dispongono di proprie unità operative dedicate alla gestione dei processi formativi e per tali motivi si avvalgono delle istituzioni formative (in molti casi si tratta dei medesimi organismi accreditati per la formazione professionale regionale). I finanziamenti derivati da questo strumento sono soggetti alla regolamentazione sugli Aiuti di Stato;
- il conto formazione che consiste nel rendere disponibile per la singola impresa una quota (generalmente oscillante tra il 70% e il 90%) di quanto versato in un determinato lasso di tempo. In genere i fondi "autorizzano" le imprese a utilizzare il proprio conto a determinate condizioni, quali un minimo di anni consecutivi di versamento (in genere tre) e il raggiungimento di una quota minima di risorse, in funzione anche del numero di dipendenti per cui viene versato il contributo obbligatorio.

Rispetto alla programmazione dei Fondi, le amministrazioni regionali e delle Province autonome si orientano spesso verso diverse forme di programmazione:

- complementare, privilegiando ad esempio interventi rivolti a target più deboli o specifiche tipologie di lavoratori;
- integrata, finalizzando ad esempio gli interventi su target di lavoratori all'interno delle imprese non finanziabili dai Fondi, come ad esempio, professionisti, collaboratori, lavoratori autonomi, imprenditori;

¹⁹³ Il contributo fiscale dello 0,30% è stato istituito con LEGGE 21 dicembre 1978, n. 845, art. 25.

¹⁹⁴ LEGGE 23 dicembre 2000, n. 388, art. 118. I primi Fondi paritetici interprofessionali operano dal 2004; attualmente i Fondi operativi sono 19.

¹⁹⁵ DECRETO LEGISLATIVO 14 settembre 2015, n. 150, art. 17.

¹⁹⁶ DECRETO LEGISLATIVO 10 settembre 2003, n. 276, art. 12. Il fondo è finanziato con il contributo del 4% delle retribuzioni lorde corrisposte ai lavoratori somministrati, a carico delle Agenzie per il Lavoro.

- strategica, concentrando ad esempio l'attenzione al rilancio di sistemi economici tradizionalmente 'tipici' o promuovendo i processi di sviluppo territoriale.

A questi due sistemi strutturali dell'offerta di formazione continua, si aggiungono le iniziative che possono coinvolgere anche la formazione dei lavoratori nell'ambito di programmi a regia nazionale, ad esempio nell'ambito dei Programmi operativi nazionali di FSE o dei programmi di innovazione industriale promossi o coordinati prevalentemente dal Ministero delle imprese e del Made in Italy.

La formazione continua si è da sempre caratterizzata, dati i contenuti specialistici e la necessità di conciliazione con le esigenze aziendali, per la promozione di percorsi di breve durata e questo riguarda sia gli interventi finanziati dai Fondi sia quelli finanziati dalle amministrazioni regionali e dalle Province autonome. Per tale motivo si stanno diffondendo sempre più percorsi di micro-qualificazioni con importanti componenti esperienziali o di *e-learning*, accessibili in orari diversi da quelli di lavoro e con una forte personalizzazione dei tempi, dei metodi e dei contenuti della formazione. In ragione delle specificità di contenuto e di durata, l'offerta di formazione continua si caratterizza per una sua peculiare complessità sia delle procedure di identificazione, standardizzazione e referenziazione delle competenze e delle qualificazioni di riferimento, sia nelle fasi di valutazione e attestazione dei risultati di apprendimento. Nel complesso sia le Regioni e le Province autonome, sia i Fondi interprofessionali tendono a ridisegnare contenuti e metodi formativi, innovando l'offerta e cercando di garantire la spendibilità degli apprendimenti acquisiti dai lavoratori, in una prospettiva di portabilità e di incrementalità¹⁹⁷.

Per queste sue peculiarità, il sistema dell'offerta di formazione continua dei lavoratori, allo stato attuale, non dispone di propri quadri nazionali o regionali di qualificazioni da referenziare al QNQ.

3.5 – Il sistema delle professioni

Analogamente al sistema di istruzione e formazione professionale, il sistema delle professioni si colloca in un ambito di competenza concorrente tra Stato e Regioni e Province autonome. Sono riservate allo Stato le funzioni di individuazione e regolamentazione di specifiche professioni in forza di giustificati motivi di interesse generale¹⁹⁸, nonché l'istituzione di nuovi ordini e collegi delle professioni. Alle Regioni è attribuita la potestà legislativa di regolare e organizzare i percorsi di formazione professionale laddove vengano individuati dalla norma quale requisito per l'accesso alle professioni.

Ai fini del QNQ e sulla base della definizione di "professione regolamentata" tratta dalla Direttiva europea sul riconoscimento delle qualifiche professionali e recepita nell'ordinamento italiano¹⁹⁹, l'organizzazione del sistema italiano delle professioni si può distinguere in:

- professioni regolamentate;
- professioni non regolamentate.

Tale distinzione è funzionale ai fini della referenziazione al QNQ delle professioni regolamentate, dal momento che le qualificazioni che costituiscono requisito di accesso alle professioni regolamentate rientrano a pieno titolo nel Repertorio nazionale e le autorità centrali e regionali dello Stato competenti per il loro

¹⁹⁷ Le Regioni e le Province autonome, ad esempio, organizzano i propri repertori delle qualificazioni di formazione professionale (cfr paragrafo 3.3) secondo modalità sempre più modulari e flessibili per la programmazione sia di percorsi di media o lunga durata sia in percorsi brevi finalizzati al conseguimento di componenti di qualificazioni, vale a dire singole unità di competenza (*micro qualificazioni*), oggetto di validazione o certificazione. Similmente, i Fondi interprofessionali si stanno orientando sempre più a promuovere la progettazione e organizzazione degli interventi per unità di competenze e il raccordo dei risultati dell'apprendimento agli standard formativi e professionali definiti nell'ambito del SNCC. Tale modalità di programmazione mira a incrementare il rilascio, anche previo appositi accordi, di attestazioni finali di competenze riconoscibili dagli enti titolari (in genere le Regioni e le Province autonome) o comunque a garantire il rilascio di documenti di messa in trasparenza dei risultati di apprendimento spendibili nei servizi di individuazione e validazione, anche in termini di crediti.

¹⁹⁸ DIRETTIVA (UE) 2018/958, 28 giugno 2018 recepita con DECRETO LEGISLATIVO 16 ottobre 2020, n. 142.

¹⁹⁹ Il riconoscimento delle qualifiche professionali in Italia è regolamentato dal Decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 206 che recepisce la direttiva europea 2005/36/CE. Il 18 gennaio 2016 è stata recepita in Italia la direttiva 2013/55/UE con Decreto Legislativo 28 gennaio 2016, n. 15 che aggiorna e modifica la direttiva 2005/36/CE introducendo alcune novità per facilitare la libera circolazione dei professionisti nei Paesi UE, tra cui la Tessera Professionale europea di cui al Regolamento di esecuzione (UE) 2015/983 del 24 giugno 2015.

rilascio sono Enti Pubblici Titolari delle relative qualificazioni. Pertanto, seppure tenendo in debita considerazione le specificità distintive che caratterizzano il sistema delle professioni rispetto al sistema di istruzione e formazione professionale, la procedura di referenziazione al QNQ di tali qualificazioni riguarda sia le qualificazioni pienamente assimilabili a percorsi di apprendimento (quali ad esempio i percorsi di formazione regolamentata) sia le qualificazioni non immediatamente assimilabili alle qualificazioni tradizionalmente intese, quali ad esempio le procedure concorsuali di abilitazione di Stato.

A tale riguardo è opportuno precisare che, nell'ambito della fase di messa a regime del SNCC, i servizi di individuazione, validazione e certificazione delle competenze, acquisite in contesti non formali e informali, non si applicano alle qualificazioni delle professioni regolamentate seppure è fatta salva la facoltà, per i singoli enti titolari, di disciplinare l'introduzione anche sperimentale di questi servizi, per le qualificazioni di propria competenza, in coerenza con le normative di settore.

3.5.1 – Le professioni regolamentate

Le professioni regolamentate sono quelle attività o l'insieme di attività il cui accesso ed esercizio, anche attraverso l'impiego di un titolo professionale, sono subordinati direttamente o indirettamente, in forza di norme legislative, regolamentari o amministrative, al possesso di una qualificazione rilasciata da una autorità centrale o regionale dello Stato. Alle professioni regolamentate sono riconducibili:

- le professioni organizzate in ordini e collegi²⁰⁰ che comprendono anche il settore delle professioni sanitarie, il cui accesso è subordinato al possesso di determinati requisiti formativi e professionali (ad esempio il possesso di specifici titoli di studio o una formazione regolamentata) e, nella maggioranza dei casi, al superamento di un esame di Stato;
- le professioni riservate agli iscritti ad elenchi e registri, che comprendono anche alcune arti ausiliarie delle professioni sanitarie e le professioni di interesse sanitario, il cui accesso è subordinato al possesso di alcuni requisiti formativi e professionali stabiliti dalla legge e, in taluni casi, anche attraverso il superamento di un esame.

Le professioni regolamentate in Italia sono inserite in un elenco sul portale del Ministero delle imprese e del made in Italy²⁰¹ ordinate secondo:

- la normativa italiana;
- l'autorità italiana competente;
- le informazioni sulla procedura di riconoscimento in applicazione della disciplina europea e la relativa modulistica.

I principali riferimenti della *governance* delle professioni regolamentate sono:

- le amministrazioni centrali dello Stato che hanno il ruolo e la responsabilità della regolazione della professione, identificandone le attività riservate e i requisiti professionali di accesso; queste sono anche Enti Pubblici Titolari della qualificazione nell'ambito del SNCC, ai fini della procedura di referenziazione al QNQ;
- il Dipartimento delle politiche europee, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri che ha il ruolo di coordinamento nazionale e di centro di assistenza per l'attuazione della Direttiva sul riconoscimento delle qualifiche professionali, anche attraverso l'elaborazione del Piano Nazionale di riforma delle professioni²⁰²;
- le Regioni e Province autonome, per talune professioni riservate agli iscritti ad elenchi e registri, che hanno la responsabilità di organizzare ed erogare la formazione, di svolgere gli esami teorico pratici per l'accesso alla qualificazione professionale e di promuovere i corsi di aggiornamento e di riqualificazione

²⁰⁰ Il riferimento normativo delle professioni organizzate in ordini e collegi è l'articolo 2229 del Codice civile.

²⁰¹ <http://www.impresainungiorno.gov.it/web/l-impresa-e-l-europa/elenco-professioni-regolamentate>. Le professioni regolamentate negli altri Stati dell'UE, dello Spazio Economico Europeo (Islanda, Liechtenstein e Norvegia) e della Svizzera e le relative Autorità competenti sono elencate sul sito della Commissione europea: <https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/regprof/index.cfm?action=homepage>

²⁰² PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI – DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE EUROPEE (2016).

professionale; per quanto concerne la referenziazione al QNQ di queste qualificazioni, le amministrazioni regionali sono Enti Pubblici Titolari delegati, ai sensi delle specifiche leggi di settore, dalle amministrazioni centrali competenti;

- altri enti pubblici nazionali, locali (ad es. i Comuni) o territoriali (ad es. le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura – CCIAA) o organismi di diritto pubblico che svolgono, per legge, compiti di regolazione territoriale o settoriale, servizio ai cittadini, registrazione o abilitazione per specifiche attività professionali, artigianali o imprenditoriali; per quanto concerne la referenziazione al QNQ di queste qualificazioni, tali enti possono essere Enti Pubblici Titolari delegati ai sensi di specifiche leggi di settore, dalle amministrazioni competenti.

In virtù e in coerenza con la norma nazionale che istituisce la professione, la descrizione dei risultati di apprendimento delle qualificazioni delle professioni regolamentate e la conseguente referenziazione al QNQ si può realizzare anche attraverso una procedura di istanza collettiva, secondo la procedura richiamata al paragrafo 2.2.4.

I percorsi di apprendimento per l'accesso alle professioni regolamentate danno esito a qualificazioni di professione regolamentata²⁰³ i cui risultati di apprendimento si collocano, come evidenziato in tabella 3.9, al livello 3, 4, 5, 6, 7 o 8 del QNQ, in relazione ai requisiti formativi in ingresso e ai risultati di apprendimento in esito ai singoli percorsi, da determinarsi sulla base delle procedure e dei criteri di referenziazione definiti nel capitolo 2. La sotto articolazione del livello varia da 1 a 4, in base alla tipologia di qualificazione.

Tabella 3.9 -Referenziazione del sistema delle qualificazioni delle professioni regolamentate al QNQ

Ente titolare	Ente titolato	Denominazione delle qualificazioni	QNQ minimi di ingresso	QNQ in uscita	EQF
Amministrazione competente	Ente titolato dall'Amministrazione competente	Qualificazione di professione regolamentata	Livelli minimi delle corrispondenti qualificazioni	IT 3.4	3
				IT 4.2 e IT 4.4	4
				IT 5.4	5
				IT 6.2 e IT 6.4	6
				IT 7.2 e IT 7.3	7
				IT 8.1 e IT 8.3	8

3.5.2 – Le professioni non regolamentate

Le professioni non regolamentate sono quelle le cui attività non sono riservate o tipiche di professioni regolamentate in forza di norme legislative, regolamentari o amministrative, vale a dire il cui accesso è libero. I professionisti non regolamentati sono in genere organizzati in associazioni professionali con l'obiettivo di qualificare la professione e tutelare i propri iscritti e i consumatori da eventuali esercizi impropri o scorretti della stessa. L'iscrizione a tali associazioni è sempre facoltativa.

Nel 2013, l'Italia ha varato una norma che reca alcune disposizioni in materia di professioni non regolamentate²⁰⁴, identificando con la definizione di “professione non organizzata in ordini e collegi” l'attività economica, anche organizzata, (esercitata in forma individuale, in forma associata, societaria, cooperativa o nella forma del lavoro dipendente) volta alla prestazione di servizi o di opere a favore di terzi, esercitata abitualmente e prevalentemente mediante lavoro intellettuale, o comunque con il concorso di questo, con esclusione: delle attività riservate per legge a soggetti iscritti in ordini o collegi; delle professioni sanitarie e delle relative attività tipiche o riservate per legge; e delle attività e dei mestieri artigianali, commerciali e di pubblico esercizio disciplinati da specifiche normative.

²⁰³ Nell'ambito delle qualificazioni delle professioni regolamentate rientrano esclusivamente quelle corrispondenti alla definizione di formazione regolamentata e non le qualificazioni riconosciute a diverso titolo equivalenti alla corrispondente formazione regolamentata. Le informazioni relative all'equivalenza di una qualificazione a una qualificazione di una professione regolamentata, laddove disponibili, sono oggetto di comunicazione da parte degli Enti Pubblici Titolari nell'istanza di referenziazione della qualificazione.

²⁰⁴ LEGGE 14 gennaio 2013, n. 4.

Con tale normativa sono definiti gli obblighi minimi di informazione e di condotta deontologica dei professionisti e viene riconosciuto il ruolo delle associazioni professionali (e delle relative forme di federazione in forma aggregata), costituite dai professionisti su base volontaria e senza vincoli di rappresentanza esclusiva, con gli obiettivi di: valorizzare le competenze dei professionisti; garantire il rispetto delle regole deontologiche; agevolare la scelta e la tutela dei consumatori nel rispetto delle regole della concorrenza.

Le associazioni professionali possono chiedere di essere iscritte in appositi elenchi pubblicati dal Ministero delle imprese e del made in Italy sul proprio sito internet²⁰⁵: l'iscrizione non ha valore di regolamentazione né di riconoscimento della professione, ma di messa in trasparenza dei contenuti professionali, delle funzioni e dei servizi svolti dalle associazioni, in favore sia dei professionisti iscritti sia dei consumatori.

La norma promuove inoltre due modalità di attestazione di qualità e di qualificazione professionale dei professionisti che tuttavia non costituiscono requisito obbligatorio per l'esercizio della professione:

- l'attestato di qualità e di attestazione professionale dei servizi prestati dai soci professionisti che costituisce una attestazione di seconda parte che avvalora la regolare iscrizione del professionista all'associazione e i requisiti necessari alla partecipazione all'associazione, gli standard qualitativi e di qualificazione professionale richiesti per l'iscrizione all'associazione e il suo mantenimento nonché le garanzie fornite dall'associazione (quali ad esempio l'attivazione di uno sportello per il consumatore e l'eventuale possesso della polizza assicurativa per la responsabilità professionale);
- la certificazione di conformità alla normativa tecnica della professione UNI ISO, UNI EN ISO, UNI EN e UNI²⁰⁶ (di seguito, normativa tecnica UNI), laddove definita. Tale certificazione costituisce una attestazione di terza parte rilasciata, su richiesta del professionista anche non iscritto ad alcuna associazione, da parte degli organismi di certificazione accreditati dall'Ente italiano unico di accreditamento ACCREDIA²⁰⁷.

Il sistema delle professioni non regolamentate, allo stato attuale, non dispone di propri quadri nazionali o regionali di qualificazioni da referenziare al QNQ.

3.6 – L'offerta di apprendimento non formale

Accanto all'offerta pubblica di apprendimento formale, finalizzata al rilascio di qualificazioni appartenenti al SNCC e oggetto di disamina dei paragrafi precedenti di questo capitolo, esiste in Italia una vasta offerta di apprendimento non formale realizzata sia con risorse pubbliche, sia con risorse private. Un'offerta fortemente diversificata per finalità, contenuti, contesti (frontali, situazionali, e-learning ecc.), promotori, destinatari e valori d'uso degli apprendimenti. La strategia italiana per l'apprendimento permanente mira a favorire l'integrazione tra le due offerte con lo scopo di rendere le opportunità di apprendimento sempre più ricche e diversificate e le competenze acquisite il più possibile riconoscibili, spendibili e capitalizzabili.

Per questo motivo, si offre una rappresentazione esemplificativa, anche se non esaustiva, delle diverse tipologie dell'offerta di apprendimento non formale, concentrando l'attenzione su ambiti o settori maggiormente prossimi, in termini di complementarità, all'offerta pubblica di apprendimento formale.

1. *L'apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere*: l'apprendistato professionalizzante (Box 3.2) rientra nell'offerta di apprendimento non formale dal momento che è finalizzato all'inquadramento nella qualifica contrattuale oggetto del contratto e non all'acquisizione di una qualificazione del SNCC. Cionondimeno tutte le qualifiche contrattuali dell'apprendistato professionalizzante sono classificate nell'ambito dell'Atlante del lavoro e delle qualificazioni.
2. *Il tirocinio extracurricolare*: il tirocinio extracurricolare è una misura di politica attiva finalizzata a creare un contatto diretto tra un'impresa e un tirocinante allo scopo di favorirne l'orientamento, l'acquisizione di competenze professionali e l'inserimento o il reinserimento lavorativo (Box 3.1). Sebbene i tirocini

²⁰⁵ <https://www.mise.gov.it/index.php/it/component/content/article?id=2027474:professioni-non-organizzate-in-ordini-o-collegi-elenco-delle-associazioni-professionali>

²⁰⁶ DIRETTIVA (UE) 1998/34, 22 giugno 1998 e Linee Guida CEN 14 del 2010.

²⁰⁷ REGOLAMENTO (UE) N. 765/2008, 9 luglio 2008.

extracurricolari non siano finalizzati all'acquisizione di una qualificazione del SNCC, sono progettati e realizzati sulla base degli standard descrittivi e di classificazione dell'Atlante del lavoro e delle qualificazioni.

3. *Il servizio civile universale – SCU²⁰⁸ e il volontariato²⁰⁹*: il SCU è un percorso di cittadinanza attiva, della durata di 8-12 mesi, che offre la possibilità ai giovani dai 18 ai 28 anni di partecipare ad un progetto, presso un ente non a scopo di lucro, in Italia o all'estero, caratterizzato dalla formazione generale e specifica e dal servizio di volontariato nell'ambito dei settori di intervento dell'assistenza, della protezione civile, del patrimonio ambientale, storico, artistico e culturale, dell'educazione e promozione culturale e dello sport, dell'agricoltura e della biodiversità, della pace tra i popoli, della tutela dei diritti umani e della cooperazione allo sviluppo. Il volontariato è un'attività, disciplinata dalla legge, svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, per il tramite di un ente del Terzo settore, nell'ambito di attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Le leggi di riforma del SCU e del volontariato stabiliscono che le competenze acquisite dagli operatori volontari attraverso attività di formazione e di volontariato siano oggetto di individuazione e di attestazione, in funzione del loro utilizzo sia nei percorsi di istruzione e di formazione professionale (anche attraverso il riconoscimento di crediti) sia in ambito lavorativo. Gli indirizzi e le prassi di messa in trasparenza nell'ambito del volontariato e del SCU rappresentano il riferimento operativo valido per il più ampio e complessivo panorama dell'offerta di apprendimento non formale erogata nel contesto degli enti del Terzo settore e dell'associazionismo (quali a titolo esemplificativo: le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale, gli enti filantropici, le imprese sociali e le cooperative sociali, le società di mutuo soccorso, le associazioni riconosciute o non riconosciute, le associazioni dilettantistiche sportive, le università della terza età, le organizzazioni non governative, le fondazioni e i centri culturali, i collegi universitari di merito ecc.).
4. *L'offerta di apprendimento non formale promossa da Enti Pubblici Titolari e da altri enti pubblici*: oltre all'offerta di apprendimento formale, gli Enti Pubblici Titolari promuovono e organizzano una vasta offerta di opportunità di apprendimento non formale, segnatamente nell'ambito di politiche e settori di investimento pubblico sempre più interconnessi, quali ad esempio: le politiche di contrasto della dispersione e dell'insuccesso formativo; le politiche attive del lavoro; le politiche di lotta alla povertà; le politiche per l'innalzamento e il mantenimento dei livelli di qualificazione della popolazione adulta; le politiche a sostegno dell'innovazione e della competitività delle imprese e quelle relative alle trasformazioni digitali, energetiche ed ambientali. In tale contesto, promuovono e organizzano un'ampia offerta di apprendimento non formale sia le istituzioni scolastiche, universitarie e formative²¹⁰, sia ulteriori enti pubblici a livello nazionale (ad esempio la Scuola dello Sport del CONI²¹¹, direttamente o indirettamente per il tramite delle proprie federazioni associate o degli enti di promozione sportiva o l'ANPAL in qualità di Autorità di Gestione dei Programmi operativi nazionali del Fse) e a livello territoriale (ad es. il sistema delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura – CCIAA²¹², le agenzie per il lavoro o le biblioteche comunali nell'ambito di iniziative di alfabetizzazione, i servizi socio-assistenziali, i musei e le agenzie culturali ecc.);
5. *L'offerta di apprendimento non formale e di certificazione di parte terza realizzate con risorse private*: nel contesto ampio, variegato ed eterogeneo dell'offerta autofinanziata, sulla base del criterio della complementarità con l'offerta pubblica di apprendimento formale, in via esemplificativa, si individuano tre macro ambiti:

²⁰⁸ DECRETO LEGISLATIVO 6 marzo 2017, n. 40 e successive modificazioni.

²⁰⁹ DECRETO LEGISLATIVO 3 luglio 2017, n. 112 e successive modificazioni e DECRETO LEGISLATIVO 3 luglio 2017, n. 117 e successive modificazioni.

²¹⁰ A titolo meramente esemplificativo sia alcune Regioni, sia le Università hanno realizzato piattaforme MOOC di e-learning a supporto e integrazione dell'offerta di apprendimento formale.

²¹¹ Il Comitato olimpico nazionale - CONI è un ente pubblico non economico, vigilato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, che associa le federazioni sportive nazionali e le discipline sportive associate. Per la Scuola dello sport si rinvia al sito <https://www.coni.it/it/scuola-dello-sport.html>. Il CONI nel 2018 ha altresì adottato un quadro generale di riferimento per il conseguimento delle qualifiche degli operatori sportivi denominato Sistema Nazionale di Qualifiche degli operatori sportivi – SnaQ.

²¹² Nell'ambito dei compiti attribuiti dalla LEGGE 29 dicembre 1993, n. 580, in particolare l'art. 2.

- i. l'offerta di formazione promossa da enti di emanazione delle associazioni delle imprese, dei lavoratori e delle professioni, compresi gli enti bilaterali costituiti su iniziativa di una o più associazioni dei datori e dei lavoratori²¹³;
- ii. l'offerta di formazione "a mercato", con quote sempre più rilevanti di formazione e-learning o blended, rivolta sia alle imprese nell'ambito dei piani di formazione aziendale²¹⁴ sia agli individui, segnatamente per la formazione nelle lingue e nelle competenze digitali, in rapporto ai quadri di riferimento comunitari²¹⁵ o ad altri standard proprietari o aperti;
- iii. l'offerta di formazione continua promossa per le professioni²¹⁶ con particolare riferimento a: l'obbligo di continuo e costante aggiornamento previsto dalla legge con riguardo alle professioni organizzate in ordini e collegi²¹⁷; l'aggiornamento previsto per alcune professioni regolamentate non organizzate in ordini e collegi, come ad esempio la formazione obbligatoria, permanente e strutturale rivolta ai docenti di ruolo del sistema pubblico di istruzione²¹⁸; la formazione e l'aggiornamento periodico offerti nell'ambito delle professioni non regolamentate, anche ai fini delle attestazioni rilasciate dalle associazioni professionali sia in presenza sia in assenza di una normazione tecnica UNI²¹⁹. Nel contesto dell'apprendimento permanente per le professioni rientrano anche le certificazioni che attestano la conformità del professionista ad una serie di requisiti professionali definiti da prassi o da normativa tecnica UNI e rilasciate da organismi accreditati da ACCREDIA. Tali certificazioni, sebbene non rappresentino necessariamente l'esito di un percorso di formazione, sono assimilabili a qualificazioni private riferibili a competenze comunque acquisite e possono essere valide come certificazione di parte terza ai fini dell'attestazione di qualità nell'ambito delle professioni non regolamentate. I criteri di normazione, sulla base dei quali sono definite le singole normative tecniche UNI delle professioni, assumono a riferimento volontario i criteri costruttivi, i descrittori e le tassonomie di livello definite con il QNQ.

Le opzioni di complementarità dell'offerta di apprendimento non formale con l'offerta pubblica di apprendimento formale sono molteplici e prevedono:

- la progettazione di interventi per competenze e il raccordo dei risultati dell'apprendimento agli standard di classificazione definiti nell'ambito del SNCC, anche previo appositi accordi con gli Enti Pubblici Titolari, al fine di rilasciare attestazioni spendibili nei servizi di individuazione e validazione, anche in termini di crediti, per il conseguimento di una corrispondente qualificazione del SNCC;
- la definizione degli standard di classificazione del SNCC, attraverso la partecipazione diretta all'aggiornamento permanente dell'Atlante del lavoro e delle qualificazioni che si realizza con cadenza annuale ed è aperta ad un ampio elenco di soggetti pubblici e privati (paragrafo 2.3);
- la possibilità di referenziare qualificazioni rilasciate da organismi differenti dagli Enti Pubblici Titolari di cui al paragrafo 2.2.5, laddove ne ricorrano le condizioni.

²¹³ DECRETO LEGISLATIVO 10 settembre 2003, n. 276, art. 2, comma 1, lett. h).

²¹⁴ Le grandi imprese in particolare negli ultimi anni hanno realizzato ingenti investimenti con risorse proprie per la realizzazione di piattaforme aziendali di e-learning a supporto dei processi di formazione, aggiornamento e gestione delle risorse umane.

²¹⁵ Per i quadri di riferimento comunitari si rinvia a quanto descritto nel paragrafo 2.2.6.

²¹⁶ Si tratta per lo più di offerte di formazione organizzate in crediti e realizzate con risorse private sebbene siano previsti, a seconda dei sistemi di qualificazioni, misure di incentivazione, come ad esempio le detrazioni fiscali introdotte con la LEGGE 22 maggio 2017, n. 81 o i voucher per i docenti di ruolo del sistema pubblico di istruzione, introdotti con la LEGGE 13 luglio 2015, n. 107.

²¹⁷ DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 agosto 2012, n. 137.

²¹⁸ LEGGE 13 luglio 2015, n. 107, art. 1, comma 124.

²¹⁹ LEGGE 14 gennaio 2013, n. 4.

3.7 – I sistemi italiani delle qualificazioni: diagrammi di sintesi, visual identity del QNQ e tavola sinottica di referenziazione

Ai fini di una più ampia e capillare diffusione del QNQ, nel presente paragrafo vengono illustrati graficamente tutti i sistemi italiani di qualificazioni (di cui al presente capitolo) identificati attraverso quattro colori distinti:

- i sistemi nazionali dell'istruzione primaria, secondaria e superiore, in azzurro;
- i sistemi della formazione professionale regionale e delle Province autonome, in verde;
- il sistema dell'istruzione degli adulti, in giallo;
- il sistema delle qualificazioni delle professioni regolamentate, in rosso.

In particolare, vengono riportati:

- i diagrammi di sintesi dei principali percorsi offerti dai sistemi italiani di istruzione e formazione strutturati in base all'età degli studenti frequentanti e alle durate in termini di ore/anni di studio con relativi livelli QNQ e ISCED (2011) (fig. 3.1);
- la *visual identity* del QNQ (fig. 3.2), disponibile anche in versione interattiva sul sito istituzionale del PCN EQF raggiungibile anche attraverso il *QR Code* integrato nel logo del QNQ;
- e la tavola sinottica di referenziazione al QNQ ed ad EQF (tab. 3.10) di tutti i sistemi italiani delle qualificazioni ordinati per livello EQF, con l'indicazione per ciascuna tipologia di qualificazione rilasciata nell'ambito del SNCC: dell'Ente Pubblico Titolare, degli enti titolati, della denominazione della qualificazione, del livello EQF attribuito nel 2012 (laddove presente), dei livelli minimi QNQ/EQF di accesso e di possibile prosecuzione e del raccordo al mapping italiano alle classificazioni ISCED-P e ISCED-A (2011).

Figura 3.1 – Diagrammi di sintesi dei sistemi di qualificazione del QNQ

ISTRUZIONE E FORMAZIONE INIZIALE						
Età degli studenti						
0-6	7-11	12-14	15-16	17	18	19
	Obbligo di istruzione					
	Diritto dovere all'istruzione e formazione					
Sist. pre-primario	Istruzione primaria	Istr. sec. I grado	Istituti Professionali/Istituti Tecnici/Licei			
ISCED = 0	QNG = 1.1 ISCED = 1	QNG = 1.2 ISCED = 2	QNG = 2.2	QNG = 4.2 ISCED = 3		
			leFP			IFTS
			QNG = 2.2	QNG = 3.4 ISCED = 3	QNG = 4.4 ISCED = 3	QNG = 4.4 ISCED = 4

ISTITUTI TECNOLOGICI SUPERIORI

(a partire da 19 anni)

Durata dei percorsi in anni

1	2	3
Diploma di specializzazione per le tecnologie applicate	Diploma di specializzazione superiore per le tecnologie applicate	
QNG = 5.4 ISCED = 5	QNG = 6.4 ISCED = 5	

ISTRUZIONE E FORMAZIONE UNIVERSITARIA (a partire da 19 anni)

Durata minima dei percorsi in anni

1	2	3	4	5	6	7	8
Laurea			Laurea magistrale		Dottorato di ricerca		
QNQ = 6.2 ISCED = 6			QNQ = 7.2 ISCED = 7		QNQ = 8.1 ISCED = 8		
Laurea magistrale a ciclo unico					Diploma di specializzazione		
QNQ = 7.2 ISCED = 7					QNQ = 8.3 ISCED = 7		
			Master I liv. o Dipl. perfez.		Master II livello		
			QNQ = 7.3 ISCED = 6		QNQ = 8.3 ISCED = 7		

ALTA FORMAZIONE ARTISTICA MUSICALE E COREUTICA (a partire da 19 anni)							
Durata minima dei percorsi in anni							
1	2	3	4	5	6	7	8
Diploma accademico di I livello			Diploma acc. di II livello		Diploma acc. formazione alla ricerca		
QNQ = 6.2 ISCED = 6			QNQ = 7.2 ISCED = 7		QNQ = 8.1 ISCED = 8		
Diploma acc. di secondo livello a ciclo unico					Diploma accademico di specializzazione (I)		
QNQ = 7.2 ISCED = 7					QNQ = 7.3 ISCED = 6		
					Diploma accademico di specializzazione (II)		
					QNQ = 8.3 ISCED = 7		
			Master I liv. o Dipl. perfez.		Master II liv. o Dipl. perfez.		
			QNQ = 7.3 ISCED = 6		QNQ = 8.3 ISCED = 7		

ISTRUZIONE DEGLI ADULTI (a partire da 17 anni)				
Durata dei percorsi in ore				
200h				
Alfabetizz. lingua italiana				
QNQ = 1.1 ISCED = 1				
400-600h	825h	1518h*	1518h	759h
I liv. – I per. didat.	I liv. – II per. didat.	II liv. – I per. didat.	II liv. – II per. didat.	II liv. – III per. didat.
QNQ = 1.2 ISCED = 2	QNQ = 2.1	QNQ = 2.2	QNQ = 4.1	QNQ = 4.2 ISCED = 3

FORMAZIONE PROFESSIONALE REGIONALE (a partire da 17 anni)		
Durata dei percorsi variabile		
Area operativa	Area tecnica	Alta formazione
QNQ = 2.4; 3.4	QNQ = 4.4; 5.4	QNQ = 6.4; 7.3

QUALIFICAZIONI DI PROFESSIONI REGOLAMENTATE (a partire da 17 anni)	
Durata dei percorsi variabile	
Qualificazione di professione regolamentata	
QNQ = 3.4; 4.2; 4.4; 5.4; 6.2; 6.4; 7.2; 7.3; 8.1; 8.3	

Figura 3.2 – Visual identity del QNQ

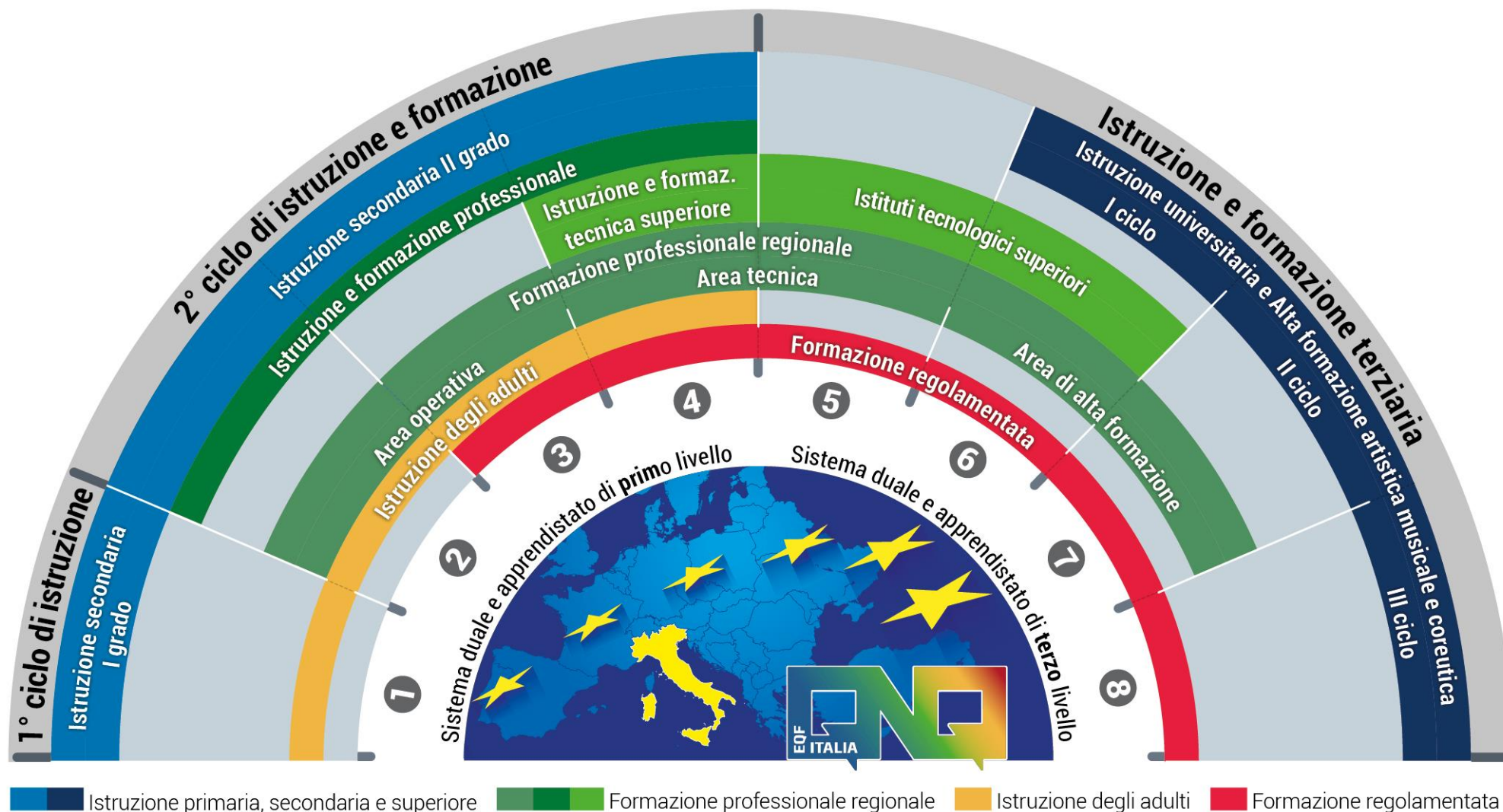


Tabella 3.10 - Referenziazione dei sistemi italiani delle qualificazioni al QNQ – Tavola sinottica

Livello EQF 2022	Ente titolare	Ente titolato	Denominazione delle qualificazioni	Mapping ITALIA ISCED 2013		LIVELLO EQF 2012	LIVELLO QNQ e sotto art.	Livelli minimi QNQ di ACCESSO	Livelli QNQ di PROSECUZIONE
				ISCED P 2011	ISCED A 2011				
-	Ministero dell'Istruzione e del Merito	Istituzioni scolastiche statali e paritarie	Istruzione pre-primaria	020	020	-	-	-	-
1	Ministero dell'Istruzione e del Merito	Istituzioni scolastiche statali e paritarie	Certificazione delle competenze al termine della scuola primaria	100	100	.	IT 1.1	-	IT.1.2 IT 1.2 IDA
	Ministero dell'Istruzione e del Merito	Istituzioni scolastiche statali e paritarie	Diploma di licenza conclusiva del primo ciclo di istruzione	244	244	1	IT 1.2	IT 1.1	IT 2.2 IT 2.2 leFP IT 2.4 FP IT 3.4 FP IT 2.1 IDA IT 2.2 IDA
	Ministero dell'istruzione e del Merito	Centri provinciali per l'istruzione degli adulti - CPIA	Titolo attestante il raggiungimento di un livello di conoscenza della lingua italiana di livello A2 del QCER (IDA)	100	030	.	IT 1.1	-	IT 1.2 IDA
	Ministero dell'Istruzione e del Merito	Centri provinciali per l'istruzione degli adulti - CPIA	Titolo conclusivo del primo ciclo di istruzione (IDA)	244	244	-	IT 1.2	IT 1.1 IT 1.1 IDA	IT 2.4 FP IT 3.4 FP IT 2.1 IDA IT 2.2 IDA
2	Ministero dell'Istruzione e del Merito	Istituzioni scolastiche statali e paritarie	Certificazione delle competenze dell'obbligo di istruzione	-	-	2	IT 2.2	IT 1.2	IT 4.2 IT 3.4 leFP IT 4.4 leFP IT 4.1 IDA
	Regioni e Province autonome	Istituzioni formative accreditate Istituzioni scolastiche statali e paritarie	Certificazione delle competenze dell'obbligo di istruzione (leFP)	-	-	2	IT 2.2	IT 1.2	IT 4.2 IT 3.4 leFP IT 4.4 leFP IT 4.1 IDA
	Regioni e Province autonome	Istituzioni formative accreditate/autorizzate	Qualificazione di formazione professionale di area operativa	-	-	-	IT 2.4	IT 1.2 IT 1.2 IDA	IT 3.4
	Ministero dell'Istruzione e del Merito	Centri provinciali per l'istruzione degli adulti - CPIA	Certificazione attestante l'acquisizione delle competenze di base connesse all'obbligo di istruzione (IDA)	-	-	.	IT 2.1	IT 1.2 IT 1.2 IDA	IT 2.2 IDA

	Ministero dell'Istruzione e del Merito	Centri provinciali per l'istruzione degli adulti - CPIA	Certificazione per l'ammissione al secondo periodo didattico (IDA) del secondo livello	-	-	.	IT 2.2	IT 1.2 IT 1.2 IDA	IT 4.1 IDA
3	Regioni e Province autonome	Istituzioni formative accreditate Istituzioni scolastiche statali e paritarie	Qualifica professionale di Istruzione e Formazione Professionale (leFP)	353	353	3	IT 3.4	IT 1.2 IT 2.2 leFP	IT 4.2 IT 4.4 leFP IT 4.4 FP IT 5.4 FP
	Regioni e Province autonome	Istituzioni formative accreditate/autorizzate	Qualificazione di formazione professionale di area operativa	-	-	.	IT 3.4	IT 1.2 IT 1.2 IDA	IT 4.4 FP IT 5.4 FP
	Autorità competente	Ente titolato dall'Autorità competente	Qualificazione di professione regolamentata	-	-	.	IT 3.4	Livelli minimi delle relative qualificazioni	-
4	Ministero dell'istruzione e del Merito	Istituzioni scolastiche statali e paritarie	Diploma di Istruzione secondaria di secondo grado tecnica o professionale	354	354	4	IT 4.2	IT 2.2 IT 2.2 leFP	IT 6.2 IT 4.4 FP IT 4.4 IFTS IT 5.4 FP IT 5.4 ITS <i>Academy</i> IT 6.4 ITS <i>Academy</i>
	Ministero dell'Istruzione e del Merito	Istituzioni scolastiche statali e paritarie	Diploma di Istruzione secondaria di secondo grado liceale	344	344	4	IT 4.2	IT 2.2 IT 2.2 leFP	IT 6.2 IT 4.4 FP IT 4.4 IFTS IT 5.4 FP IT 5.4 ITS <i>Academy</i> IT 6.4 ITS <i>Academy</i>
	Regioni e Province autonome	Istituzioni formative accreditate Istituzioni scolastiche statali e paritarie	Diploma professionale di Istruzione e Formazione Professionale (leFP)	353	353	4	IT 4.4	IT 1.2 IT 2.2 leFP	IT 4.2 IT 4.4 IFTS IT 4.4 FP IT 5.4 FP IT 4.2 IDA
	Regioni e Province autonome	Istituzioni formative accreditate in partenariato con università ed imprese	Certificato di specializzazione tecnica superiore (IFTS)	453	453	4	IT 4.4	IT 4.2 IT 4.4 leFP IT 4.1 IDA IT 4.2 IDA	IT 5.4 ITS <i>Academy</i> IT 6.4 ITS <i>Academy</i>
				-	-	.	IT 4.4	IT 4.2	IT 5.4 FP

	Regioni e Province autonome	Istituzioni formative accreditate/autorizzate	Qualificazione di formazione professionale di area tecnica					IT 3.4 leFP IT 3.4 FP	
								IT 4.1 IDA IT 4.2 IDA	
	Ministero dell'Istruzione e del Merito	Centri provinciali per l'istruzione degli adulti - CPIA	Certificazione per l'ammissione al terzo periodo didattico (IDA) del secondo livello	-	-	.	IT 4.1	IT 2.2 IT 2.2 leFP IT 2.2 IDA	IT 4.4 FP IT 5.4 FP IT 4.2 IDA
	Ministero dell'Istruzione e del Merito	Centri provinciali per l'istruzione degli adulti - CPIA	Diploma di Istruzione secondaria di secondo grado degli istituti tecnici o professionali (IDA)	354	354	.	IT 4.2	IT 4.4 leFP IT 4.1 IDA	IT 6.2 IT 4.4 FP IT 4.4 IFTS IT 5.4 FP IT 5.4 ITS Academy IT 6.4 ITS Academy
	Autorità competente	Ente titolato dall'Autorità competente	Qualificazione di professione regolamentata	-	-	.	IT 4.2 IT 4.4	Livelli minimi delle relative qualificazioni	-
5	Regioni e Province autonome	Istituzioni formative accreditate/autorizzate	Qualificazione di formazione professionale di area tecnica* * Ai percorsi di area tecnica di livello 5.4 è possibile accedere anche un livello 4.1 di istruzione degli adulti.	-	-	.	IT 5.4	IT 4.2 IT 3.4 leFP IT 3.4 FP IT 4.1 IDA IT 4.2 IDA	.
	Ministero dell'Istruzione e del Merito	Istituti Tecnologici Superiori – ITS Academy	Diploma di specializzazione per le tecnologie applicate di durata biennale	554	550	5	IT 5.4	IT 4.2 IT 4.4 IFTS IT 4.2 IDA	IT 6.4 FP IT 6.4 ITS Academy
	Autorità competente	Ente titolato dall'Autorità competente	Qualificazione di professione regolamentata	-	-	-	IT 5.4	Livelli minimi delle relative qualificazioni	-
6	Ministero dell'Università e della Ricerca	Istituzioni universitarie	Laurea	665	660	6	IT 6.2	IT 4.2 IT 4.2 IDA	IT 7.2 IT 7.3 MASTER IT 6.4 FP IT 7.3 FP
	Ministero dell'Università e della Ricerca	Istituzioni AFAM	Diploma accademico di primo livello	665	660	6	IT 6.2	IT 4.2	IT 7.2 IT 7.3 MASTER

								IT 4.2 IDA	IT 6.4 FP IT 7.3 FP
	Ministero dell'Istruzione e del Merito	Istituti Tecnologici Superiori – ITS Academy	Diploma di specializzazione superiore per le tecnologie applicate di durata triennale	554	550	5	IT 6.4	IT 4.2	IT 7.3 FP
								IT 4.4 IFTS	
								IT 4.2 IDA	
	Regioni e Province autonome	Istituzioni formative accreditate/autorizzate	Qualificazione di alta formazione professionale regionale	-	-	-	IT 6.4	IT 4.2 IT 4.4 leFP IT 4.4 IFTS IT 4.4 FP	-
	Autorità competente	Ente titolato dall'Autorità competente	Qualificazione di professione regolamentata	-	-	.	IT 6.2 IT 6.4	Livelli minimi delle relative qualificazioni	-
7	Ministero dell'Università e della Ricerca	Istituzioni universitarie	Laurea Magistrale/Specialistica a ciclo unico Diploma di Laurea	766	760	7	IT 7.2	IT 4.2 IT 4.2 IDA	IT 8.1 IT 8.3
	Ministero dell'Università e della Ricerca	Istituzioni AFAM	Diploma accademico di secondo livello a ciclo unico	766	760	7	IT 7.2	IT 4.2 IT 4.2 IDA	IT 8.1 IT 8.3
	Ministero dell'Università e della Ricerca	Istituzioni universitarie	Laurea Magistrale/specialistica	767	760	7	IT 7.2	IT 6.2	IT 8.1 IT 8.3
	Ministero dell'Università e della Ricerca	Istituzioni AFAM	Diploma accademico di secondo livello	767	760	7	IT 7.2	IT 6.2	IT 8.1 IT 8.3
	Ministero dell'Università e della Ricerca	Istituzioni universitarie	Master universitario di primo livello Diploma di corso di perfezionamento	667	660	7	IT 7.3	IT 6.2	-
	Ministero dell'Università e della Ricerca	Istituzioni AFAM	Diploma accademico di specializzazione (I)	667	660	7	IT 7.3	IT 6.2	-
	Ministero dell'Università e della Ricerca	Istituzioni AFAM	Diploma di perfezionamento o Master (I)	667	660	7	IT 7.3	IT 6.2	-
	Regioni e Province autonome	Istituzioni formative accreditate/autorizzate	Qualificazione di alta formazione professionale regionale	-	-	-	IT 7.3	IT 6.2 IT 6.4 FP IT 6.4 ITS Academy	-
	Autorità competente	Ente titolato dall'Autorità competente	Qualificazione di professione regolamentata	-	-	-	IT 7.2 IT 7.3	Livelli minimi delle relative qualificazioni	-
8	Ministero dell'Università e della Ricerca	Istituzioni universitarie	Dottorato di ricerca	864	860	8	IT 8.1	IT 7.2	-
	Ministero dell'Università e della Ricerca	Istituzioni AFAM	Diploma accademico di formazione alla ricerca	864	860	8	IT 8.1	IT 7.2	-

	Ministero dell'Università e della Ricerca	Istituzioni universitarie	Master universitario di secondo livello	768	760	8	IT 8.3	IT 7.2	-
	Ministero dell'Università e della Ricerca	Istituzioni AFAM	Diploma accademico di specializzazione (II)	767	760	8	IT 8.3	IT 7.2	-
	Ministero dell'Università e della Ricerca	Istituzioni AFAM	Diploma di perfezionamento o Master (II)	767	760	8	IT 8.3	IT 7.2	-
	Ministero dell'Università e della Ricerca	Istituzioni universitarie	Diploma di specializzazione	768	760	8	IT 8.3	IT 7.2	-
	Autorità competente	Ente titolato dall'Autorità competente	Qualificazione di professione regolamentata	-	-	-	IT 8.1 IT 8.3	Livelli minimi delle relative qualificazioni	-

CAPITOLO 4 – Sintesi dei risultati del confronto con le sedi istituzionali e della consultazione nazionale e internazionale²²⁰

Oltre all'impianto normativo, tecnico, metodologico e procedurale, descritto nei capitoli precedenti, che descrive il raccordo e la comparazione tra il QNQ e il quadro europeo EQF e il posizionamento dei sistemi italiani delle qualificazioni ai rispettivi livelli del QNQ, il processo di referenziazione non ha potuto prescindere dalla realizzazione di un *complesso iter* di confronto con tutti gli interlocutori istituzionali e di consultazione pubblica dei portatori di interessi, sia a livello nazionale sia a livello internazionale.

L'aggiornamento del Rapporto si basa, infatti, come ricordato in premessa, su tre approcci assunti a metodo generale: l'approccio cooperativo tra le amministrazioni coinvolte; l'approccio progressivo che mira alla massima valorizzazione delle esperienze consolidate; l'approccio sostanziale che privilegia la sostenibilità, tempestività ed economicità delle procedure di referenziazione.

Al fine di un ampio coinvolgimento di tutte le autorità pubbliche competenti, ai diversi livelli di *governance* e per i rispettivi sistemi di qualificazioni, il PCN EQF ha predisposto nel 2020 la proposta tecnica per l'aggiornamento del Rapporto di referenziazione delle qualificazioni al Quadro europeo EQF, quale base di discussione per l'avvio dell'iter di confronto e consultazione con le sedi istituzionali nazionali e internazionali. In particolare, in accordo con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, l'iter di confronto con le sedi istituzionali e di consultazione pubblica ha previsto:

- la condivisione e revisione della proposta tecnica predisposta dal PCN EQF insieme con le amministrazioni pubbliche centrali e regionali (par. 4.1);
- la consultazione con gli esperti internazionali come previsto dal criterio 7 della Raccomandazione EQF (par. 4.2);
- il lancio di una consultazione pubblica *on line* rivolta a cittadini ed organizzazioni in analogia con i processi di consultazione pubblica condotti in Europa per le Raccomandazioni, Decisioni ecc. (par. 4.3).

Inoltre, nell'ambito delle attività congiunte presso ANPAL dei tre PCN (EQF, Euroguidance ed Europass) è stata implementata una strategia coordinata di comunicazione e disseminazione multicanale, finalizzata a massimizzare la diffusione e condivisione degli strumenti di trasparenza dell'UE e loro implementazione a livello nazionale (compreso il processo di referenziazione a EQF) e a raggiungere i principali target di riferimento, compresi gli utenti finali²²¹.

²²⁰ Per le definizioni dei termini *Apprendimento permanente*, *Atlante del Lavoro e delle Qualificazioni*, *Competenza*, *Crediti*, *Ente Pubblico Titolare*, *Individuazione e validazione delle competenze*, *Quadro Nazionale delle Qualificazioni*, *Qualificazione*, *Referenziazione*, *Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali*, *Risultati dell'apprendimento*, *Sistema nazionale di certificazione delle competenze*, si rimanda al Glossario contenuto nell'Allegato 4 del presente Rapporto.

²²¹ In particolare, sono stati organizzati: nove seminari congiunti rivolti al personale scolastico, IFP e universitario, a consulenti di orientamento e camere di commercio; una conferenza finale online che si è tenuta il 24 marzo 2021 per la presentazione dei risultati (tra cui il Rapporto di referenziazione) delle azioni condotte dai tre PCN, cui hanno partecipato i principali attori istituzionali (ANPAL, Ministero del Lavoro e Politiche Sociali, Ministero dell'Istruzione (attuale Ministero dell'Istruzione e del Merito); Ministero dell'Università e della Ricerca); workshop rivolti a professionisti ed operatori e stand per gli utenti finali, nell'ambito delle principali fiere nazionali per l'orientamento e il lavoro. Inoltre, sono stati realizzati video, brochure e materiale promozionale compresa una *brand identity* (SkillON – Metti in luce le tue competenze) pensata per raggiungere i diversi target di riferimento, attraverso i principali social media.

4.1 Principali risultati del confronto con le amministrazioni pubbliche centrali e regionali

Come previsto dal Decreto istitutivo del QNQ, la proposta tecnica del Rapporto di referenziazione è stata elaborata dal PCN EQF e condivisa con INAPP, in qualità di valutatore esterno del processo di referenziazione, nel luglio 2020. L'elaborazione della proposta si è basata sul dettato europeo della Raccomandazione EQF, sui contenuti del Primo Rapporto italiano di referenziazione, su un vasto corpus di provvedimenti normativi nazionali e comunitari (tutti richiamati nell'Allegato 5), nonché su tutti i riferimenti normativi tecnici e metodologici adottati nell'implementazione del SNCC.

La proposta tecnica del Rapporto di referenziazione è stata ufficialmente presentata il 23 ottobre 2020 al Comitato Tecnico Nazionale, sede di *governance* preposta all'implementazione del SNCC. Contestualmente nella medesima sede è stato costituito, ai fini del confronto con le amministrazioni pubbliche centrali e regionali, un *Gruppo di lavoro ad hoc* per la revisione e finalizzazione del Rapporto di referenziazione. Al Gruppo di lavoro presieduto dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali hanno preso parte, oltre al Ministero stesso, il Ministero dell'Istruzione, il Ministero dell'Università e della Ricerca, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano. Hanno inoltre partecipato al Gruppo di lavoro: il PCN EQF, INAPP, CIMEA in qualità di organismo tecnico del Ministero dell'Università e della Ricerca e Tecnostruttura delle Regioni per il FSE, in qualità di organismo a supporto delle Regioni e delle Province autonome e del loro Coordinamento Tecnico.

Il metodo, condiviso dal Gruppo di lavoro per il confronto e la discussione della proposta tecnica presentata in Comitato Tecnico Nazionale, si è fondato su un approccio cooperativo e collaborativo condotto attraverso:

- incontri in plenaria finalizzati all'analisi comparativa, alla trattazione di aspetti di rilevanza trasversale e alla condivisione e finalizzazione del Rapporto stesso;
- incontri ristretti volti ad approfondire nel dettaglio i contenuti descrittivi specifici relativi ai diversi sistemi di qualificazioni ai fini della referenziazione al QNQ.

Il confronto con le amministrazioni pubbliche centrali e regionali si è svolto nel periodo Novembre 2020 - Agosto 2021. Nell'ambito del Gruppo di lavoro sono stati realizzati, in modalità a distanza, 4 sessioni in plenaria e 6 sessioni di lavoro ristretto che hanno portato alla condivisione e revisione della Proposta tecnica sulla base delle proposte emendative avanzate dagli Enti Pubblici Titolari.

Un approfondimento specifico è stato, innanzitutto, dedicato alla definizione della natura e della finalità del nuovo Rapporto di referenziazione. In tale contesto, si è convenuto che il Rapporto mira al contempo: a fornire una descrizione comparata e una referenziazione al quadro europeo EQF dei sistemi delle qualificazioni in Italia; e a sancire un quadro prospettico di *governance* dei sistemi dell'offerta pubblica di apprendimento permanente volto a promuovere la trasparenza, la spendibilità, la portabilità e la garanzia di qualità delle qualificazioni e delle competenze nell'ambito del SNCC, attraverso l'implementazione del QNQ e della procedura di referenziazione delle qualificazioni a EQF.

Un'attenzione specifica è stata dedicata a migliorare ed omogeneizzare il corretto utilizzo di termini e definizioni condivise nel Rapporto così come anche la completezza, chiarezza e correttezza delle parti descrittive di ciascun sistema di qualificazioni (in termini di offerta dei percorsi, requisiti di accesso e verticalizzazione, destinatari e tipologie di qualificazioni rilasciate), anche tenendo conto delle recenti innovazioni normative e tecniche introdotte in Italia in merito ai differenti sistemi. Il complesso lavoro di integrazione e revisione del Rapporto ha tenuto in considerazione e accolto, mediandole, tutte le istanze tecniche presentate dai rappresentanti degli Enti Pubblici Titolari, cercando di far emergere sia le specifiche identità culturali e professionali sia le dimensioni di comparabilità tra i diversi sistemi delle qualificazioni.

Sul piano più segnatamente tecnico-metodologico, il dibattito all'interno del Gruppo di lavoro ha riguardato i seguenti punti di attenzione:

- i criteri metodologici per l'attribuzione dei livelli QNQ alle diverse tipologie di qualificazioni, concentrandosi sull'importanza di trovare, come indicato dalla Raccomandazione EQF, soluzioni volte a sostanziare il criterio descrittivo dei risultati di apprendimento quale elemento fondante per il posizionamento nei vari livelli e per la comparabilità delle qualificazioni, tenendo comunque in considerazione anche altre informazioni potenzialmente utili alla contestualizzazione e ponderazione dei descrittivi dei risultati di apprendimento;
- l'utilizzo e l'attribuzione, sulla base del Decreto istitutivo del QNQ, delle sotto-articolazioni di livello con l'obiettivo di avere informazioni aggiuntive, qualitative e non gerarchiche, per una maggiore trasparenza delle qualificazioni referenziate allo stesso livello e comprendere meglio le specificità dei differenti sistemi di qualificazioni;
- l'introduzione delle micro-qualificazioni (in coerenza con l'approccio proposto dalla Commissione europea nell'ambito della *Skill Agenda* in riferimento alle *micro-credentials*²²²) che, al pari delle qualificazioni, saranno soggette al processo di referenziazione al QNQ. La definizione individuata dal Gruppo di lavoro risponde alla necessità di tenere conto delle norme che disciplinano il SNCC e di garantirne un utilizzo ampio ed inclusivo in molti ambiti dell'offerta pubblica di apprendimento permanente, anche tenendo conto delle opportunità offerte dai servizi di individuazione, validazione e certificazione delle competenze, in una prospettiva di personalizzazione dei percorsi;
- una illustrazione più aggiornata e completa possibile degli strumenti per il riconoscimento e la spendibilità delle competenze e delle qualificazioni in Italia e all'estero, ai fini di una rappresentazione di carattere generale non legata alle singole casistiche ma utile per comprendere le diverse opportunità offerte in tale ambito;
- la previsione, in una prospettiva di aggiornamento e manutenzione periodica del Rapporto di referenziazione delle qualificazioni italiane a EQF, anche alla luce dei risultati della consultazione pubblica e delle posizioni dei rappresentanti delle amministrazioni in CTN, della necessità di rappresentare all'interno del QNQ le specificità di alcune tipologie di qualificazioni non ricomprese nel Repertorio Nazionale, quali le qualificazioni internazionali (espressamente richiamate dal decreto istitutivo del QNQ e dalla Raccomandazione EQF) e delle qualificazioni settoriali, di valore pubblico, rilasciate da organismi di diritto pubblico anche diversi dagli Enti Pubblici Titolari.

Particolare attenzione è stata, infine, posta sui possibili impatti a valori d'uso che l'implementazione del QNQ potrà avere in Italia in termini non solo di maggiore trasparenza ma anche di maggiore attrattività e accessibilità delle qualificazioni con la messa a regime della procedura di referenziazione, descritta nel paragrafo 2.2.4, e lo sviluppo, attraverso di questa, del Registro italiano delle qualificazioni interoperabile con la piattaforma *Europass* e con i principali database nazionali di istruzione, formazione e lavoro (primo fra tutti il Sistema Informativo Unitario - SIU). Su tale aspetto le parti interessate si sono fin da subito rese disponibili a partecipare, con il supporto del PCN EQF e di INAPP, ad azioni pilota per la messa a punto operativa della procedura di referenziazione (a partire dalla referenziazione delle tipologie di qualificazioni rilasciate in Italia contenute nella tabella sinottica 3.10 del Rapporto), secondo un modello di progettazione partecipata e collegiale. In aggiunta, pensando espressamente a coloro che il rapporto di referenziazione non dovranno solo consultarlo ma anche utilizzarlo per i processi di descrizione e di referenziazione delle qualificazioni, è stata infine ulteriormente discussa ed analizzata, a partire dalla letteratura del CEDEFOP sulla definizione, uso e applicazione dei *learning outcomes*²²³, la logica sottostante all'individuazione dei verbi guida descrittivi della fisionomia degli otto livelli del QNQ con relative *performance* realizzative, esemplificata nella tabella 2.4 di sintesi del QNQ. Uno step importante per la finalizzazione di una futura guida operativa a cura del PCN EQF per la referenziazione a supporto dei processi di *qualification design* e della procedura di referenziazione a QNQ.

²²² Note for the attention of the Members of the Advisory Committee on Vocational Training, – Skill Agenda action 10 – Micro Credentials, May 2021.

²²³ CEDEFOP (2017).

4.2 Principali risultati della consultazione internazionale

Coerentemente al criterio 7 della Raccomandazione EQF, è stata realizzata la consultazione internazionale con 4 esperti membri dell'*Advisory Group* EQF e/o responsabili dei PCN EQF in rappresentanza di 3 diversi Paesi (Irlanda, Slovacchia e Spagna) a vario titolo coinvolti nei processi di implementazione a livello nazionale della Raccomandazione EQF e più in generale della strategia europea per l'apprendimento permanente.

Nello specifico, gli esperti coinvolti sono:

- John O'Connor – Head of Qualifications and Skills Policy presso il Quality and Qualifications Ireland (QQI) – IRLANDA;
- Ildikó Pathóová – Counselor presso il Lifelong Learning Department del Ministry of Education, Science, Research and Sports, e L'ubica Gállová Vice-Director for Lifelong Learning presso lo State Vocational Education Institute – SLOVACCHIA;
- Ana Maria Rodriguez Gil – Consejera Técnica del Gabinete de la Secretaría General de Formación Profesional presso il Ministerio de Educación y Formación Profesional – SPAGNA.

La consultazione internazionale ha interessato diversi momenti, ciascuno dei quali è stato funzionale ad un graduale miglioramento in termini di completezza, trasparenza e comparabilità della proposta tecnica del Rapporto.

Preliminarmente si è proceduto con la realizzazione di una *peer review*, tenutasi il 28-29 settembre 2020, con due dei tre Paesi sopra citati (Spagna e Slovacchia), con l'obiettivo di discutere e condividere lo stato di avanzamento e la struttura della proposta tecnica nonché la *roadmap* e le azioni previste dal processo di referenziazione per la finalizzazione del Rapporto. L'impianto e le caratteristiche della proposta tecnica sono stati ampiamente apprezzati dagli esperti internazionali presenti alla *peer review*, i quali hanno incoraggiato l'Italia a proseguire nella direzione illustrata mettendo al contempo in evidenza alcuni aspetti su cui porre particolare attenzione in sede di avanzamento e finalizzazione del lavoro, tra i quali:

1. l'inclusione delle associazioni degli studenti e del mondo sindacale tra i destinatari della consultazione nazionale, in modo da garantire una rappresentanza completa di *end-users*;
2. l'importanza della garanzia della qualità per l'inclusione delle qualificazioni nel QNQR;
3. la maggiore visibilità dell'approccio basato sui *learning outcomes* ricorrendo ad esempi concreti, per una maggiore comprensione, in sede di internazionale, del processo di posizionamento delle qualificazioni.

Sulla base di queste considerazioni e di quelle emerse a livello nazionale dal confronto con le amministrazioni pubbliche centrali e regionali (par. 4.1), la proposta tecnica è stata presentata nel febbraio 2021 all'*Advisory Group* EQF presieduto dalla Commissione europea. In quella occasione il PCN EQF ha presentato e discusso uno *state of play* più avanzato della proposta tecnica del Rapporto, condividendo con i colleghi del gruppo consultivo gli obiettivi, le funzioni, le fasi della referenziazione, le prospettive e gli impatti attesi in Italia in seguito all'aggiornamento del Rapporto. Numerosi sono stati i feedback ricevuti dal gruppo consultivo, in particolare da parte di Cedefop, Consiglio d'Europa, Irlanda e Francia. I feedback hanno riguardato sia l'aderenza del Rapporto ai 10 criteri per la referenziazione (come ad esempio l'inclusione del *self-certification report* al quadro delle qualificazioni dell'EHEA, introdotto in Italia nel 2010 nell'ambito del Processo di Bologna, sulla base del QTI per l'Istruzione superiore), sia aspetti più tecnici come la referenziazione delle qualificazioni regionali, attraverso la loro "normalizzazione" tramite il QNQR e l'Atlante del Lavoro e delle qualificazioni e l'attivazione della procedura di referenziazione sulla base dei risultati del Rapporto.

Successivamente, il 27 aprile 2021, parallelamente alla consultazione pubblica nazionale conclusasi il 30 giugno 2021 (cfr par. 4.3), è stata lanciata la consultazione internazionale sulla proposta tecnica del Rapporto al fine di ricevere da parte dei quattro esperti internazionali apposite relazioni scritte volte a valutare

l'aderenza del Rapporto ai 10 criteri di referenziazione, da includere come parte integrante del Rapporto stesso (Appendice II).

Gli esperti hanno espresso un parere unanime di aderenza ai 10 criteri per la referenziazione, sottolineando la completezza e chiarezza descrittiva del Rapporto che riesce a ben rappresentare, nella sua complessità, il sistema italiano di apprendimento, sia in termini di struttura organizzativa, sia in termini di *governance* e soggetti istituzionali coinvolti, rendendo accessibile al lettore, anche meno tecnicamente esperto, le informazioni riguardanti non solo i singoli sistemi e sub-sistemi dell'offerta pubblica nazionale di apprendimento permanente, ma anche i ruoli e le responsabilità che i soggetti istituzionali in capo a tali sistemi e sub-sistemi hanno nell'ambito del processo di referenziazione delle qualificazioni ai quadri NQF/EQF. La proposta è secondo gli esperti internazionale ben strutturata ed esaustiva ed esprime con ricchezza descrittiva la cornice normativa e le tappe istituzionali che hanno segnato il passaggio dalla prima (2012) alla seconda fase del processo di referenziazione, portando progressivamente al conseguimento di importati obiettivi quali: l'adozione del SNCC e l'istituzione del QNQ.

Un aspetto particolarmente apprezzato è l'importanza ricoperta in Italia dalla cooperazione interistituzionale alla base dell'aggiornamento del Rapporto. Secondo il parere di alcuni esperti, il Rapporto italiano può rappresentare un valido riferimento per i Paesi con *governance* e sistemi simili, andando oltre la referenziazione al quadro europeo EQF per l'apprendimento permanente e collocandosi nella cornice strategica più ampia delle politiche e degli ecosistemi dell'istruzione, della formazione e delle politiche attive del lavoro e della lotta alle povertà. Nello specifico, gli aspetti della proposta maggiormente apprezzati hanno riguardato:

- l'esteso processo consultivo che ha visto protagonisti tutti i referenti istituzionali ai diversi livelli di *governance* (internazionale, nazionale, regionale e locale) indice, secondo gli esperti internazionali, di qualità del processo e di garanzia di trasparenza;
- l'ambizione del QNQ di rappresentare un dispositivo istituzionale di coordinamento rafforzato per la promozione della trasparenza, l'accessibilità e la portabilità delle qualificazioni e delle competenze e in quanto tale strumento di *governance* pubblica della più complessiva strategia italiana per l'apprendimento permanente;
- l'introduzione di elementi innovativi di trasparenza, come le sotto-articolazioni di livello, che conferiscono alla proposta una rappresentazione più puntuale dei sistemi delle qualificazioni;
- la forte integrazione tra il QNQ e il relativo processo di referenziazione e l'accelerazione normativa avvenuta in Italia sul tema della convalida delle competenze acquisite in contesti non formali e informali, a partire dall'istituzione del SNCC nel 2012 fino all'adozione delle Linee Guida nazionali del 2021;
- il ruolo di "garante" conferito al PCN EQF, nel completamento del processo di referenziazione e in maniera funzionale nell'implementazione del SNCC, coerentemente alla strategia europea per la trasparenza delle qualificazioni e delle competenze;
- la presenza di sistemi informativi quali il Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali, l'Atlante del lavoro e delle qualificazioni, e il (futuro) Registro italiano delle qualificazioni referenziate a EQF per una maggiore comparabilità e accessibilità delle informazioni.

Le relazioni degli esperti internazionali forniscono, altresì, alcuni suggerimenti di integrazione, per lo più con l'obiettivo di esplicitare alcuni passaggi descrittivi della cornice normativa entro la quale si colloca in Italia il processo di referenziazione. Nel complesso si suggerisce sia l'utilizzo di una terminologia maggiormente coerente con la Raccomandazione EQF (ad es. "referencing to EQF" e "inclusion to NQF"; e comparabilità e permeabilità delle qualificazioni), sia l'introduzione di un'infografica riassuntiva dei sistemi di qualificazioni in grado di conferire al rapporto ulteriore valore aggiunto in termini di leggibilità in sede europea.

A corredo di queste considerazioni integrative di natura più generale e descrittiva, gli esperti, inoltre, hanno fornito commenti utili ad arricchire alcuni contenuti del Rapporto e aumentarne, in tal modo, la coerenza con i 10 criteri per la referenziazione. In particolare:

- in riferimento al Criterio 6, gli esperti hanno suggerito un rimando più ampio e più esplicito ai sistemi di garanzia della qualità, a partire da una maggiore esplicitazione del Piano Nazionale di garanzia della qualità;
- in riferimento al Criterio 3 in tema di *validation*, gli esperti hanno proposto di fornire maggiori informazioni sulle fasi di documentazione e supporto all'utenza, con particolare riguardo al servizio di *counselling*.

Il PCN EQF ha tenuto conto delle indicazioni e dei feedback ricevuti apportando nella maggior parte dei casi, laddove possibile, le opportune integrazioni e chiarificazioni direttamente nel testo.

In riferimento al Criterio 8 l'integrazione del *self-certification report* al quadro delle qualificazioni dell'EHEA sarà oggetto di successiva manutenzione all'interno del Rapporto di referenziazione come già evidenziato nel capitolo 3.

Per la disamina delle relazioni ricevute dagli esperti internazionali si rimanda all'Appendice II del presente Rapporto.

4.3 Consultazione pubblica on line

Al fine di valutare la capacità del nuovo Rapporto di referenziazione di rappresentare, a livello nazionale ed europeo, il sistema italiano delle qualificazioni, il PCN EQF ha realizzato, sulla base delle Linee Guida sulla consultazione pubblica in Italia²²⁴ e in collaborazione con Eurodesk Italy, partner del Progetto "Italian Cooperation 4 Transparency of Skills & Mobility" – VP/2017/017, una consultazione pubblica nazionale online rivolta a soggetti, pubblici o privati, che a vario titolo operano nel sistema dell'offerta di istruzione e formazione e dell'offerta di apprendimento permanente.

La consultazione si è svolta dal 27 aprile 2021 al 30 giugno 2021 e si è basata su un questionario *on line* (Allegato 8 del presente Rapporto) volto ad indagare: il grado di conoscenza ed utilizzo dei Quadri delle Qualificazioni istituiti sia a livello nazionale (il QNQ, istituito con il decreto dell'8 gennaio 2018 e il Quadro italiano dei titoli dell'Istruzione superiore) sia a livello europeo (EQF e Quadro europeo dell'Istruzione superiore QF-EHEA); la completezza e chiarezza delle informazioni contenute nel nuovo Rapporto di referenziazione ad EQF e la sua utilità e utilizzo in riferimento ai principali ambiti di impatto del QNQ in Italia.

I rispondenti sono stati complessivamente 69. Maggiormente rappresentati sono stati i settori dell'istruzione generale, degli istituti di istruzione e formazione professionale e l'istruzione universitaria, seguiti dalle amministrazioni centrali e regionali, dalle agenzie e enti pubblici.

Complessivamente dalle risposte fornite emerge un livello medio alto di conoscenza e utilizzo del QNQ e dell'EQF, e circa due terzi dei rispondenti ha ritenuto che il Primo Rapporto di referenziazione ad EQF pubblicato nel 2012, abbia decisamente contribuito ad aumentare e rafforzare la trasparenza e la spendibilità dei titoli e delle qualificazioni italiane in Europa. Risulta, invece, essere meno elevato il livello di conoscenza e di utilizzo degli altri Quadri esaminati.

Passando al livello di completezza e chiarezza del nuovo Rapporto, la quasi totalità dei rispondenti ha ritenuto che le informazioni riportate siano chiare, complete, e trasparenti, con particolare riguardo alla descrizione e rappresentazione: dei sistemi di istruzione e formazione, del QNQ, delle procedure per la referenziazione

²²⁴ Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, del 9 marzo 2017.

delle qualificazioni e della tabella sinottica riassuntiva della referenziazione al QNQ e all'EQF di tutti i sistemi italiani di qualificazioni.

Infine, la maggior parte dei rispondenti ha individuato nei tre ambiti di seguito riportati le maggiori potenzialità di utilizzo del nuovo Rapporto:

- Portabilità e spendibilità delle qualificazioni in ambito nazionale ed europeo;
- Validazione e certificazione delle competenze in contesti non formali e informali;
- Supporto al riconoscimento delle qualificazioni o parte di esse (ad es. in termini di crediti formativi).

Nella consultazione pubblica sono stati direttamente coinvolti tutti gli organismi per la qualità dei sistemi di istruzione e formazione (Rete Nazionale dei Centri Regionali di Ricerca, Sperimentazione e Sviluppo per l'Istruzione degli adulti in Italia, ANVUR, CIMEA, NRP EQAVET-INAPP, INDIRE, INVALSI). In linea con gli altri rispondenti, tali organismi si sono espressi positivamente sulla completezza e chiarezza delle informazioni contenute nel nuovo Rapporto italiano ritenendo, inoltre, che le argomentazioni apportate a supporto dell'assolvimento dei 10 criteri per la referenziazione stabiliti nell'Allegato III dalla Raccomandazione EQF siano chiare ed esaustive. Rispetto all'utilizzo del nuovo Rapporto di referenziazione anche gli organismi di qualità indicano nella portabilità e spendibilità delle qualificazioni in ambito nazionale ed europeo e nella validazione e certificazione delle competenze i maggiori ambiti di interesse, aggiungendo, in linea con le indicazioni della Commissione europea sulla pubblicazione delle qualificazioni sul Portale *Europass*, anche una maggiore accessibilità, trasparenza, comparabilità e permeabilità delle stesse e l'importanza della progettazione basata sui risultati di apprendimento. A tale riguardo, sarebbe opportuno, secondo alcuni organismi della qualità, realizzare azioni di monitoraggio periodiche che rilevino i principali impatti che l'adozione del QNQ avrà sia rispetto alla piena implementazione del SNCC sia, più in generale, rispetto ai servizi e alle politiche di istruzione/formazione/lavoro.

Come anticipato nel par. 4.1, anche gli Enti di Accreditamento Uni-Accredia hanno risposto alla consultazione ritenendo che il nuovo Rapporto sia uno strumento completo ed innovativo, nonché in linea con il lavoro che tali enti stanno portando avanti sulle norme tecniche di certificazione delle professioni. Oltre alla partecipazione alla consultazione pubblica, è stato presentato anche un *position paper* con riferimento alle certificazioni rilasciate a fronte di schemi di normazione volontaria Uni-Accredia.

I risultati della consultazione pubblica sono stati, laddove possibile, tenuti in debita considerazione per il miglioramento del presente Rapporto e in prospettiva per i successivi processi di manutenzione dello stesso.

ALLEGATO 1 - ALLEGATI II – VI DELLA RACCOMANDAZIONE EQF (2017)

Allegato II – Descrittori che definiscono i livelli del quadro europeo delle qualifiche (EQF)

	Conoscenze	Abilità	Responsabilità e Autonomia
Livello 1	Conoscenze generali di base	Abilità di base necessarie a svolgere compiti semplici	Lavoro o studio, sotto supervisione diretta, in un contesto strutturato
Livello 2	Conoscenze pratiche di base in un ambito di lavoro o di studio	Abilità cognitive e pratiche di base necessarie all'uso di informazioni pertinenti per svolgere compiti e risolvere problemi ricorrenti usando strumenti e regole semplici	Lavoro o studio, sotto supervisione, con un certo grado di autonomia
Livello 3	Conoscenza di fatti, principi, processi e concetti generali, in un ambito di lavoro o di studio	Una gamma di abilità cognitive e pratiche necessarie a svolgere compiti e risolvere problemi scegliendo e applicando metodi di base, strumenti, materiali ed informazioni	Assumere la responsabilità di portare a termine compiti nell'ambito del lavoro o dello studio. Adeguare il proprio comportamento alle circostanze nella soluzione dei problemi
Livello 4	Conoscenze pratiche e teoriche in ampi contesti in un ambito di lavoro o di studio	Una gamma di abilità cognitive e pratiche necessarie a risolvere problemi specifici in un ambito di lavoro o di studio	Sapersi gestire autonomamente, nel quadro di istruzioni in un contesto di lavoro o di studio, di solito prevedibili ma soggetti a cambiamenti. Sorvegliare il lavoro di routine di altri, assumendo una certa responsabilità per la valutazione e il miglioramento di attività lavorative o di studio
Livello 5	Conoscenze pratiche e teoriche esaurienti e specializzate, in un ambito di lavoro o di studio, e consapevolezza dei limiti di tali conoscenze	Una gamma esauriente di abilità cognitive e pratiche necessarie a dare soluzioni creative a problemi astratti	Saper gestire e sorvegliare attività nel contesto di attività lavorative o di studio esposte a cambiamenti imprevedibili. Esaminare e sviluppare le prestazioni proprie e di altri
Livello 6	Conoscenze avanzate in un ambito di lavoro o di studio, che presuppongono una comprensione critica di teorie e principi	Abilità avanzate, che dimostrino padronanza e innovazione necessarie a risolvere problemi complessi ed imprevedibili in un ambito specializzato di lavoro o di studio	Gestire attività o progetti tecnico/professionali complessi assumendo la responsabilità di decisioni in contesti di lavoro o di studio imprevedibili. Assumere la responsabilità di gestire lo sviluppo professionale di persone e gruppi
Livello 7	Conoscenze altamente specializzate, parte delle quali all'avanguardia in un ambito di lavoro o di studio, come base del pensiero originale e/o della ricerca Consapevolezza critica di questioni legate alla conoscenza in un ambito e all'intersezione tra ambiti diversi	Abilità specializzate, orientate alla soluzione di problemi, necessarie nella ricerca e/o nell'innovazione al fine di sviluppare conoscenze e procedure nuove e integrare le conoscenze ottenute in ambiti diversi	Gestire e trasformare contesti di lavoro o di studio complessi, imprevedibili e che richiedono nuovi approcci strategici. Assumere la responsabilità di contribuire alla conoscenza e alla pratica professionale e/o di verificare le prestazioni strategiche dei gruppi
Livello 8	Le conoscenze più all'avanguardia in un ambito di lavoro o di studio e all'intersezione tra ambiti diversi	Le abilità e le tecniche più avanzate e specializzate, comprese le capacità di sintesi e di valutazione, necessarie a risolvere problemi complessi della ricerca e/o dell'innovazione e ad estendere e ridefinire le conoscenze o le pratiche professionali esistenti	Dimostrare effettiva autorità, capacità di innovazione, autonomia, integrità tipica dello studioso e del professionista e impegno continuo nello sviluppo di nuove idee o processi all'avanguardia in contesti di lavoro, di studio e di ricerca

Allegato III – Criteri e procedure per la referenziazione dei quadri o sistemi nazionali delle qualifiche al quadro europeo delle qualifiche (EQF)

1. Le autorità competenti definiscono chiaramente e rendono pubbliche le responsabilità e/o le competenze giuridiche di tutti i pertinenti organismi nazionali che partecipano al processo di referenziazione.
2. Vi è una correlazione chiara e dimostrabile fra i livelli delle qualifiche nei quadri o sistemi nazionali delle qualifiche e i descrittori dei livelli dell'EQF.
3. I quadri o sistemi nazionali delle qualifiche e le relative qualifiche si basano sul principio e sull'obiettivo dei risultati dell'apprendimento e sono collegati alle disposizioni in materia di convalida dell'apprendimento non formale e informale e, se del caso, a sistemi di crediti.
4. Le procedure per inserire le qualifiche nel quadro nazionale delle qualifiche o per descriverne la posizione nel sistema nazionale delle qualifiche sono trasparenti.
5. I sistemi nazionali di garanzia della qualità nell'istruzione e nella formazione fanno riferimento ai quadri o sistemi nazionali delle qualifiche e sono conformi ai principi in materia di garanzia della qualità, come specificato nell'Allegato IV della raccomandazione sull'EQF.
6. Il processo di referenziazione prevede l'accordo espresso dei pertinenti organismi di garanzia della qualità, attestanti che il rapporto di referenziazione è conforme alle pertinenti disposizioni, regole e pratiche nazionali in materia di garanzia della qualità.
7. Al processo di referenziazione partecipano esperti internazionali e i rapporti di referenziazione contengono una dichiarazione scritta relativa al processo stesso, redatta da almeno due esperti internazionali provenienti da due paesi diversi.
8. La o le autorità competenti certificano la referenziazione all'EQF dei quadri o sistemi nazionali delle qualifiche. Le autorità competenti, compresi i punti nazionali di coordinamento dell'EQF, pubblicano una relazione completa che descrive il processo di referenziazione con gli elementi che lo giustificano e tratta separatamente ciascuno dei criteri. La stessa relazione può essere utilizzata per l'autocertificazione nell'ambito del quadro dei titoli accademici dello spazio europeo dell'istruzione superiore, conformemente ai criteri di autocertificazione ivi applicati.
9. Entro sei mesi dalla referenziazione o dall'aggiornamento del rapporto di referenziazione, gli Stati membri e gli altri Paesi partecipanti pubblicano il rapporto di referenziazione e forniscono le informazioni utili a fini di confronto sul pertinente portale europeo.
10. Una volta completato il processo di referenziazione, tutti i documenti di nuova emissione relativi alle qualifiche che rientrano nei quadri o sistemi nazionali delle qualifiche (per esempio certificati, diplomi, supplementi ai certificati, supplementi ai diplomi) e/o i registri delle qualifiche rilasciati dalle autorità competenti dovrebbero contenere un chiaro riferimento, in base ai quadri o sistemi nazionali delle qualifiche, al livello adeguato dell'EQF.

Allegato IV – Principi di garanzia della qualità per le qualificazioni corrispondenti a un livello EQF

Occorre assicurare la garanzia della qualità di tutte le qualifiche corrispondenti a un livello EQF al fine di aumentare la fiducia nella loro qualità e nel loro livello

In funzione delle circostanze nazionali e tenendo conto delle differenze settoriali, la garanzia della qualità delle qualificazioni corrispondenti a un livello EQF dovrebbe:

1. riguardare la progettazione delle qualifiche nonché l'applicazione dell'approccio basato sui risultati dell'apprendimento;
2. assicurare una valutazione corretta e attendibile conformemente a norme concordate e trasparenti, basate sui risultati dell'apprendimento e riguardare il processo di certificazione;
3. consistere in meccanismi di feedback e procedure per un continuo miglioramento;
4. coinvolgere tutti i portatori di interessi in tutte le fasi del processo;
5. comporsi di metodi di valutazione coerenti, che associno auto-valutazione e revisione esterna;
6. essere parte integrante della gestione interna, comprese le attività subappaltate, degli organismi che rilasciano le qualificazioni corrispondenti a un livello EQF;
7. basarsi su obiettivi, norme ed orientamenti chiari e misurabili;
8. essere sostenuta da risorse adeguate;
9. comprendere l'esame periodico degli enti o agenzie di controllo esterni esistenti che effettuano valutazioni a garanzia della qualità;
10. prevedere l'accessibilità elettronica dei risultati della valutazione.

Allegato V – Principi per i sistemi di crediti collegati ai quadri o sistemi nazionali delle qualifiche rapportati al quadro europeo delle qualifiche (EQF)²²⁵

Utilizzando l'approccio basato sui risultati dell'apprendimento, l'EQF e i quadri o sistemi nazionali delle qualifiche dovrebbero offrire un migliore sostegno ai cittadini nei loro passaggi i) tra i vari livelli di istruzione e formazione, ii) all'interno di e tra diversi settori dell'istruzione e della formazione, iii) tra istruzione e formazione e il mercato del lavoro e iv) a livello sia nazionale che transfrontaliero. Fatte salve le decisioni nazionali relative i) all'utilizzo dei sistemi di crediti e ii) al loro collegamento ai quadri o sistemi nazionali delle qualifiche, è opportuno che i diversi sistemi di crediti, se del caso, funzionino insieme ai quadri o sistemi nazionali delle qualifiche per sostenere le transizioni e agevolare la progressione. A tal fine i sistemi di crediti collegati, se del caso, ai quadri o sistemi nazionali delle qualifiche dovrebbero rispettare i principi di seguito descritti.

1. I sistemi di crediti dovrebbero sostenere percorsi di apprendimento flessibili, a vantaggio dei singoli discenti.
2. Nel progettare ed elaborare le qualifiche, è opportuno avvalersi sistematicamente dell'approccio basato sui risultati dell'apprendimento allo scopo di agevolare il trasferimento delle qualifiche o dei loro componenti e la progressione nell'apprendimento.
3. I sistemi di crediti dovrebbero facilitare il trasferimento dei risultati dell'apprendimento e la progressione dei discenti al di là dei confini istituzionali e nazionali.
4. I sistemi di crediti dovrebbero essere sostenuti da disposizioni esplicite e trasparenti di garanzia della qualità.
5. I crediti acquisiti da un soggetto dovrebbero essere documentati e indicare i risultati dell'apprendimento conseguiti, il nome del competente istituto che ha attribuito i crediti e, se del caso, il relativo valore dei crediti.
6. È opportuno creare sinergie tra i sistemi di accumulazione e trasferimento dei crediti e le modalità di convalida dell'apprendimento precedente, il cui funzionamento congiunto agevolerà e promuoverà il trasferimento dei crediti e la progressione dei discenti.
7. I sistemi di crediti andrebbero sviluppati e migliorati mediante la cooperazione tra portatori di interessi ai livelli nazionale e dell'Unione appropriati.

²²⁵ Questi principi comuni sono pienamente compatibili con il sistema europeo di accumulazione e trasferimento dei crediti (ECTS) e con il sistema europeo di crediti per l'istruzione e la formazione professionale (ECVET).

Allegato VI – Elementi dei campi dati per la pubblicazione elettronica di informazioni sulle qualificazioni corrispondenti a un livello EQF

DATI			Obbligatorio/Facoltativo
Titolo della qualificazione			Obbligatorio
Settore (*)			Obbligatorio
Paese/regione (codice)			Obbligatorio
Livello dell'EQF			Obbligatorio
Descrizione della qualificazione (***)	a seconda dei casi:	Conoscenze	Obbligatorio
		Abilità	Obbligatorio
		Responsabilità e autonomia	Obbligatorio
	oppure:	Campo a testo libero per descrivere ciò che il discente dovrebbe conoscere, comprendere ed essere in grado di realizzare	Obbligatorio
Ente certificatore o autorità competente (**)			Obbligatorio
Unità di credito/quantità di lavoro nozionale necessaria al conseguimento dei risultati dell'apprendimento			Facoltativo
Processi interni di garanzia della qualità			Facoltativo
Organismo esterno di garanzia della qualità/di regolamentazione			Facoltativo
Altre informazioni sulla qualifica			Facoltativo
Fonte di informazione			Facoltativo
Collegamento con i relativi supplementi			Facoltativo
URL della qualifica			Facoltativo
Lingua delle informazioni (codice)			Facoltativo
Requisiti di ammissione			Facoltativo
Data di scadenza (se pertinente)			Facoltativo
Modalità per l'acquisizione della qualifica			Facoltativo
Correlazione con le occupazioni o gli ambiti occupazionali			Facoltativo
(*) ISCED-F 2013			
(**) I dati minimi obbligatori sull'ente certificatore o l'autorità competente dovrebbero agevolare il reperimento di ulteriori informazioni sullo stesso ente o autorità e dovrebbero quindi comprendere il nome o, se del caso, il nome del gruppo di enti certificatori o autorità competenti, corredato del relativo URL o recapito.			
(***) È composta da campi a testo libero, senza obbligo di utilizzo di una terminologia standard né obbligo, per gli Stati membri, di tradurre la descrizione in altre lingue dell'UE.			

ALLEGATO 2 – DECRETO interministeriale dell'8 GENNAIO 2018 che istituisce il Quadro Nazionale delle Qualificazioni

Istituzione del Quadro nazionale delle qualificazioni rilasciate nell'ambito del Sistema nazionale di certificazione delle competenze di cui al decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13.

(Omissis)

Art. 1 - Istituzione del Quadro nazionale delle qualificazioni

1. Con il presente decreto è istituito il Quadro nazionale delle qualificazioni (di seguito QNQ) quale strumento di descrizione e classificazione delle qualificazioni rilasciate nell'ambito del Sistema nazionale di certificazione delle competenze di cui al decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13.

2. Il QNQ rappresenta il dispositivo nazionale per la referenziazione delle qualificazioni italiane al Quadro europeo delle qualifiche di cui alla Raccomandazione del Consiglio del 22 maggio 2017, con la funzione di raccordare il sistema italiano delle qualificazioni con i sistemi degli altri Paesi europei.

3. Il QNQ ha, altresì, l'obiettivo di coordinare e rafforzare i diversi sistemi che concorrono all'offerta pubblica di apprendimento permanente e dei servizi di individuazione e validazione e certificazione delle competenze:

- a) migliorando l'accessibilità, la trasparenza e la permeabilità delle qualificazioni;
- b) facilitando la spendibilità delle qualificazioni in ambito nazionale ed europeo, anche in funzione della mobilità geografica e professionale;
- c) promuovendo la centralità della persona e la valorizzazione delle esperienze individuali, anche attraverso l'individuazione e validazione e la certificazione delle competenze acquisite nei contesti non formali e informali, ivi comprese quelle acquisite in contesti di apprendimento basati sul lavoro;
- d) contribuendo alla qualità della formazione e all'accrescimento delle competenze possedute dagli individui in una prospettiva di crescita personale, civica, sociale e occupazionale.

4. A tal fine, la referenziazione al QNQ delle qualificazioni dell'offerta pubblica di apprendimento permanente perfeziona l'applicazione di quanto previsto all'art. 8, comma 3, lettera d), del decreto legislativo n. 13 del 2013, ai fini dell'inclusione delle qualificazioni nel Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali di cui al suddetto decreto.

Art. 2 - Definizioni

(Omissis)

Art. 3 - Struttura del Quadro nazionale delle qualificazioni

1. In linea con il Quadro europeo delle qualifiche, il QNQ si sviluppa:

- a) su tre dimensioni descrittive delle competenze in termini di: conoscenze; abilità; autonomia e responsabilità. Tali dimensioni si articolano in descrittori che esplicitano funzionalmente le suddette dimensioni, al fine di adeguarle al Sistema nazionale di certificazione delle competenze;
- b) in otto livelli caratterizzanti la crescente complessità degli apprendimenti rispetto alle dimensioni di cui alla lettera a).

In fase di aggiornamento del Rapporto italiano di referenziazione delle qualificazioni al Quadro europeo delle qualifiche, laddove richiesto dalla specificità delle qualificazioni, possono essere previsti sotto-articolazioni interne agli otto livelli.

2. Le dimensioni, i descrittori e i livelli di cui al comma 1 sono sviluppati in coerenza e continuità con il Quadro europeo delle qualifiche: ciascuno degli otto livelli del QNQ trova corrispondenza nel livello omologo del

Quadro europeo delle qualifiche. Le attestazioni rilasciate ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo n. 13 del 2013 indicano la referenziazione della qualificazione utilizzando la seguente dicitura: «Livello EQF».

3. Il QNQ con i descrittori esplicitati per le tre dimensioni e sugli otto livelli è riportato nel documento «Quadro Nazionale delle Qualificazioni italiano: struttura, funzioni e principi di coerenza con i criteri europei per la referenziazione delle qualificazioni al Quadro Europeo delle Qualifiche», di cui all'allegato 1.

Art. 4 - Referenziazione delle qualificazioni al Quadro nazionale delle qualificazioni

1. La referenziazione al QNQ, sulla base della comparazione fra le competenze previste per il rilascio di una qualificazione e le dimensioni e i descrittori di cui all'art. 3, è obbligatoria per tutte le qualificazioni ai fini della validazione e certificazione nell'ambito del Sistema nazionale di certificazione delle competenze.

Le qualificazioni sono sottoposte al processo di referenziazione secondo la procedura di cui all'art. 5.

2. Si intendono già referenziate al corrispondente livello del QNQ tutte le qualificazioni associate al Quadro europeo delle qualifiche nell'ambito del primo processo di referenziazione di cui all'Accordo Stato-regioni del 20 dicembre 2012 recepito con decreto interministeriale del 13 febbraio 2013.

3. Ai fini dell'accessibilità, della trasparenza e della permeabilità delle qualificazioni di cui al comma 1, i descrittori dell'Atlante del lavoro e delle qualificazioni sono associati ai livelli del QNQ in quanto riferimenti unitari per il processo di correlazione ed equivalenza tra le qualificazioni.

4. Le qualificazioni referenziate al QNQ e rispondenti agli standard minimi di cui all'art. 8 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, sono inserite nell'Atlante del lavoro e delle qualificazioni nell'apposita sezione «Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali».

5. Le qualificazioni per le quali non è applicabile l'associazione ai codici statistici di riferimento delle attività economiche (ATECO) e della classificazione delle professioni (CP ISTAT), referenziate al QNQ, sono categorizzate nel Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali con la dicitura «Qualificazioni di istruzione e formazione generale» e, al solo scopo di orientamento al lavoro o della prosecuzione dello studio o della formazione, sono associate, ove possibile, a uno o più settori economico professionali.

6. Fermo restando il valore di atto pubblico riservato esclusivamente alle attestazioni rilasciate dagli Enti Pubblici Titolari nel rispetto degli standard minimi e dei livelli essenziali delle prestazioni definiti dal decreto legislativo 16 gennaio del 2013, n. 13, le qualificazioni internazionali di cui all'art. 2, comma 1, lettera c), rilasciate da organismi differenti dagli Enti Pubblici Titolari, in logica di complementarità con l'offerta pubblica di apprendimento permanente, possono essere referenziate al QNQ, secondo la procedura di cui all'art. 5 e inserite nell'Atlante del lavoro e delle qualificazioni, in una sezione distinta denominata «Qualificazioni referenziate al Quadro Nazionale delle Qualificazioni non ricomprese nel Repertorio nazionale».

Art. 5 - Procedura di referenziazione

1. Le procedure di referenziazione al QNQ sono gestite dal Punto nazionale di coordinamento dell'EQF presso ANPAL, avvalendosi dell'INAPP per la valutazione indipendente delle proposte di referenziazione. Ai fini dello svolgimento dei compiti di cui al presente articolo, il Punto nazionale di coordinamento dell'EQF provvede di volta in volta al coinvolgimento attivo, lungo tutto il processo di cui al successivo comma 2, dell'Ente Pubblico Titolare o dell'organismo di cui all'art. 4, comma 6 che presenta istanza di referenziazione.

2. Il processo di referenziazione delle qualificazioni al QNQ si articola in quattro fasi:

a) fase di avvio: l'Ente Pubblico Titolare o un organismo di cui all'art. 4, comma 6, presenta istanza al Punto nazionale di coordinamento dell'EQF completa degli elementi descrittivi e connotativi della qualificazione, ivi compresa una proposta di referenziazione della qualificazione al livello EQF;

b) fase istruttoria: il Punto nazionale di coordinamento dell'EQF istruisce le istanze di referenziazione della qualificazione al QNQ;

c) fase di valutazione indipendente: l'INAPP, formula una valutazione indipendente dell'istanza di referenziazione e redige un parere obbligatorio non vincolante ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241;

d) fase di approvazione e pubblicazione: il Punto nazionale di coordinamento dell'EQF, a conclusione delle fasi di istruttoria e valutazione, delibera la referenziazione al QNQ e il conseguente inserimento nel Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali ovvero nella sezione «Qualificazioni referenziate al Quadro Nazionale delle Qualificazioni non ricomprese nel Repertorio nazionale» di cui all'art. 4 comma 6.

3. Ai fini del processo di referenziazione di cui al presente articolo, il Punto nazionale di coordinamento dell'EQF provvede altresì a coordinare, coerentemente con le modalità di cui al comma 2, le procedure di aggiornamento del Repertorio Nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali ai sensi del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13 e quelle, di cui all'art. 9 del decreto interministeriale del 30 giugno 2015, di competenza del Gruppo Tecnico ivi previsto, integrato nella composizione con il Punto nazionale di coordinamento dell'EQF stesso e con i rappresentanti della Presidenza del Consiglio - Dipartimento per le Politiche europee, in qualità di autorità di coordinamento nazionale presso la Commissione europea e centro di assistenza per il riconoscimento delle qualifiche professionali ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo n. 206 del 2007.

4. Al fine di assicurare accessibilità, trasparenza e tracciabilità del procedimento di cui al comma 2, sull'Atlante del lavoro e delle qualificazioni è aperta una sezione per la presentazione delle istanze, il monitoraggio del processo e la verifica degli esiti.

5. Il processo di referenziazione, in tutte le sue fasi si realizza in coerenza con le previsioni di cui alla raccomandazione del Consiglio sul quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente del 22 maggio 2017 e in conformità ai «Criteri minimi per la referenziazione delle qualificazioni italiane al Quadro Nazionale delle Qualificazioni» di cui all'allegato 2.

6. Il Punto nazionale di coordinamento dell'EQF provvede ad adottare, a partire dai criteri minimi di cui al comma 5, sulla base di proposte tecniche predisposte dall'INAPP una «Guida operativa all'analisi preliminare, descrizione e referenziazione delle qualificazioni al Quadro nazionale delle qualificazioni», finalizzata a offrire a tutti i soggetti interessati elementi di supporto informativo, formativo e operativo per la definizione delle qualificazioni, in coerenza con le indicazioni di cui al presente decreto.

7. Per quanto non previsto dal presente decreto, per l'espletamento delle procedure di cui al presente articolo, si rinvia alle modalità organizzative che il Punto nazionale di coordinamento dell'EQF, approva con regolamento interno.

8. ANPAL informa semestralmente il Ministero del lavoro e delle politiche sociali sull'andamento delle attività relative al processo di referenziazione delle qualificazioni al QNQ.

Art. 6 - Disposizioni finali

1. Al fine di perfezionare la referenziazione del QNQ al Quadro europeo delle qualifiche, anche in attuazione dell'art. 9 del decreto interministeriale del 30 giugno 2015 e in coerenza con quanto previsto dalla Raccomandazione del Consiglio del 22 maggio 2017, è affidato al Punto nazionale di coordinamento dell'EQF il compito di curare l'aggiornamento del «Rapporto italiano di referenziazione delle qualificazioni al quadro europeo EQF». L'aggiornamento avverrà in coerenza con le disposizioni di cui all'allegato 3, «Integrazione dei criteri per la referenziazione del sistema italiano delle qualificazioni al quadro europeo EQF».

2. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali informa periodicamente il Comitato tecnico nazionale di cui all'art. 3 decreto legislativo n. 13 del 2013 in ordine alle attività di cui all'art. 5 nonché di ogni eventuale aggiornamento degli allegati al presente decreto.

3. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali verifica l'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto.

4. Dall'adozione del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

5. Le Regioni a statuto speciale e le Province Autonome di Trento e di Bolzano provvedono all'attuazione del presente decreto nell'ambito delle competenze ad esse spettanti e secondo quanto disposto dai rispettivi statuti speciali.

(Omissis)

Allegato 1 - Quadro Nazionale delle Qualificazioni italiano: struttura, funzioni e principi di coerenza con i criteri europei per la referenziazione delle qualificazioni al Quadro Europeo delle Qualifiche

1. Il Quadro nazionale delle qualificazioni (di seguito QNQ) è un quadro di descrittori di risultati di apprendimento espressi in termini di competenze. Esso è fondato sul Quadro europeo delle qualifiche e ne sviluppa ed amplia la struttura. Il QNQ costituisce una componente dell'infrastruttura tecnica del Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualifiche professionali, finalizzata a facilitare il rapporto tra lo stesso e il Quadro europeo delle qualifiche.

2. Il QNQ assume il concetto di competenza quale comprovata capacità di utilizzare, in situazioni di lavoro, di studio o nello sviluppo professionale e personale, un insieme strutturato di conoscenze e di abilità acquisite nei contesti di apprendimento formale, non formale o informale, ai sensi del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13.

3. In coerenza e continuità con il Quadro europeo delle qualifiche, il QNQ è articolato in otto livelli, ognuno specificato attraverso descrittori intesi come:

a) elementi che esprimono i risultati minimi attesi per quanto riguarda ciò che l'individuo dovrebbe conoscere ed essere in grado di fare in rapporto ad una determinata qualificazione;

b) riferimenti guida volti a favorire lo sviluppo e il posizionamento delle qualificazioni in relazione a ciascuno dei livelli;

c) descrittivi sufficientemente ampi per consentire l'applicazione ai diversi contesti di apprendimento e con elementi informativi differenziati, compatibili con il contesto lavorativo e di studio, in modo da potersi rivolgere ai diversi attori dei rispettivi sistemi dell'istruzione, della formazione e del lavoro.

4. I descrittori di livello, che adottano come dimensioni di riferimento le conoscenze, le abilità e l'autonomia e responsabilità di cui alla Raccomandazione del Consiglio del 22 maggio 2017, sono perfezionati e integrati nel QNQ attraverso i seguenti criteri:

a) esplicitando le dimensioni implicite presenti nel Quadro europeo delle qualifiche;

b) adeguando le dimensioni descrittive esplicite del Quadro europeo delle qualifiche alla realtà del sistema italiano delle qualificazioni;

c) aggiungendo ulteriori dimensioni descrittive, per rendere i descrittori più inclusivi rispetto alle diverse tipologie di qualificazioni nazionali.

5. I descrittori e le dimensioni del QNQ sono definiti come parametri funzionali alla descrizione delle qualificazioni secondo un approccio qualitativo e pertanto nel processo di referenziazione sono da intendersi:

a) tipici ma non necessariamente esclusivi di un determinato livello;

b) correlati ma indipendenti, nella loro progressione, rispetto agli altri descrittori e dimensioni.

6. Le conoscenze sono esplicitate con riferimento ai seguenti descrittori:

a) attraverso la dimensione concettuale e/o fattuale che esprime il passaggio da una dimensione prettamente della conoscenza concreta e ancorata a fatti, che fa riferimento ai livelli 1 e 2, verso una dimensione

concettuale e astratta che si manifesta a partire dal livello 3 e si dispiega nei livelli successivi. Tra i livelli 4 e 8 le conoscenze si intendono integrate rispetto a questa dimensione;

b) attraverso l'ampiezza e profondità che esprime l'estensione in senso orizzontale e verticale delle conoscenze. La dimensione orizzontale dell'ampiezza si sviluppa progressivamente tra i livelli 1-3; al livello 4 acquisisce rilevanza la dimensione della profondità, che si esprime dal livello 5 in termini di progressiva specializzazione e innovazione;

c) attraverso la comprensione e consapevolezza che esprime la capacità interpretativa e il livello di «presa di coscienza» rispetto alle conoscenze. Tale dimensione si esplicita a partire dal livello 3 in termini di capacità di interpretazione e al livello 5 in termini di consapevolezza degli ambiti della conoscenza, per poi svilupparsi come consapevolezza critica.

7. Le abilità sono esplicitate con riferimento ai seguenti descrittori:

a) la componente «pratica» è caratterizzata dalle diverse abilità: procedurali, tecniche, professionali e settoriali. Il descrittore definisce in maniera progressiva le componenti pratiche delle abilità, collocando quelle che ricorrono prevalentemente ad un fare operativo (materiali e strumenti) a partire dal livello 1 fino al livello 5, inserendo la componente procedurale (metodi, prassi e protocolli) dal livello 3. Nella progressione dei livelli viene inoltre descritto il diverso livello di «azione»: nei livelli 1-2 la sola «applicazione», nei livelli 3-5 «l'utilizzazione anche attraverso adattamenti, riformulazioni e rielaborazioni» e nei livelli 6-8 rispettivamente «trasferire, integrare e innovare» sapere, materiali strumenti metodi, prassi e procedure, secondo l'incrementalità sopra descritta;

b) la componente «cognitiva», intesa come capacità di applicare conoscenze e di utilizzare know-how per portare a termine attività complesse, è espressa con riferimenti a tre gruppi di abilità:

i. cognitive che permettono una corretta interpretazione ed integrazione della realtà;

ii. dell'interazione sociale, connesse all'interazione con altri individui;

iii. di attivazione, in relazione alla capacità di affrontare e risolvere problemi.

All'interno di ciascun gruppo sono state individuate alcune «abilità» di riferimento, «elettive» per quel livello, che ne descrivono la tipicità rispetto alle qualificazioni posizionate a quello specifico livello.

8. Le dimensioni di autonomia e responsabilità focalizzano aspetti della competenza necessari alla sua più efficace «descrizione» e non completamente espressi dagli altri due descrittori; tali elementi, che riguardano prevalentemente la complessità del contesto di esercizio della competenza, il livello di controllo sull'azione e sui risultati propri e di altri, sono così intesi:

a) il Contesto esprime livelli crescenti di incertezza e complessità entro cui si realizzano le condizioni di studio, vita sociale e di lavoro. È la condizione entro cui vengono agite le altre dimensioni della competenza relative alla responsabilità e all'autonomia;

b) la Responsabilità è la componente decisionale che un soggetto applica e mette in campo per il raggiungimento di un risultato. Si manifesta in modo progressivo a seconda dei compiti che egli svolge per ottenere il risultato. Si comincia da compiti routinari fino a compiti più complessi e si realizza - al livello 3

- nell'assicurazione della conformità del risultato atteso. A partire dal livello 4 si entra progressivamente nella dimensione del controllo sul risultato di altri. Tra i livelli 4-5 si esprime la responsabilità del coordinamento delle attività e delle risorse e la verifica dei risultati raggiunti in funzione degli obiettivi assegnati. Dal livello 6 si sviluppano le dimensioni della responsabilità di definire gli obiettivi, esercitare la valutazione e lo sviluppo di risultati e risorse e promuovere la trasformazione e l'innovazione;

c) l'Autonomia esprime i margini di indipendenza dell'attività. Si manifesta gradualmente tra i livelli 1-3 nella progressiva indipendenza dell'attività dalla supervisione di altri. Tra i livelli 4-5 l'attività si esprime in particolare nella funzione del controllo e della vigilanza dell'operato di altri, al fine di garantire la conformità

dei risultati e la corretta applicazione delle procedure previste. Tra i livelli 6-8, raggiunta un'ampia indipendenza dalla supervisione, l'attività si caratterizza nel graduale passaggio dal livello della gestione a quello dello sviluppo e trasformazione dell'attività stessa.

9. In Tabella A è presentato in forma sintetica e sinottica il QNQ italiano riepilogativo per gli otto livelli delle dimensioni e dei descrittori di cui al presente allegato. *(la Tabella A è riprodotta in Tabella 2.3)*

Allegato 2 - Criteri minimi per la referenziazione delle qualificazioni italiane al Quadro Nazionale delle Qualificazioni

1. La referenziazione al Quadro nazionale delle qualificazioni (di seguito QNQ) delle qualificazioni di cui all'art. 4 comma 4 è effettuata sulla base dei successivi:

- a) criteri minimi generali di inclusione nel QNQ;
- b) criteri minimi per la determinazione del posizionamento negli specifici livelli.

2. I criteri di cui al punto 1, lettera a), attinenti alle condizioni preliminari al processo di referenziazione di una qualificazione, sono:

a) le qualificazioni devono essere ricomprese in repertori approvati e pubblicati secondo quanto stabilito all'art. 8, comma 3 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13 e rispondenti agli standard minimi di cui alle lettere a), b) e c) del medesimo articolo;

b) le qualificazioni devono essere espresse in termini di una o più competenze secondo il linguaggio descrittivo coerente con quello del Quadro europeo delle qualifiche, con le indicazioni stabilite ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, nonché con le dimensioni e i descrittori di cui al presente decreto;

c) le qualificazioni devono essere ricomprese nell'ambito di un quadro regolatorio adottato in coerenza con gli standard minimi di servizio e i livelli essenziali delle prestazioni definiti ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13.

3. I criteri di cui al punto 1, lettera b), attinenti alla collocazione della qualificazione all'interno del QNQ, sono:

a) la comparazione e coerenza tra gli elementi descrittivi della qualificazione e le dimensioni e i descrittori di cui all'art. 3;

b) la comparazione e coerenza tra gli elementi descrittivi della qualificazione e le qualificazioni già inserite nel QNQ a partire dal primo «Rapporto italiano di referenziazione delle qualificazioni al quadro europeo EQF»;

c) la comparazione e coerenza tra gli elementi descrittivi della qualificazione con le indicazioni sul livello contenute nella normativa vigente;

d) la comparazione e coerenza tra gli elementi descrittivi della qualificazione con gli esiti del confronto a livello europeo o internazionale (ad esempio, sul posizionamento di qualificazioni similari, nei casi di tipologie di qualificazioni comuni a più paesi).

Nel caso in cui la qualificazione presenti competenze con differenti livelli ovvero livelli differenti rispetto alle dimensioni o ai descrittivi del QNQ e comunque, nel più complessivo processo delle valutazioni di comparazione e coerenza di cui al presente punto, la referenziazione deve avvenire sempre in base al principio qualitativo di prevalenza, attribuendo alla qualificazione il livello maggiormente ricorrente.

4. La referenziazione al QNQ delle qualificazioni internazionali di cui all'art. 4 comma 6 è effettuata, a partire dall'istanza, sulla base dei successivi:

- a) criteri minimi generali di inclusione nel QNQ;
- b) criteri minimi per la determinazione del posizionamento negli specifici livelli.

5. I criteri di cui al punto 4, lettera a), attinenti alle condizioni preliminari al processo di referenziazione di una qualificazione, sono:

a) le qualificazioni devono essere formalmente adottate, valide, in vigore e i relativi contenuti pubblicamente e liberamente accessibili senza oneri per il cittadino;

b) le qualificazioni devono dimostrare comprovata diffusione e rappresentatività internazionale, nazionale, o settoriale;

c) le qualificazioni devono essere espresse in termini di una o più competenze secondo il linguaggio descrittivo coerente con quello del Quadro europeo delle qualifiche, con le indicazioni stabilite ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, nonché con le dimensioni e i descrittori di cui al presente decreto;

d) la definizione e il rilascio delle qualificazioni devono rispettare standard codificati e riconosciuti a livello internazionale, qualitativamente comparabili con gli standard minimi di servizio definiti ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13 e, in ogni caso, basati su meccanismi di assicurazione della qualità pubblicamente accessibili, trasparenti e formalizzati.

6. I criteri di posizionamento di cui al punto 4, lettera b) attinenti alla collocazione della qualificazione all'interno del QNQ, sono i medesimi di cui al punto 3.

7. Nell'ambito del processo di attuazione della Raccomandazione del Consiglio sul quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente - EQF del 22 maggio 2017, le qualificazioni saranno progressivamente referenziate anche alla classificazione internazionale dei settori dell'istruzione e della formazione.

Allegato 3 - Integrazione dei criteri per la referenziazione del sistema italiano delle qualificazioni al Quadro Europeo delle Qualifiche

(Omissis)

ALLEGATO 3 - DECRETO interministeriale del 5 gennaio 2021 recante Disposizioni per l'adozione delle Linee guida per l'interoperatività degli Enti Pubblici Titolari del sistema nazionale di certificazione delle competenze

LINEE GUIDA PER L'INTEROPERATIVITÀ DEGLI ENTI PUBBLICI TITOLARI

(omissis)

PREMESSA

Le presenti Linee guida sono finalizzate a definire, ai sensi dell'articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, le specifiche tecniche per l'interoperatività degli enti pubblici titolari e le relative funzioni nell'ambito dei servizi di individuazione e validazione e certificazione delle competenze.

(omissis)

Le Linee guida rappresentano, pertanto, il provvedimento che rende operativo il sistema nazionale di certificazione delle competenze così come istituito con il già citato decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13.

(omissis)

La messa a regime dei servizi di individuazione e validazione e certificazione delle competenze, negli ordinamenti e nelle politiche, rappresenta uno strumento essenziale per l'innalzamento dei livelli di qualificazione e occupabilità degli individui, per la competitività e produttività delle imprese e delle professioni e per l'ammodernamento e l'efficacia dei servizi e delle misure di politica attiva del lavoro. I servizi di individuazione e validazione e certificazione delle competenze aiutano l'innovazione dei sistemi educativi e formativi, favorendo la personalizzazione degli apprendimenti al fine di ridurre l'insuccesso e la dispersione e facilitando le transizioni dallo studio al lavoro.

(omissis)

INTRODUZIONE: DEFINIZIONI DEL SISTEMA NAZIONALE DI CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE

(omissis)

1. INDICATORI, SOGLIE E MODALITÀ DI CONTROLLO, VALUTAZIONE E ACCERTAMENTO DEGLI STANDARD MINIMI, ANCHE AI FINI DEI LIVELLI ESSENZIALI DELLE PRESTAZIONI E DELLA GARANZIA DEI SERVIZI

1.1 I servizi di individuazione e validazione e certificazione delle competenze

I servizi di individuazione e validazione e certificazione delle competenze si articolano in:

- a) **Processo di individuazione e validazione:** servizio finalizzato al riconoscimento, da parte di un ente titolato, secondo il proprio ordinamento, delle competenze, acquisite dalla persona, attraverso una ricostruzione e valutazione dell'apprendimento non formale o informale. Ai fini dell'individuazione delle competenze sono considerate anche quelle acquisite in contesti formali.

Il processo di individuazione e validazione può completarsi con il rilascio di un documento, comunque denominato secondo le norme in vigore presso i rispettivi enti pubblici titolari, identificabile sotto la comune

denominazione «**Documento di validazione**», con valore di atto pubblico e di attestazione almeno di parte seconda, oppure può proseguire con la procedura di certificazione.

Gli enti pubblici titolari, nell'ambito dei propri ordinamenti, possono prevedere la possibilità di articolare i processi di individuazione e validazione in uno o più servizi, purché il processo di individuazione comprenda, almeno, i requisiti di cui al successivo paragrafo 1.2.1 lettera a).

Possono accedere al servizio di individuazione e validazione le persone che dimostrino o autodichiarino di avere maturato esperienze di apprendimento in qualunque contesto, purché adeguate e pertinenti ad una o più qualificazioni ricomprese nei repertori di rispettiva pertinenza degli enti pubblici titolari presso i quali presentano la richiesta di accesso al servizio.

- b) **Procedura di certificazione delle competenze:** servizio finalizzato al rilascio di un documento, comunque denominato secondo le norme in vigore presso i rispettivi enti pubblici titolari, identificabile sotto la comune denominazione «**Certificato**» attestante le competenze acquisite dalla persona. La procedura di certificazione si realizza sia a seguito di un processo di individuazione e validazione, di cui al punto a), sia in esito ad un percorso di apprendimento formale. Il «**Certificato**» costituisce attestazione di parte terza, con valore di atto pubblico.

In fase di accesso ai servizi di individuazione e validazione e certificazione delle competenze ai destinatari sono assicurate misure di informazione e orientamento finalizzate a garantire sia pari opportunità nella fruizione dei servizi, sia la verifica preliminare dei fabbisogni e dei requisiti di accesso al servizio.

1.2 Riferimenti operativi comuni per gli standard minimi di processo (art. 5 D.Lgs. 13/2013)

(omissis)

1.2.1 Processo di individuazione e validazione

(omissis)

1.2.1 Procedura di certificazione

(omissis)

1.3 Riferimenti operativi comuni per gli standard minimi di attestazione (art. 6 D. Lgs 13/2013)

(omissis)

1.4 Riferimenti operativi comuni per gli standard minimi di sistema (art. 7 D.Lgs. 13/2013)

(omissis)

Nel rispetto della distinzione delle funzioni di regolazione da quelle di erogazione dei servizi, gli enti pubblici titolari, nell'ambito delle proprie regolamentazioni, possono delegare parte delle proprie funzioni a un altro ente pubblico titolare, a propri enti vigilati nonché ad amministrazioni regionali o enti locali. Fanno eccezione le funzioni di indirizzo e regolamentazione nell'attuazione della norma, di rappresentanza nelle sedi istituzionali e di potestà sanzionatoria.

Nell'allegato D delle presenti Linee guida sono riportati, in forma sintetica, gli standard minimi di servizio del Sistema nazionale di certificazione delle competenze.

1.5 Livelli essenziali delle prestazioni

Nella regolazione, organizzazione e controllo dei servizi di individuazione e validazione e certificazione delle competenze gli enti pubblici titolari assicurano il rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni come riportati in forma sintetica nell'allegato E delle presenti Linee guida.

2. CRITERI PER L'IMPLEMENTAZIONE E L'AGGIORNAMENTO DEL REPERTORIO NAZIONALE

2.1 Repertorio nazionale

Il Repertorio nazionale è costituito da tutti i repertori dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali codificati da un ente pubblico titolare a livello nazionale, regionale o di provincia autonoma, pubblicamente riconosciuti e rispondenti agli standard minimi di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13 e coerenti con i riferimenti operativi specificati nel presente paragrafo ed in particolare con:

- a) la referenziazione dei titoli di studio di istruzione e di formazione, di istruzione e formazione professionale, o delle qualificazioni professionali componenti il Repertorio nazionale (da questo momento nel loro insieme denominate qualificazioni) insieme alle relative competenze ai risultati attesi identificati nell'Atlante del lavoro e delle qualificazioni e, per il tramite di esso, ai codici statistici nazionali nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 8 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13 e in coerenza con i criteri di cui al paragrafo 2.2 delle presenti Linee guida. Le qualificazioni e le competenze, referenziate al Quadro nazionale delle qualificazioni, per le quali non è applicabile l'associazione ai risultati attesi della Classificazione dei settori economico-professionali, sono categorizzate nel Repertorio nazionale con la dicitura «Qualificazioni di istruzione e formazione generale» e associate all'Atlante del lavoro e delle qualificazioni in una specifica sezione ad esse dedicata.
- b) l'identificazione e la descrizione delle qualificazioni e delle relative competenze in coerenza con i criteri di cui al paragrafo 2.3 delle presenti Linee guida;
- c) la referenziazione delle qualificazioni al Quadro nazionale delle qualificazioni per l'apprendimento permanente, eseguita in conformità alle procedure, ai criteri e ai descrittori definiti con il decreto interministeriale 8 gennaio 2018 recante "Istituzione del Quadro nazionale delle qualificazioni rilasciate nell'ambito del Sistema nazionale di certificazione delle competenze di cui al decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13".

Il Repertorio nazionale rappresenta, nell'ambito del Sistema Nazionale di Certificazione delle Competenze, il riferimento unitario ai fini della progettazione formativa per competenze, della individuazione delle competenze acquisite in contesti di apprendimento formali, non formali e informali, della personalizzazione dei percorsi di apprendimento permanente, della certificazione e della trasparenza, spendibilità e riconoscimento delle qualificazioni a livello nazionale e comunitario.

Le qualificazioni afferenti al Repertorio nazionale, costituite da una singola competenza o da aggregati di competenze, sono conseguibili attraverso la certificazione di competenze acquisite in un contesto di apprendimento formale o attraverso una procedura di certificazione a seguito di un processo di individuazione e validazione di competenze acquisite in contesti di apprendimento non formali e informali.

2.2 Specifiche tecniche del Repertorio nazionale

Al fine di favorire la leggibilità, la consultabilità e la portabilità delle qualificazioni e delle competenze per l'apprendimento permanente nell'ambito del sistema nazionale di certificazione delle competenze, il

Repertorio nazionale, anche in funzione di un suo progressivo riordino, adotta quale dispositivo per la sistematizzazione delle informazioni l'Atlante del lavoro e delle qualificazioni. L'Atlante del lavoro e delle qualificazioni è composto da due strumenti ordinatori:

- il **Quadro nazionale delle qualificazioni**, che svolge una funzione di relazione e correlazione tra le qualificazioni in ordine ad una tassonomia descrittiva dei sistemi comunitari, nazionali e regionali dell'offerta formale di apprendimento permanente anche al fine di individuare i diversi livelli di complessità.
- la **Classificazione dei settori economico-professionali**, che svolge una funzione di relazione e correlazione tra le qualificazioni in ordine ad una descrizione di contenuti del lavoro e delle professioni, anche per promuovere una migliore rispondenza alle esigenze di cambiamento e di innovazione espresse dal mercato del lavoro;

Il Repertorio nazionale è reso pubblicamente accessibile attraverso l'Atlante del lavoro e delle qualificazioni.

Il Quadro nazionale delle qualificazioni è fondato sul Quadro Europeo delle Qualifiche (di seguito EQF) e ne sviluppa ed amplia la struttura, costituendo una componente dell'infrastruttura tecnica del Repertorio nazionale e dell'Atlante del lavoro e delle qualificazioni, finalizzata all'armonizzazione dei due strumenti. Il decreto interministeriale 8 gennaio 2018 e i relativi allegati tecnici determinano la struttura, i descrittori e le procedure per la referenziazione delle qualificazioni. Come previsto all'articolo 4 comma 3 del suddetto decreto ai fini dell'accessibilità, della trasparenza e della permeabilità delle qualificazioni, i descrittori dell'Atlante del lavoro e delle qualificazioni sono associati ai livelli del Quadro nazionale delle qualificazioni in quanto riferimenti unitari per il processo di correlazione ed equivalenza tra le qualificazioni.

La Classificazione dei settori economico-professionali rappresenta il riferimento tecnico unitario per la descrizione dei contenuti del lavoro e delle professioni articolata in 23 settori economico-professionali a cui si aggiunge un settore definito "area comune: processi organizzativi di gestione e supporto alla produzione di beni e servizi" (Allegato F delle presenti Linee guida).

(omissis)

2.3 Criteri per l'identificazione e la descrizione delle qualificazioni e delle competenze per la referenziazione al Quadro Nazionale delle Qualificazioni ai fini dell'inclusione nel Repertorio nazionale

(omissis)

2.4 Procedure per l'aggiornamento del Repertorio nazionale e la manutenzione dell'Atlante del lavoro e delle qualificazioni

(omissis)

3. ELEMENTI MINIMI INFORMATIVI AI FINI DELLA REALIZZAZIONE E DEL RACCORDO FUNZIONALE DELLA DORSALE INFORMATIVA UNICA

Gli enti pubblici titolari assicurano la registrazione dei «**Documenti di validazione**» e dei «**Certificati**», in conformità con le modalità e gli standard di conferimento dei dati definiti dall'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL) anche ai fini della realizzazione del fascicolo elettronico del lavoratore di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 e in collegamento con il sistema informativo unitario.

La gestione degli elementi minimi informativi spetta agli enti pubblici titolari, mediante i propri sistemi

informativi che dovranno essere interoperativi con la dorsale informativa unica. Ai fini del monitoraggio, della valutazione del controllo, della tracciabilità e conservazione delle attestazioni rilasciate, gli elementi minimi dovranno includere:

- i dati anagrafici e codice fiscale del destinatario del servizio di individuazione e validazione e certificazione delle competenze;
- i dati dell'ente titolato con indicazione dei riferimenti normativi di autorizzazione o accreditamento;
- la tipologia di attestazione;
- le competenze attestate, indicando, per ciascuna di esse, almeno la denominazione, il repertorio e le qualificazioni di riferimento. Per quest'ultime andranno specificate la denominazione, la descrizione, il livello EQF/NQF;
- il riferimento ai codici dell'Atlante del lavoro e delle qualificazioni, laddove applicabile, ai fini del riconoscimento nell'ambito del sistema nazionale della certificazione delle competenze;
- le modalità di apprendimento delle competenze;
- le modalità di valutazione delle competenze;
- la data di rilascio delle attestazioni.

Allegato A – Schema di Documento di Trasparenza

(omissis)

Allegato B – Schema di Documento di Validazione

(omissis)

Allegato C – Schema di Certificato

(omissis)

Allegato D - Tabella di sintesi degli standard minimi del sistema nazionale di certificazione delle competenze

STANDARD MINIMI	Rif. normativi D. lgs 13/13	Modalità di osservazione	Riferimenti operativi di rispetto degli standard	Soglia
A) Garantire l'operatività di uno o più Repertori di qualificazioni	<i>Art. 7, co. 1, lett. a)</i>	- Verifica degli atti regolamentari e dei relativi dispositivi tecnici procedurali	Gli enti pubblici titolari, nell'esercizio delle proprie competenze legislative e organizzative per gli ambiti di propria titolarità, garantiscono l'operatività di uno o più repertori riferiti a qualificazioni dei rispettivi ambiti di titolarità, debitamente inseriti nel Repertorio nazionale, in coerenza con le disposizioni di cui al decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13 e con i riferimenti operativi di cui alle presenti Linee guida.	Presenza conforme:SI
B) Garantire l'operatività di un quadro regolamentare unitario delle condizioni di fruizione e garanzia del servizio e di relativi format e procedure standardizzati	<i>Art. 7, co. 1, lett. a)</i>	- Verifica degli atti regolamentari e dei relativi dispositivi tecnici procedurali	Gli enti pubblici titolari, nell'esercizio delle proprie competenze legislative e organizzative per gli ambiti di propria titolarità, garantiscono l'operatività di un quadro regolamentare unitario delle condizioni di fruizione e garanzia del servizio e di relativi format e procedure standardizzati, in coerenza con le disposizioni di cui al decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13 e con i riferimenti operativi di cui alle presenti Linee guida.	Presenza conforme:SI
C) Adozione di misure di informazione relative ai servizi di individuazione e validazione e certificazione	<i>Art. 7, co. 1, lett. b)</i>	- Verifica degli atti regolamentari e dei relativi dispositivi tecnici procedurali - Verifica sito istituzionale	Gli enti pubblici titolari garantiscono l'adozione di misure di informazione tra cui la pubblicazione sul sito istituzionale, di un'apposita sezione dedicata al «Sistema nazionale di certificazione delle competenze», contenente le seguenti informazioni: • descrizione dei servizi e delle relative procedure; • normativa nazionale di riferimento; • regolamentazione attuativa di riferimento e relativa modulistica; • collegamento attivo del Repertorio o dei Repertori di qualificazioni di rispettiva titolarità al Repertorio nazionale.	Presenza conforme:SI
D) Personale addetto all'erogazione dei servizi, idoneo al presidio degli aspetti di contenuto curricolare, professionale e di metodologia valutativa	<i>Art. 7, co. 1, lett. c)</i>	- Verifica degli atti regolamentari e dei relativi dispositivi tecnici procedurali	Gli enti pubblici titolari assicurano il rispetto per il personale addetto alla erogazione dei servizi, di requisiti professionali idonei al presidio degli aspetti di contenuto curricolare, professionale e di metodologia valutativa. Nei servizi di individuazione e validazione e di certificazione dell'apprendimento non formale e informale sono altresì indicate tre funzioni codificate a presidio delle diverse fasi nel processo stesso ovvero "accompagnamento e supporto all'individuazione e messa in trasparenza delle competenze"; "pianificazione e realizzazione delle attività valutative, con riferimento agli aspetti procedurali e metodologici"; "realizzazione di prove di valutazione tecnica settoriale delle competenze" il cui riferimento descrittivo è contenuto nell'Atlante del Lavoro e delle Qualificazioni e che sono individuate e designate da ciascun ente titolare per gli ambiti di rispettiva competenza nel rispetto delle proprie regolamentazioni.	Presenza conforme:SI

E) Funzionalità di un sistema informativo interoperativo nell'ambito della dorsale informativa unica ai fini del monitoraggio, della valutazione, della tracciabilità e conservazione delle attestazioni rilasciate	<i>Art. 7, co. 1, lett. d)</i>	- Verifica degli atti regolamentari e dei relativi dispositivi tecniche procedurali - Verifica del sistema informativo	Gli enti pubblici titolari assicurano la disponibilità di un sistema informativo ai fini del monitoraggio, della valutazione dei servizi e della registrazione e conservazione dei «Documenti di validazione» e dei «Certificati» a partire dagli elementi informativi minimi di cui al paragrafo 3 delle Linee guida, in conformità con le modalità e gli standard di conferimento dei dati definiti dall'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL) anche ai fini della realizzazione del fascicolo elettronico del lavoratore di cui all'art. 15 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 e in collegamento con il sistema informativo unitario.	Presenza conforme:SI
F) Conformità delle procedure alle disposizioni in materia di semplificazione, accesso agli atti amministrativi e tutela dei dati personali	<i>Art. 7, co. 1, lett. e)</i>	- Verifica degli atti regolamentari e dei relativi dispositivi tecniche procedurali	L'accesso ai servizi di individuazione e validazione e certificazione delle competenze si fonda su formale ed esplicita domanda della persona. Gli enti pubblici titolari nella regolamentazione e organizzazione dei servizi di individuazione, validazione e certificazione assicurano la conformità delle procedure alle disposizioni in materia di semplificazione, accesso agli atti amministrativi e tutela dei dati personali.	Presenza conforme:SI
G) Previsione di condizioni che assicurino collegialità, oggettività, terzietà e indipendenza nelle fasi del processo di individuazione e validazione e della procedura di certificazione delle competenze nelle commissioni di valutazione	<i>Art. 7, co. 1, lett. f) Art. 3 co. 4 lett. a)</i>	- Verifica degli atti regolamentari e dei relativi dispositivi tecniche procedurali	Nell'organizzazione dei servizi di individuazione e validazione e certificazione delle competenze, gli enti pubblici titolari disciplinano le procedure di valutazione, a comprova del possesso delle competenze da validare o da certificare nel rispetto dei principi di collegialità, oggettività, terzietà, indipendenza e completezza e correttezza metodologica secondo le definizioni di cui alle presenti Linee guida.	Presenza conforme:SI
H) Adozione di dispositivi che disciplinano criteri, soglie e modalità di verifica, monitoraggio e vigilanza riferite agli ambiti soggettivo, strutturale, finanziario e professionale al fine di assicurare gli standard minimi di erogazione dei servizi da parte degli enti titolari	<i>Art. 7, co. 1, lett. g)</i>	- Verifica degli atti regolamentari e dei relativi dispositivi tecniche procedurali	Al fine di garantire l'affidabilità del sistema, gli enti pubblici titolari, nell'ambito del loro quadro regolamentare, assicurano l'adozione di dispositivi che, nel rispetto delle scelte operate da ciascun ente pubblico titolare, disciplinano criteri, soglie e modalità di verifica, monitoraggio e vigilanza riferite agli ambiti soggettivo, strutturale, finanziario e professionale al fine di assicurare gli standard minimi di erogazione dei servizi da parte degli enti titolari in coerenza con le disposizioni di cui al decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13 e con i riferimenti operativi di cui alle presenti Linee guida.	Presenza conforme:SI
I) Predisposizione di un elenco degli enti titolari pubblicamente accessibile e consultabile per via telematica	<i>Art. 7, co. 1, lett. g)</i>	- Verifica sito istituzionale e piani di comunicazione	Gli enti pubblici titolari assicurano sul sito istituzionale, l'accessibilità e la pubblicazione dell'elenco aggiornato dei rispettivi enti titolari all'erogazione dei servizi di individuazione, validazione e certificazione delle competenze	Presenza conforme:SI

Allegato E - Tabella di sintesi dei livelli essenziali delle prestazioni del sistema nazionale di certificazione delle competenze

LEP	Riferimenti normativi D.lgs. 13/2013	Descrizione	Output/Outcome
A) Accoglienza e prima informazione	Art. 5, co. 1, lett. b)	Questa fase è finalizzata all'informazione e accoglienza del candidato, alla verifica dei requisiti di accesso al servizio e all'identificazione di un effettivo fabbisogno del servizio. In fase di accesso ai servizi di individuazione e validazione e certificazione delle competenze ai destinatari sono assicurate misure di informazione e orientamento finalizzate a garantire sia pari opportunità nella fruizione dei servizi, sia la verifica preliminare dei fabbisogni e dei requisiti di accesso al servizio. Questa fase può essere curata da chi opera presso le strutture accreditate o autorizzate al servizio attraverso una modalità in presenza (ad esempio a sportello, attraverso sessioni informative di gruppo o individuali) o a distanza (ad esempio attraverso piattaforma web). Possono accedere al servizio di individuazione e validazione le persone che dimostrino o autodichiarino di avere maturato esperienze di apprendimento in qualunque contesto, purché adeguate e pertinenti ad una o più qualificazioni ricomprese nei repertori di rispettiva pertinenza degli enti pubblici titolari presso i quali presentano la richiesta di accesso al servizio.	Output: Accettazione della domanda di accesso al servizio e la predisposizione di un documento di adesione alla procedura (ad esempio un patto di servizio) oppure il rifiuto della stessa e l'eventuale orientamento ad altro servizio. Outcome: Persona informata sui servizi e sulle opportunità offerte dai servizi, sia nella prospettiva della ricerca e del mantenimento del lavoro, sia nella prospettiva di una formazione personalizzata e mirata
B) Individuazione e validazione delle competenze	Art. 2, co. 1, lett. i)	Servizio finalizzato al riconoscimento, da parte di un ente titolato, secondo il proprio ordinamento, delle competenze, acquisite dalla persona, attraverso una ricostruzione e valutazione dell'apprendimento non formale o informale. Ai fini dell'individuazione delle competenze sono considerate anche quelle acquisite in contesti formali. Il processo di individuazione e validazione, si articola nelle fasi di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13 e in coerenza con i riferimenti operativi di cui alle presenti Linee guida e può completarsi con il rilascio di un documento, comunque denominato secondo le norme in vigore presso i rispettivi enti pubblici titolari, identificabile sotto la comune denominazione «Documento di validazione», con valore di atto pubblico e di attestazione almeno di parte seconda, oppure può proseguire con la procedura di certificazione. Il rilascio del «Documento di validazione» è facoltativo e avviene su richiesta della persona qualora il processo di individuazione e validazione si completi con la procedura di certificazione delle competenze, senza interruzione del procedimento. Gli enti pubblici titolari, nell'ambito dei propri ordinamenti, possono prevedere la possibilità di articolare i processi di individuazione e validazione in uno o più servizi, purché il processo di individuazione si concluda con l'elaborazione di un documento comunque denominato secondo	Possibili output di individuazione: • Documento di trasparenza (valore di parte prima) • Riconoscimento di crediti • Profilazione qualitativa, ad esempio, nell'ambito di un patto di servizio Possibili output di validazione: • Documento di validazione (valore di parte seconda) • Riconoscimento di crediti • Profilazione qualitativa, ad esempio, nell'ambito di un patto di servizio • Accesso diretto al servizio di certificazione delle competenze

		le norme in vigore presso i rispettivi enti pubblici titolari, identificabile sotto la comune denominazione « Documento di trasparenza », quale sintesi dei risultati della fase di identificazione, che viene rilasciato in caso di interruzione o dilazione del servizio, o su richiesta dell'utente nel caso in cui non si proceda alla successiva fase di valutazione presso lo stesso ente titolato.	Outcome: Persona attivata nel rafforzamento del proprio profilo di occupabilità e nella propensione all'inserimento in percorsi di formazione personalizzati e mirati
C) Certificazione delle competenze	Art. 2, co. 1, lett. l)	Servizio finalizzato al rilascio di un documento, comunque denominato secondo le norme in vigore presso i rispettivi enti pubblici titolari, identificabile sotto la comune denominazione «Certificato» attestante le competenze acquisite dalla persona. La procedura di certificazione si realizza sia a seguito di un processo di individuazione e validazione, di cui al punto a), sia in esito ad un percorso di apprendimento formale e si articola nelle fasi di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13 e in coerenza con i riferimenti operativi di cui alle presenti Linee guida. Il «Certificato» costituisce attestazione di parte terza, con valore di atto pubblico.	Output: • Certificato di competenze (valore di parte terza) Outcome: Innalzamento del livello di qualificazione della persona anche ai fini dell'inserimento/reinserimento al lavoro o in percorsi di formazione personalizzati e mirati

Allegato F – Classificazione dei settori economico-professionali

(omissis)

ALLEGATO 4 - GLOSSARIO DELLE DEFINIZIONI GIURIDICHE

(A)

“Abilità”: capacità di applicare le conoscenze e di usare il know-how per portare a termine compiti e risolvere problemi. Nel contesto dell’EQF, le abilità sono descritte come cognitive (comprendenti l’uso del pensiero logico, intuitivo e creativo) e pratiche (comprendenti la manualità e l’uso di metodi, materiali, strumenti e utensili) - *Fonte: RACCOMANDAZIONE UE su quadro europeo EQF, 22 maggio 2017.*

“Apprendimento formale”: apprendimento che si attua nel sistema di istruzione e formazione e nelle università e istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, e che si conclude con il conseguimento di un titolo di studio o di una qualifica o di un diploma professionale, conseguiti anche in apprendistato, o di una certificazione riconosciuta, nel rispetto della legislazione vigente in materia di ordinamenti scolastici e universitari – *Fonte: LEGGE 28 giugno 2012, n. 92, art 4, comma 52.*

“Apprendimento informale”: apprendimento che, anche a prescindere da una scelta intenzionale, si realizza nello svolgimento, da parte di ogni persona, di attività nelle situazioni di vita quotidiana e nelle interazioni che in essa hanno luogo, nell'ambito del contesto di lavoro, familiare e del tempo libero – *Fonte: LEGGE 28 giugno 2012, n. 92, art 4, comma 54.*

“Apprendimento non formale”: apprendimento caratterizzato da una scelta intenzionale della persona, che si realizza al di fuori dei sistemi di apprendimento formale, in ogni organismo che persegua scopi educativi e formativi, anche del volontariato, del servizio civile nazionale e del privato sociale e nelle imprese – *Fonte: LEGGE 28 giugno 2012, n. 92, art 4, comma 53.*

“Apprendimento permanente”: qualsiasi attività intrapresa dalla persona in modo formale, non formale e informale, nelle varie fasi della vita, al fine di migliorare le conoscenze, le capacità e le competenze, in una prospettiva di crescita personale, civica, sociale e occupazionale – *Fonte: LEGGE 28 giugno 2012, n. 92, art 4, comma 51.*

“Atlante del Lavoro e delle Qualificazioni”: dispositivo classificatorio e informativo, a supporto del Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali, realizzato sulla base delle sequenze descrittive dei settori economico-professionali, anche ai sensi dell’articolo 8 del decreto legislativo n. 13 del 2013 e parte integrante dei sistemi informativi di cui agli articoli 13 e 15 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 – *Fonte: DECRETO del Ministro del lavoro e delle Politiche Sociali, 8 gennaio 2018.*

“Attestazione di parte prima”: attestazione la cui validità delle informazioni contenute è data dalla autodichiarazione della persona, anche laddove attuata con un percorso accompagnato e realizzata attraverso procedure e modulistiche predefinite – *Fonte: DECRETO del Ministro del lavoro e delle Politiche Sociali, 5 gennaio 2021.*

“Attestazione di parte seconda”: attestazione rilasciata su responsabilità dell’ente titolato che eroga servizi di individuazione e validazione e certificazione delle competenze, in rapporto agli elementi di regolamentazione e garanzia del processo in capo all’ente titolare ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13 – *Fonte: DECRETO del Ministro del lavoro e delle Politiche Sociali, 5 gennaio 2021.*

“Attestazione di parte terza”: attestazione rilasciata su responsabilità dell’Ente Pubblico Titolare, con il supporto dell’ente titolato che eroga i servizi di individuazione e validazione e certificazione delle competenze ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13. Le certificazioni e i titoli di studio rilasciati dagli Enti Pubblici Titolari, anche per il tramite dei rispettivi enti titolati, costituiscono attestazione di parte terza – *Fonte: DECRETO del Ministro del lavoro e delle Politiche Sociali, 5 gennaio 2021.*

“Attività riservate”: una forma di regolamentazione della professione secondo cui l’accesso a una attività professionale o a un gruppo di attività professionali è riservato, direttamente o indirettamente, in forza di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative a coloro che esercitano una professione regolamentata, in possesso di una specifica qualifica professionale, anche nel caso in cui l’attività sia condivisa con altre professioni regolamentate – *Fonte: DECRETO LEGISLATIVO 16 ottobre 2020, n. 142.*

(C)

“Classificazione dei settori economico-professionali”: sistema di classificazione che, a partire dai codici di classificazione statistica ISTAT, relativi alle attività economiche (ATECO) e alle professioni (Classificazione delle Professioni), consente di aggregare in settori l’insieme delle attività e delle professionalità operanti sul mercato del lavoro. I settori economico-professionali sono articolati secondo una sequenza descrittiva che prevede la definizione di: processi di lavoro, aree di attività, attività, risultati attesi e schede di caso. – *Fonte: DECRETO del Ministro del lavoro e delle Politiche Sociali, 5 gennaio 2021.*

“Competenza”: comprovata capacità di utilizzare, in situazioni di lavoro, di studio o nello sviluppo professionale e personale, un insieme strutturato di conoscenze e di abilità acquisite nei contesti di apprendimento formale, non formale o informale (i termini “Competenza”, “Unità di Competenza” o l’acronimo “UC” sono sinonimi) – *Fonte: DECRETO LEGISLATIVO 16 gennaio 2013, n. 13.*

“Competenza certificabile”: competenza riferita ad una qualificazione rientrante in un repertorio riconosciuto da un Ente Pubblico Titolare ricompreso nel Repertorio nazionale di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13. Ai fini dell’interoperabilità tra gli Enti Pubblici Titolari e della portabilità, le competenze validate o certificate sono valutate ed eventualmente riconosciute come credito anche da parte di Enti Pubblici Titolari diversi da quelli che le hanno attestate, secondo i rispettivi ordinamenti e le norme vigenti – *Fonte: DECRETO del Ministro del lavoro e delle Politiche Sociali, 5 gennaio 2021.*

“Certificazione delle competenze”: procedura di formale riconoscimento, da parte dell’ente titolato, in base alle norme generali, ai livelli essenziali delle prestazioni e agli standard minimi di cui al decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, delle competenze acquisite dalla persona in contesti formali, anche in caso di interruzione del percorso formativo, o di quelle validate acquisite in contesti non formali e informali. La procedura di certificazione delle competenze si conclude con il rilascio di un certificato conforme agli standard minimi di cui all’articolo 6 del citato decreto – *Fonte: DECRETO LEGISLATIVO 16 gennaio 2013, n. 13.*

“Conoscenze”: risultato dell’assimilazione di informazioni attraverso l’apprendimento. Le conoscenze sono l’insieme di fatti, principi, teorie e pratiche che riguardano un ambito di lavoro o di studio. Nel contesto dell’EQF, le conoscenze sono descritte come teoriche e/o pratiche - *Fonte: RACCOMANDAZIONE UE su quadro europeo EQF, 22 maggio 2017.*

“Crediti”: unità che confermano che una parte della qualifica, costituita da un insieme coerente di risultati dell’apprendimento, è stata valutata e convalidata da un’autorità competente, secondo una norma concordata; i crediti sono concessi da autorità competenti quando il soggetto ha conseguito i risultati dell’apprendimento definiti, comprovati da opportune valutazioni, e possono essere espressi con un valore quantitativo (ad esempio crediti o unità di credito), che indica il carico di lavoro ritenuto solitamente necessario affinché una persona consegua i risultati dell’apprendimento corrispondenti - *Fonte: RACCOMANDAZIONE UE su quadro europeo EQF, 22 maggio 2017.*

(E)

“Ente Pubblico Titolare”: amministrazione pubblica, centrale, regionale e delle province autonome titolare, a norma di legge, della regolamentazione di servizi di individuazione e validazione e certificazione delle competenze. Nello specifico sono da intendersi Enti Pubblici Titolari: 1) il Ministero dell’istruzione, il Ministero dell’università e della ricerca, in materia di individuazione e validazione e certificazione delle competenze riferite ai titoli di studio del sistema scolastico e universitario; 2) le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, in materia di individuazione e validazione e certificazione di competenze

riferite a qualificazioni rilasciate nell'ambito delle rispettive competenze; 3) il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in materia di individuazione e validazione e certificazione di competenze riferite a qualificazioni delle professioni non organizzate in ordini o collegi, salvo quelle comunque afferenti alle autorità competenti di cui al successivo punto 4; 4) il Ministero dello sviluppo economico e le altre autorità competenti ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, in materia di individuazione e validazione e certificazione di competenze riferite a qualificazioni delle professioni regolamentate a norma del medesimo decreto – *Fonte: DECRETO LEGISLATIVO 16 gennaio 2013, n. 13.*

“Ente titolato”: soggetto, pubblico o privato, ivi comprese le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, autorizzato o accreditato dall'Ente Pubblico Titolare, ovvero deputato a norma di legge statale o regionale, ivi comprese le istituzioni scolastiche, le università e le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, a erogare in tutto o in parte servizi di individuazione e validazione e certificazione delle competenze, in relazione agli ambiti di titolarità dei rispettivi Enti Pubblici Titolari – *Fonte: DECRETO LEGISLATIVO 16 gennaio 2013, n. 13.*

(F)

“Formazione regolamentata”: qualsiasi formazione che, secondo le prescrizioni vigenti, è specificamente orientata all'esercizio di una determinata professione e consiste in un ciclo di studi completato, eventualmente, da una formazione professionale, un tirocinio professionale o una pratica professionale, secondo modalità stabilite dalla legge – *Fonte: DECRETO LEGISLATIVO 9 novembre 2007, n. 206.*

(I)

“Individuazione e validazione delle competenze”: processo che conduce al riconoscimento, da parte dell'ente titolato in base alle norme generali, ai livelli essenziali delle prestazioni e agli standard minimi di cui al decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, delle competenze acquisite dalla persona in un contesto non formale o informale. Ai fini della individuazione delle competenze sono considerate anche quelle acquisite in contesti formali. La validazione delle competenze può essere seguita dalla certificazione delle competenze ovvero si conclude con il rilascio di un documento di validazione conforme agli standard minimi di cui all'articolo 6 del citato decreto – *Fonte: DECRETO LEGISLATIVO 16 gennaio 2013, n. 13.*

(M)

“Micro qualificazioni”: qualificazioni composte da una o più competenze, costitutive di qualificazioni più ampie, rilasciate, nell'ambito del SNCC, in esito a percorsi di breve durata, anche a carattere flessibile, personalizzato e modulare – *Fonte: Rapporto italiano di Referenziazione delle qualificazioni al quadro EQF.*

(O)

“Organismo nazionale italiano di accreditamento”: organismo nazionale di accreditamento designato dall'Italia in attuazione del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 – *Fonte: DECRETO LEGISLATIVO 16 gennaio 2013, n. 13.*

(P)

“Professione non organizzata in ordini e collegi”: l'attività economica, anche organizzata, volta alla prestazione di servizi o di opere a favore di terzi, esercitata abitualmente e prevalentemente mediante lavoro intellettuale, o comunque con il concorso di questo, con esclusione delle attività riservate per legge a soggetti iscritti in albi o elenchi ai sensi dell'articolo 2229 del codice civile, delle professioni sanitarie e relative attività tipiche o riservate per legge e delle attività e dei mestieri artigianali, commerciali e di pubblico esercizio disciplinati da specifiche normative – *Fonte: LEGGE 14 gennaio 2013, n. 4.*

“Professione regolamentata”: 1) l'attività, o l'insieme delle attività, il cui esercizio è consentito solo a seguito di iscrizione in Ordini o Collegi o in albi, registri ed elenchi tenuti da amministrazioni o enti pubblici, se la iscrizione è subordinata al possesso di qualifiche professionali o all'accertamento delle specifiche professionalità; 2) i rapporti di lavoro subordinato, se l'accesso ai medesimi è subordinato, da disposizioni

legislative o regolamentari, al possesso di qualifiche professionali; 3) l'attività esercitata con l'impiego di un titolo professionale il cui uso è riservato a chi possiede una qualifica professionale; 4) le attività attinenti al settore sanitario nei casi in cui il possesso di una qualifica professionale è condizione determinante ai fini della retribuzione delle relative prestazioni o della ammissione al rimborso; 5) le professioni esercitate dai membri di un'associazione o di un organismo di cui all'Allegato I del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 – *Fonte: DECRETO LEGISLATIVO 9 novembre 2007, n. 206.*

(Q)

“Quadro di riferimento nazionale delle qualificazioni regionali”: parte costitutiva del Repertorio nazionale afferente le qualificazioni regionali quale riferimento unitario per la correlazione delle stesse e la loro progressiva standardizzazione, nonché per l'individuazione, validazione e la certificazione delle qualificazioni e delle competenze anche in termini di crediti formativi in chiave europea. È organizzato sulla base della classificazione dei settori economico-professionali e rappresenta riferimento per i repertori delle qualificazioni regionali, approvati e pubblicati da ciascuna regione e provincia autonoma di Trento e Bolzano e rispondenti agli standard minimi di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 16 gennaio 2013 n. 13 – *Fonte: DECRETO del Ministro del lavoro e delle Politiche Sociali, 30 giugno 2015.*

“Quadro Nazionale delle Qualificazioni”: dispositivo nazionale per la referenziazione delle qualificazioni italiane al Quadro europeo delle qualifiche di cui alla Raccomandazione del Consiglio del 22 maggio 2017 con la funzione di raccordare il sistema italiano delle qualificazioni con i sistemi degli altri Paesi europei. Il Quadro Nazionale delle Qualificazioni ha altresì l'obiettivo di coordinare e rafforzare i diversi sistemi che concorrono all'offerta pubblica di apprendimento permanente e dei servizi di individuazione e validazione e certificazione delle competenze – *Fonte: DECRETO del Ministro del lavoro e delle Politiche Sociali, 8 gennaio 2018.*

“Qualificazione”: titolo di istruzione e di formazione, ivi compreso quello di istruzione e formazione professionale, o di qualificazione professionale rilasciato da un ente titolato nel rispetto delle norme generali, dei livelli essenziali delle prestazioni e degli standard minimi di cui al decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13 – *Fonte: DECRETO LEGISLATIVO 16 gennaio 2013, n. 13.*

“Qualificazione internazionale”: qualificazione, rilasciata da un organismo internazionale legalmente costituito (associazione, organizzazione, settore o impresa) o da un organismo nazionale che agisce a nome di un organismo internazionale, che è utilizzata in più di un Paese e include i risultati dell'apprendimento, valutati facendo riferimento alle norme stabilite da un organismo internazionale - *Fonte: RACCOMANDAZIONE UE su quadro europeo EQF, 22 maggio 2017.*

(R)

“Referenziazione”: il processo istituzionale e tecnico che associa le qualificazioni rilasciate nell'ambito del Sistema Nazionale di Certificazione delle Competenze a uno degli otto livelli del Quadro nazionale delle qualificazioni. La referenziazione delle qualificazioni italiane al Quadro nazionale delle qualificazioni garantisce la referenziazione delle stesse al Quadro Europeo delle Qualifiche – *Fonte: DECRETO del Ministro del lavoro e delle Politiche Sociali, 8 gennaio 2018.*

“Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali”: quadro di riferimento unitario, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, per la certificazione delle competenze che avviene attraverso la progressiva standardizzazione degli elementi essenziali, anche descrittivi, dei titoli di istruzione e formazione, ivi compresi quelli di istruzione e formazione professionale, e delle qualificazioni professionali attraverso la loro correlabilità anche tramite un sistema condiviso di riconoscimento di crediti in chiave europea. È costituito da tutti i repertori dei titoli di istruzione e formazione, ivi compresi quelli di istruzione e formazione professionale, e delle qualificazioni professionali – *Fonte: DECRETO LEGISLATIVO 16 gennaio 2013, n. 13.*

“Responsabilità e autonomia”: capacità del discente di applicare le conoscenze e le abilità in modo autonomo e responsabile - *Fonte: RACCOMANDAZIONE UE su quadro europeo EQF, 22 maggio 2017.*

“Risultati dell’apprendimento”: descrizione di ciò che un discente conosce, capisce ed è in grado di realizzare al termine di un processo di apprendimento; sono definiti in termini di conoscenze, abilità e responsabilità e autonomia - *Fonte: RACCOMANDAZIONE UE su quadro europeo EQF, 22 maggio 2017.*

(S)

“Sistema nazionale di istruzione e formazione”: sistema composto da: - scuola dell’infanzia; - primo ciclo di istruzione: suddiviso in scuola primaria (5 anni) e scuola secondaria di primo grado (3 anni); - secondo ciclo di istruzione: che si compone del sistema dell’istruzione secondaria di secondo grado (5 anni) e dell’istruzione e formazione professionale, con percorsi di durata triennale e quadriennale; - istruzione superiore: costituita dall’offerta formativa universitaria, dell’Alta Formazione Artistica e Musicale e Coreutica (AFAM) e dall’offerta formativa degli Istituti Tecnici Superiori²²⁶; - Istruzione degli Adulti (IDA): con percorsi di primo livello, di secondo livello e di alfabetizzazione e apprendimento della lingua italiana realizzati dai Centri Provinciali per l’Istruzione degli Adulti (CPIA) in quanto reti territoriali di servizi; - Istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS) – *Fonte: DECRETO del Ministro del lavoro e delle Politiche Sociali, 8 gennaio 2018.*

“Sistema nazionale di certificazione delle competenze”: l’insieme dei servizi di individuazione e validazione e certificazione delle competenze erogati nel rispetto delle norme generali, dei livelli essenziali delle prestazioni e degli standard minimi di cui al decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13 – *Fonte: DECRETO LEGISLATIVO 16 gennaio 2013, n. 13.*

“Sistemi di crediti”: strumenti di trasparenza volti ad agevolare il riconoscimento dei crediti. Tali sistemi possono comprendere tra l’altro equivalenze, esenzioni, possibilità di accumulare e trasferire unità/moduli, autonomia degli erogatori che possono personalizzare i percorsi nonché convalida dell’apprendimento non formale e informale - *Fonte: RACCOMANDAZIONE UE su quadro europeo EQF, 22 maggio 2017.*

(T)

“Titolo professionale protetto”: una forma di regolamentazione di una professione secondo cui l’uso del titolo di un’attività professionale o un gruppo di attività professionali è subordinato, direttamente o indirettamente, in forza di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative al possesso di una specifica qualifica professionale, e secondo cui l’uso improprio di tale titolo è soggetto a sanzioni – *Fonte: DECRETO LEGISLATIVO 16 ottobre 2020, n. 142.*

“Trasferimento di crediti”: processo che consente ai soggetti che hanno accumulato crediti in un contesto di farli valutare e riconoscere in un altro contesto – *Fonte: RACCOMANDAZIONE UE su quadro europeo EQF, 22 maggio 2017.*

²²⁶ Sulla base della LEGGE 15 luglio 2022, n. 99, sull’istituzione del Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore, gli Istituti Tecnici Superiori hanno assunto la denominazione di Istituti Tecnologici Superiori (ITS Academy).

ALLEGATO 5 - INDICE DELLE NORME

COSTITUZIONE ITALIANA

CODICE CIVILE

1978

LEGGE 21 dicembre 1978, n. 845, Legge-quadro in materia di formazione professionale (GURI n. 362 del 30 dicembre 1978) e successive modificazioni.

1980

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 luglio 1980, n. 382, Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica. (GURI n. 209 del 31 luglio 1980).

1989

LEGGE 9 maggio 1989, n. 168, Istituzione del Ministero dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica (GURI n. 108 del 11 maggio 1989).

1990

LEGGE 7 agosto 1990, n. 241, Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi (GURI n. 192 del 18 agosto 1990) e successive modificazioni.

1993

LEGGE 29 dicembre 1993, n. 580, Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (GURI n. 7 del 11 gennaio 1994).

1997

LEGGE 24 giugno 1997, n. 196, Norme in materia di promozione dell'occupazione (GURI n. 154 del 4 luglio 1997).

1998

DECRETO DEL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE E CON IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA 25 marzo 1998, n. 142, Regolamento recante norme di attuazione dei principi e dei criteri di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, sui tirocini formativi e di orientamento (GURI n. 108 del 12 maggio 1998).

DIRETTIVA 98/34/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 22 giugno 1998 che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione (GUUE n. 204 del 21 luglio 1998) e successive modificazioni.

1999

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 marzo 1999, n. 275, Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59 (GURI n. 186 del 10 agosto 1999).

LEGGE 17 maggio 1999, n. 144, Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali (GURI n. 118 del 22 maggio 1999).

LEGGE 21 dicembre 1999, n. 508, Riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati (GURI n. 2 del 4 gennaio 2000).

2000

[LEGGE 10 marzo 2000, n. 62, Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione \(GURI n. 67 del 21 marzo 2000\).](#)

[LEGGE 23 dicembre 2000, n. 388, Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato \(legge finanziaria 2001\) \(GURI n. 302 del 29 dicembre 2000\) e successive modificazioni.](#)

2001

[DECRETO LEGISLATIVO 30 marzo 2001, n. 165, Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche \(GURI n. 106 del 9 maggio 2001\) e successive modificazioni.](#)

[DECRETO DEL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE 25 maggio 2001 recante "Accreditamento delle sedi formative e delle sedi orientative" \(GURI n. 162 del 14 luglio 2001\).](#)

2002

[LEGGE 11 luglio 2002, n. 148, Ratifica ed esecuzione della Convenzione sul riconoscimento dei titoli di studio relativi all'insegnamento superiore nella Regione europea, fatta a Lisbona l'11 aprile 1997, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno \(GURI n. 173 del 25 luglio 2002\).](#)

2003

[LEGGE 28 marzo 2003, n. 53 Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in <https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2003-03-28;53> materia di istruzione e formazione professionale. \(GURI n.77 del 2 aprile 2003\).](#)

[DECRETO-LEGGE 9 maggio 2003, n. 105, Disposizioni urgenti per le università e gli enti di ricerca nonché in materia di abilitazione all'esercizio di attività professionali \(GURI n. 110 del 14 maggio 2003\) convertito con modificazioni dalla LEGGE 11 luglio 2003, n. 170.](#)

[DECRETO LEGISLATIVO 10 settembre 2003, n. 276, Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30 \(GURI n. 235 del 9 ottobre 2003\) e successive modificazioni.](#)

2004

[DECRETO DEL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA 22 ottobre 2004, n. 270, Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509 \(GURI n. 266 del 12 novembre 2004\).](#)

2005

[DECRETO LEGISLATIVO 15 aprile 2005, n. 76, Definizione delle norme generali sul diritto-dovere all'istruzione e alla formazione, a norma dell'articolo 2, comma 1, lettera c\), della legge 28 marzo 2003, n. 53 \(GURI n.103 del 05-05-2005\).](#)

[DECRETO LEGISLATIVO 15 aprile 2005, n. 77, Definizione delle norme generali relative all'alternanza scuola-lavoro, a norma dell'articolo 4 della legge 28 marzo 2003, n. 53. \(GURI n. 103 del 5 maggio 2005\).](#)

[DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 luglio 2005, n. 212, Regolamento recante disciplina per la definizione degli ordinamenti didattici delle Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, a norma dell'articolo 2 della legge 21 dicembre 1999, n. 508 \(GURI n. 243 del 18 ottobre 2005\).](#)

[DIRETTIVA 2005/36/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali \(GUUE n. 255 del 30 settembre 2005\).](#)

[DECRETO LEGISLATIVO 17 ottobre 2005, n. 226, Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma dell'articolo 2 della legge 28 marzo 2003, n. 53. \(GURI n. 257 del 4 novembre 2005\) e successive modificazioni.](#)

2006

[LEGGE 25 gennaio 2006, n. 29, Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2005 \(GURI n. 32 del 8 febbraio 2006\).](#)

[LEGGE 3 febbraio 2006, n. 27, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 5 dicembre 2005, n. 250, recante misure urgenti in materia di università, beni culturali ed in favore di soggetti affetti da gravi patologie, nonché in tema di rinegoziazione di mutui \(GURI n. 29 del 4 febbraio 2006\).](#)

[RACCOMANDAZIONE PARLAMENTO EUROPEO e CONSIGLIO del 18 dicembre 2006 relativa a competenze chiave per l'apprendimento permanente \(2006/962/CE\)](#)

[REGOLAMENTO \(CE\) n. 1893/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006 che definisce la classificazione statistica delle attività economiche NACE Revisione 2 e modifica il regolamento \(CEE\) n. 3037/90 del Consiglio nonché alcuni regolamenti \(CE\) relativi a settori statistici specifici \(GUUE n. 393 del 30 dicembre 2006\).](#)

[LEGGE 27 dicembre 2006, n. 296 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato \(legge finanziaria 2007\). \(GURI n. 299 del 27 dicembre 2006\).](#)

2007

[DECRETO-LEGGE 31 gennaio 2007, n. 7, Misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche, la nascita di nuove imprese, la valorizzazione dell'istruzione tecnico-professionale e la rottamazione di autoveicoli \(GURI n. 26 dell'1 febbraio 2007\) convertito con modificazioni dalla LEGGE 2 aprile 2007, n. 40.](#)

[DECRETO LEGISLATIVO 9 novembre 2007, n. 206, Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania \(GURI n. 261 del 9 novembre 2007\) e successive modificazioni.](#)

[DECRETO DEL MINISTRO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA 16 marzo 2007, Determinazione delle classi delle lauree universitarie \(GURI n. 155 del 06 luglio 2007\).](#)

[DECRETO DEL MINISTRO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA 16 marzo 2007, Determinazione delle classi di laurea magistrale \(GURI n. 155 del 06 luglio 2007\).](#)

2008

[DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 25 gennaio 2008, Linee guida per la riorganizzazione del Sistema di istruzione e formazione tecnica superiore e la costituzione degli istituti tecnici superiori \(GURI n. 86 del 11 aprile 2008\).](#)

[INTESA IN CONFERENZA STATO REGIONI del 20 marzo 2008, per la definizione degli standard minimi del nuovo sistema di accreditamento delle strutture formative per la qualità dei servizi \(GURI n.18 del 23-01-2009\).](#)

[RACCOMANDAZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 23 aprile 2008 sulla costituzione del Quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente \(GUUE n. 111 del 6 maggio 2008\).](#)

[REGOLAMENTO \(CE\) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento \(CEE\) n. 339/93 \(GUUE n. 218 del 13 agosto 2008\).](#)

2009

[DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 marzo 2009, n. 89, Revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 \(GURI n. 162 del 15 luglio 2009\).](#)

[CONCLUSIONI DEL CONSIGLIO del 12 maggio 2009 su un quadro strategico per la cooperazione europea nel settore dell'istruzione e della formazione \(«ET 2020»\) \(GUUE n. 119 del 28 maggio 2009\).](#)

[RACCOMANDAZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 18 giugno 2009 sull'istituzione di un quadro europeo di riferimento per la garanzia della qualità dell'istruzione e della formazione professionale \(EQAVET\) \(GUUE n. 155 dell'8 luglio 2009\).](#)

[RACCOMANDAZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 18 giugno 2009 sull'istituzione di un sistema europeo di crediti per l'istruzione e la formazione professionale \(ECVET\) \(GUUE n. 155 dell'8 luglio 2009\).](#)

[DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 luglio 2009, n. 189, Regolamento concernente il riconoscimento dei titoli di studio accademici, a norma dell'articolo 5 della legge 11 luglio 2002, n. 148 \(GURI n. 300 del 28 dicembre 2009\).](#)

[DECRETO LEGISLATIVO 27 ottobre 2009, n. 150 Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni. \(09G0164\) \(GU n.254 del 31-10-2009 - Suppl. Ordinario n. 197\)](#)

[RACCOMANDAZIONE DELLA COMMISSIONE del 29 ottobre 2009 sull'utilizzo della classificazione internazionale tipo delle professioni \(ISCO-08\) \(GUUE n. 292 del 10 novembre 2009\).](#)

2010

[DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 marzo 2010, n. 88, Regolamento recante norme per il riordino degli istituti tecnici a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 \(GURI n. 137 del 15 giugno 2010\).](#)

[DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 marzo 2010, n. 89, Regolamento recante revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 \(GURI n. 137 del 15 giugno 2010\).](#)

[LEGGE 30 dicembre 2010, n. 240, Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario \(GURI n. 10 del 14 gennaio 2011\) e successive modificazioni.](#)

2011

[DECRETO del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca di concerto con il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali del 7 settembre 2011 adottato ai sensi della legge 17 maggio 1999, n. 144, art. 69, comma 1, recante norme generali concernenti i diplomi degli Istituti tecnici superiori \(I.T.S.\) e relative figure nazionali di riferimento, la verifica e la certificazione delle competenze di cui agli articoli 4, comma 3, e 8, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 gennaio 2008.](#)

2012

[DECRETO LEGISLATIVO 27 gennaio 2012, n. 19 Valorizzazione dell'efficienza delle università e conseguente introduzione di meccanismi premiali nella distribuzione di risorse pubbliche sulla base di criteri definiti ex ante anche mediante la previsione di un sistema di accreditamento periodico delle università e la valorizzazione della figura dei ricercatori a tempo indeterminato non confermati al primo anno di attività, a norma dell'articolo 5, comma 1, lettera a\), della legge 30 dicembre 2010, n. 240. \(12G0035\) \(GU n.57 del 08-03-2012\)](#)

[DECRETO-LEGGE 9 febbraio 2012, n. 5 Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo. \(12G0019\) convertito con modificazioni dalla LEGGE 4 aprile 2012, n. 35 \(in SO n. 69, relativo alla G.U. 06/04/2012, n. 82\). \(GU n.33 del 09-02-2012 - Suppl. Ordinario n. 27\)](#)

[LEGGE 28 giugno 2012, n. 92, Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita \(GURI n. 153 del 3 luglio 2012\).](#)

[DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 agosto 2012, n. 137, Regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali, a norma dell'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 \(GURI n. 189 del 14 agosto 2012\).](#)

[DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 ottobre 2012, n. 263, Regolamento recante norme generali per la ridefinizione dell'assetto organizzativo didattico dei Centri d'istruzione per gli adulti, ivi compresi i corsi serali, a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 \(GURI n. 47 del 25 febbraio 2013\).](#)

[INTESA IN CONFERENZA UNIFICATA del 20 dicembre 2012 riguardante le politiche per l'apprendimento permanente e gli indirizzi per l'individuazione di criteri generali e priorità per la promozione e il sostegno alla realizzazione di reti territoriali, ai sensi dell'art. 4, commi 51 e 55 della Legge 28 giugno 2012, n. 92. \(Repertorio atti n. 154, Conferenza Unificata del 20 dicembre 2012\)](#)

[RACCOMANDAZIONE DEL CONSIGLIO del 20 dicembre 2012 sulla convalida dell'apprendimento non formale e informale \(GUUE n. 398 del 22 dicembre 2009\).](#)

2013

[LEGGE 14 gennaio 2013, n. 4, Disposizioni in materia di professioni non organizzate \(GURI n. 22 del 26 gennaio 2013\) e successive modificazioni.](#)

[DECRETO LEGISLATIVO 16 gennaio 2013, n. 13, Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, a norma dell'articolo 4, commi 58 e 68, della legge 28 giugno 2012, n. 92 \(GURI n. 39 del 15 febbraio 2013\).](#)

[DECRETO del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca di concerto con il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali del 7 febbraio 2013, Definizione dei percorsi di specializzazione tecnica superiore di cui al Capo III del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 gennaio 2008 \(GURI n. 91 del 18 aprile 2013\).](#)

[DECRETO del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca del 13 febbraio 2013 di recepimento dell'Accordo in Conferenza Stato Regioni del 20 dicembre 2012 sulla referenziazione del sistema italiano delle qualificazioni al quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente \(EQF\) di cui alla Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 aprile 2008.](#)

[DECRETO del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca di concerto con il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali del 7 febbraio 2013, Linee guida di cui all'art. 52, commi 1 e 2, della legge n. 35 del 4 aprile 2012, contenente misure di semplificazione e di promozione dell'istruzione tecnico professionale e degli Istituti Tecnici Superiori \(I.T.S.\) \(GURI n. 92 del 19 aprile 2013\).](#)

[DIRETTIVA 2013/55/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 20 novembre 2013 recante modifica della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali e del regolamento \(UE\) n. 1024/2012 relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno \(«regolamento IMI»\) \(GUUE n. 354 del 28 dicembre 2013\).](#)

2014

[ACCORDO IN CONFERENZA UNIFICATA del 10 luglio 2014 sulle Linee strategiche di intervento in ordine ai servizi per l'apprendimento permanente e all'organizzazione delle reti territoriali. \(Repertorio atti n. 76, Conferenza Unificata del 10 luglio 2014\).](#)

2015

[DECRETO del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze 12 marzo 2015, Linee guida per il passaggio al nuovo ordinamento a sostegno dell'autonomia organizzativa e didattica dei Centri provinciali per l'istruzione degli adulti \(GURI n. 130 del 08 giugno 2015\).](#)

[DECRETO LEGISLATIVO 15 giugno 2015, n. 81, Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183 \(GURI n. 144 del 24 giugno 2015\) e successive modificazioni.](#)

[REGOLAMENTO DI ESECUZIONE \(UE\) 2015/983 della Commissione, del 24 giugno 2015, sulla procedura di rilascio della tessera professionale europea e sull'applicazione del meccanismo di allerta ai sensi della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio \(GUUE n. 159 del 25 giugno 2015\).](#)

[DECRETO del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 30 giugno 2015, Definizione di un quadro operativo per il riconoscimento a livello nazionale delle qualificazioni regionali e delle relative competenze, nell'ambito del Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13 \(GURI n. 166 del 20 luglio 2015\).](#)

[LEGGE 13 luglio 2015, n. 107, Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti \(GURI n.162 del 15 luglio 2015\).](#)

[DECRETO LEGISLATIVO 14 settembre 2015, n. 150, Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183 \(GURI n. 221 del 23 settembre 2015\) e successive modificazioni.](#)

[DECRETO del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 12 ottobre 2015, Definizione degli standard formativi dell'apprendistato e criteri generali per la realizzazione dei percorsi di apprendistato, in attuazione dell'articolo 46, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 \(GURI n.296 del 21 dicembre 2015\).](#)

2016

[RACCOMANDAZIONE DEL CONSIGLIO del 19 dicembre 2016 sui percorsi di miglioramento del livello delle competenze: nuove opportunità per gli adulti \(GUUE n. 484 del 24 dicembre 2016\).](#)

[REGOLAMENTO \(UE\) 2016/589 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 13 aprile 2016 relativo a una rete europea di servizi per l'impiego \(EURES\), all'accesso dei lavoratori ai servizi di mobilità e a una maggiore integrazione dei mercati del lavoro e che modifica i regolamenti \(UE\) n. 492/2011 e \(UE\) n. 1296/2013 \(GUUE n. 107 del 22 aprile 2016\).](#)

[DECRETO del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 16 settembre 2016, n. 713 recente "Linee guida in materia di semplificazione e promozione degli Istituti tecnici superiori a sostegno delle politiche di istruzione e formazione sul territorio e dello sviluppo dell'occupazione dei giovani, a norma dell'articolo 1, comma 47, della legge 13 luglio 2015, n. 107" \(GURI n. 9 del 12 gennaio 2017\).](#)

2017

[DECRETO LEGISLATIVO 6 marzo 2017, n. 40, Istituzione e disciplina del servizio civile universale, a norma dell'articolo 8 della legge 6 giugno 2016, n. 106 \(GURI n. 78 del 3 aprile 2017\) e successive modificazioni.](#)

[DECRETO LEGISLATIVO 13 aprile 2017, n. 61, Revisione dei percorsi dell'istruzione professionale nel rispetto dell'articolo 117 della Costituzione, nonché raccordo con i percorsi dell'istruzione e formazione professionale,](#)

[a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera d\), della legge 13 luglio 2015, n. 107 \(GURI n. 112 del 16 maggio 2017\) e successive modificazioni.](#)

[DECRETO LEGISLATIVO 13 aprile 2017, n. 62, Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera i\), della legge 13 luglio 2015, n. 107 \(GURI n. 112 del 16 maggio 2017\) e successive modificazioni.](#)

[DECRETO LEGISLATIVO 13 aprile 2017, n. 65, Istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera e\), della legge 13 luglio 2015, n. 107 \(GURI n. 112 del 16 aprile 2017 n. 23\).](#)

[LEGGE 22 maggio 2017, n. 81, Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato \(GURI n.135 del 13 giugno 2017\).](#)

[RACCOMANDAZIONE DEL CONSIGLIO del 22 maggio 2017 sul quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente, che abroga la raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, sulla costituzione del quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente \(GUUE n. 189 del 15 giugno 2017\).](#)

[ACCORDO IN CONFERENZA STATO REGIONI del 25 maggio 2017 sul documento recante "Linee guida in materia di tirocini formativi e di orientamento", ai sensi dell'articolo 1, commi da 34 a 36, della legge 28 giugno 2012, n. 92. \(Repertorio Atti n. 86 della Conferenza Stato Regioni del 25 maggio 2017\).](#)

[DECRETO LEGISLATIVO 3 luglio 2017, n. 112, Revisione della disciplina in materia di impresa sociale, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera c\) della legge 6 giugno 2016, n. 106 \(GURI n. 167 del 19 luglio 2017\) e successive modificazioni.](#)

[DECRETO LEGISLATIVO 3 luglio 2017, n. 117, Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b\), della legge 6 giugno 2016, n. 106 \(GURI n. 179 del 2 agosto 2017\) e successive modificazioni.](#)

[PARERE IN CONFERENZA STATO REGIONI del 21 dicembre 2017 sul Piano nazionale per la garanzia di qualità del sistema di istruzione e formazione \(Repertorio Atti n. 243 della Conferenza Stato Regioni del 21 dicembre 2017\).](#)

2018

[DECRETO del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 8 gennaio 2018 Istituzione del Quadro nazionale delle qualificazioni rilasciate nell'ambito del Sistema nazionale di certificazione delle competenze di cui al decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13 \(GURI n. 20 del 25 gennaio 2018\).](#)

[DECRETO del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali del 10 aprile 2018 - Definizione dell'offerta di lavoro congrua, ai sensi degli articoli 3 e 25 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 \(GURI n. 162 del 14 luglio 2018\).](#)

[DECISIONE \(UE\) 2018/646 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 18 aprile 2018 relativa a un quadro comune per la fornitura di servizi migliori per le competenze e le qualifiche \(Europass\) e che abroga la decisione n. 2241/2004/CE \(GUUE n. 112 del 2 maggio 2018\).](#)

[DECRETO del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 17 maggio 2018 recante "Criteri generali per favorire il raccordo tra il sistema dell'istruzione professionale e il sistema di istruzione e formazione professionale e per la realizzazione, in via sussidiaria, di percorsi di istruzione e formazione professionale per il rilascio della qualifica e del diploma professionale quadriennale" \(GURI n. 216 del 17 settembre 2018\).](#)

[RACCOMANDAZIONE DEL CONSIGLIO del 22 maggio 2018 relativa alle competenze chiave per l'apprendimento permanente \(GUUE, n. 189 del 4 giugno 2018\).](#)

[DIRETTIVA \(UE\) 2018/958 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 28 giugno 2018 relativa a un test della proporzionalità prima dell'adozione di una nuova regolamentazione delle professioni \(GUUE n. 173 del 9 settembre 2018\).](#)

[RACCOMANDAZIONE DEL CONSIGLIO del 26 novembre 2018 sulla promozione del riconoscimento reciproco automatico dei titoli dell'istruzione superiore e dell'istruzione e della formazione secondaria superiore e dei risultati dei periodi di studio all'estero \(GUUE n. 444 del 10 dicembre 2018\).](#)

[LEGGE 30 dicembre 2018, n. 145, Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021 \(GURI n. 302 del 31 dicembre 2018\).](#)

2019

[DECRETO DEL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA 7 gennaio 2019, n. 6, Autovalutazione, valutazione, accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio.](#)

[DECRETO-LEGGE 28 gennaio 2019, n. 4, Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni \(GURI n. 23 del 28 gennaio 2019 \) convertito con modificazioni dalla Legge 28 marzo 2019, n. 26.](#)

[ACCORDO IN CONFERENZA STATO REGIONI dell'1 agosto 2019 riguardante l'integrazione e modifica del Repertorio nazionale delle figure nazionali di riferimento per le qualifiche e i diplomi professionali, l'aggiornamento degli standard minimi formativi relativi alle competenze di base e dei modelli di attestazione intermedia e finale dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale, di cui all'Accordo in Conferenza Stato-Regioni del 27 luglio 2011 \(Repertorio Atti n.155 della Conferenza Stato Regioni dell'1 agosto 2019\), recepito con DECRETO INTERMINISTERIALE 7 luglio 2020, n. 56.](#)

2020

[DECRETO LEGISLATIVO 16 ottobre 2020, n. 142, Attuazione della direttiva \(UE\) 2018/958 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 giugno 2018 relativa a un test della proporzionalità prima dell'adozione di una nuova regolamentazione delle professioni \(GURI n. 271 del 30 ottobre 2020\).](#)

[RACCOMANDAZIONE DEL CONSIGLIO del 24 novembre 2020 relativa all'istruzione e formazione professionale \(IFP\) per la competitività sostenibile, l'equità sociale e la resilienza \(GUUE n. 417 del 2 dicembre 2020\).](#)

2021

[DECRETO del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell'Istruzione, con il Ministro dell'Università e della Ricerca, con il Ministro per la Pubblica Amministrazione e con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, sentito il Ministro dello Sviluppo Economico, del 5 gennaio 2021 recante Disposizioni per l'adozione delle Linee guida per l'interoperatività degli Enti Pubblici Titolari del sistema nazionale di certificazione delle competenze, in attuazione dell'articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13 \(GURI n. 13 del 18 gennaio 2021\).](#)

[ACCORDO IN CONFERENZA UNIFICATA dell'8 luglio 2021 sul documento recante "Piano strategico nazionale per lo sviluppo delle competenze della popolazione adulta" \(Repertorio Atti n.79 della Conferenza Unificata dell'8 luglio 2021\).](#)

2022

[LEGGE 15 luglio 2022, n. 99, Istituzione del Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore](#) (GURI n. 173 del 26 luglio 2022)

ALLEGATO 6 - BIBLIOGRAFIA

[BOLOGNA WORKING GROUP \(2005\): A Framework for Qualifications of the European Higher Education Area.](#)

[Bloom, B. S. \(1956\). Taxonomy of educational objectives. Vol. 1: Cognitive domain. New York: McKay, 20, 24.](#)

[CAMERA DEI DEPUTATI – SERVIZIO STUDI \(2020\): Istituzioni di alta formazione e specializzazione artistica e musicale \(AFAM\).](#)

[CEDEFOP \(2017\): Defining, writing and applying learning outcomes: a European handbook. Luxembourg: Publications Office](#)

[CEDEFOP \(2019\): Quadri delle qualifiche in Europa sviluppi del 2018, Nota Informativa.](#)

[EUROPEAN COMMITTEE FOR STANDARDIZATION – CEN \(2010\): Common policy guidance for addressing standardisation on qualification of professions and personnel.](#)

[EUROPEAN UNION, 2011, Transferability of Skills across Economic Sectors, Luxembourg Publications Office of the European Union.](#)

[COMMISSIONE EUROPEA \(2013\): Note 5 on Referencing National Qualifications Levels to the EQF Update 2013 European Qualifications Framework Series. Note EQF AG 54-3, EQF Advisory Group](#)

[COMMISSIONE EUROPEA \(2017\): Note AG 43-4 on the Updating of EQF referencing as part of the EQF AG work programme 2018-19, EQF Advisory Group.](#)

[COMMISSIONE EUROPEA \(2018\): EntreComp into Action - Get inspired, make it happen: A user guide to the European Entrepreneurship Competence Framework.](#)

[COMMISSIONE EUROPEA \(2019\): Note EQF AG 50-3 Final report of the project group on the levelling of international qualifications and the information exchange between National Qualification Frameworks or systems that have been referenced to the EQF, EQF Advisory Group](#)

[COMMISSIONE EUROPEA \(2020a\): Publishing of Qualification and Learning Opportunity Data Documentation.](#)

[COMMISSIONE EUROPEA \(2020b\): Strengthening the referencing to the EQF – reflections on the updating of EQF referencing, EQF Advisory Group, 18 November 2020.](#)

[CONI \(2018\): Sistema Nazionale di Qualifiche degli Operatori Sportivi.](#)

[CONSIGLIO D'EUROPA \(2001\): Common European Framework of References for Languages: Learning, Teaching, Assessment \(CEFR\).](#)

[CONSIGLIO UNIVERSITARIO NAZIONALE \(2020\): Guida alla scrittura degli ordinamenti didattici – Anno accademico 2020-2021.](#)

[ENQA \(2018\): External review of ANVUR](#)

[ISFOL \(2014\): Primo Rapporto italiano di referenziazione delle qualificazioni al Quadro europeo EQF.](#)

[MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI e MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA \(2019\): Implementazione in Italia della Raccomandazione del Consiglio "Percorsi di miglioramento del livello delle competenze: nuove opportunità per gli adulti".](#)

[MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI, MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA, REGIONI E PROVINCE AUTONOME \(2017\): Piano nazionale per la garanzia di qualità del sistema di istruzione e formazione.](#)

[OECD \(2013\), OECD Skills Outlook 2013: First Results from the Survey of Adult Skills, OECD Publishing.](#)

[OECD \(2020\), PISA 2018 Results \(Volume VI\): Are Students Ready to Thrive in an Interconnected World?, PISA, OECD, Publishing, Paris.](#)

[OECD \(2019\): Technical Report of the Survey of Adult Skills \(PIAAC\), 3rd Edition.](#)

[PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA \(2017\): Linee Guida sulla consultazione pubblica in Italia.](#)

[PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DI COESIONE \(2017\): Accordo di partenariato 2014-2020 – Sezione 2.](#)

[PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE EUROPEE \(2016\): Piano nazionale di riforma delle professioni, in attuazione dell'articolo 59 della direttiva 2013/55/UE, di modifica della direttiva 2005/36/CE.](#)

[Rychen D.S. & Salganik L.H. \(Eds.\) \(2003\). Key Competencies for a Successful Life and a Well-Functioning Society, Göttingen: Hogrefe & Huber Publishers.](#)

[Ruhl C. \(2021\), Bloom's Taxonomy of Learning Classification System in TeachersSupport](#)

[SENATO DELLA REPUBBLICA ITALIANA – SERVIZIO STUDI \(2011\): Il valore legale del titolo di studio Contesto europeo ed elementi di legislazione comparata.](#)

[UNESCO \(2012\): International Standard Classification of Education \(ISCED\) 2011.](#)

[UNESCO \(2014\): ISCED Fields of Education and Training 2013 \(ISCED-F 2013\): Manual to Accompany the International Standard Classification of Education 2011.](#)

[UNESCO \(2015\): International Standard Classification of Education: Fields of Education and Training 2013 \(ISCED-F 2013\) – Detailed Field Descriptions.](#)

[UNESCO \(2015\), Education 2030: Incheon Declaration and Framework for Action Towards inclusive and equitable quality education and lifelong learning for all](#)

ALLEGATO 7 - SITOGRAFIA

ANPAL <https://www.anpal.gov.it/>

ANVUR <https://www.anvur.it/>

ATLANTE DEL LAVORO E DELLE QUALIFICAZIONI: <https://atlantelavoro.inapp.org/>

CEDEFOP <https://www.cedefop.europa.eu/it>

CIMEA <http://www.cimea.it/it/index.aspx>

COMMON EUROPEAN FRAMEWORK OF REFERENCE FOR LANGUAGES

<https://www.coe.int/en/web/language-policy/home>

CONI – SCUOLA DELLO SPORT <https://scuoladellosport.coni.it/>

COORDINAMENTO TECNICO DELLE REGIONI E DELLE PROV. AUTONOME – IX COMMISSIONE ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO <https://www.regioni.it/>

CUN <https://www.cun.it/homepage/>

ELENCO ASSOCIAZIONI PROFESSIONI NON ORGANIZZATE IN ORDINI E COLLEGI

<https://www.mise.gov.it/index.php/it/component/content/article?id=2027474:professioni-non-organizzate-in-ordini-o-collegi-elenco-delle-associazioni-professionali>

EUROPEAN E-COMPETENCE FRAMEWORK <https://www.ecompetences.eu/it/>

EUROPEAN REGULATED PROFESSION DATABASE <https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/regprof/index.cfm?action=homepage>

EURYDICE NETWORK ITALIA: <https://eurydice.indire.it/>

EURYDICE NETWORK UE: <https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/>

INAPP <https://inapp.org/>

INDIRE <http://www.indire.it/>

INVALSI <http://www.invalsi.it/>

ISTAT (ATECO) <https://www4.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-classificazioni/ateco-2007>

ISTAT (CP 2011) <http://professioni.istat.it/sistemainformativoprofession/cp2011/>

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO <http://www.miur.gov.it/>

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI <http://www.lavoro.gov.it/>

MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA <http://www.miur.gov.it/>

MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY <http://www.mise.gov.it/>

PORTALE EUROPASS <https://www.cedefop.europa.eu/it>

PREIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI – DIPARTIMENTO POLITICHE EUROPEE

<http://www.politicheeuropee.gov.it/it/>

PROGRAMMA ESCO: <https://ec.europa.eu/esco/portal/home?resetLanguage=true&newLanguage=it>

PROFESSIONI REGOLAMENTATE <http://www.impresainungiorno.gov.it/web/l-impresa-e-l-europa/elenco-professioni-regolamentate>

QUADRO DEI TITOLI ITALIANI <http://www.quadrodeititoli.it>

RETE ENIC-NARIC: <http://www.enic-naric.net>

RETE EQAVET <https://inapp.org/it/eqavet>

REFERNET NETWORK CEDEFOP: <https://www.cedefop.europa.eu/it/events-and-projects/networks/refernet>

REFERNET NETWORK ITALIA: <https://www.inapp.org/it/refernet/Refernet%20Italia>

SCUOLA IN CHIARO <https://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/>

TECNOSTRUTTURA DELLE REGIONI PER IL FSE <https://www.tecnostruttura.it/>

UNIVERSITALY <https://www.university.it/>

ALLEGATO 8 - QUESTIONARIO PER LA CONSULTAZIONE PUBBLICA SUL RAPPORTO ITALIANO DI REFERENZIAZIONE AL QUADRO EUROPEO EQF



PUNTO NAZIONALE DI COORDINAMENTO EQF

CONSULTAZIONE PUBBLICA SUL RAPPORTO ITALIANO DI REFERENZIAZIONE DELLE QUALIFICAZIONI A EQF

Il [Quadro europeo delle qualificazioni per l'apprendimento permanente](#) – EQF (*European Qualification Framework*) istituito con la Raccomandazione del 2008 ed aggiornata nel 2017, è il quadro di riferimento comunitario per la trasparenza e la comparabilità delle qualificazioni negli Stati membri dell'UE e negli altri Stati aderenti. L'Italia ha aderito alla Raccomandazione EQF fin dall'inizio e ha adottato il ["Primo Rapporto italiano di referenziazione delle qualificazioni al Quadro europeo EQF" nel 2013](#).

Attualmente l'Italia si trova nella seconda fase del processo di attuazione della Raccomandazione EQF dovuta ad un profondo e complesso lavoro di cooperazione interistituzionale che, nel 2018, ha portato anche in Italia, al pari degli altri Paesi, all'istituzione del [Quadro nazionale delle qualificazioni](#) (QNQ) dispositivo unico per la referenziazione delle qualificazioni italiane all'EQF e per la descrizione e classificazione di tutte le qualificazioni rilasciate dal [Sistema nazionale di certificazione delle competenze](#).

L'introduzione di tali elementi innovativi ha portato alla stesura di una proposta tecnica di [Rapporto di referenziazione delle qualificazioni italiane al Quadro europeo EQF](#), attualmente in corso di condivisione con tutte le amministrazioni interessate, elaborata dal Punto nazionale di coordinamento dell'EQF (PCN EQF) istituito presso [l'Agenzia Nazionale per le Politiche Attive per il Lavoro](#) – ANPAL dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Al fine di valutare la capacità del nuovo Rapporto di referenziazione di rappresentare, a livello nazionale ed europeo, il sistema italiano delle qualificazioni, il PCN EQF, nell'ambito del Progetto congiunto "Italian Cooperation 4 Transparency of Skills & Mobility" dei Punti di Coordinamento Nazionali EQF, Euroguidance ed Europass, ha predisposto, in collaborazione con il partner Eurodesk Italy, una [consultazione pubblica on-line](#) basata su un questionario della durata di circa 10 minuti strutturato in 5 sezioni²²⁷:

- a) Anagrafica
- b) Conoscenza ed utilizzo dei Quadri delle Qualificazioni
- c) Completezza e chiarezza delle informazioni contenute nel nuovo Rapporto italiano di referenziazione al Quadro Europeo – EQF
- d) Utilità del nuovo Rapporto e utilizzo del QNQ
- e) Follow up

La consultazione si rivolge a: enti pubblici e privati che a vario titolo operano nel sistema dell'offerta di istruzione e formazione e dell'offerta di apprendimento permanente, organizzazioni datoriali e sindacali, datori di lavoro, organizzazioni non governative, consulenti ed esperti, insegnanti, discenti e lavoratori, e più in generale alla comunità scientifica. La consultazione pubblica avrà una durata di 8 settimane.

²²⁷ La consultazione è stata predisposta tenendo conto delle [Linee Guida sulla consultazione pubblica in Italia a cura della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione del 9 marzo 2017](#).

I risultati della consultazione pubblica saranno tenuti in considerazione, anche se non vincolanti, e pubblicati in forma aggregata in modo da non consentire in alcun modo l'identificazione del rispondente nell'ultimo capitolo del nuovo Rapporto.

Per qualsiasi informazione riguardante la consultazione pubblica si prega di contattare il PCN EQF al seguente indirizzo e-mail: eqf_italia@anpal.gov.it.

Al fine di garantire la partecipazione di tutte le parti interessate è possibile dare diffusione e condivisione della consultazione utilizzando i principali canali di comunicazione in calce a questa pagina.

- E-mail
- Facebook
- LinkedIn
- Twitter

Prima di procedere, è necessario fornire l'autorizzazione al trattamento dei suoi dati.

☐ DICHIARO DI AVER LETTO L'INFORMATIVA SULLA PRIVACY

Si autorizzano gli organizzatori ad utilizzare i dati forniti con la compilazione del presente modulo esclusivamente nell'ambito e per lo svolgimento delle attività descritte in ottemperanza e ai sensi del Regolamento UE 2016/679 ("GDPR"). Maggiori informazioni sull'informativa sono presenti all'indirizzo web: http://www.eurodesk.it/2018_privacy

Pubblicazione delle risposte fornite

- ☐ Autorizzo la pubblicazione in forma anonima e aggregata delle risposte fornite

Le domande con * sono obbligatorie

SEZIONE A – Anagrafica

NOME* _____

COGNOME* _____

EMAIL* _____

PARTECIPA COME:

☐ **Organizzazione** (specificare _____) *

☐ **Persona fisica** (specificare es. consulenti, esperti, operatori, docenti, discenti... _____) *

SETTORE di APPARTENENZA* _____

PROFESSIONE* _____

Regione* _____ Provincia* _____

SEZIONE B - Conoscenza e utilizzo dei Quadri delle qualificazioni

B.1 Per ciascuno dei Quadri delle qualificazioni riportati indichi su una scala da 1 a 4 il livello di conoscenza

Dove 1= basso livello di conoscenza e 4=alto livello di conoscenza

1. <i>European Qualification Framework – EQF</i>	1 2 3 4
2. Quadro nazionale delle qualificazioni (decreto dell'8 gennaio 2018)	1 2 3 4
3. Quadro dei titoli dello Spazio europeo dell'istruzione superiore – QF EHEA	1 2 3 4
4. Quadro dei Titoli dell'Istruzione Superiore - QTI	1 2 3 4
5. Altri quadri nazionali delle qualificazioni di altri Paesi	1 2 3 4

B.2 Quali dei seguenti Quadri delle qualificazioni utilizza maggiormente?

Dove 0= basso utilizzo e 4 elevato utilizzo

1. <i>European Qualification Framework – EQF</i>	1 2 3 4
2. Quadro nazionale delle qualificazioni (decreto dell'8 gennaio 2018)	1 2 3 4
3. Quadro dei titoli dello Spazio europeo dell'istruzione superiore – QF EHEA	1 2 3 4
4. Quadro dei Titoli dell'Istruzione Superiore - QTI	1 2 3 4
5. Altri quadri nazionali delle qualificazioni di altri Paesi	1 2 3 4

B.3 Ai fini della mobilità e spendibilità delle qualificazioni e dei titoli di studio italiani in Europa, il Primo Rapporto italiano di referenziazione delle qualificazioni al Quadro europeo EQF del 2013 ha favorito la trasparenza e i processi di riconoscimento

- ☐ Molto
 ☐ Abbastanza
 ☐ Poco
 ☐ Per nulla

SE LO DESIDERA PUÒ FORNIRE UN COMMENTO SCRITTO AL RIGUARDO PER CHIARIRE LE MOTIVAZIONI DELLA SUA RISPOSTA (max 500 caratteri)

SEZIONE C – Completezza e chiarezza delle informazioni contenute nel nuovo Rapporto italiano di referenziazione al Quadro europeo– EQF

C.1 Il nuovo Rapporto italiano di referenziazione al Quadro europeo EQF - descrive chiaramente, con completezza e trasparenza, i sistemi nazionali e regionali di istruzione e formazione? *

- ☐ Molto
 ☐ Abbastanza
 ☐ Poco
 ☐ Per nulla

SE LO DESIDERA PUÒ FORNIRE UN COMMENTO SCRITTO AL RIGUARDO PER CHIARIRE LE MOTIVAZIONI DELLA SUA RISPOSTA (max 500 caratteri)

C.2 La descrizione del Quadro nazionale delle qualificazioni - QNQ e delle procedure di referenziazione delle qualificazioni al Quadro nazionale sono chiare, complete ed esaustive? *

- ☐ Molto
 ☐ Abbastanza
 ☐ Poco
 ☐ Per nulla

SE LO DESIDERA PUÒ FORNIRE UN COMMENTO SCRITTO AL RIGUARDO PER CHIARIRE LE MOTIVAZIONI DELLA SUA RISPOSTA (max 500 caratteri)

C.3 La metodologia utilizzata (criteri e sotto articolazioni di livello) per la referenziazione delle qualificazioni italiane al QNQ e ad EQF risulta chiara e trasparente? *

- ☐ Molto
 ☐ Abbastanza
 ☐ Poco
 ☐ Per nulla

SE LO DESIDERA PUÒ FORNIRE UN COMMENTO SCRITTO AL RIGUARDO PER CHIARIRE LE MOTIVAZIONI DELLA SUA RISPOSTA (max 500 caratteri)

C.4 La tabella sinottica 3.10 riassuntiva della referenziazione al QNQ e all'EQF di tutti i sistemi delle qualificazioni presenti in Italia risulta chiara, trasparente e completa? *

- ☐ Molto
 ☐ Abbastanza
 ☐ Poco
 ☐ Per nulla

SE LO DESIDERA PUÒ FORNIRE UN COMMENTO SCRITTO AL RIGUARDO PER CHIARIRE LE MOTIVAZIONI DELLA SUA RISPOSTA (max 500 caratteri)

C.5 Le argomentazioni apportate a supporto dell'assolvimento dei 10 criteri per la referenziazione stabiliti dalla Raccomandazione EQF (Allegato III) risultano chiare, complete ed esaustive?

- ☐ Molto ☐ Abbastanza ☐ Poco ☐ Per nulla

SE LO DESIDERA PUÒ FORNIRE UN COMMENTO SCRITTO AL RIGUARDO PER CHIARIRE LE MOTIVAZIONI DELLA SUA RISPOSTA (max 500 caratteri)

C.6 Il nuovo Rapporto italiano di referenziazione al Quadro europeo EQF descrive chiaramente e con completezza i principali impatti dell'adozione del QNQ in Italia?

- ☐ Molto ☐ Abbastanza ☐ Poco ☐ Per nulla

SE LO DESIDERA PUÒ FORNIRE UN COMMENTO SCRITTO AL RIGUARDO PER CHIARIRE LE MOTIVAZIONI DELLA SUA RISPOSTA (max 500 caratteri)

SEZIONE D – Utilità del nuovo Rapporto di referenziazione delle qualificazioni italiane ad EQF e suo utilizzo

D. 1 Secondo lei quali saranno gli ambiti di maggiore utilizzo del nuovo Rapporto italiano di referenziazione al Quadro europeo EQF? * (indicare max 3 risposte)?

1. Coordinamento dell'offerta pubblica di istruzione e formazione
2. Progettazione basata sui risultati di apprendimento
3. Accessibilità, permeabilità e trasparenza delle qualificazioni
4. Portabilità e spendibilità delle qualificazioni in ambito nazionale ed europeo
5. Supporto ai percorsi di transizione
6. Validazione e certificazione delle competenze anche in contesti non formali e informali
7. Orientamento
8. Garanzia della qualità delle qualificazioni
9. Analisi dei fabbisogni individuali di competenza e personalizzazione dei percorsi
10. Supporto al riconoscimento delle qualificazioni o parte di esse (es. crediti formativi)
11. Rilascio del supplemento al certificato/supplemento al diploma
12. Altro (specificare _____ *)

SEZIONE E – Follow up

E. 1 Sarebbe disponibile ad essere ricontattato per fornire maggiori dettagli alle risposte da lei fornite oppure per ulteriori iniziative di questo genere?

1. SI
2. No

Il questionario è terminato!

Grazie per aver partecipato alla consultazione pubblica sul Rapporto di referenziazione delle qualificazioni italiane al Quadro europeo EQF. Le sarà recapitata automaticamente una mail con le risposte da lei fornite e sarà nostra cura informarla sull'esito della consultazione e sulla finalizzazione del Rapporto.

APPENDICE I – Elenco degli enti pubblici consultati per i rispettivi sistemi di qualificazioni

- **Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali** – Direzione Generale ammortizzatori sociali e della formazione
- **Ministero dell'Istruzione e del Merito** - Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione
- **Ministero dell'Università e della Ricerca** - Dipartimento per la formazione superiore e per la ricerca
- **Ministero delle Imprese e del Made in Italy** - Direzione generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica
- **Ministero dell'Economia e delle Finanze** - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - IGF
- **Ministero della Giustizia** - Dipartimento per gli affari di giustizia, Direzione generale della giustizia civile
- **Ministero della Salute** - Direzione generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio Sanitario Nazionale
- **Ministero della Cultura** - Direzione generale Educazione e Ricerca; Direzione generale Turismo
- **Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali** - Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca
- **Ministero dei Trasporti** - Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale - Direzione generale per la motorizzazione; Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto; Guardia Costiera / Reparto II
- **Ministero dell'Interno** - Dipartimento di pubblica sicurezza; Ufficio per l'amministrazione generale
- **Agenzia delle dogane e dei monopoli** - Direzione centrale legislazione e procedure doganali
- **Presidenza del Consiglio dei Ministri** - Dipartimento politiche europee; Dipartimento della funzione pubblica; Ufficio per lo Sport
- **Comitato Olimpico Nazionale Italiano** - Professioni sportive

- **Regione Piemonte**
- **Regione Valle d'Aosta**
- **Regione Lombardia**
- **Provincia Autonoma di Bolzano**
- **Provincia Autonoma di Trento**
- **Regione Veneto**
- **Regione Friuli-Venezia Giulia**
- **Regione Liguria**
- **Regione Emilia-Romagna**
- **Regione Toscana**
- **Regione Umbria**
- **Regione Marche**
- **Regione Lazio**
- **Regione Abruzzo**
- **Regione Molise**
- **Regione Campania**
- **Regione Puglia**
- **Regione Basilicata**
- **Regione Calabria**
- **Regione Siciliana**
- **Regione Sardegna**

APPENDICE II – Relazioni degli esperti internazionali

Dr. John O'Connor, Quality and Qualifications Ireland

General Observations

I welcome the opportunity to offer a perspective on the approach taken by the Italian authorities in preparing a draft Italian updated EQF referencing report and to provide comment on the evidence presented in support of respective criteria and procedures for EQF referencing. I am not particularly familiar with the Italian qualification system or the national policy and institutional framework. Accordingly, my comments are informed by my familiarity of EQF referencing practice in several participating countries and based on my responsibility for the Irish EQF-NCP and as a member of the EQF-AG.

The Italian education, training and qualifications system is complex. It is not unique in this regard and the report acknowledges as much and presents an accessible account of the various education and training sub-systems and the unique regional and institutional features that play an important role in the Italian system. It is instructive to read the original EQF referencing report (2012) and the current report to arrive at a good appreciation of the NQF journey in Italy.

There are many notable features and elements to be commended in the report. These include:

- An extensive public consultation and inter-institutional collaboration seeking to engage all relevant stakeholders in the EQF referencing exercise. This was also a feature of the 2012 exercise.
- The ambition set for the Italian NQF in the context for national ambitions for lifelong learning.
- The use of this EQF referencing report to 'launch' the implementation of the Italian NQF. The NQF is given a prominent role in the national 'governance system' for promoting transparency, stability and portability of qualifications and competences within the national system. The ambition for the NQF to act as a coordinating mechanism seems significant.
- The prospects of a single, comprehensive NQF capable of classifying all relevant qualifications, including qualifications not included in the 2012 Italian referencing report.
- The establishment of ANPAL - National Agency for Active Labour Policies, and its lead role in implementing the Italian NQF and as EQF-NCP
- The 2018 legislation establishing the Italian NQF offer a strong statutory basis for NQF implementation and oversight.
- Parallel developments in the national system for the certification of competences (NSCC) compliment the most recent NQF developments.
- The national information system around qualifications, including the national repository, the Atlas of work and qualifications and the Italian Register of Qualifications, seem well interlinked and mutually reinforcing.

Before offering my opinion on the extent to which the report addresses each of the respective criteria and procedures for EQF referencing, I wish to highlight three sources of information that I relied on in forming my opinion.

Firstly, from the 2017 EQF Recommendation, MS are expected to:

'Use the EQF to reference national qualifications frameworks or systems and to compare all types and levels of qualifications in the Union that are part of national qualifications frameworks or systems'

'Review and update, when relevant, the referencing of the levels of the national qualifications frameworks or systems to the levels of the EQF set out in Annex II and using the criteria set out in Annex III, with due regard to the national context'.

It is worth noting, in my opinion, that the original Italian EQF referencing report in 2012 essentially referenced the Italian system of qualifications to the EQF while the 2021 report references the Italian NQF to the EQF.

This is an important distinction, recognising the NQF developments in Italy in the intervening years. The distinction also signals a shift from referencing qualifications to the EQF to referencing qualifications **levels** within an NQF to the levels of the EQF.

Secondly, I was guided by the following interpretations contained in the report:

“National Qualifications Framework”: the national tool for referencing the Italian qualifications to the European Qualifications Framework referred to in the Council Recommendation of 22 May 2017 with the aim of linking the Italian qualifications system to the systems of other European Countries. The National Qualifications Framework also aims at coordinating and strengthening the various systems that contribute to the public offer of lifelong learning and the identification and validation and certification of competences

“Referencing”: the institutional and technical process that reference the qualifications issued under the National system for certification of competences to one of the eight levels of the National Qualifications Framework. The referencing of Italian qualifications to the National Qualifications Framework guarantees their referencing to the European Qualifications Framework - Source: DECREE of the Minister of Labour and Social Policies of 08 January 2018.

Finally, I consulted Note AG 43-4-REV (2018) on the Updating of EQF referencing reports as agreed by the EQF-AG.

The following are my comments on the extent to which the draft report addresses the criteria and procedures for referencing national qualifications frameworks or systems to the European Qualifications Framework, as set out in Annex III of the 2017 Recommendation.

Criterion 1

The responsibilities and/or legal competence of all relevant national bodies involved in the referencing process, including the National Co-ordination Point, are clearly determined and published by the competent public authorities.

This criterion is addressed. The institutional, legislative and governance arrangements supporting the both the Italian Qualifications Framework are extensively detailed in the report. The report describes an exhaustive and deliberative engagement process to engage all relevant national bodies in the updated referencing process. The role of the Public Competent Bodies in the education, training and qualifications system are a notable feature of the Italian system.

Criterion 2

There is a clear and demonstrable link between the qualifications levels in the national qualifications frameworks or systems and the level descriptors of the EQF.

This criterion is addressed.

The relationship between qualifications and the EQF levels proposed in 2012 are maintained in the current report. The establishment of the NQF in Italy has facilitated an elaboration of level descriptors and a clear and demonstrable link between the national level descriptors and EQF levels. The use of sub-articulation levels is of interest, reflecting conceptualisations familiar in ISCED levels, and helping to nuance the diversity of qualifications placed at each Italian NQF level.

Criterion 3

The national qualifications frameworks or systems and their qualifications are based on the principle and objective of learning outcomes and related to arrangements for validation of non-formal and informal learning and, where appropriate, to credit systems.

This criterion is addressed.

The report provides good evidence that qualifications are designed with reference to learning outcomes. Time will tell if the NQF and its associated descriptors will become the primary reference point for the development of qualifications included within the NQF. Italy has a strong tradition for the validation of non-formal and informal learning. The national system for the certification of competences (NSCC) is the latest testament to this commitment, this system is closely linked with the NQF in a way that promises to contribute to the realisation of national ambitions for lifelong learning. The inclusion of adult education and Regional VET qualifications within the NQF and ultimately assigned to an EQF level is another important achievement. The potential for both frameworks to promote learning outcomes and enable validation practice is evident. The report includes a helpful mapping of credit arrangements in Italy and their compatibility with the principles for credit as set out in Annex V of the 2017 EQF Recommendation.

Criterion 4

The procedures for inclusion of qualifications in the national qualifications framework or for describing the place of qualifications in the national qualification system are transparent

This criterion is somewhat addressed.

Transparent criteria and procedures are in place for establishing the relationship between the various categories of Italian qualifications and the NQF. The role of the National Institute for Public Policy Analysis (INAPP) will be of interest to many countries participating in EQF and looking for examples of independent evaluation of applications for populating NQFs and registers. The prospect of relating international qualifications to the Italian NQF, will be of interest to many other countries. Reference could be made in the report acknowledging the ongoing work in this regard undertaken by the EQF-AG and the emerging protocol on cross border collaboration on the inclusion of international qualifications within NQFs.

My concern with the report under this criterion lies with the use of language. The term referencing is widely used and applies to the relationship between qualifications in Italy and the NQF and to the relationship between the Italian NQF and the EQF. In 2012 Italian qualifications were referenced directly to the EQF. The term positioning is also used in the current report.

The definition of the term referencing used in the report could imply the idea that qualifications may still be described as referenced to the EQF. With the advent of the Italian NQF, it is levels of the NQF that are referenced to the EQF. Qualifications then acquire an EQF status by virtue of their level within the NQF.

The term 'inclusion of qualifications in the NQF' is used sparingly in the report. Any distinction between this term and 'referencing qualifications to the NQF' should be made clear. If there are no differences, perhaps the authors of the report could consider adopting the term 'inclusion within the NQF' and reserve the term referencing for the relationship with EQF. Pg. 33 offers some examples where the different terminology can potentially be confusing to an outsider.

Criterion 5

The national quality assurance system(s) for education and training refer(s) to the national qualifications frameworks or systems and are consistent with the principles on quality assurance as specified in Annex IV to this Recommendation.

This criterion is somewhat addressed.

In my opinion the report could benefit from a more explicit mapping of the various sub-system quality assurance arrangements with the principles on quality assurance as specified in Annex IV of the EQF recommendation. Such mapping would not need to be exhaustive but sufficient to show the extent to which the agreed principles apply to national practice. The National Plan for quality assurance in education and training (NPQ) seems like a significant initiative, it would be instructive to know more. I did not notice links to ENQA review reports for Italian HE, if available, they add weight to EQF referencing reports.

Criterion 6

The referencing process shall include the stated agreement of the relevant quality assurance bodies that the referencing report is consistent with the relevant national quality assurance arrangements, provisions and practice.

This criterion is addressed.

Criterion 7

The referencing process shall involve international experts and the referencing reports shall contain the written statement of at least two international experts from two different countries on the referencing process.

This criterion is addressed.

Criterion 8

The competent authority or authorities shall certify the referencing of the national qualifications frameworks or systems with the EQF. One comprehensive report, setting out the referencing, and the evidence supporting it, shall be published by the competent authorities, including the EQF National Coordination Points, and shall address separately each of the criteria. The same report can be used for self-certification to the Qualifications Framework of the European Higher Education Area, in accordance with the self-certification criteria of the latter.

This criterion is addressed.

The report could benefit from further detail and implications of the apparent decision not to include the Italian Qualifications Framework – (QTI) in this EQF referencing exercise. If the HE qualifications Framework in Italy has been self-certified as compatible with the QF-EHEA, links to that report should be included. The 2012 report referred to the Holy See as a national authority for HE, I missed a similar reference in the current report.

Criterion 9

Within 6 months from having referenced or updated the referencing report, Member States and other participating countries shall publish the referencing report and provide relevant information for comparison purposes on the relevant European portal.

This criterion is addressed.

Provision for addressing this criterion is clearly evident.

Criterion 10

Further to the referencing process, all newly issued documents related to qualifications that are part of the national qualifications frameworks or systems (e.g., certificates, diplomas, certificate supplements, diploma supplements) and/or qualification registers issued by the competent authorities should contain a clear reference, by way of national qualifications frameworks or systems, to the appropriate EQF level.

This criterion is somewhat addressed.

The report confirms a reference to NQF on relevant certificates, supplements and register listings. It is less clear what the state of play is, or any intentions, in respect to the visibility of EQF levels on certificates etc. as per this criterion.

June 2020

Ildikó Pathóová, EQF AG member Ministry of Education, Science, Research and Sports, Slovakia

Ľubica Gálová, EQF NCPState Vocational Institute, Slovakia

Introduction to the topic

The first Italian referencing report was adopted back in December 2012 and presented to the EQF advisory group in May 2013; it is important to be aware of the fact, that an important part of Italian qualifications was missing then - that was related to regional qualifications. Now, the starting point of the Italian second referencing phase was initiated by the adoption of the new EQF Recommendation, and the changes related to the national recognition of regional qualifications and related skills. It is important to mention that this phase of referencing process includes the referencing process of those qualifications that were not included in the first referencing phase (2008-2013) and the allocation of all the qualifications awarded at national and regional level to the EQF levels.

Now, as a result of Italian strategy for lifelong learning launched in 2012, there is a deep and complex interinstitutional cooperation work declared for the successful implementation of the National system for certification. As part of this process, Italy adopted its own National Qualifications Framework (NQF) in 2018 and is now proposing a new “Report (which replaces the previous one), to update the referencing of Italian qualifications to the EQF” (p.6). The new Italian Referencing Report and the connected activities are seen as golden opportunity to be used for the implementation of the Italian strategy for lifelong learning. The adoption of the NQF in fact will not only improve the transparency, comparability and portability of qualifications but it will also encourage more and better opportunities of upskilling and re-skilling of the Italian people starting from the validation of non-formal and informal learning.

I wish to highlight some important parts from the content of the Report:

Objectives, implementation process and structure of the Report

At the first place of importance, the real value of the referencing process is the broad national consultation lead by the Ministry of Labour and Social Policies to the National Technical Committee which consists of the Ministry of Education, Ministry of University and Research, Regions and Autonomous Provinces, Ministry of Public Administration, Ministry of Economy and Finance, Ministry of Economic Development, and the Presidency of the Council of Ministers.

CHAPTER 1 mainly deals with **the regulatory context for the updating of the Italian Referencing Report of the Qualifications to the EQF:**

- ✓ The Italian strategy for lifelong learning recognizes the individual right to lifelong learning – knowledge, skills and competences of individuals, in a personal, civic, social and occupational perspective.
- ✓ The framework defines five priority measures: partnerships, lifelong guidance, specific needs for specific groups of individuals, tools of transparency, and relevance of education and training.

The system of integrated territorial networks is based on (p. 13) “the centrality of the person (and his/her needs, also in a multidimensional perspective) and is aimed at expanding the audience of beneficiaries of lifelong learning services through: the establishment of synergies between formal, non-formal and informal learning systems and between the different subjects of the learning offer; the promotion of transversal actions between the different training offers and services, thus

qualifying their specific standards and goals; the integration of the various opportunities for job placement, including through reskilling; the promotion of the apprenticeship contract, also defining its training content; the promotion of shared actions of lifelong guidance and accompaniment aimed at returning to education and training systems or entering or re-entering the labour market; and finally the promotion of continuous training of workers”.

Figure 1.1 on page 15 summarizes the services for identifying, validating and certifying competences very clearly.

The unitary reference for the recognition of qualifications at national and EU level is the national Repository, which is made up of all repertoires of education and training qualifications that are based on minimum access standards.

There is the information database called “The Single Unified Information System of Labour Policies” which serves as a platform for interoperability of existing central and territorial databases and is a base for the creation and release of the Worker’s Electronic Booklet (formerly the Citizen’s training booklet).

The National Qualifications framework within the Italian strategy for LLL has helped to a wide range of reforms. Overview of tools that were adopted to make the NQF visible include tools for transparency and for the readability of qualifications, services for the validation of learning achieved in non-formal and informal contexts, and also provisions of equivalence of qualifications; lastly but not at least, individual procedures and provisions for the recognition of qualifications abroad.

CHAPTER 2 deals with the National Qualifications Framework: objectives, structure, procedures, governance and compliance with the ten criteria for referencing to the EQF

As a reference to the First Referencing Report, there is a table 2.1 on page 24: Referencing of the Italian qualifications to EQF -2012 displayed - how is this table relevant now, could you please specify? What I consider very important, that the NQF now is embedded into a legal act – Decree establishing the NQF as of 8 January 2018.

The Italian national qualifications framework is described as a framework with 8 levels. The learning outcomes are the reference for the description of competence on the basis of three dimensions (knowledge, skills, autonomy and responsibility) in relation to the achievement of a certain qualification. Compared to the EQF, the Italian NQF expands the set of descriptors with additional level sub-descriptors.

In order to promote common principles for the description of the qualifications and competences contained in the National Repository the learning outcomes are described in terms of competences and associated with descriptive elements of the Atlas of Work and Qualifications and of the NQF, starting from a synthetic description concerning the activities to which it refers, the expected results, the context and the complexity, also in terms of autonomy and responsibility (that is the qualification design).

It is important to mention, that “the referencing procedure of each Italian qualification to the NQF starts following the approval and adoption of this Report. The Report represents the common reference point including all types of qualifications issued in Italy and referenced to the NQF/EQF “(p. 30).

The referencing procedure is planned to be carried out through a specific management application created by ANPAL that automatically draws on the information already available in the existing databases.

The referencing procedure is divided into five phases and the competent authorities should apply for the procedure of referencing their qualifications. The Report mentions the process of adoption and a periodic update of an Operational guide to support all parties concerned with appropriate information, training and operational elements, both for the definition and description of qualifications and for referencing them to the appropriate levels of the NQF.

Qualifications not included in the National Repository may also be referenced to the NQF. Two types of qualifications fall into this case:

- Qualifications issued by the Public Competent Authorities as part of supplementary and complementary non-formal learning offer;
- Qualifications falling within the definition of “international qualification”.

These qualifications are included in the Atlas of Work and Qualifications and in the National Register in a separate section called "Qualifications referenced to NQF not included in the National Repository".

The Report also elaborates two types of positioning qualifications into levels: so, called “full fit” and “best fit” and the expansion of the NQF will be supported through the definition of national reference frameworks of key competences.

The Report also describes (p. 35, table 2.3 Internal sub-articulation of each NQF level) the criterion of the sub-articulation that is based on additional qualitative information in order to distinguish:

- qualifications that allow direct access to next-level learning pathways versus qualifications that do not allow any direct access to next-level learning pathways;
- vocational training and specializing qualifications that respectively allow or do not allow access to next-level learning pathway.

Here the sub-articulation levels 1&2 and also 3&4 look identical. Could you please describe why?

There is also a detailed picture for the NQF logo and its colour variants to be used by Public Competent Authorities. Within the supporting process of the implementation of the NQF and the referencing of Italian qualifications there are also information systems that guarantee the connection with the ESCO Program for the mobility of workers within the EURES network and the release of the Worker’s Electronic Booklet.

The governance of the NQF is described in satisfactory detailed manner, on different levels and within its wide and articulated structure of public administrations and qualification systems.

The national quality assurance system is ensured by the technical role of the EQF NCP and by the function of independent evaluator performed by INAPP. In addition, other bodies contribute to the quality assurance process for the respective areas of competence. The main tool for ensuring the quality of the learning offer for the regional vocational training systems is represented by the accreditation of the training institutions in line with EQAVET principles and also by the implementation of the National Plan for the quality assurance in education and training - NPQ (2017). It is also important to mention, that while sharing the aims and advantages related to the implementation of the EQAVET Recommendation, “the Ministries of Labour, Education and Universities and the Regions and Autonomous Provinces have agreed on the opportunity to identify a common reference framework for quality assurance in the education and training system, which guarantees homogeneous choices and tools, while also leaving the decisions on further developments and territorial changes to the autonomy of the various stakeholders” (p. 40).

The Italian Reference Report fully complies with the 10 criteria and procedures for referencing the NQF to the EQF.

CHAPTER 3 deals with the Italian qualification systems and their referencing to the NQF (also Annex 3 of the Report):

- Qualifications of the first cycle of education are referenced as IT 1.1 and IT 1.2 of NQF to EQF level1 and are issued by the Ministry of Education (table 3.1 p.49).
- The second cycle of education and training system leads to qualifications levelled at EQF 2 – 3- 4 with NQF sub-articulation levels; next to the Ministry of Education, Regions and Autonomous Provinces are entitled as Public Competent Authorities to issue qualifications.
- Post –secondary higher technical education and training is led by Regions and Autonomous Provinces and accredited educational institutions in partnership with universities and enterprises are entitled

to issue higher technical specialisation certificates at EQF level 4 (IT 4.4) with the minimum access requirements for qualifications already obtained at levels IT 4.1 and IT 4.2

- Tertiary education and training system provides the learning offer which is provided by the tertiary education and training system and is accessible through the constantly updated national database available on the portal of the Ministry of Education and the Ministry of University and Research. Here the two-year course programmes in higher technical education diplomas at level IT 5.4 lead to EQF level 5 qualifications and the three-year course programmes in higher technical education diplomas at level IT 6.4 lead to EQF level 6 qualifications. The Italian Qualification Framework (QTI) is divided into three cycles, as defined by the Bologna Process, and includes all the qualifications awarded for each cycle, described both in terms of learning outcomes and in terms of number of credits through the use of the European Credit Transfer System (ECTS). It is interesting to see that Second level University Post degree qualifications and also Specialisation Diplomas are placed at the same level of EQF as the PhD programmes – EQF 8.
- The adult education system is entrusted to the Provincial Centres for Adult Education (CPIA) and is configured as a territorial service network divided into a central office and providers, identified within the exclusive competence of the Autonomous Regions and Provinces. The CPIA are in charge of the following activities: adult education formal pathways, initiatives to expand the educational offer, research, experimentation and development activities in the field of adult education. The qualification system of adult education can lead to EQF level 1, 2 and 4 qualifications.
- The vocational training system is the responsibility of Regions and the Autonomous Provinces, the vocational training through qualifications is organized in one or more regional repositories and is aimed at young people and adults. Here as an addition to the existing qualifications, the regional training offer foresees micro qualifications whose individual units of competence can be separately certified and included within regional repositories and in the National Repository. Accredited/Authorized educational institutions are entitled to issue qualifications at EQF levels 2, 3, 4, 5, 6 and 7.
- Within the system of professions, the Report deals in detail with regulated and unregulated professions; here it is important to mention that the system of non-regulated professions does not currently have own national or regional frameworks of qualifications to be referenced to the NQF (p. 64).

The synoptic table related to the Referencing of the Italian qualifications systems to NQF provides the very complex picture of the whole system. Thank you for this holistic overview.

CHAPTER 4 provides the summary of the results of the national and international consultation process that will be updated in line with main findings of the consultation process.

Overall, the Report is consistent with the criteria set up by the EQF Recommendation 2017, which is in summarised in the dense summary in the part 2.3. and through the detailed descriptions of the system and its parts.

Criterion 1 - the roles of institutions responsible for the referencing process are clearly defined and explained, the legislation framework is provided and the links and relationships between them are described. The system is based on involvement of various institutions as well as stakeholders.

Criterion 2 – the connection between EQF and NQF is confirmed by a synthetic overview, the national approach of application of sub-descriptors, which broadens understanding of the qualifications characteristics, is justified

Criterion 3 – using the learning outcomes approach is explained, the concepts of knowledge, skills and competences – as used in the NQF – are analysed

Criterion 4 – the process, legislative framework and the parties involved, including a strong role of EQF NCP, in inclusion of qualification in NQF is provided. A reference is made to the guiding document supporting the process.

Criterion 5 – the role of the National Plan for quality assurance in education and training (NPQ) as well as application of the EQAVET principles in the referencing process are presented

Criterion 6 - involvement of the national quality assurance bodies is demonstrated

Criterion 7 - international experts are included in the Report preparation, as well as in the preparatory phase of self-evaluation of the NCP EQF self-evaluation (Slovakia, Italy, Spain)

Criterion 8 - the steps for publication of the Report by national authorities are specified. The report does not include self-certification of the HE system.

Criterion 9 - the Report declares intention to be published on the Europass portal within 6 months, which is supported by the ready-to-use documentation.

Criterion 10 - Although the national coding procedure is independent from the referencing process, the report clearly describes assignment of the NQF levels on certificates issued within the national qualifications system (NSCC).

The report is very well structured and written in a clear and exhaustive manner. We appreciate good organization of the references and annexes. In some parts of the text, practical examples would be appreciated (e.g. schemes of institutional structures and hierarchy), but the text is understandable even without explicit examples. Nevertheless, the scheme of the Italian system of education would be helpful in providing the overall picture of its parts and elements.

Innovative and interesting is the use of colour scheme of logo distinguishing different types of qualifications and use of QR code. We appreciate the element of the public consultation of the Report and the questionnaire prepared for this step.

Additional questions and comments related to the processes described in the Report:

Validation

- The description of the process of validation does not contain information on the phase of documentation and support of participants in the validation process – does any service provide this sort of support? How are counselling services involved in validation?

Referencing process

- As explained in the chapter, referencing of qualifications will depend on the request of the institutions. What is a volume of qualifications expected to be referenced? What support is given to the institutions in the process of referencing (training, manuals, consultations, ...) – a reference to the Operating manual could be made in the Report
- A note on the process of self-certification could be made.
- EQF NCP has a strong role in the referencing process – does it have any specific legislative base or is it covered and given by the competencies of the Ministry?

2.2.1 - Goals and aims of the NQF

- In the light of new developments, we suggest to add also **comparability** among the functions of EQF – “improving the accessibility, transparency and permeability of qualifications;”

2.2.12 - NQF updating process

- The process of updating NQF is described in a detailed manner. What periodicity of NQF updating is expected?

3.2 – The adult education system

- Who are recipients of the adult education courses provided by CPIA – Italians / foreigners/migrants?
Is this a second-chance education or integration of foreigners (or both)?

At this moment, when the report is ready and is presented to EQF AG, it is possible to state that the current updated version of the Italian referencing report follows and fulfils the criteria given by the European Commission, its function is clear for the readers, the whole process of lifelong learning is supported on one hand by the government and on the other by the citizens of the country as well.

It would be very useful to refer to the “old” referencing report in some cases of the “new” report for the purpose of transparency of processes. There is no future goal indicated in the report on how to deal with the reform of the educational system further, to take the challenges of the mentioned changes to the Italian Qualification Framework as a system tool.

Bratislava, 26/06/2021

Ana M.Rodríguez Gil, Ministerio de Educación y Formación Profesional

The reading and the analysis of the Italian Referencing Report of the qualifications to the European Qualifications Framework is a brilliant opportunity to have a deep view of Italian Education and VET System, the governance's process to develop the Referencing process and the innovation procedures is going to be implemented and established. In this sense, the read and analysis of the Report can help to recognize procedures and good practices, which would be profitable for others countries with similar structures (educational, administrative, ...).

I have to say that the initial explanation about what's EQF, his aims and goals shows a sensitive approach to the presentation because that implies to think in a "outsider" reader, not just for the specialist reader that use to manage the European documents about the EQFs, but for the educational, vocational and labour ecosystem. The clearance in the presentation appears, in fact, throughout the Report.

The complexity of a system with a different level, national, regional, and local and the responsibilities these levels developed, is highlighted in the extensive consultation and his institutional reference (p.9, p.38-40), and governance's structure is a testimony of the quality of the Report: all relevant national bodies were involved in the process.

In the other hand, the use of the schemes along the Report is a wise decision: help the reading, if a doubt of comprehension arrives, the visual schemes give you the hand you need to follow the process (for example, p.40).

The relationship between qualifications and the EQF levels proposed in 2012 appears also in this Report; the maintained eight levels and the inclusion of the sub-articulation levels could be consider, without any doubt, another successful decision: it's possible to observe clearly how the Italian System is organized and it's the way to arrive to have a real tool for transparency, usability and portability of qualifications and competences in national and international perspective, because for an Italian user will be easy to understand the European position of his/her qualifications and for a not Italian user can "translate" effectively the Italian qualifications to the European one's. The referencing with the ISCED, like the Report said, "facilitate the connection between the refencing levels of the NQF/EQF classifications of titles and qualifications".

Madrid, 7/7/2021